

Il Tribunale Civile

Catalani A. Curis G. ed altri
82 ex Ufficiali della M. Guardia per la P.S.

contro

Il Ministero dell'Interno

Avv. Carlo Cattaneo Viale del Risorgimento 4

Avv. Francesco De Tullio Via S. Tomaso 1

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

L. 1,20

Anno LXV

Roma — Martedì, 8 gennaio 1924

Numero 6

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II), All'estero (Paesi dell'Unione postale)	L. 100	60	40
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I), All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
Un numero separato fino a 32 pagine cost. 60 -- Arretrato cost. 80; all'estero L. 1,40 -- Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumentano di cost. 60 ogni 32 pagine o frazioni -- Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, cost. 50 -- Arretrato cost. 10.	70	40	25
	120	80	50

Inserzioni.

Annuali giudiziari L. 2.00
Altri avvisi 3.00

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su carta da bollo da Lire TRE ed accompagnati da un deposito preventivo in favore di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente allo Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze (Tel. 21-85). — All'importo di ricerca vaglia postale ordinario o telegramma si aggiunge sempre la tassa di bollo al centesimo cinque e dieci.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1923, n. 2814.
Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove Province. Pag. 62

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2839.
Riforma della legge comunale e provinciale Pag. 62

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2840.
Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Pag. 77

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2841.
Riforma della legge 17 luglio 1900, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza Pag. 82

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2757.
Norme per l'accertamento e la riscossione delle entrate dei Municipi della Tripolitania e della Cirenaica Pag. 92

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2787.
Prestazioni straordinarie del personale salariato dipendente dalle Amministrazioni militari. Pag. 94

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2790.
Disposizioni in materia di crediti del Tesoro per contributi degli Enti locali nelle spese dello Stato Pag. 95

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 2796.
Convenzioni per le opere di ampliamento del porto di Bari. Pag. 95

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2798.
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24 Pag. 96

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2795.
Trasferimento di fondi dagli stati di previsione di altri Ministeri a quello dei lavori pubblici. Pag. 96

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2797.
Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-24. Pag. 97

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2800.
Maggior assegnazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per risarcimenti a favore dei congiunti delle vittime di Janina. Pag. 97

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2802.
Coniazione di borse di bronzo per la Somalia italiana. Pag. 98

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2806.
Istituzione, presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino, di corsi di specializzazione e di integrazione Pag. 98

REGIO DECRETO 18 dicembre 1923, n. 2831.
Modificazione dell'art. 8 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, relativo al servizio di copiatura nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici Pag. 99

REGIO DECRETO 3 gennaio 1924, n. 3.
Norme per il funzionamento del Consiglio del Contenzioso diplomatico istituito presso il Ministero degli affari esteri. Pag. 99

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2711.
Passaggio della biblioteca del tribunale di Aosta alla pretura della stessa città Pag. 100

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2714.
Erezione in Ente morale del Consorzio etneo fra cooperative di produzione e lavoro, in Catania Pag. 101

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2805.
Nuovi contributi per il mantenimento del Regio laboratorio-scuola per lavori femminili, in Siracusa Pag. 101

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923.
Modifica allo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Napoli » Pag. 101

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Pinzano (Udine) e di Poggio Reale (Trapani). Pag. 101

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 dicembre 1923:
Scioglimento del Consiglio provinciale di Avellino. Pag. 102

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Filandari e di Franca. Pag. 102

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1923.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana. Pag. 103

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle colonie: Diffida. Pag. 103

Ministero delle finanze:
Perdita di certificati Pag. 104
Rettifiche d'intestazione Pag. 106
Smarrimento di ricevute (Elenco n. 21). Pag. 107

Ministero di poste e dei telegrafi: Apertura di ricevitorie. Pag. 108

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti. Pag. 108

BANDI DI CONCORSO

Ministero della marina: Concorso per la nomina di due cappellani capi in servizio attivo permanente nella Regia marina. Pag. 108

Ministero della giustizia e degli affari di culto: Revoca del concorso a tre posti di direttore alienista nei manicomi giudiziari Pag. 108



Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Pacel dell'Unione postale)	" 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	" 70	40	25
All'estero (Pacel dell'Unione postale)	" 120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine cost. 60 -- Annuale cost. 50; all'estero L. 1,20 -- Se il giornale si compone di oltre 32 pagine annua di cost. 60 ogni 32 pagine o frazioni -- Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, cost. 30 -- Annuale cost. 50.

Inserzioni.

Annuali giudiziari L. 2.00 | per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi " 3.00

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti in carta da bollo da Lire TRE ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di Lire CENTOFANTI (L. 129) per ogni pagina di manoscritto.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e devesse dal 1° d'ogni mese. -- Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato e Ministero delle Finanze (Tel. 21-80). -- All'importo di ciascun foglio postale ordinario e telegrafico si aggiunge sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO -- UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1923, n. 2814.
Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove Province. Pag. 62

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2839.
Riforma della legge comunale e provinciale Pag. 62

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2840.
Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Pag. 77

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2841.
Riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza Pag. 82

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2757.
Norme per l'accertamento e la riscossione delle entrate dei Municipi della Tripolitania e della Cirenaica Pag. 92

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2787.
Prestazioni straordinarie del personale salariato dipendente dalle Amministrazioni militari. Pag. 94

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2790.
Disposizioni in materia di crediti del Tesoro per contributi degli Enti locali nelle spese dello Stato Pag. 95

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 2796.
Convenzioni per le opere di ampliamento del porto di Bari. Pag. 95

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2798.
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24 Pag. 96

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2795.
Trasferimento di fondi dagli stati di previsione di altri Ministeri a quello dei lavori pubblici. Pag. 96

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2797.
Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-24. Pag. 97

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2800.
Maggior assegnazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per risarcimenti a favore dei congiunti delle vittime di Janina. Pag. 97

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2802.
Coniazione di borse di bronzo per la Somalia italiana. Pag. 98

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2806.
Istituzione, presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino, di corsi di specializzazione e di integrazione Pag. 98

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 2831.
Modificazione dell'art. 8 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, relativo al servizio di copiatura nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici Pag. 99

REGIO DECRETO 3 gennaio 1924, n. 3.
Norme per il funzionamento del Consiglio del Contenzioso diplomatico istituito presso il Ministero degli affari esteri. Pag. 99

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2711.
Passaggio della biblioteca del tribunale di Aosta alla pretura della stessa città Pag. 100

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2714.
Erezione in Ente morale del Consorzio etneo fra cooperative di produzione e lavoro, in Catania Pag. 101

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2805.
Nuovi contributi per il mantenimento del Regio laboratorio-scuola per lavori femminili, in Siracusa Pag. 101

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923.
Modifica allo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Napoli » Pag. 101

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Pinzano (Udine) e di Poggio Reale (Trapani). Pag. 101

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 dicembre 1923:
Scioglimento del Consiglio provinciale di Avellino. Pag. 102

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Filandari e di Francica. Pag. 102

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1923.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana. Pag. 103

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle colonie: Diffida Pag. 103

Ministero delle finanze:
Perdita di certificati Pag. 104
Rettifiche d'intestazione Pag. 106
Smarrimento di ricevute (Elenco n. 21) Pag. 107

Ministero G. e poste e dei telegrafi: Apertura di ricevitorie. Pag. 108

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti. Pag. 108

BANDI DI CONCORSO

Ministero della marina: Concorso per la nomina di due cappellani capi in servizio attivo permanente nella Regia marina. Pag. 108

Ministero della giustizia e degli affari di culto: Revoca del concorso a tre posti di direttore alienista nei manicomi giudiziari Pag. 108

LEGGI E DECRETI

LEGGI 30 dicembre 1923, n. 2814.

Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove Province.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato, tenendo anche presenti le disposizioni attualmente in vigore nelle nuove Province:

1° A modificare nel Codice civile le disposizioni riguardanti l'assenza, la condizione dei figli illegittimi, i casi di nullità del matrimonio, la adozione, la patria potestà, la tutela, la trascrizione e la prescrizione, e ad emendare gli articoli del Codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono riconosciuti formalmente imperfetti;

2° Ad emanare nuovi Codici di commercio, per la marina mercantile e di procedura civile, comprendendo in quest'ultimo anche quegli istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri codici e leggi speciali;

3° A coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alle medesime materie, incorporando, ove occorra, nel Codice stesso le disposizioni delle leggi speciali, ed a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.

Art. 2.

I progetti dei decreti contenenti il Codice civile emendato, il nuovo Codice di procedura civile, ed i nuovi Codici di commercio e per la marina mercantile, saranno sottoposti all'esame ed al parere delle stesse Commissioni parlamentari che hanno esaminato il presente disegno di legge, distinte in tre Sottocommissioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

OVIGLIO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2839.
Riforma della legge comunale e provinciale.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto circa la riforma della legge comunale e provinciale.

SIRE.

La legge comunale e provinciale, salve le limitate modificazioni introdotte con la legge 30 dicembre 1888, è ancora conforme, negli ordinamenti sostanziali, a quella del 1865. All'evoluzione civile del Paese e della sua coscienza giuridica, non ha corrisposto la contem-

poranea innovazione degli istituti. I difetti della legislazione sono apparsi più evidenti nel dopo guerra, quando nuovi fermenti giuridici si introdussero nella vita italiana. Il disegno di decreto che si sottopone all'Augusta firma della Maestà Vostra, in virtù del potere delegato con legge 3 dicembre 1922, n. 1601, tende appunto a correggerli e a uniformare quindi gli istituti ai nuovi bisogni sociali, che richiedono nell'azione amministrativa un ritmo più accelerato e più efficace.

Nella sua preparazione il Vostro Governo ha tenuto presente la elaborazione scientifica e i voti di associazioni e di individui, ma, e tranne ha passato al vaglio analitico e minuto della comparazione con le condizioni reali del Paese ed ha accolto le proposte corrispondenti ai bisogni veri e permanenti della Nazione.

Il principio a cui si ispira, questa, come le altre riforme amministrative, è quello stesso verso il quale si orienta la coscienza pubblica e tutta la politica del Governo: costituire uno Stato materialmente e moralmente forte, semplice nell'organizzazione, rapido nei movimenti, efficace nell'azione che comporta in conseguenza: solida gerarchia, autorevolezza e prestigio nei suoi organi, libertà garantita dalla disciplina nell'interesse nazionale e della legge. La riforma, quindi, tende, nelle sue linee generali, a ricondurre lo Stato sovrachimamente accentratore, alla sua funzione normale, che è quella giuridica, senza, peraltro, disinteressarsi del progresso civile della Nazione, perché raggiunga sempre più elevate forme di vita sociale; ad effettuare una distribuzione più sistematica delle attribuzioni fra i vari organi dello Stato, coordinandole alle superiori direttive del medesimo; a sopprimere o modificare organi e funzioni in quanto al ravvisino di scarsa utilità pubblica, senza escludere la possibilità di istituire nuovi o diversi, se per essi si pervenga a risultati di maggiore semplicità e di più efficacia nell'azione amministrativa; a concedere più larga sfera di azione agli enti locali, congiunta, peraltro, alle garande necessarie volte ad assicurare da ogni lesione la legge e l'interesse generale dello Stato.

I mezzi coi quali il progetto integra queste premesse sono, anzitutto, il decentramento burocratico. Il progetto attua una nuova, più organica distribuzione delle competenze fra il Ministero e i suoi uffici locali: la Prefettura e la Sottoprefettura, al fine principale di dare locale sviluppo e compimento agli affari amministrativi diretti a soddisfare bisogni locali.

Le Sottoprefetture, ridotte nel numero quelle esistenti di scarsa importanza amministrativa o politica, e istituite invece anche nel circondario sede del capoluogo di provincia, si elevano ad organi di primo grado e coefficiente di alto rilievo, dell'amministrazione governativa locale. Ad esse vengono attribuite le attuali funzioni amministrative del prefetto, che non sorpassano gli interessi della circoscrizione circondariale, o non hanno riflesso con interessi di enti estranei alla circoscrizione, o non hanno, per specifica importanza, ripercussioni in interessi generali amministrativi o politici della provincia, e offrono, infine, in causa della loro struttura giuridica, possibilità di essere trattati e definiti nell'ufficio di sottoprefettura.

Questo passaggio consente di modificare, in larga misura, il sistema attuale dei ricorsi gerarchici, i quali, invece di risalire fino al Ministero, verranno decisi in appello dal Prefetto con suo provvedimento definitivo, salvo, bene inteso, il ricorso straordinario al Re o quello giurisdizionale al Consiglio di Stato.

Alla Prefettura vengono attribuite buona parte delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero. Oltre quella indicata, che investe il prefetto dell'autorità decidente, in via definitiva, sui ricorsi gerarchici contro gli atti del sottoprefetto, molti affari, oggi trattati negli uffici centrali, sono devoluti alla competenza degli organi provinciali, come la vigilanza, la tutela e la giurisdizione contabile sugli atti, senza eccezione, della provincia, la potestà di revocare, rinvocare e dichiarare decaduti i sindaci nei casi previsti dalla legge, la facoltà di prorogare i termini della gestione straordinaria in caso di scioglimento del Consiglio, ecc.; e altre nuove funzioni vengono date al prefetto, come quelle di sospendere le Amministrazioni locali, di approvare e costituire i Consorzi intercomunali o fra Provincia e Comuni e di scioglierne le relative amministrazioni, di esercitare poteri disciplinari sugli impiegati degli Enti locali quando gli organi competenti non provvedono, ecc.

Gli effetti prevedibili della riforma sono i seguenti:

1° Rapidità e maggiore efficacia di azione;

2° Notevole semplificazione dei servizi degli uffici centrali, sia nei rapporti dell'Amministrazione attiva, sia nei rapporti di quella consultiva;

3° Notevole semplificazione dei servizi degli uffici di prefettura che, con le attribuzioni di maggiore importanza che ad esse rimangono, e con quelle altre di maggiore interesse che vengono aggiunte, assumono il carattere di eminenti organi di sindacato amministrativo e della attività più grave e importante relativa all'Amministrazione locale;

4. L'elevazione e un impostamento più consono degli organi amministrativi, cioè: del sottoprefetto, la cui funzione è oggi pressoché vuota; del prefetto che, liberato dalle inopportune dell'ammini-

strazione attiva, può esplicare con più maturazione, coordinamento ed efficienza la molteplice sua funzione direttiva e consoria sui servizi pubblici; del Ministero che, spogliato di numerosa congerie di affari d'interesse locale, può elevarsi a vera mente dirigente e coordinatrice dei servizi pubblici del Regno, e dedicarsi allo studio dei fenomeni e dei problemi generali di pubblica amministrazione, nonché alla necessaria iniziativa legislativa e alla regolamentazione generale.

Il secondo mezzo adottato per l'integrazione delle premesse enunciate, è il decentramento istituzionale, che ha effetto in rapporto all'Ente provincia, e non anche del Comune che si appalesa saturo di servizi.

Il progetto conserva l'entità intermedia costituita dalla Provincia. Fra le opposte correnti dell'opinione pubblica il Vostro Governo ha preferito quella che ne domanda la conservazione, correggendo, d'altra parte, i difetti del suo attuale ordinamento; e perciò ne fa anzitutto un organo importante di decentramento istituzionale e il mezzo di collegamento e di soddisfazione degli interessi generali dei Comuni compresi nella sua circoscrizione, ai quali i Comuni stessi non sanno e non possono provvedere isolatamente o in consiglio nel miglior modo e con minore dispendio; e in secondo luogo, la riconduce alla sua essenza vera di organo amministrativo puramente tecnico che politico, che si dedica con attitudine specifica e con forma serena allo studio e alla risoluzione dei problemi che interessano la vita provinciale.

Il terzo mezzo consiste nella riforma degli ordinamenti comunali. Il progetto non modifica la struttura generale del Comune, quale risulta dal vigente ordinamento. Le norme innovative tendono a due effetti: ad accrescere l'autonomia del Comune e a semplificarne l'azione per darle prontezza ed agilità.

Sotto il primo riflesso il progetto gradua in rapporto alla importanza del Comune l'intensità della tutela economica e dell'ingerenza governativa. La Provincia a questi effetti viene equiparata al Comune che gode la maggiore autonomia.

Sotto il secondo riflesso il progetto sopprime o modifica numerose formalità non ritenute necessarie alla formazione dell'atto amministrativo.

Fra le riforme dirette alla semplificazione della funzione, va rilevata l'ampliata competenza della Giunta municipale e della Deputazione provinciale e la facoltà di delegazione che il progetto conferisce ai Consigli dei Comuni e delle Provincie verso le rispettive Giunte e Deputazioni, l'ampliamento delle facoltà dei sindaci e dei presidenti delle Amministrazioni provinciali, la modificazione del controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni e sui contratti dei corpi locali, la soppressione del sistema della doppia lettura ora prescritto per talune deliberazioni, l'elevazione dei valori dei contratti, per concludere i quali è prescritto l'obbligo dei pubblici incanti, l'ampliata possibilità di contrarre mutui, la semplificazione delle procedure relative alla revisione dei conti, la soppressione di pareri di collegi locali non ritenuti necessari nel pubblico interesse, ecc.

...

Farebbe tuttavia opera imprevedibile il Vostro Governo, se con le accresciute facoltà degli Enti locali venissero a disperdersi le garanzie indispensabili, a tutela della legge, del patrimonio degli Enti stessi, e dello interesse superiore dello Stato, al quale è, peraltro, strettamente legato quello del Comune. Il progetto quindi dispone i sostitutivi necessari che mentre presentano tutta l'efficacia repressiva degli atti scorretti o delittuosi degli amministratori e degli impiegati dei corpi locali, non impacciano, per altro verso, le maggiori facoltà concesse ai Comuni e l'acquisita facilità di movimento.

Il sistema dei sostitutivi, in compensazione dell'allentamento dei controlli, il progetto fa consistere:

- nel dar maggior rilievo alle opposizioni delle minoranze;
- nell'estendere la possibilità dell'esercizio dell'azione popolare anche alle giurisdizioni amministrative;
- nell'intensificazione della funzione ispettiva;
- nell'aggravamento delle sanzioni repressive, onde si introduca l'istituto della sospensione delle Amministrazioni comunali e provinciali e quello del prolungamento della gestione straordinaria fino ad un anno se lo scioglimento del Consiglio è ripetuto entro il termine di due anni dal precedente scioglimento;
- in un nuovo più efficace ordinamento dell'istituto della responsabilità degli amministratori e dei pubblici impiegati. A tal uopo si consente che i responsabili sotto l'aspetto contabile, possano essere giudicati in prima istanza dal Consiglio di prefettura, e, in seconda, dalla Corte dei conti, anche per fatti singoli e indipendentemente dal giudizio complessivo sul conto che, spesse volte, per necessità dei servizi, ritarda di molto, e si pongono espresse regole in rapporto alla responsabilità civile degli amministratori e degli impiegati per i danni recati con dolo o colpa grave all'Ente o ai terzi verso i quali l'Ente stesso debba rispondere.

Riforme speciali contempla il progetto nei riguardi, anzitutto, della composizione dell'organo di tutela degli Enti locali: la Giunta provinciale amministrativa, la quale viene rafforzata:

1° mercè l'introduzione di una competenza tecnico finanziaria qual'è quella dell'intendente di finanza, e per non modificare la prevalenza dell'elemento elettivo, rappresentativo della autarchia locale, si eleva da quattro a cinque il numero dei commissari eletti dal Consiglio provinciale;

2° e in secondo luogo mercè l'introduzione della rappresentanza della minoranza nel predetto elemento elettivo per dar modo alla Giunta di vegliare la voce di tutti gli interessi. La rinnovazione del Collegio si rende totale ogni quadriennio, e a rafforzare la disciplina dei componenti e ad assicurare la continuità e sollecitudine dell'organo si prescrive la decadenza del membro elettivo che non interviene, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive.

Altra riforma riguarda l'ordinamento dei Consorzi in rapporto ai quali manca nella nostra legislazione un sistema completo e generale di norme. Il progetto prevede e regola i Consorzi fra Comuni, fra Provincie e fra Provincie e Comuni, detta le norme relative alla loro costituzione e al loro funzionamento, sottoponendole in massima al regime proprio dei Comuni. E poiché l'esperienza ha dimostrato che ove la legge non li renda obbligatori, raramente i Comuni ricorrono a questo mezzo che facilita l'impianto e l'esercizio dei pubblici servizi, è prescritto che il prefetto possa dichiararli obbligatori se le spese e i servizi cui devono provvedere abbiano indole obbligatoria, e i Comuni isolatamente presi non siano in grado di provvedervi.

Altra riforma concerne il modo di dare respiro e possibilità d'incremento civile ai Comuni a limitato territorio, come sono tuttora le antiche città murate, e quelle con territorio esterno incapace di consentire l'impianto di stabilimenti pubblici, sia a carattere igienico o sanitario, sia a carattere economico. Il progetto facilita il Governo, con le opportune garanzie, ad ampliare il territorio, od anche ad aggruppare alla città che ne abbisogna, Comuni confinanti.

Altro interessante argomento di cui si occupa il progetto è quello relativo allo stato giuridico ed economico degli impiegati degli Enti locali. Per quanto sia da rispettare, su questa materia, il principio di autonomia degli Enti stessi, è ormai universalmente riconosciuto che non possa lasciarsi senza garanzie legislative l'imponente corpo degli impiegati degli Enti locali.

Sul delicato argomento, che si connette, come si è detto, con l'autonomia degli Enti stessi, il progetto si limita a dare regole generali, sia in rapporto al titolo che deve ricorrere per essere nominato segretario comunale, sia in rapporto alle assunzioni e al periodo di prova, sia in rapporto ai minimi di stipendio, alla dimissione per fine di prova, ai licenziamenti e ad altri provvedimenti di carattere disciplinare, alla dispensa dal servizio per riconosciuta inabilità, alle incompatibilità, ecc. E poiché è necessario che queste norme generali abbiano completamento in quelle particolari di ciascun Ente, è resa obbligatoria la formazione di un regolamento municipale, il quale deve contenere, in ogni caso, specifiche regole, su argomenti che lo stesso progetto designa.

Si è in ultimo ravvisata l'opportunità di proporzionare l'importo dell'ammenda comminata per la contravvenzione ai regolamenti locali, ai valori economici correnti, onde non rendere effimera la sanzione prescritta, e perciò detta ammenda è elevata da 50 a 200 lire.

MAESTA,

Lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Vostra Augusta firma, scioglie con prudenza e ponderato giudizio i voti della coscienza nazionale, sia nei riguardi dell'ordinamento della Amministrazione generale dello Stato, sia in quelli dei Comuni e della Provincia.

Dalla sua attuazione il Vostro Governo e il Paese si impromettono il conseguimento di migliorie feconde di bene e di civile progresso, nello interesse supremo della Patria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 118, si aggiunge:

« Spetta al Governo del Re stabilire il numero dei Circondari, la circoscrizione di essi e la designazione dei rispettivi capoluoghi ».

Art. 2.

All'ultimo comma dell'art. 5 della legge predetta, è sostituito il seguente:

« Il Prefetto può incaricare i primi segretari di sostituire nei casi di urgenza i consiglieri assenti od impediti nei vari collegi e commissioni, eccetto che per le funzioni di carattere giurisdizionale ».

Art. 3.

All'art. 7 della legge, è sostituito il seguente:

« In ogni Circondario, compreso quello in cui ha sede il capoluogo della Provincia, vi è un Sottoprefetto, il quale, sotto la direzione del Prefetto, compie le incombenze che gli sono commesse dalle leggi; esegue gli ordini del Prefetto e provvede, nei casi d'urgenza, riferendone immediatamente al medesimo.

« Esercita altresì tutte le altre funzioni che possono essergli delegate dal Prefetto, per le quali non occorra l'intervento di corpi collegiali.

« Le funzioni di Sottoprefetto sono affidate a funzionari aventi grado di consigliere.

« Nulla è innovato per quanto concerne le funzioni dei questori di P. S., e i rapporti fra queste autorità e i Prefetti ».

Art. 4.

I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« La Giunta provinciale amministrativa si compone del Prefetto che la presiede, di 2 consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal Prefetto, dell'intendente di finanza, e di 5 membri effettivi e di 5 supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio 4 anni.

« Alle sedute della Giunta provinciale amministrativa assiste, con voto consultivo, il ragioniere capo della Prefettura quando siano trattati affari attinenti alla finanza dei Comuni o della Provincia.

« I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un quadriennio dalla loro scadenza.

« Il Prefetto e l'intendente di finanza designano pure, rispettivamente, un consigliere di prefettura e un funzionario dell'intendenza, supplenti.

« I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

« Alle vacanze che, per qualsiasi ragione, si verificano durante il quadriennio, fra i commissari elettivi, si provvede sostituendo al titolare cessato, il supplente che abbia la medesima anzianità ».

Art. 5.

Nella votazione per la nomina dei commissari elettivi della Giunta provinciale amministrativa, si osservano le seguenti norme:

Ciascun consigliere provinciale scrive nella propria scheda un nome e si proclamano eletti coloro che hanno raccolto maggior numero di voti, ma non inferiore al sesto dei consiglieri assegnati alla Provincia.

A parità di voti è proclamato eletto l'anziano.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede alla nomina di 5 commissari supplenti.

Art. 6.

L'art. 11 della legge alle lettere a) ed e) è modificato come segue:

« a) i deputati al Parlamento;

« e) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Il penultimo comma del predetto articolo è abrogato.

Art. 7.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, che non intervengono senza giustificato motivo a 3 adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente o di un componente di essa, udito l'interessato.

Art. 8.

Con la procedura stabilita dall'art. 119 della legge, può ad un Comune essere dato o ampliato il territorio esterno, quando è dimostrata l'insufficienza di esso in rapporto allo impianto, all'incremento o al miglioramento dei servizi pubblici o risulti che l'insufficienza del territorio sia d'impedimento allo sviluppo economico del Comune stesso.

Analogamente può essere ampliato il territorio di un Comune quando le opere portuali, marittime, fluviali o lacuali, debbano estendersi fuori del territorio di esso. In questo caso, come in ogni altro, in cui la domanda di ampliamento territoriale è giustificata dalle necessità di impianti di stabilimenti pubblici in territorio esterno, la relativa istruttoria non può essere iniziata se il progetto delle opere non abbia riportata l'approvazione definitiva dell'autorità competente.

L'ampliamento può aver luogo con l'aggregazione di Comuni contermini, e, quando ciò non sia necessario, può effettuarsi distaccando la parte del territorio che sia riconosciuta sufficiente per l'esecuzione delle opere e per favorire l'impianto e lo sviluppo dei servizi e industrie rispondenti all'importanza ed efficienza del porto, o di altri stabilimenti pubblici e per l'incremento economico del Comune. Con lo stesso decreto o con altro successivo si provvede alla nuova delimitazione territoriale ed alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i Comuni, osservando, per quanto è possibile, le norme in vigore per il distacco e l'aggregazione di frazioni o borgate.

Art. 9.

Al 3° comma dell'art. 117 della legge è sostituito il seguente: « Più comuni contermini possono, con l'approvazione del Sottoprefetto, avere un solo ufficio ed un solo archivio ».

Art. 10.

Oltre ai casi nei quali le leggi ne fanno obbligo, più Comuni hanno facoltà di unirsi in consorzio fra di loro o con la Provincia, per provvedere insieme ai pubblici servizi.

Possono partecipare al consorzio altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

I consorzi, obbligatori o facoltativi, sono enti morali e sono riconosciuti come tali col decreto che ne approva la costituzione e lo statuto.

L'approvazione è data dal Prefetto se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale. E' data dal Ministro dell'interno, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Prefetti e le Giunte provinciali amministrative delle circoscrizioni medesime.

Art. 11.

Lo statuto deve contenere la indicazione dello scopo del consorzio, e, se del caso, la sua durata, la determinazione degli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, l'indicazione del contributo degli enti consorziati, la sede del medesimo e tutte le altre norme di amministrazione che non contrastino col presente decreto o con altre leggi o regolamenti generali.

Art. 12.

Indipendentemente dai casi nei quali leggi speciali fanno obbligo della costituzione del consorzio, più Comuni della stessa Provincia possono, con decreto del Prefetto, uditi i Consigli comunali e la Giunta provinciale amministrativa, essere obbligati a provvedere in consorzio a determinate spese o servizi di carattere obbligatorio, quando non siano in grado di provvedervi isolatamente.

Nel caso predetto, e in quello in cui si proceda d'ufficio alla costituzione di consorzi per legge obbligatori, il prefetto stabilisce con lo stesso provvedimento lo statuto del consorzio.

Art. 13.

Nel silenzio dello statuto, o in mancanza di convenzioni speciali, il concorso di ciascun Comune nelle spese consorziali è determinato in ragione composta dello interesse rispettivo, della popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria.

Se del consorzio fa parte la Provincia, il suo contributo è determinato in un quarto delle spese consorziali complessive, e gli altri tre quarti delle spese stesse sono distribuite fra i Comuni consorziati, secondo la ragione anzidetta, e se del consorzio fa parte altro ente pubblico il concorso di questo è determinato dalla autorità stessa che ne ha consentito la partecipazione, e va a proporzionale discarico del concorso degli altri enti consorziati.

Art. 14.

Ciascun Comune, e la Provincia o altro ente pubblico se fan parte del consorzio, nominano i propri rappresentanti perchè provvedano ai servizi consorziali.

Il numero dei rappresentanti è in ragione del rispettivo contributo consorziale, quando gli statuti del consorzio non dispongano diversamente.

I rappresentanti sono eletti dai rispettivi consigli degli enti consorziati fra gli eleggibili ai consigli medesimi, per il tempo stabilito dallo statuto del consorzio, in ogni caso non oltre il quadriennio.

Nella elezione i Consigli comunali e provinciali procedono con le riforme stabilite nell'art. 134 della legge.

In caso di omissione da parte dei consigli, provvedono rispettivamente il Sottoprefetto o il Prefetto, ai sensi del 2° comma dell'art. 16 del presente decreto.

Art. 15.

Con l'approvazione del Prefetto o del Ministro, a seconda dei casi indicati nel 4° comma dell'art. 10, i consigli degli enti consorziati possono deliberare di estendere le attribuzioni del consorzio ad altri servizi non contemplati dallo statuto.

Art. 16.

I consorzi, le loro rappresentanze e gli organi esecutivi delle medesime sono soggetti, in quanto riguarda le loro funzioni, le deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e ingerenza governativa, la tutela economica, e lo stato giuridico del personale amministrativo e tecnico, alle stesse norme cui sono sottoposti la provincia se fa parte del consorzio o il comune consorziato il cui consiglio si compone del maggior numero di consiglieri rispetto agli altri.

La vigilanza e ingerenza governativa è esercitata dal prefetto se del consorzio fa parte la provincia, dal sottoprefetto del circondario in cui ha sede l'amministrazione consorziale in ogni altro caso.

La tutela economica sui consorzi e la giurisdizione contabile sono esercitate rispettivamente dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura del luogo dove ha sede l'Amministrazione consorziale.

Art. 17.

Le rappresentanze consorziali possono essere sciolte nei casi contemplati nell'art. 323 della legge; deve procedersi alla ricostituzione entro il termine di tre mesi, che può essere prorogato fino a sei mesi.

Se la rappresentanza è sciolta per una seconda volta nel periodo di due anni, il termine suddetto può essere prorogato fino a un anno.

Lo scioglimento e la proroga del termine sono decretati dal Prefetto della provincia dove ha sede l'amministrazione consorziale, udita la Giunta provinciale amministrativa del luogo. L'amministrazione del consorzio è affidata ad un Commissario straordinario nominato dal Prefetto stesso. Il Commissario esercita le attribuzioni della rappresentanza consorziale con le forme e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del presente decreto.

Si applica ai consorzi l'art. 105 del presente decreto.

La facoltà di sospensione spetta al Prefetto se del consorzio fa parte la provincia; spetta al Sottoprefetto del circondario dove ha sede l'Amministrazione del consorzio, in ogni altro caso.

Art. 18.

I consorzi cessano di pieno diritto per la scadenza del termine della loro durata, o per esaurimento dei fini che ne formavano l'oggetto, o, se facoltativi, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante atto deliberativo valido dei rispettivi consigli.

I consorzi facoltativi possono altresì cessare per decreto del Prefetto o del Ministro, secondo i casi previsti nel quarto comma dell'art. 10 del presente decreto, in seguito a domanda dei consigli di quegli enti consorziati che rappresentano i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a domanda di uno degli enti consorziati, quando questi sono due.

I consorzi costituiti d'ufficio ai sensi dell'art. 12 del presente decreto, non possono estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la loro costituzione.

I consorzi costituiti per obbligo di legge cessano soltanto nei due primi casi indicati nel comma 1°.

Essi però, come quelli facoltativi e quelli costituiti a senso dell'art. 12, possono, ove ricorrano speciali motivi di convenienza amministrativa, essere modificati nella loro composizione, con le stesse forme prescritte per la loro costituzione ed approvazione, mediante la separazione di comuni o enti già riuniti, o con l'aggregazione di altri.

Art. 19.

Nei casi in cui ha luogo la cessazione del consorzio il patrimonio di esso è ripartito, sotto riserva dei diritti dei terzi, in proporzione del contributo dei singoli enti. Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal consorzio.

Art. 20.

Contro i provvedimenti positivi o negativi del Prefetto, relativi alla costituzione, all'approvazione dello statuto e alla cessazione dei consorzi, gli enti interessati possono ricorrere al Ministro dell'interno che provvede con proprio decreto.

Art. 21.

Ai comma 2° e 3° dell'art. 56 della legge, sono sostituiti i seguenti:

« Tuttavia, nelle circoscrizioni elettorali provinciali ove l'emigrazione temporanea durante la stagione estiva è notevole e di carattere continuativo, può il Prefetto, sulla istanza o di un Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di un Comune, uditi i Consigli dei Comuni compresi nella circoscrizione, accordare che la convocazione dei comizi sia ritardata anche dopo l'epoca sopra fissata e fino a tutto dicembre.

« Il decreto del Prefetto sarà pubblicato nei Comuni interessati; contro di esso è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno, e contro i provvedimenti di questo al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638 ».

Art. 22.

All'art. 128 della legge, dopo il 1° comma, si aggiunge: « Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione ».

Nel 2° comma, alla parola « contribuente » si sostituisce: « elettore ».

Art. 23.

Nell'art. 129, comma 2°, della legge, dopo le parole:

« Il Consiglio comunale nella sessione di autunno nomina i revisori del conto per l'anno precedente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale » aggiungere le seguenti: « cui si riferisce il conto ».

Art. 24.

All'art. 130, 1° comma, della legge sono soppresse le parole: « ma devono ritirarsi al tempo della votazione ».

In fine è aggiunto il comma seguente:

« Se tuttora consiglieri, non possono prendere parte alla votazione, ma si computano nel numero legale per la validità dell'adunanza ».

Art. 25.

Oltre che sugli oggetti indicati nell'art. 139 della legge, appartiene alla Giunta municipale di deliberare intorno:

1° alle azioni possessorie e a tutte quelle altre da sostenersi in giudizio, che non eccedano il valore di L. 5000;

2° allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, nonché alla erogazione delle somme stanziati in bilancio per spese impreviste, e delle somme a calcolo per le spese variabili, o per servizi in economia.

Appartiene, inoltre, alla Giunta municipale:

A) dei Comuni indicati alle lettere a) e b) dell'art. 52 del presente decreto, sempre quando non si eccedano i valori indicati, rispettivamente, nello stesso articolo, di deliberare intorno:

a) agli oggetti indicati ai nn. 3 e 4 dell'art. 131 della legge;

b) alla natura degli investimenti fruttiferi, e alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

c) ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti.

B) dei Comuni di cui alla lettera c) dell'art. 52 predetto, di deliberare intorno agli oggetti indicati alle precedenti lettere b) e c), sempre quando non eccedano il valore fissato per detti Comuni dall'art. 52.

Le deliberazioni della Giunta indicate nel comma precedente sono comunicate al Consiglio nella prima adunanza.

I nn. 3 e 11 dell'art. 139 suddetto, sono abrogati.

Art. 26.

I Consigli comunali possono delegare alla Giunta di deliberare intorno:

1° agli oggetti indicati al n. 1 del primo comma e alle lettere a), b) e c) del 2° comma, dell'articolo precedente, che, eccedendo i valori ivi indicati, sono di competenza dei Consigli;

2° alla nomina e alla sospensione degli impiegati, fatta eccezione del segretario, del vice-segretario, e dei capi delle ripartizioni;

3° e in genere a tutti gli altri oggetti che da disposizioni speciali di legge non siano espressamente demandati all'esclusiva competenza del Consiglio.

Alle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale per delegazione del Consiglio si applica la disposizione dell'articolo 128 della legge e di esse è data comunicazione al Consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 27.

L'art. 140 della legge, 2° comma, è modificato come appresso:

« Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

« Ad esse si applicano le disposizioni degli articoli 128 della legge e 62 del presente decreto.

« Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo compiuti fino al momento della negata ratifica ».

Art. 28.

L'art. 147 della legge, nei comma 4°, 5°, 7°, 8° e 9°, è modificato come appresso:

« Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

« Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco, è, a cura della Giunta municipale, trasmesso al Sottoprefetto nel termine prescritto dal 3° comma dell'art. 62 del presente decreto.

« Il Sottoprefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trova in uno dei casi stabiliti dall'art. 146 della legge.

« Contro il decreto del Sottoprefetto può il Consiglio comunale o l'eletto ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto, al Prefetto, il quale provvede con decisione definitiva ».

Art. 29.

L'art. 149 della legge, 4° comma, è modificato come appresso:

« Quando non siasi ottenuta tale maggioranza e in una seconda adunanza, da tenersi con intervallo di 8 giorni dalla prima, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, è in facoltà del Prefetto di revocare il sindaco.

« Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno ».

Art. 30.

Spetta al Prefetto la rimozione e la pronunzia di decadenza dei sindaci nei casi previsti rispettivamente dal 7° e 8° comma dell'art. 149 della legge.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

Art. 31.

Il n. 5 dell'art. 151, della legge è modificato come appresso:
« N. 5. — Conchiude e stipula le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge ovvero deliberati in massima dal Consiglio, o dalla Giunta a norma degli articoli 25 e 26 del presente decreto ».

Art. 32.

I comma 2° e 3° dell'art. 153 della legge sono sostituiti dai seguenti:

« La nota di queste spese è resa esecutiva dal Sottoprefetto, unito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

« Contro questi provvedimenti del sindaco e del Sottoprefetto è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, ai termini dell'art. 1, n. 1, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico) ».

Art. 33.

Nell'art. 156 della legge, alle parole: « da lui nominato ed approvato dal Prefetto » sono sostituite le seguenti: « da lui nominato ed approvato dal Sottoprefetto »; e alle parole: « questo rapporto è trasmesso al Prefetto... », sono sostituite le seguenti: « questo rapporto è trasmesso al Sottoprefetto ».

Art. 34.

L'art. 161 della legge è modificato come appresso:

« Per essere nominato segretario è necessario avere ottenuto il diploma di abilitazione in seguito ad esame, dato secondo le norme da stabilirsi per regolamento, ed essere maggiore di età.

« Lo stesso diploma è richiesto per la nomina a vice segretario, quando tale posto sia previsto nella pianta organica del Comune.

« Tiene luogo del diploma l'appartenenza agli impieghi di prima categoria delle prefetture.

« Tiene luogo altresì del diploma l'appartenenza agli impieghi di seconda categoria delle prefetture, qualora l'aspirante abbia prestato, per non meno di cinque anni, servizio effettivo negli uffici di prefettura o di sottoprefettura ».

Art. 35.

L'art. 162 della legge è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi all'esame di abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono:

« 1° essere cittadini italiani;

« 2° non avere subito condanne per i titoli indicati nell'articolo 25, salvo che la condanna sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia e salva in quest'ultimo caso l'eccezione contemplata nel n. 10 dell'art. 104 della legge elettorale politica, testo unico vigente;

« 3° avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

« 4° aver ottenuto la licenza liceale, o quella di istituto tecnico, o il diploma di scuola normale superiore, o quello di istituto medio di commercio, secondo le disposizioni anteriori al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o aver superati gli esami di abilitazione o maturità preveduti negli articoli 88 e 91 del R. decreto stesso, escluso qualsiasi titolo equipollente;

« 5° aver pagata una tassa di L. 100 ».

Art. 36.

È obbligatorio il pubblico concorso per la nomina del segretario, o degli impiegati comunali amministrativi e tecnici, quando non si tratti di uffici per i quali il regolamento del Comune, indicato all'art. 47 del presente decreto, disciplina la nomina per promozione o concorso interno.

Le norme per i concorsi pubblici e per la formazione delle commissioni giudicatrici saranno stabilite nel regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale.

Art. 37.

I Comuni che per le loro condizioni economiche, per la loro posizione topografica e per il numero esiguo di abitanti, non sono in grado di provvedersi di personale proprio, sono obbligati a stipenziarlo riunendosi in consorzio con altri Comuni.

In mancanza di convenzioni speciali il contributo consorziale è determinato in ragione composta della popolazione e del contingente principale della imposta fondiaria.

La rappresentanza consorziale è eletta nel seno dei rispettivi Consigli in ragione di un rappresentante per ogni cinque consiglieri assegnati al Comune.

Le disposizioni degli articoli 10 a 20 del presente decreto si applicano ai consorzi preveduti nei tre comma precedenti in quanto non siano derogate.

Art. 38.

All'art. 163 della legge, è sostituito il seguente:

« La nomina del segretario deve, a pena di nullità, essere deliberata dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri assegnati all'uno o all'altro consesso.

La nomina del segretario, degli altri impiegati e agenti o salariati acquista carattere di stabilità dopo un biennio di esperimento in un medesimo Comune o consorzio di Comuni ».

Art. 39.

L'art. 164 della legge, è sostituito dal seguente:

« Sono fissati i seguenti minimi di stipendio o di salario per Comuni o consorzi che abbiano popolazione superiore ai 1000 abitanti:

Segretario	L. 4500
Impiegati d'ordine	» 2500
Agenti o salariati	» 2000

Gli stipendi ed i salari degli altri impiegati e salariati devono essere stabiliti con equa proporzione in confronto di quelli sopra indicati.

Queste norme si applicano soltanto al personale regolarmente nominato a posti di ruolo e che presti servizio continuativo giornaliero per l'orario normale; in caso diverso lo stipendio o salario è proporzionalmente ridotto.

In ogni caso, nella fissazione degli stipendi e dei salari si deve tener conto delle condizioni economiche locali, di quelle finanziarie dei Comuni e dei consorzi, dei requisiti di ammissione del personale, e del servizio, che, specie nei rapporti fra i vari gradi dell'organico, l'impiegato o salariato deve prestare, ferma, in quanto possibile, l'analogia con gli stipendi degli impiegati dello Stato.

Sono nulle le disposizioni con cui i Comuni ed i consorzi assumano a loro carico l'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi o salari, nonché i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni.

Art. 40.

Gli articoli 165 e 166 della legge sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« La dimissione per la fine del periodo di esperimento deve essere adottata, con deliberazione motivata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio. Quando si tratta del segretario, per la validità dell'adunanza, è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri o dei membri della rappresentanza consorziale.

« Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o ricorso straordinario al Re, ai sensi dell'art. 12, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 17 agosto 1907, n. 638 ».

Art. 41.

« In qualunque tempo il segretario, gli impiegati, agenti o salariati del Comune o dei consorzi, possono essere licenziati per motivi disciplinari, osservate le disposizioni dei due articoli seguenti, oppure per soppressione di posto o riduzione di organico, salve le disposizioni sul collocamento in disponibilità che siano contenute nei regolamenti locali, e possono essere dispensati per incapacità professionale o per inabilità fisica.

« La deliberazione di dispensa deve essere preceduta dal parere del Consiglio di disciplina, e se avvenga per inabilità fisica, da visita medica, e deve essere motivata. Se si tratta del segretario è richiesto, per la validità dell'adunanza, l'intervento del numero dei consiglieri o dei membri della rappresentanza consorziale indicato all'art. 40 del presente decreto.

« Fermo, quanto ai ricorsi contro i provvedimenti disciplinari, il disposto dei due articoli seguenti, contro ogni altra deliberazione di licenziamento o di dispensa preveduta nel presente articolo è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro la decisione di questa, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che decide anche nel merito.

« Finchè non si sia avuta una decisione definitiva sui ricorsi contro la dimissione, la dispensa o il licenziamento, o non sia decorso il tempo per proporli, non si può far luogo a nuova nomina fuorchè in via provvisoria.

Art. 42.

« Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta al segretario, agli altri impiegati, agenti o salariati se non siano stati comunicati gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.

« Le punizioni disciplinari e le norme per la formazione e per il funzionamento dei Consigli di disciplina saranno stabilite nel regolamento.

« La deliberazione con la quale si infligge una punizione disciplinare deve essere motivata, e, quando si tratti di licenziamento del segretario, per la validità dell'adunanza è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri o dei membri dell'assemblea consorziale.

« Contro la deliberazione con cui il segretario, l'impiegato, l'agente o salariato sia stato licenziato o sospeso per un tempo superiore a tre mesi, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa ai sensi del n. 12 dell'art. 1 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico), e dalla decisione di questa, anche in merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Contro ogni altro provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa ai sensi del numero 2, dell'art. 2 della legge stessa ».

Art. 43.

L'art. 168 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« Quando ricorrono comprovati motivi di servizio, d'ordine morale e di disciplina, e gli organi competenti dell'amministrazione comunale o consorziale non provvedono alla applicazione delle sanzioni disciplinari verso i rispettivi segretari, impiegati, agenti o salariati, provvede il Prefetto, previo invito agli organi stessi di dar luogo alle punizioni entro un perentorio termine stabilito dal Prefetto stesso, e previa contestazione degli addebiti agli interessati. Questi ultimi possono presentare entro dieci giorni dalla contestazione le loro deduzioni.

« Ove trattasi di sanzioni superiori alla sospensione dello stipendio per un mese, deve essere udito il Consiglio di disciplina. In caso di urgenza il Prefetto può sempre sospendere l'impiegato, l'agente o salariato, salvo a seguire poi la procedura stabilita nel precedente comma.

« Contro il provvedimento di licenziamento o di sospensione superiore a tre mesi è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità, al Consiglio stesso ».

Art. 44.

L'art. 167 della legge è sostituito come appresso:

« Il segretario, gli impiegati, agenti o salariati, licenziati per fine di periodo di esperimento e riassunti in ufficio con o senza interruzione, presso lo stesso Comune o consorzio, ricongiungono al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova ».

Art. 45.

L'ufficio di segretario, impiegato, agente o salariato dei Comuni è incompatibile con l'esercizio di atti di commercio per professione abituale, nonché con ogni altra occupazione che, a giudizio dell'Amministrazione, sia ritenuta non conciliabile con l'osservanza dei doveri e col decoro di ufficio.

Art. 46.

Salvo quanto dispongono i Regi decreti 27 maggio 1923, n. 1177 e 24 settembre 1923, n. 2073, per i segretari, gli impiegati, agenti e salariati regolarmente nominati in via definitiva a posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate che si trovino in ufficio da oltre venti mesi senza aver conseguito la stabilità, il periodo di esperimento di cui all'art. 38 si ha per compiuto qualora non siano di-

messi, con le forme prescritte dall'art. 40, entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Per i segretari e gli impiegati, agenti e salariati che abbiano meno di venti mesi di servizio effettivo il periodo di esperimento andrà a compiersi alla scadenza del biennio.

Art. 47.

All'art. 170 della legge è sostituito il seguente:

« Uno speciale regolamento, per ciascun Comune o consorzio, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvede intorno allo stato giuridico del segretario, degli impiegati e degli agenti e salariati comunali, determinando specialmente:

« 1° il numero, la qualità, la retribuzione del segretario e di ciascun impiegato, agente o salariato, in apposita pianta organica;

« 2° i requisiti per la nomina, le condizioni e le forme dei concorsi, in quanto non sia provveduto dalla legge o dal regolamento per l'esecuzione della medesima;

« 3° le disposizioni concernenti la carriera, le promozioni, gli aumenti periodici di stipendio o salario;

« 4° le attribuzioni, i doveri e le responsabilità del segretario e di ciascun impiegato, agente, salariato e i relativi orari;

« 5° la graduazione delle punizioni disciplinari in relazione alla gravità delle mancanze ed in analogia con le corrispondenti norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato;

« 6° le disposizioni riflettenti le licenze, i congedi, le disponibilità per soppressione di posto o per riduzione di organico, le aspettative del personale, il collocamento a riposo, nonché le disposizioni sulle pensioni, indennità e loro conseguimento o perdita, quando non siano applicabili la legge 17 giugno 1915, n. 968 (testo unico) ed il R. decreto 11 giugno 1916, n. 729. Il regime delle pensioni e indennità di cui sopra è cenno non può essere più favorevole di quello stabilito per gli impiegati dello Stato, fermo il disposto dell'articolo 1, lettera b) del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

« Ogni modificazione al regolamento deve riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 48.

Le amministrazioni che hanno regolamento per le pensioni possono stabilire che siano ritenuti validi, agli effetti della misura della pensione o indennità, i servizi prestati allo Stato e ad altri enti pubblici, a condizione che siano versate le ritenute corrispondenti alla durata di tali servizi.

Art. 49.

Si applicano al segretario, agli impiegati, agenti e salariati della Provincia gli articoli 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, del presente decreto, intendendosi al Consiglio comunale e alla Giunta municipale sostituiti il Consiglio provinciale e la Deputazione provinciale secondo la rispettiva competenza.

Il segretario della Provincia esercita, nei riguardi di essa ed in quanto ne sia il caso, le stesse attribuzioni che il segretario comunale riguardo al Comune, salve le deroghe che espressamente siano stabilite dalla legge.

Art. 50.

L'art. 177 della legge, comma 3° e 4°, è modificato come appresso:

« Tali inventari sono riveduti di regola ogni dieci anni; il sindaco può sempre disporre la revisione. Quando si veri-

ficbi qualche variazione nel patrimonio comunale vi sono fatte le occorrenti modificazioni. Ne è allegato il riepilogo al bilancio di previsione ».

Art. 51.

Il 1° e 2° comma dell'art. 182 della legge sono sostituiti dai seguenti:

« Il Sottoprefetto ha facoltà di far seguire gli incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nel suo ufficio.

« In tale caso egli presiede agli incanti ed i contratti sono stipulati innanzi a lui da uno o più membri delegati dalla Giunta municipale ».

Art. 52.

All'art. 183 della legge è sostituito il seguente:

« I contratti di locazione, alienazioni, acquisti ed appalti di cose o di opere devono, salvo quanto è disposto nei commi seguenti, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

E' consentito di provvedere ai contratti anzidetti senza il procedimento per pubblici incanti:

a) ai comuni, il cui consiglio è composto di 80 membri; 1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 50,000;

2° quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 10,000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite sopra indicato;

3° per l'affitto di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, quando la rendita complessiva non ecceda il limite indicato al n. 1 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

b) ai comuni, il cui consiglio è composto di 60 membri; quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non superi le L. 30,000 e la spesa di cui al n. 2 non superi le L. 6000; e per gli affitti di cui al n. 3, quando non eccedano le L. 30,000 per la rendita complessiva;

c) ai comuni, il cui consiglio è composto di 40 membri; quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non superi le L. 20,000 e la spesa di cui al n. 2 predetto, non superi le L. 4000; e per gli affitti di cui al n. 3, quando non eccedano le L. 20,000 per la rendita complessiva e anni sei di durata;

d) ai comuni, il cui consiglio è composto di 30 membri; quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non superi le L. 15,000 e la spesa di cui al n. 2 predetto, non superi le L. 3000; e per gli affitti di cui al n. 3, quando non eccedano le L. 15,000 per la rendita complessiva e anni 3 di durata;

e) a tutti gli altri comuni: quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 5000, e la spesa indicata al n. 2 predetto non superi le L. 1000, e per gli affitti di cui al n. 3, quando non eccedano le lire 5000 per la rendita complessiva e anni tre di durata.

Il Sottoprefetto può concedere, in via eccezionale, che i contratti seguano a licitazione privata o con altra forma di contrattazione.

Con l'autorizzazione del Sottoprefetto è consentito, altresì, ai comuni di provvedere mediante trattativa privata anche fuori dei casi previsti nel 2° comma del presente articolo, quando, dall'esistenza di circostanze speciali ed eccezionali, sia manifesto che l'esecuzione dell'opera a trattativa privata rappresenti la forma d'appalto più economica e vantaggiosa per l'Amministrazione.

Nulla è innovato a quant'altro dispone l'art. 40 del Re. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, che non sia derogato dal presente decreto.

Art. 53.

I contratti, in qualsiasi forma stipulati, che eccedono i limiti rispettivamente indicati nell'articolo precedente, non sono esecutivi senza il visto del Sottoprefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte. Per gravi motivi di interesse pubblico e del Comune, il Sottoprefetto può sempre negare l'esecutorietà dei contratti quantunque riconosciuti regolari. I detti contratti debbono essere trasmessi al Sottoprefetto in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione.

Degli altri contratti deve essere data notizia al Sottoprefetto entro lo stesso termine dalla stipulazione, mediante un elenco in cui siano indicati l'oggetto, l'ammontare e la durata del contratto, nonché la forma di contrattazione seguita.

L'elenco, da trasmettersi in doppio esemplare, sarà sottoscritto dal Sindaco e dal segretario comunale, che della regolarità dell'invio e del contenuto di esso è responsabile.

Entro cinque giorni dal ricevimento dell'elenco, il Sottoprefetto ne restituisce un esemplare munito di sua firma e della eventuale richiesta della copia integrale del contratto. In mancanza di tale richiesta il contratto diviene esecutorio, mentre, nel caso contrario non diventa esecutorio se non sia restituito munito di visto. Il termine per la concessione od il diniego del visto è di giorni 30, trascorsi i quali, se il Sottoprefetto non si sia pronunziato, il visto si intende concesso.

Art. 54.

L'art. 186 della legge, 1° comma, è modificato come appresso:

« Sono comunicati al Consiglio di prefettura, per averne il parere, i progetti di contratto da stipularsi dai comuni quando superino le L. 200,000, per quelli di cui alla lettera a) dell'art. 52 del presente decreto, le L. 120,000 per quelli della lettera b), le L. 80,000 per quelli della lettera c), le L. 60,000 per quelli della lettera d), e le L. 20,000 per quelli della lettera e) ».

Art. 55.

Il numero 2 e l'ultimo comma dell'art. 190 della legge sono abrogati.

Art. 56.

Nel 1° comma dell'art. 191 della legge alla parola « quinto » si sostituisce « quarto », e nel 3° comma alla parola « decimo » si sostituisce « ottavo ».

Art. 57.

L'art. 200 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:
« Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificano dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate al Sottoprefetto, che a sua volta ne informa l'ufficio di prefettura.

« Dietro il visto del Sottoprefetto, o trascorsi i termini stabiliti dall'art. 62 del presente decreto, la Giunta ne rimette nota al tesoriere per la riscossione ».

Art. 58.

Nell'art. 202, 2° comma, della legge sono soppresse le parole:

« Da presentarsi alla prima adunanza del Consiglio per l'approvazione ».

Art. 59.

Quando le commissioni per le tasse comunali non adempiano al loro compito nei termini stabiliti, o quando le Giunte municipali non formino le matricole o non preparino o non trasmettano i ruoli delle tasse e delle entrate patrimoniali entro i termini prescritti, ovvero non curino l'esazione delle tasse e dei dazi deliberati, vi provvede d'ufficio il Sottoprefetto mediante l'invio di un commissario con le facoltà spettanti alla Giunta o alle commissioni medesime.

Quando il Consiglio comunale non costituisca la commissione, ovvero le matricole e i ruoli siano stati compilati irregolarmente, ovvero si abbiano elementi per ritenere non equamente ripartito il tributo, il Prefetto promuove i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa.

La spesa dell'invio del commissario è liquidata dal Sottoprefetto nei casi indicati nel comma 1° e dal Prefetto nel caso indicato nel comma precedente, ed è anticipata dal Comune, salvo rivalsa verso chi di ragione.

Se la trascuranza nella esazione riguardi i dazi deliberati, il Prefetto, uditi il Consiglio comunale e la Giunta provinciale amministrativa, può ordinare l'appalto per la durata non maggiore di un quinquennio.

Art. 60.

L'art. 206 della legge è modificato come appresso:

« Nei termini e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti relativi, i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori, quanto alle sovrimposte delle imposte erariali, dall'intendente di finanza in conformità dell'art. 5 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1461, e, quanto alle altre imposte o tasse comunali, dal Sottoprefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo di pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alla fissata scadenza ».

Art. 61.

All'art. 125 della legge è aggiunto quanto segue:

« L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza ».

Art. 62.

Agli articoli 211, 212, 213, 214 e 215, è sostituito il seguente:

« Deve essere trasmesso al Sottoprefetto l'elenco delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, escluse fra queste ultime le deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati.

La deliberazione non è esecutiva se non trascorsi cinque giorni dal ricevimento dell'elenco, e rimane sospesa di diritto quando, nel termine stesso, il Sottoprefetto ne chieda copia.

« La trasmissione di cui al 1° comma è fatta entro otto giorni dall'adunanza e in nessun caso prima che le deliberazioni siano state affisse all'albo pretorio in conformità dell'art. 128 della legge.

« L'elenco dev'essere in doppio esemplare per ciascuna adunanza, sottoscritto dal sindaco e dal segretario, che del regolare invio e dell'esattezza di esso elenco è responsabile.

« Il Sottoprefetto, entro cinque giorni dal ricevimento dell'elenco, ne restituisce un esemplare munito di sua firma e con la eventuale richiesta, scritta nello elenco stesso, delle copie integrali di quelle deliberazioni che intende esaminare, divenendo con ciò esecutive tutte le altre deliberazioni nell'elenco descritte di cui non si chiede copia. Delle copie integrali ricevute il Sottoprefetto deve immediatamente mandare ricevuta al Comune.

« Le deliberazioni che siano soggette a speciali approvazioni e quelle relative ai bilanci e ai conti devono, in ogni caso, essere comunicate integralmente.

« Sono immediatamente esecutive le deliberazioni, non soggette a speciale approvazione, quando la maggioranza dei due terzi dei votanti dichiara che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

« Nel termine di giorni quindici dalla data del ricevimento della copia del verbale, il Sottoprefetto può, con decreto motivato, da comunicarsi immediatamente all'Amministrazione, pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che siano state adottate in adunanza illegale o senza l'osservanza delle forme prescritte dalla legge, o se con esse siano state violate disposizioni di legge o di regolamenti generali o locali. Per i bilanci il termine di cui al presente comma è di giorni trenta, trascorso il quale senza che siano provvedute all'annullamento, le deliberazioni diventano esecutive.

« Le deliberazioni soggette a speciali approvazioni non divengono esecutorie se non dopo intervenuta l'approvazione, osservati altresì per i bilanci ed i conti gli articoli 97 e 99 del presente decreto.

« Contro il provvedimento del Sottoprefetto possono i Consigli comunali e gli interessati ricorrere al Prefetto entro il termine di 15 giorni. Il provvedimento del Prefetto sul ricorso è definitivo ».

Art. 63.

L'art. 216 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Sottoprefetto, per l'esercizio della facoltà di vigilanza e di ingerenza governativa, può ordinare, a spese del Comune, le indagini che creda necessarie, e può altresì verificare la regolarità del servizio degli uffici comunali.

« In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, può inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

« Il Prefetto può in qualunque tempo disporre ispezioni e controlli speciali, anche a spese del Comune, per accertare il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali pure ai fini previsti nel penultimo comma dell'art. 99 del presente decreto ».

Art. 64.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano:

- 1° La contrattazione dei prestiti;
- 2° Le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;
- 3° I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;
- 4° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni, quando non siano dirette a pubblici servizi.

Sono, inoltre, sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

a) per i Comuni indicati alla lettera a) dell'art. 52 del presente decreto, le deliberazioni che riguardano l'acquisto

di azioni industriali e gli impieghi di denaro, che eccedano, nell'anno, le L. 50.000, quando non si volgano alla compra di stabili o a mutui con ipoteche, o verso la Cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

b) per i Comuni indicati alla lettera b) dell'art. 52 predetto, le deliberazioni che riguardano:

1° l'acquisto di azioni e gli impieghi di denaro sopra citati che eccedano, nell'anno, L. 30.000;

2° le alienazioni d'immobili, di titoli del Debito pubblico ed i semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma suindicata;

c) per i Comuni indicati alla lettera c) dell'art. 52 predetto, le deliberazioni che riguardano:

1° l'acquisto di azioni e gli impieghi di denaro sopra citati, che eccedano nell'anno L. 20.000;

2° le alienazioni di immobili, di titoli del Debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali e la costituzione di servitù nonché le altre deliberazioni riguardanti gli oggetti indicati nel n. 5 dell'art. 217 della legge.

Per i Comuni indicati alla lettera d) dell'art. 52 predetto, nulla è innovato all'art. 217 della legge, e per quelli indicati alla lettera e) dello stesso art. 52, sono inoltre sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa anche le deliberazioni riguardanti la cancellazione di iscrizioni ipotecarie, gli svincoli di cauzione e il ritiro di capitali.

Art. 65.

L'art. 218 della legge è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« I Comuni indicati alla lettera d) dell'art. 52 non possono proporre in giudizio, senza l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, azioni relative a diritti sopra beni mobili o immobili, né concludere transazioni relative agli stessi diritti, quando il valore di esse sia superiore a L. 5000.

« I Comuni indicati alla lettera e) dell'art. 52 predetto non possono, senza l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, proporre le stesse azioni o concludere le stesse transazioni quando il valore di esse superi le L. 2000 ».

Art. 66.

La dichiarazione d'insolvenza ai sensi della legge 17 maggio 1900, n. 173, dei Comuni indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 52 del presente decreto, produce di diritto la equiparazione dei comuni stessi a quelli indicati nella lettera e) dello stesso articolo, agli effetti degli articoli 25, 52, 54, 64, 65, 67 del presente decreto.

Art. 67.

Le deliberazioni dei Comuni indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 52, che, a norma del combinato disposto dell'art. 64 del presente decreto e dell'art. 217 della legge, non sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e le deliberazioni degli stessi Comuni con le quali si propongono in giudizio azioni relative a diritti sopra beni mobili o immobili, o si concludono transazioni relative agli stessi diritti, devono essere sottoposte all'approvazione suddetta, quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Questa disposizione si applica ai Comuni indicati alle lettere d) ed e) dell'art. 52, in rapporto alle azioni o transazioni indicate nell'art. 65 del presente decreto, che non eccedano rispettivamente il valore di L. 5000 e L. 2000.

Salvo il disposto del 2° comma dell'art. 62 del presente decreto, l'opposizione depositata nella segreteria del Co-

munne entro cinque giorni dalla pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio sospende di diritto l'esecutorietà della deliberazione sino alla pronuncia definitiva della Giunta provinciale amministrativa. La deliberazione deve essere in tal caso trasmessa al Prefetto nei quindici giorni dalla pubblicazione insieme con l'opposizione e con le deduzioni dell'amministrazione.

Art. 68.

L'art. 222, 1° comma, della legge è modificato come appresso:

« Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, i Consigli comunali, i Prefetti e gli interessati possono ricorrere nel termine di 15 giorni al Ministro competente, che decide definitivamente ».

Art. 69.

L'art. 225 della legge, nel 1° e 2° comma, è modificato come appresso:

« Ciascun contribuente può a suo rischio e pericolo, colla autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere le azioni ed i ricorsi alle giurisdizioni amministrative che spettino al Comune o ad una frazione di esso.

« La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio comunale e, quando la concede, il giudice ordinario o quello amministrativo adito può ordinare al Comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi promosse l'azione o il ricorso ».

Art. 70.

All'art. 226 della legge, alla cifra « 50 », si sostituisce « 200 ».

Art. 71.

All'art. 227 della legge, dopo la parola « sindaco », si aggiunge: « od un suo delegato ».

Art. 72.

All'articolo 228 della legge si aggiungano, dopo il terzo comma i seguenti:

« Il Sindaco ha facoltà di subordinare l'accettazione della obbligazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione o lo stato di fatto che la costituisce, salvo, se del caso, l'applicazione dell'articolo 153.

« Qualora il contravventore non adempia alla condizione o il procedimento penale abbia termine con la condanna di esso, il Sindaco può ordinare la esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita dall'articolo 153 ».

Art. 73.

L'art. 230 della legge è abrogato e sostituito dal seguente: « Ogni Provincia ha un consiglio, una deputazione e un presidente.

« Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio provinciale ».

Art. 74.

L'art. 232 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio provinciale si compone: di 45 membri nelle Province che hanno una popolazione eccedente 600,000 abitanti; di 35 in quelle la cui popolazione supera i 400,000 abitanti; di 30 in quelle la cui popolazione eccede i 200,000 abitanti; di 25 nelle altre Province ».

Art. 75.

Il numero dei consiglieri di ciascuna Provincia è ripartito per circoscrizioni elettorali provinciali, in guisa che ciascuna di esse abbia ad eleggere 5 consiglieri.

Il Prefetto provvede alla determinazione di ciascuna circoscrizione tenendo presente il più che sia possibile quelle giudiziarie e in modo tale che le popolazioni delle circoscrizioni siano approssimativamente uguali fra loro.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

Art. 76.

Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per circoscrizione, determinata a norma dell'articolo precedente, nello stesso giorno, in tutti i Comuni che la compongono.

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori amministrativi dei comuni compresi nella circoscrizione: essi però rappresentano l'intera Provincia.

L'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo Comune della stessa circoscrizione, quand'anche trovisi iscritto nelle liste di più Comuni. L'elettore ha diritto di votare per non più di quattro nomi, quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque.

Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procede negli stessi tempi e con le stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Art. 77.

Gli articoli 238 e 246 della legge sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Il Consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla elezione generale è presieduto dal consigliere anziano di età.

« Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra i suoi membri a maggioranza assoluta di voti il presidente e i deputati provinciali. A tale elezione si applica il disposto dell'art. 134 della legge.

« Il presidente e i deputati provinciali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

« Il presidente presta giuramento a norma dell'art. 150 della legge ».

Art. 78.

Nell'art. 239 della legge alle parole « la metà dei suoi membri », sono sostituite le seguenti: « la metà dei consiglieri assegnati alla Provincia ».

Art. 79.

L'art. 246 della legge è abrogato.

Art. 80.

Il n. 2, dell'art. 241, della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« N. 2. Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del Prefetto, a sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218, ed a tutti i contratti in genere, meno per quelli previsti nell'art. 87 del presente decreto ».

Il n. 7, dell'art. 241 della legge è modificato come segue:

« N. 7. Alle strade pubbliche di 2° e 3° classe e a quelle altre che, a senso dell'art. 7 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, possono essere affidate alla manutenzione della Provincia, nonché ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti

dalle leggi a carico della Provincia, salvo quanto è disposto nell'art. 87 del presente decreto ».

Il n. 16, del predetto articolo, è abrogato e sostituito dal seguente:

« N. 16. Alla nomina, sospensione e revoca del segretario e degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e degli stabilimenti provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizione, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie ».

Dopo il n. 19 dello stesso art. 241, sono aggiunti i seguenti:

« N. 20. All'assistenza dei tubercolotici, dei ciechi e dei sordomuti in quanto non provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome.

« N. 21. A tutti quei servizi che sono attribuiti alla Provincia in virtù di leggi speciali ».

Art. 81.

Le Province sono autorizzate ad assumere, mediante convenzioni coi Comuni interessati, servizi di carattere comunale che si riferiscono a gruppi di Comuni contermini.

Art. 82.

I primi due comma dell'art. 231 della legge sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Il Prefetto può intervenire ai Consigli anche a mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non ha voto deliberativo ».

Art. 83.

L'art. 247 della legge è abrogato e sostituito dal seguente: « I membri della deputazione provinciale sono in numero di sei.

« Saranno pure eletti due membri supplenti per tener luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti ».

Art. 84.

Al n. 2, dell'art. 280 della legge sono soppresse le parole: « un mandamento », e sono sostituite dalle seguenti: « una circoscrizione elettorale provinciale, di cui all'art. 75 del presente decreto ».

Art. 85.

L'art. 235 della legge, nel 1° comma, è modificato come appresso:

« Il Consiglio provinciale si riunisce di pieno diritto ogni anno il secondo lunedì di ottobre in sessione ordinaria.

« Nella prima seduta elegge i revisori del conto della Deputazione provinciale di cui al n. 9 dell'art. 241 della legge ».

Nel 4° comma dello stesso articolo, alle parole « dal presidente del Consiglio provinciale », sono sostituite le seguenti: « dal presidente ».

Art. 86.

Il n. 4, dell'art. 250 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« N. 4. Nomina, sospende e revoca tutti gli impiegati degli uffici e degli stabilimenti provinciali, ad eccezione di quelli di cui al n. 16, dell'art. 241 della legge, modificato dall'art. 80 del presente decreto ».

I nn. 6 e 7, del cennato art. 250, sono abrogati.

Il n. 12, dell'articolo predetto, è modificato come appresso:

« N. 12. Deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della Provincia e sottoporle tanto al Prefetto, che al Consiglio provinciale, con le forme determinate dai regolamenti generali ».

Art. 87.

Oltre che sugli oggetti indicati nell'art. 250 della legge, modificato dall'art. 86 del presente decreto, appartiene alla Deputazione provinciale di deliberare intorno:

1° Agli oggetti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 241 della legge, modificato dall'art. 80 del presente decreto, ai lavori relativi a strade, fiumi e torrenti, posti dalla legge a carico delle Province, ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti, sempre quando non eccedano i valori indicati alla lettera a) dell'art. 52 del presente decreto;

2° alle azioni possessorie e a tutte quelle altre da sostenere in giudizio, che non eccedano il valore di L. 5000;

3° Allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, allo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonché alla erogazione delle somme stanziare in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi di economia.

Le deliberazioni di cui al n. 1 del comma precedente, sono comunicate al Consiglio provinciale nella prima adunanza.

Art. 88.

Si applicano alle deliberazioni del Consiglio e della deputazione provinciale le disposizioni dell'art. 62 del presente decreto.

Le attribuzioni in detto articolo demandate al Sottoprefetto sono però, nei riguardi della Provincia, esercitate dal Prefetto.

Si applicano altresì alle deliberazioni del Consiglio le disposizioni dell'art. 128 della legge.

Art. 89.

Il 2° e 3° comma dell'art. 251 della legge sono così modificati:

« Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

« Ad esse si applica il disposto degli articoli 128 della legge e 62 del presente decreto.

Art. 90.

Il Consiglio può delegare alla deputazione provinciale di deliberare intorno:

1° Agli oggetti indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 87 che, eccedendo i valori ivi indicati, sono di competenza del Consiglio;

2° Agli oggetti di cui ai nn. 8, 15, 17 e 19 dell'art. 241 della legge;

3° Ed, in genere, a tutti gli altri oggetti che da disposizioni speciali di leggi non siano riservati alla esclusiva competenza del Consiglio.

Le delegazioni devono essere sempre speciali.

Alle deliberazioni adottate dalla deputazione provinciale per delegazione del Consiglio, si applica la disposizione dell'art. 128 della legge, e di esse è fatta comunicazione al Consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 91.

All'art. 255 della legge è aggiunto il seguente numero:
« N. 7. Conclude e stipula le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge ovvero deliberati in massima dal Consiglio o dalla Deputazione ai sensi dell'art. 90 del presente decreto ».

Art. 92.

L'art. 258 della legge, nel 2° e 3° comma, è modificato come appresso:

« Si osservano per i contratti delle Province le norme stabilite per quelli dei Comuni indicati alla lettera a) dell'art. 52 del presente decreto. Spettano però al Prefetto le facoltà attribuite al Sottoprefetto con gli articoli 52 e 53 del presente decreto ».

Art. 93.

Agli effetti del 1° comma dell'art. 269 della legge, le Province sono parificate ai Comuni indicati alla lettera a) dell'art. 52 del presente decreto.

Il Prefetto esercita, a riguardo della Provincia, le facoltà indicate all'art. 63 del presente decreto.

Si applicano alla Provincia gli articoli 67 e 69 del presente decreto.

Art. 94.

L'art. 271 della legge è abrogato.

Art. 95.

Due o più Province possono, con l'approvazione del Ministro competente, riunirsi in consorzio per provvedere ai servizi di comune interesse.

Al consorzi fra Province si applicano le disposizioni degli articoli 11, 13, comma 1°, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto, intendendosi sostituiti al Comune ed al Consiglio comunale rispettivamente la Provincia ed il Consiglio provinciale.

Lo scioglimento delle rappresentanze consorziali, la proroga del termine per la ricostituzione di esse e la nomina del commissario straordinario, sono decretati dal Ministro.

Il prefetto della Provincia dove ha sede l'amministrazione del consorzio, può sospenderle ai termini dell'art. 105 del presente decreto.

La vigilanza e l'ingerenza governativa e la tutela sui consorzi interprovinciali si esercitano rispettivamente dal Prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa del luogo dove ha sede l'amministrazione del consorzio, con le stesse forme che sulle Province.

I consorzi suddetti sono riconosciuti come Enti morali.

Art. 96.

L'ultimo comma dell'art. 285 della legge è modificato come segue:

« Può essere stanziato in bilancio a favore del Sindaco e del presidente dell'Amministrazione provinciale un annuo compenso per indennità di spese ».

Art. 97.

Le autorizzazioni ai Comuni ed alle Province ai sensi degli articoli 310 e 313 della legge sono date dalla Giunta provinciale amministrativa la quale decide anche sui reclami dei contribuenti.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono, a cura dell'amministrazione interessata, pubblicate per co-

pia all'albo pretorio per 8 giorni; e quelle concernenti le Province devono essere inoltre inserite per sunto, con l'indicazione della misura della sovrimposta, nel Foglio periodico degli annunci legali della provincia.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro dell'Interno da parte dei Consigli, dei Prefetti e di qualunque contribuente ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune o della Provincia.

Per i Comuni e per le Province il termine per il ricorso decorre dal ricevimento della decisione della Giunta provinciale amministrativa; per i contribuenti dall'ultimo della pubblicazione della decisione della Giunta provinciale amministrativa nell'albo pretorio, se si tratta di Comune; e della data dell'inserzione della decisione stessa nel Foglio periodico degli annunci legali, se si tratta di Provincia.

Il decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi previo parere del Ministro delle finanze e del Consiglio di Stato è definitivo, e contro di esso è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà.

La sezione pronuncia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419.

Art. 98.

Il 2° e 3° comma dell'art. 313 del detto testo unico sono abrogati e sostituiti come appresso:

« Nel corso dell'esercizio finanziario non possono i Comuni e le Province deliberare nuove e maggiori spese facoltative quando pure rivestono i caratteri indicati nel comma precedente, se non venga dimostrata l'urgenza di esse e la disponibilità dei mezzi per provvedervi. Le relative deliberazioni debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall'art. 310, comma 1°, della legge.

« Esse sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, applicandosi a tale approvazione, alla sua pubblicazione ed agli ulteriori ricorsi il disposto dell'art. 310 quale risulta modificato dal precedente articolo ».

Art. 99.

I commi 1°, 2°, 3°, 4° e 6° dell'art. 317 della legge, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« I tesoriери comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine il Sottoprefetto per i Comuni del circondario ed il Prefetto per i riguardi della Provincia li fanno compilare di ufficio a spese dei tesoriери.

I Consigli comunali e provinciali devono discutere i conti nella prima sessione dopo la presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese; se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito rispettivamente al Sottoprefetto o al Prefetto che lo eseguono a mezzo di commissario in sostituzione del Consiglio.

Della deliberazione del Consiglio comunale e provinciale sul conto è data notizia al contabile in quanto porti variazione nel carico o discarico, e agli amministratori che fossero stati designati responsabili, con notifica per mezzo del messo comunale, contenente invito a prenderne cognizione entro 30 giorni, nella segreteria del Comune o della Provincia, insieme col conto, con la relativa deliberazione, con il rapporto del revisor e con tutti gli altri documenti che ne fanno parte.

Il sindaco, a mezzo di avviso al pubblico, ed il presidente della amministrazione provinciale, a mezzo di avviso inserito nel Foglio degli annunci legali della Provincia e affisso all'albo pretorio dei Comuni capoluoghi di circondario, informano il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nei rispettivi uffici di segreteria. Entro il termine indicato nel comma precedente, il contabile e gli amministratori, nonché qualunque contribuente, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni o i loro ricorsi.

Alla scadenza del termine suddetto il conto è trasmesso, per tramite del Sottoprefetto, all'ufficio di Prefettura senza i documenti giustificativi della entrata e della spesa, i quali invece devono mirarsi al conto nel caso in cui siano state presentate deduzioni o ricorsi.

L'ufficio di Prefettura accerta in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone e che può richiedere alle amministrazioni, l'esatto riporto sul conto del fondo di cassa e dei residui di quello precedente, l'integrale inserimento di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti degli assegni stabiliti in bilancio, originali o variati.

Qualora le risultanze della deliberazione del Consiglio comunale o provinciale non vengano contestate dal contabile o dagli amministratori o dai contribuenti e non contrastino con l'accertamento sommario di cui al comma precedente, il conto resta approvato in conformità alle risultanze medesime, salvo quanto è disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La deliberazione del Consiglio comunale o provinciale tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura; il Prefetto su richiesta della Giunta municipale o della Deputazione provinciale o degli interessati ne rilascia attestazione.

In caso contrario, il conto viene deferito alla giurisdizione del Consiglio di prefettura, salvo il ricorso alla Corte dei conti.

Il Consiglio di prefettura può limitare il giudizio alle partite contestate con le osservazioni o i ricorsi predetti, e con i rilievi dell'ufficio di prefettura conseguenti all'accertamento indicato al comma 7°, o estenderlo a tutto il conto.

Il Prefetto, entro due anni dalla presentazione del conto, può richiedere al Consiglio di prefettura il giudizio sui conti approvati ai sensi del precedente comma 8°, o su singole partite.

Le modalità del procedimento dinanzi al Consiglio di prefettura e del ricorso alla Corte dei conti sono stabilite col regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale ».

Art. 100.

L'art. 318 della legge è sostituito come appresso:

« Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate in bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli o rappresentanze consorziali, o, nei casi degli articoli 26 e 90 del presente decreto, dalla Giunta comunale o dalla Deputazione provinciale, oppure che ne contraggano l'impegno, ne rispondono in proprio ed in solido.

« Gli amministratori rispondono, altresì, ai sensi del comma precedente, delle spese che hanno corrispondenza in entrate del bilancio di non sicuro accertamento o che risultino puramente figurative o dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio.

« La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale cessa soltanto allorchè ne sia avvenuta la ratifica dei rispettivi Consigli.

« Si applicano alle amministrazioni delle Province e dei consorzi il disposto degli art. 209 e 210 della legge.

« Sulla responsabilità degli amministratori, preveduta dal presente articolo e dal citato art. 209, pronunzia il Consiglio di prefettura.

« Contro la decisione di questo è ammesso ricorso alla Corte dei conti.

« Con regolamento sono stabilite le forme del procedimento ».

Art. 101.

Le cause di responsabilità dei contabili di fatto e degli amministratori, ai sensi rispettivamente degli articoli 209 della legge e dell'art. 100 del presente decreto, possono essere iniziate d'ufficio o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza, e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio di conti.

Art. 102.

L'art. 321 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ove malgrado la convocazione del Consiglio non possa aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto nei rapporti della Provincia, il Sottoprefetto in quelli dei Comuni del circondario, provvedono a tutti i rami di servizio, e danno corso alle spese rese obbligatorie tanto per disposizione di legge quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

« Quando sia necessario, il Prefetto od il Sottoprefetto possono, secondo la rispettiva competenza, inviare appositi commissari per reggere provvisoriamente e non oltre i due mesi le Amministrazioni provinciali, comunali o consorziali, salvo la rispettiva ratifica ai singoli provvedimenti adottati dal commissari con i poteri dei Consigli. I provvedimenti, però, in ordine ai quali la legge richiede una approvazione speciale, non divengono esecutivi se, oltre la ratifica, non ricorre anche l'approvazione suddetta ».

Art. 103.

Dopo il 2° comma dell'art. 323 della legge è inserito il seguente:

« Se il Consiglio è sciolto per una seconda volta nel periodo di 2 anni, il termine suddetto può essere prorogato fino ad un anno.

« Lo scioglimento è ordinato per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento. La proroga del termine sopra stabilita è ordinata con decreto del Prefetto, nelle forme analoghe prescritte per i decreti Reali di scioglimento ».

Art. 104.

Sono abrogati il n. 9 dell'articolo 1° delle disposizioni preliminari al testo unico delle leggi per il terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1339, e l'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1868.

Art. 105.

Quando ricorrano motivi di urgente necessità il Prefetto può, in attesa del decreto Reale di scioglimento, sospendere i Consigli comunali e provinciali, provvedendo per la provvisoria amministrazione a termini dell'art. 102.

La sospensione non può eccedere la durata di 2 mesi.

Art. 106.

L'art. 324 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

« In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria la cui composizione è stabilita di volta in volta.

« Tanto il commissario che la Commissione straordinaria, sono nominati col decreto Reale di scioglimento, ed esercitano le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta municipale e al presidente e alla Deputazione provinciale.

« Quando i commissari e le Commissioni straordinarie assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non possono vincolare i bilanci del Comune e della Provincia oltre l'anno, eccetto che il vincolo ultrannuale risulti già da leggi o regolamenti, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne è fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto.

« La contrattazione dei mutui può tuttavia essere deliberata dai commissari o dalle Commissioni straordinarie e anche dai commissari prefettizi o sottoprefettizi, e delle relative deliberazioni, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, è fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto.

« E' data facoltà al Governo del Re di conferire ai commissari ed alle Commissioni, incaricate dell'amministrazione straordinaria di Comuni o Provincie, i poteri dei rispettivi Consigli.

« Tali poteri competono di diritto ai commissari e alle Commissioni nel caso in cui il Consiglio sia sciolto per una seconda volta nel periodo di 2 anni.

« Le deliberazioni adottate coi detti poteri dai commissari e dalle Commissioni straordinarie sono soggette, nei riguardi della vigilanza e della tutela, alle stesse norme in vigore per le deliberazioni delle rappresentanze ordinarie degli Enti e sono comunicate ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto ».

Art. 107.

Quando i consiglieri provinciali, comunali o consorziali, o gli impiegati in genere delle Provincie, dei Comuni e dei consorzi, con dolo o colpa grave, ancorchè non ricorrano gli estremi di reato, abbiano arrecato danno all'Ente, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza, procede, in via amministrativa, all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appaiano responsabili e per quale ammontare.

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'Ente e quelle degli amministratori e degli impiegati, ma servono per ottenere dalla autorità giudiziaria provvedimenti conservativi che valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in Camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

La domanda per provvedimenti conservativi e per l'omologazione agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonchè l'azione giudiziaria per responsabilità, quando è preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, qualora l'Ente che si presume danneggiato, nonostante l'invito della autorità medesima, non vi adempia.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli amministratori e agli impiegati in genere delle istituzioni amministrative o dipendenti dalle Provincie, dai Comuni e dai consorzi.

Art. 108.

Senza pregiudizio delle responsabilità sancite da altre disposizioni di legge, gli amministratori e gli impiegati in genere dei Comuni, dei consorzi e delle Provincie, nonchè delle istituzioni amministrative o dipendenti dagli Enti predetti, sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa

grave, all'Ente o ai terzi, verso i quali l'Ente stesso debba rispondere.

Art. 109.

Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più amministratori o di più impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento.

Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano eguali, potrà porsi a carico di tutti o di alcuni di essi una parte proporzionale del danno arrecato.

Art. 110.

Sono esenti da responsabilità i componenti dei collegi amministrativi, che per legittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso, o dei ricusanti e proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

Art. 111.

Gli amministratori e i superiori gerarchici non rispondono del fatto dannoso ove sia avvenuto nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'impiegato, purchè la destinazione all'ufficio da questo ricoperto, sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regolamenti, e non vi sia colpa grave nei rapporti del dovere di vigilanza.

Art. 112.

L'azione per far valere la responsabilità nei casi previsti dall'art. 108 e seguenti del presente decreto è di competenza giudiziaria e si prescrive in 5 anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

Art. 113.

A meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi:

a) contro i provvedimenti del Sottoprefetto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, che decide definitivamente.

Sono altresì soggetti a ricorso gerarchico i provvedimenti del Sottoprefetto emanati in virtù della delegazione contemplata nel comma 2° dell'art. 3 del presente decreto. La decisione del Prefetto, in tal caso, è definitiva, se il provvedimento delegato sia definitivo.

Il termine utile per la presentazione del ricorso è di giorni 15 dalla notifica o comunicazione dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre;

b) contro i provvedimenti del Prefetto, che non siano definitivi, è ammesso, entro il termine di 15 giorni, ricorso gerarchico al Ministro competente che decide definitivamente.

E' pure ridotto a giorni 15 il termine per gli altri ricorsi di cui al 1° comma dell'art. 328 della legge.

I ricorsi gerarchici al Governo del Re, da qualunque legge previsti, sono decisi con provvedimento definitivo del Ministro.

Art. 114.

Il Governo del Re ha facoltà, in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, di dichiarare per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, la nullità degli atti o provvedimenti che contengano violazione di leggi o di regolamenti generali o speciali.

Salvo i casi in cui secondo le leggi vigenti sia data l'azione giudiziaria, contro il decreto Reale è ammesso il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.

Art. 115.

Tutti i Consigli provinciali dovranno essere ricostituiti secondo le norme del presente decreto. Con decreto Reale saranno stabiliti i termini entro i quali dovrà effettuarsi tale rinnovazione, che potranno anche essere diversi da quelli delle elezioni dei Consigli comunali.

Le elezioni provinciali che, per qualsiasi causa, debbono aver luogo nel periodo fra la entrata in vigore del presente decreto e la determinazione di cui al precedente comma, si effettueranno in base alle circoscrizioni mandamentali e alla composizione numerica fissata dalla legge 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico). Soltanto dopo la rinnovazione generale dei Consigli provinciali entreranno in vigore le disposizioni degli articoli 73, 77 e 83 del presente decreto.

Il Governo del Re è altresì autorizzato a stabilire i termini delle rinnovazioni generali ordinarie dei Consigli comunali, anche in deroga agli articoli 56 e 279 del testo unico sopra citato.

Art. 116.

Nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto, i Consigli provinciali provvederanno alla elezione dei componenti elettivi della Giunta provinciale amministrativa secondo le norme prescritte dall'articolo 5 del decreto stesso.

L'elezione dovrà rinnovarsi, dai Consigli provinciali dopo la loro ricostituzione, entro il termine che sarà fissato nel decreto Reale, di cui nel comma 1° dell'articolo precedente.

Art. 117.

Salvo quanto è disposto dagli articoli 46, 115 e 116, il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.

Il Governo del Re ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso, anche prima, a misura che vengono compiuti gli atti preparatori per l'applicazione di esso.

Art. 118.

I comuni e le provincie devono rimettere annualmente al prefetto, che ne cura la trasmissione al Ministero delle finanze:

a) entro il 31 marzo, il prospetto delle spese stanziato nel bilancio dell'anno in corso, dal quale si desuma l'ammontare globale, per ciascuna categoria, delle spese effettive obbligatorie ordinarie, distinte in fisse e variabili, delle spese effettive obbligatorie straordinarie, nonché delle spese facoltative e di quelle per movimento di capitali;

b) entro il 30 giugno, analogo prospetto per le spese accertate nell'anno precedente, secondo i dati risultanti dal conto presentato dal tesoriere e deliberato dal Consiglio comunale.

Art. 119.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, con le leggi successive che l'hanno modificata e con le altre leggi che vi abbiano attinenza per ragioni di materia.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1924.

Atti del Governo, registro 220, foglio 55. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2840.

Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto concernente modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

SIRE,

Il bisogno di un riordinamento delle leggi che regolano la funzione consultiva del Consiglio di Stato e quella giurisdizionale che esso esercita insieme con la Giunta provinciale amministrativa, è generalmente sentito. Già, tre lustri circa, dopo la pubblicazione delle leggi istituzionali della giustizia amministrativa, una prima riforma si rese necessaria con la legge 7 marzo 1907, n. 62, la quale, però, non riuscì a dare assetto soddisfacente agli istituti giurisdizionali amministrativi, tanto che, appena tre anni dopo, con Regio decreto del 13 luglio 1910, una Commissione di eminenti giuristi fu incaricata di studiare e proporre le riforme da introdursi negli istituti medesimi. Le conclusioni della Commissione presentate nel 1916, non poterono, per la guerra mondiale che allora si svolgeva e per vicende successive, essere tradotte in formali disposizioni di legge: di guisa che il compito di dare un ordine conveniente alla giustizia amministrativa, è rimasto, finora, inadempiuto.

Il Vostro Governo, avvalendosi dei poteri delegatigli con legge 3 dicembre 1922, n. 1691, riassume il poderoso argomento, e nello schema di decreto che sottopone all'Augusta firma della Maestà Vostra traccia le riforme che ritiene indispensabili per un ordinamento più semplice e più efficace della consulenza e della giurisdizione amministrativa. Esso, pertanto, riordina anzitutto le funzioni consultive estendendone la portata obbligatoria in alcuni casi in cui le leggi tracciano, come sono quelli relativi al coordinamento in testi unici di leggi o regolamenti e alle convenzioni da approvarsi con legge, e determinando meglio la natura dei regolamenti per i quali è richiesta la consultazione. Questa disposizione va messa in rapporto con la già predisposta revisione delle leggi che regolano i servizi dipendenti dai vari dicasteri, mercè la quale dovranno stabilirsi i casi in cui la consultazione del Consiglio di Stato debba intervenire, e in quali altri debba sopprimersi.

Con queste provvidenze il Governo tende a riaffermare il principio dell'unità della consulenza in materia giuridica, per cui trova giustificazione storica e sistematica anche nell'ordinamento politico amministrativo dello Stato moderno, la esistenza medesima del Consiglio di Stato. Il significato della riforma, che avrà successivo completo sviluppo nella revisione suddetta, è che nei casi in cui le leggi generali sul Consiglio di Stato o sul patrimonio e la contabilità generale dello Stato, o altre leggi speciali prescrivono l'obbligo della consultazione del Consiglio di Stato, l'audizione dell'alto consesso deve sempre avvenire, quantunque sullo stesso affare sia inteso anche il parere di Consigli o Commissioni speciali e, s'intende, che qualunque norma che sostituisca al parere del Consiglio di Stato, quello di un Collegio speciale, verrà abrogata in occasione della revisione suddetta.

E, in relazione a queste massime il progetto stabilisce fin d'ora l'incompatibilità della permanenza dei consiglieri di Stato nei Consigli superiori o Commissioni consultive speciali, che affiancano le Amministrazioni centrali.

La cennata riforma si giustifica con la necessità che lo Stato non si privi negli affari sollevanti normalmente questioni giuridiche gravi o questioni toccanti principi giuridici comuni a tutte le Amministrazioni, o che interessino tutto o parte di esse, in modo

particolare più Ministeri, della consulenza giuridica competente e indipendente quale è ordinata soltanto nel Consiglio di Stato.

Nel riguardo del buon assetto della giustizia amministrativa il Vostro Governo ha adottato i mezzi che gli sono sembrati necessari e sufficienti per conferire all'istituto quella efficienza e prontezza di decisione di cui manca, senza peraltro ledere sensibilmente i principi sui quali si fonda il sistema giurisdizionale italiano.

Lo schema di decreto, pertanto, accoglie il voto generale diretto a ricondurre ad unità la giurisdizione del Consiglio di Stato, oggi divisa fra la IV e la V Sezione, difetto che ritarda non solo la definizione dei giudizi, ma mette il ricorrente nella eventualità di perdere lo stesso diritto al ricorso ove lo diriga a sezione incompetente.

Questo principio essenziale dell'unità lo schema traduce anche in modo formale, nell'affermazione positiva che le due sezioni predette, costituiscono il « Consiglio di Stato in sede giurisdizionale »; con che si vuole anche dare una conferma al principio, cardine dei nostri ordinamenti, che giudice dell'attività di diritto pubblico, di quella attività cioè estranea al diritto individuale, inteso nel senso privatista, non può essere che un organo dell'Amministrazione stessa, che dia garanzia di sapienza amministrativa e di indipendenza di giudizio.

Accoglie, in secondo luogo, il principio, ormai affermato dalla giurisprudenza, prevalente delle sezioni unite della Cassazione, in quanto vien dato agli organi della giustizia amministrativa facoltà di decidere sulle questioni pregiudiziali o incidentali di diritto, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciarsi su quella principale di loro competenza, eccettuate le questioni relative allo Stato e alla capacità dei privati individui e la querela di falso, che restano, in ogni caso, riservate alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Il pericolo di trasmodamenti al di là dei limiti del necessario nel campo dei diritti, oggi riservati alla giurisdizione ordinaria, viene evitato conferendo, alla decisione sul diritto, efficacia di giudizio soltanto in rapporto alla controversia decisa dagli organi della giurisdizione amministrativa e della quale essi sono competenti. In questo modo, mentre rimane in massima integro il principio sancito nella legge abolitiva del contenzioso amministrativo, si dà, per altro verso, alla giustizia amministrativa, il modo di definire prontamente, e senza possibilità di riproposizione, avanti ai Tribunali ordinari, della stessa questione e per lo stesso effetto di invalidare l'atto amministrativo, la contestazione insorta su rapporti di diritto pubblico, ad annullare, revocare o modificare i quali, non è peraltro, competente l'autorità giudiziaria.

Accoglie, in terzo luogo, il principio che forma oggetto di concreta proposta della Commissione Reale, di cui sopra è cenno, di deferire alla cognizione esclusiva della giurisdizione amministrativa intima determinata materia nella quale è così constatato col diritto l'interesse pubblico, che è impossibile o assai difficile separare l'uno dall'altro, mentre l'interesse suddetto è così prevalente ed assorbente da far scomparire o alleviare la portata effettiva della questione patrimoniale o di diritto privato. Trattasi nella specie del rapporto di pubblico impiego, dei rapporti pubblici nascenti dalla fondazione e dalle riforme nell'amministrazione e nel fine degli Enti di beneficenza e di pubblica istruzione ed educazione, di controversie specifiche fra Enti pubblici, riportati negli articoli 8 e 16 del progetto. L'intreccio fra *diritto ed interesse protetto*, è così intimo, nelle controversie relative a tale materia, da renderle assai complesse, e incapaci spesso di un giudizio nettamente definito col sistema vigente, donde la eccessiva tardività nella risoluzione di esse, incompatibile con la necessità pubblica che esige invece la loro pronta definizione.

Su tale materia, cautamente limitata, per rispetto ai principi che reggono il sistema giurisdizionale italiano, gli organi della giustizia amministrativa decidono tutte le questioni di diritto relative al ricorso, siano esse pregiudiziali, incidentali o principali, fatta, in ogni caso, eccezione delle questioni relative allo Stato e alla capacità dei privati individui e delle incidentali di falso che restano sempre riservate all'autorità giudiziaria, e le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di legittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, che restano anche riservate alla giurisdizione ordinaria.

Queste, le riforme principali che con l'unico schema di decreto mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra. Altre disposizioni contiene il decreto che non hanno rilevante importanza, e che sono dirette a fini di coordinamento, o di completamento delle norme procedurali vigenti.

Per quanto possa apparire modesta nelle sue proporzioni la riforma in progetto, essa apre un periodo nuovo alla giurisdizione del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa, che acquistano piena ed intera competenza sui ricorsi che ad essi sono dovuti, e che, per fini ai quali sono diretti, non possono essere risolti da organi del potere giudiziario, senza infirmare ben altri

più gravi principi di diritto che sono a fondamento dello Stato moderno.

La giustizia amministrativa acquista un'individualità propria e la tecnica indipendente da altra giurisdizione. Alla piena efficacia del suo giudizio può fare soltanto eccezione la Corte regolatrice, in quanto esso, eventualmente, esorbiti dai limiti indicati nel progetto. Le due giurisdizioni, l'amministrativa e la giudiziaria, possono svolgere la rispettiva azione senza gli incontri e gli impedimenti che oggi tolgono tanta efficienza pratica alla funzione della giustizia amministrativa e sono di grave imbarazzo alla funzione amministrativa, in genere, dello Stato, e agli interessi stessi degli individui, poiché, dal complesso della riforma, conseguirà acceleramento nei procedimenti ed economia nei giudizi e l'eliminazione, in gran parte dei casi, di quella concorrenza di due giurisdizioni nella revisione dello stesso atto amministrativo, che rende ora lenta e tardiva e spesso praticamente effimera la definizione dei più gravi e importanti rapporti di diritto in cui è interessata la pubblica amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e *ad interim* degli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

CAPITOLO I.

*Delle attribuzioni consultive e giurisdizionali
del Consiglio di Stato.*

Art. 1.

L'art. 5 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, 17 agosto 1907, n. 638, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di Stato si divide in cinque sezioni. Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi ministeri, secondo il reperto che sarà fissato annualmente con decreto Reale.

Le altre due sezioni costituiscono il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il reparto dei ricorsi fra esse è devoluto al presidente del Consiglio di Stato con l'assistenza dei presidenti delle sezioni medesime.

Ogni sezione è presieduta dal presidente proprio. Il presidente del Consiglio di Stato presiede le adunanze generali, e le adunanze plenarie indicate nel secondo comma dell'art. 13 del presente decreto, e può presiedere le sezioni consultive nelle quali reputi intervenire ».

Art. 2.

Oltre ai casi stabiliti per legge o regolamento i presidenti ed i consiglieri del Consiglio di Stato non possono ricevere o accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni, se non per deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi, inoltre, non possono far parte di altri corpi consultivi dell'Amministrazione centrale.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 8 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al principio di ogni anno sono designati con decreto Reale, il presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna sezione almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente ».

Art. 4.

L'art. 12 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il voto del Consiglio di Stato è richiesto:

1° Sopra tutte le proposte di regolamenti che per l'articolo 1, n. 7, del R. decreto 14 novembre 1901, n. 490, sono soggetti alla approvazione del Consiglio dei Ministri;

2° Sulle domande di provvisori ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto Reale;

3° Sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge;

4° Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica;

5° Sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge, o che importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;

6° In tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.

« Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto Reale che è stato pure udito il Consiglio dei Ministri.

« I ricorsi indicati al n. 4 del comma 1°, non sono più ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento; e devono essere notificati all'autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento ».

Art. 5.

Nell'art. 22 (1° comma) del testo unico predetto, alle parole « Spetta alla sezione IV del Consiglio di Stato » sono sostituite le seguenti: « Spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale »; nell'art. 23 (comma 1°) del testo unico medesimo, alle parole « La sezione V del Consiglio di Stato decide », sono sostituite le seguenti: « Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide », e nel penultimo comma dell'articolo medesimo, alle parole: « Ai ricorsi prodotti alla sezione quinta », sono sostituite le seguenti: « Ai ricorsi prodotti ai sensi di questo articolo ».

Art. 6.

Il n. 13 dell'art. 23 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato 17 agosto 1907, n. 638 è abrogato e sostituito come appresso:

« 13. Del ricorso in materia di concorso di spese per opere di bonifica di prima categoria costruite direttamente dallo Stato e per sua concessione da altri enti, nonché in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa categoria, ai termini dell'art. 1, comma 1° e 2°, del decreto-legge 8 agosto 1918, n. 1255 ».

Art. 7.

Nelle materie in cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non ha competenza esclusiva a senso dell'articolo seguente, esso è autorizzato a decidere di tutte le questioni pregiudiziali od incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.

Restano sempre in esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti lo stato e la capacità di privati individui, salvo che si tratti della capacità a stare in giudizio.

Art. 8.

Sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

1° I ricorsi relativi al rapporto di impiego prodotti dagli impiegati dello Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato o da agenti di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata ai sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti o a quella di corpi o collegi speciali;

2° I ricorsi contro i provvedimenti che autorizzano o negano la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza, o di istituzioni pubbliche di istruzione e di educazione, o che ne approvano o modificano gli statuti;

3° I ricorsi relativi al concentramento, al raggruppamento, alla fusione, alla trasformazione, alla costituzione in consorzio o alla federazione delle istituzioni pubbliche indicate nel numero precedente o ad esse equiparate a norma dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

4° Le controversie fra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti la interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; nonché le controversie indicate nell'art. 14 della legge 27 aprile 1885, n. 3048;

5° I ricorsi circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la Provincia e per il Comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica;

6° I ricorsi in materia di spedalità e di ricovero degli inabili al lavoro;

7° Le controversie relative alle spese per gli alienati previste dall'art. 7 (1° comma) della legge 14 febbraio 1904, n. 36;

8° I ricorsi contro il decreto del Prefetto che, in seguito al reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio d'industrie insalubri o pericolose, ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla P. S. 30 giugno 1889, n. 6144, e dell'art. 68 della legge sanitaria testo unico 1° agosto 1907, n. 636;

9° I ricorsi contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative emesse in materia di loro esclusiva giurisdizione.

I ricorsi previsti dai numeri 1, 6 e 7 del presente articolo sono ammessi soltanto per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge. Quelli indicati ai numeri 6 e 7 sono trattati in Camera di consiglio.

Su quelli previsti dai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9, il Consiglio di Stato pronunzia anche in merito, salvo, per i ricorsi di cui al n. 9 quanto è disposto in contrario dal 2° comma dell'articolo 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639, modificato dall'art. 22 del presente decreto.

Art. 9.

Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, questo conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.

Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Art. 10.

L'art. 32 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« La fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi, avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha luogo secondo le norme analoghe stabilite per la discussione dei ricorsi avanti alla Corte di cassazione del Regno ».

Art. 11.

Il 1° comma dell'art. 33 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nel giorno fissato per la discussione del ricorso, il consigliere incaricato fa, in udienza pubblica, la relazione dell'affare ».

Art. 12.

Gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 30, 36 e 38 del testo unico predetto, sono modificati come segue:

1° Nell'art. 24, alle parole: « Le sezioni giurisdizionali pronunziano sui ricorsi attribuiti alla loro competenza » sono sostituite le seguenti: « Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronuncia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza ».

2° Nell'art. 25, comma 1°, alle parole: « alle sezioni giurisdizionali » sono sostituite le seguenti: « Al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale »; e nel comma 2° dello stesso articolo, alle parole « della sezione giurisdizionale competente » sono sostituite le seguenti: « del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

3° Nell'art. 26, comma 1°, alle parole « alle sezioni giurisdizionali » sono sostituite le parole: « al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

4° Nell'art. 27, comma 1°, alle parole « I ricorsi presentati alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato » sono sostituite le seguenti: « I ricorsi presentati al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

5° Nell'art. 28, comma 1°, alle parole « alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato » sono sostituite le seguenti: « al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale »; e nel comma 2°, dello stesso articolo, alle parole « Il ricorso è diretto alla sezione competente » sono sostituite le seguenti: « Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

6° Nell'art. 30, comma 1°, alle parole « il presidente della sezione, alla quale è diretto il ricorso » sono sostituite le parole: « il presidente del Consiglio di Stato ».

7° Nell'art. 36, 1° comma, alle parole « Se la sezione cui è diretto il ricorso » sono sostituite le seguenti: « Se la sezione cui è stato rimesso il ricorso », e nel comma 2° dello stesso articolo alle parole « La sezione quinta può, inoltre, ordinare » sono sostituite le seguenti: « Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato, può, inoltre, ordinare ».

8° Nell'art. 38, alle parole « Contro le decisioni delle sezioni » sono sostituite le seguenti: Contro le decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

Art. 13.

All'art. 37 dello stesso testo unico è sostituito il seguente: « Se il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riconosce infondato il ricorso lo rigetta. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente. Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 22 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638, e dai numeri 1, 6 e 7, dell'art. 8 del

presente decreto, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e negli altri casi, ove non dichiarò inammissibile il ricorso, decide anche nel merito.

« Se le sezioni, cui è stato rimesso il ricorso, riconoscono che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo a precedenti decisioni in sede giurisdizionale tra loro difformi, potranno, su richiesta delle parti o di ufficio, rinviare con ordinanza la controversia all'adunanza plenaria col concorso di nove votanti.

« Per tale effetto saranno, al principio di ogni anno, designati, con decreto Reale, quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale, che dovranno costituire, insieme col presidente del Consiglio di Stato, l'adunanza plenaria, ed il segretario incaricato di assistervi.

« Le norme del procedimento saranno determinate nel regolamento ».

CAPO II.

Delle attribuzioni giurisdizionali della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 14.

Il n. 8 dell'art. 1 del testo unico della legge sulla Giunta provinciale amministrativa, 17 agosto 1907, n. 639, è abrogato e sostituito come appresso:

« 8. Ricorsi in materia di bonifica di seconda categoria ai termini dell'art. 1, comma 3°, del decreto-legge 8 agosto 1918, n. 1255 ».

Art. 15.

Nelle materie in cui la Giunta provinciale amministrativa non ha competenza esclusiva a senso dell'articolo seguente, si applicano, circa la cognizione delle questioni pregiudiziali ed incidentali relative ai diritti, le disposizioni dell'art. 7 del presente decreto.

Art. 16.

La Giunta provinciale amministrativa giudica con giurisdizione esclusiva sui ricorsi per questioni derivanti dal rapporto di impiego prodotti da impiegati assunti in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, dai Comuni, dalle Province, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza o da qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto alla tutela od anche alla sola vigilanza dell'Amministrazione pubblica locale. Restano tuttavia ferme le disposizioni vigenti circa i maestri elementari.

Per i ricorsi contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni con le quali gli impiegati siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi ovvero siano provveduto alla formazione del loro ruolo di anzianità, la Giunta provinciale amministrativa decide anche in merito.

Sono altresì attribuiti all'esclusiva giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa, che si pronuncia anche in merito.

1° I ricorsi e le opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di fiere e mercati, ai termini dell'art. 1 della legge 17 maggio 1866, n. 2083, omessa la decisione della Deputazione provinciale preveduta nel secondo capoverso del detto articolo;

2° I ricorsi contro le iscrizioni nel ruolo della spesa per la somministrazione del chinino agli operai ed ai coloni af-

etti da febbri palustri, ai termini dell'art. 159 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 17.

Nelle materie deferite alla giurisdizione esclusiva della Giunta provinciale amministrativa si applica, circa la cognizione delle questioni relative a diritti, la disposizione dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 18.

Il comma 2° dell'art. 4 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa 17 agosto 1907, n. 639, è modificato come appresso:

« Essi debbono essere notificati tanto alla autorità che ha messo il provvedimento impugnato quanto alle persone alle quali il medesimo direttamente si riferisce, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento ».

Art. 19.

L'art. 13 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nell'esecuzione della giurisdizione attribuita dalla presente e da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera con l'intervento, in qualità di presidente, del Prefetto o di chi ne fa le veci, di due consiglieri di prefettura e del più anziano del meno anziano dei consiglieri elettivi. Gli altri consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri nell'ordine sopra indicato, sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri impediti od assenti ».

Art. 20.

Al 3° comma dell'art. 14 testo unico predetto, è sostituito il seguente:

« Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 2 testo unico predetto e nell'art. 16, 1° comma, del presente decreto, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, e negli altri casi decide nel merito ».

Art. 21.

Al 2° comma dell'art. 15 del testo unico predetto, è sostituito il seguente:

« Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, salvo poi sempre, contro le decisioni di esso, il ricorso alle Sezioni unite della Casazione, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761 ».

Art. 22.

Il 2° e 3° comma dell'art. 19 del testo unico predetto, sono sostituiti come appresso:

« Nei casi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 639 e del 1° comma dell'art. 16 del presente decreto, il ricorso è proponibile per violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere. Negli altri casi il ricorso si estende anche al merito.

« Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronuncia sul ricorso secondo le norme e per gli effetti determinati dalla legge sul Consiglio di Stato. Però se accoglie il ricorso per violazione di forma incorsa nella procedura o nella decisione della Giunta provinciale amministrativa, annulla la decisione stessa e rimette la controversia alla

Giunta provinciale amministrativa per la rinnovazione del procedimento dall'ultimo atto nullo; e se trattasi di altra violazione di legge decide la controversia, ritenuto il fatto stabilito dalla decisione impugnata ».

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 23.

All'art. 2 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638, è aggiunto il seguente:

« Un terzo dei posti che si rendono vacanti nel personale del Consiglio di Stato, deve conferirsi ai referendari che abbiano prestato nel grado effettivo servizio non inferiore a un quadriennio ».

Art. 24.

I posti di referendario al Consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli fra i funzionari appartenenti alla Amministrazione dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriera per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Con decreto del Ministro per l'interno saranno stabilite le modalità del concorso.

Art. 25.

Le promozioni al grado di primo referendario han luogo per decreto Reale e sono conferite, per merito comparativo, previa designazione del Consiglio di Presidenza, ai referendari i quali abbiano almeno due anni di anzianità di grado.

Nella prima attuazione dell'organico approvato con Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti di primo referendario al Consiglio di Stato saranno conferiti a scelta del Ministro per l'interno.

Art. 26.

Dove leggi speciali ammettono il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, il giudizio del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve intendersi limitato alla sola legittimità, e dove ammettono il ricorso alla V Sezione, deve intendersi che il giudizio predetto sia estensibile anche al merito.

Art. 27.

Con Regi decreti, a proposizione del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti al Consiglio di Stato e alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, in quanto non siasi provveduto col presente decreto, e sarà provveduto altresì a quanto altro possa occorrere per la esecuzione del decreto medesimo.

Art. 28.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, sentito il Consiglio di Stato, al coordinamento in testo unico delle disposizioni contenute nel presente decreto, con quelle che rimangono in vigore delle leggi sul Consiglio di Stato e sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 30.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1924.

Atti del Governo, registro 220, foglio 53. — GENOVA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2841.

Riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto concernente la riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

SIRE,

L'ingerenza dello Stato nel regolare, coordinare e invigilare le varie forme di attività soccorritrice degli individui, isolati o associati, non si è svolta in tutti i paesi con gli stessi criteri e con la stessa ampiezza. Invece, per quanto riguarda l'ordinamento dei pubblici soccorsi a favore dei poveri, una profonda differenza notasi, per ragioni prevalentemente storiche e religiose, tra i paesi anglo-sassoni e germanici e quelli latini. Nei primi domina il principio dell'assistenza obbligatoria o legale, e la beneficenza facoltativa ha un carattere meramente accessorio e una funzione integrativa. Nei secondi, invece, prevale la beneficenza facoltativa, e l'assistenza obbligatoria vi è ordinata in forma frammentaria ed ha una portata integrativa della beneficenza privata.

Nel nostro paese, per l'impulso di sentimenti religiosi e filantropici, la carità privata ha destinato nel corso dei secoli un'ingente massa di beni a favore dei poveri; ed anche oggi è un continuo germogliare di nuove energie soccorritrici, che, mercè l'intervento dell'autorità dello Stato, assumono carattere giuridico e vanno ad accrescere il numero degli enti autarchici istituzionali. Secondo i dati dell'Annuario Statistico Italiano 1917-1918, le istituzioni pubbliche di beneficenza al 31 dicembre 1917 erano 28.614, con un patrimonio complessivo di lire 2.581.634.174. Ma nell'ultimo quinquennio il numero di tali istituzioni, e specialmente di quelle a favore dell'infanzia, è di molto aumentato e, quantunque i dati statistici raccolti dopo il 1917 non siano stati ancora riassunti, si può fondatamente presumere che le più istituzioni giuridicamente riconosciute siano oggi circa trentamila, con un patrimonio lordo di circa tre miliardi.

Ma questo ingente patrimonio non è bene utilizzato; donde la necessità di una riforma che ne assicuri la destinazione ai propri fini, senza tuttavia mutare le basi organiche del nostro ordinamento legislativo.

Questo infatti, quale è principalmente segnato dalla legge del 17 luglio 1890, n. 6972, s'ispira ad un razionale concetto dei compiti dello Stato, il quale non deve intervenire se non in via sussidiaria e in quanto non basti la libera attività degli individui e dei gruppi sociali, o si tratti di scopi che solo col suo potere costrittivo si possano conseguire, o debbasi provvedere alla vigilanza sulla beneficenza privata, per evitare che essa, male esercitata, accresca la miseria. In luogo di attenuarla.

Le manchevolezze riscontrate nel funzionamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza dipendono dalla molteplicità delle amministrazioni speciali, dal difetto di coordinamento, che dà luogo, in alcuni casi, a dispersione di energie benefiche ed in altri ad insufficienza di mezzi d'assistenza, alla mancanza di competenza tecnica negli amministratori o specialmente in quelli delle congregazioni di carità, dall'eccessiva estensione della intesa, che nuoce all'efficacia della stessa funzione, dal soverchio accentramento e dalla conseguente lentezza della vigilanza, dalla imprecisione delle norme relative alle responsabilità degli amministratori e degli impiegati.

Mentre, per i motivi susseguenti, tutti i servizi relativi alla beneficenza pubblica si svolgono con soverchia lentezza e in modo

non sempre rispondente ai legittimi interessi dei poveri, un altro, non meno notevole, intralcio al sollecito funzionamento dei detti servizi, deriva dall'attuale sistema dei ricorsi, per il quale ben pochi provvedimenti delle autorità locali sono definitivi e quasi tutte le questioni, anche se di scarsissima importanza, vanno risolte definitivamente dal Governo centrale.

E' d'uopo infine rilevare che, malgrado l'obbligo fatto al Governo dall'art. 97 della legge del 1890, di proporre, entro tre anni dall'entrata in esecuzione della legge stessa, speciali provvedimenti legislativi sul servizio degli ospedali e sulle spese di spedalità, mancano tuttavia definitive norme unificatrici e organiche in questa materia, la quale è ancora regolata dalle disposizioni transitorie del citato art. 97 e dalle norme e consuetudini già vigenti nelle varie province prima dell'unificazione del Regno e mantenute provvisoriamente in vigore dallo stesso articolo.

Ad eliminare le imperfezioni della legge 17 luglio 1890, in modo da poter conseguire un migliore funzionamento dei servizi e una più intensa utilizzazione delle risorse delle Opere pie, tendono le disposizioni dell'annesso decreto.

Con esse si mira anzitutto a determinare con formula più precisa e completa le istituzioni soggette all'applicazione della legge, in modo che nessuna abbia a sottrarsi ai controlli stabiliti dalla legge. Si tende inoltre: a specializzare e ridurre le amministrazioni a coordinare le varie forme di beneficenza e assistenza; ad attuare un largo decentramento burocratico; a semplificare e attenuare, anche in questo campo, i controlli di vigilanza e di tutela, intensificando, in compenso, i controlli sostitutivi e repressivi; a regolare l'assistenza ospedaliera; a sfondare l'azione amministrativa di tutte le ingombranti e inutili formalità, sproporzionate alla reale importanza delle singole funzioni e dei singoli atti; a riordinare il sindacato gerarchico, in guisa da renderlo più pronto ed efficace, e a regolare il sindacato giurisdizionale, togliendo, in alcuni casi di minore importanza, il riesame di merito e l'effetto sospensivo.

Alla espressione « istituzioni pubbliche di beneficenza », usata nella legge del 1890, si sostituisce quella più ampia « istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza », per affermare che la legge riguarda non soltanto le istituzioni puramente caritative, ma anche quelle le quali, più che a soddisfare i bisogni dei singoli, mirano a scopi generali di conservazione, di tranquillità, di benessere e di miglioramento economico e morale della società, e senza confondersi con gli istituti di previdenza, si propongono la protezione delle nuove generazioni — mediante l'assistenza della maternità e dell'infanzia — e la prevenzione degli effetti, socialmente dannosi, dell'invalidità, delle malattie, della vecchiaia e della disoccupazione, integrando, all'uopo, con idonee prestazioni di vario genere, le risorse individuali.

Non si è creduto, però, di dover, in conseguenza di ciò, sostituire un nuovo criterio a quello di povertà, adottato dalla legge, per determinare gli individui compresi nel campo di attività degli istituti ad essa soggetti. Invece, secondo il significato della parola e secondo il concetto accolto, povertà non è già chi manchi assolutamente di tutto, ma chi non abbia in misura sufficiente quanto gli occorra per sussistere convenientemente, secondo la sua condizione individuale e sociale, e debba procurarsi il necessario con industria e fatica, pur non avendo tuttavia bisogno di ricorrere all'altrui compassione.

Dal povero, perciò, nettamente si distinguono l'indigente e il necessitoso, che sono interamente privi del necessario e si trovano nell'impossibilità di procurarselo.

A questo largo concetto dello stato di povertà si è anche ritenuta la giurisprudenza, la quale, nell'interpretare l'art. 1 della legge del 1890, ha sempre ravvicinata la condizione di povertà a quella di minore agiatezza, alla quale si riferiva la precedente legge del 3 agosto 1862.

Al poveri, dunque, intesi nel rotto senso di persone meno agiate, ed anche non agiate, e non soltanto agli indigenti, si rivolgono tanto le istituzioni di beneficenza, quanto quelle di assistenza, che vengono ora in modo esplicito assoggettate all'applicazione della legge del 1890.

Quanto alle altre finalità della riforma, è d'uopo anzitutto rilevare che il principio di specializzazione degli amministratori viene principalmente applicato nei riguardi della Congregazione di carità, di cui si modifica la composizione, introducendovi una prevalente rappresentanza governativa, nominata dal Sottopretetto, per assicurarle la collaborazione di persone competenti in materia di beneficenza e assistenza.

Parimenti, affinché l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e sordomuti poveri si svolgano in modo rispondente agli effettivi interessi di questi sventurati e non lascino a desiderare dal punto di vista tecnico, si stabilisce che delle amministrazioni dei relativi istituti deve far parte possibilmente una rappresentanza dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominata dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione.

La riforma della composizione della Congregazione di carità è apparsa tanto più necessaria, in quanto alla Congregazione stessa si è ritenuto di dovere ricorrere in modo precipuo, per semplificare e ridurre le amministrazioni delle opere pie. Infatti è dichiarato obbligatorio il concentramento nella Congregazione di carità di tutte quelle istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a ventimila lire annue, o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, che, riuniti insieme, abbiano meno di diecimila abitanti, e di quelle delle quali sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza. Allo stesso scopo, è fatto l'obbligo di riunire in gruppi, secondo finalità degli scopi rispettivi, le istituzioni di cui non venga effettuato il concentramento, stabilendosi, inoltre, che il raggruppamento dev'essere promosso d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, ed è altresì ammessa esplicitamente la fusione degli istituti che abbiano fini identici.

Con ciò non si viene a modificare, per quanto riguarda la destinazione delle rendite, la volontà dei fondatori delle opere pie, giacché, sia nel caso del concentramento, che in quello del raggruppamento, ogni istituto mantiene integro le proprie finalità, ed, anche nell'ipotesi della fusione, il nuovo Ente unico ha gli stessi scopi già comuni agli istituti fusi. Tali riforme, anzi, attuata su larga scala, permetteranno di dare completa esecuzione alla volontà dei fondatori, in quanto, riducendo le spese estranee alla beneficenza, maggiori risorse potranno essere destinate alle finalità da essi volute. D'altra parte rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 60 della legge, che consentono di eccettuare dal concentramento o dal raggruppamento le istituzioni, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del patrimonio, alla speciale indole e alle particolari condizioni d'esercizio della beneficenza, richiedono una separata Amministrazione.

Per tutte le riforme viene semplificata la procedura, oggi troppo complessa, eliminando gli inutili pareri dei corpi locali e limitando la necessità del voto dell'autorità tutoria e del parere del Consiglio di Stato a quelle sole riforme che toccano la personalità giuridica dell'Ente pie, e cioè alla fusione e alla mutazione del fine, riguardo alle quali si mantengono integre tutte le garanzie a favore degli interessati.

Per assicurare, in quanto sia possibile, il coordinamento e l'integrazione delle varie forme di beneficenza e assistenza, si ammette che i Consorzi e le Federazioni, oltre che fra gli istituti d'una stessa Provincia, siano costituiti anche fra quelli di Province diverse, se ne estendono le finalità, comprendendo fra queste l'impiego di personale o l'uso di locali in comune, i servizi e gli acquisti cumulativi e la gestione in comune del patrimonio, si consente che delle Federazioni facciano parte anche istituti privati e si attribuisce al Prefetto e al Ministro dell'Interno, e per le Federazioni anche al Sottoprefetto, la facoltà di promuovere e di costituire, occupando, d'ufficio, Consorzi e Federazioni.

Nello stesso intento, vengono trasferiti al Sottoprefetto i compiti di coordinamento già spettanti, in base alla legge 18 luglio 1904, alle sopresse commissioni provinciali di beneficenza e poi devoluti, col R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214, al Prefetto, considerato che, in questo campo, i Sottoprefetti possono più direttamente e prontamente accertare le condizioni di fatto e le esigenze locali, e quindi provvedere con maggiore sollecitudine ed efficacia.

Il decentramento burocratico viene attuato, trasferendo dal Ministero dell'Interno agli organi provinciali le attribuzioni che hanno una portata puramente locale e possono localmente essere meglio e più rapidamente esercitate, e devolvendo inoltre ai Sottoprefetti le attribuzioni che concernono rapporti e interessi limitati alla circoscrizione circondariale e che non debbono, per la loro struttura giuridica, essere esercitate dagli organi provinciali. Tale decentramento è effettuato sopra tutto per le funzioni di vigilanza. Così è trasferita dal Governo centrale ai Prefetti la facoltà di decretare lo scioglimento delle Amministrazioni degli istituti che interessino una sola Provincia. Sono poi trasferite ai Sottoprefetti: la vigilanza sulle istituzioni temporanee o sui comitati di soccorso; la facoltà di autorizzare la trattativa o la licitazione privata per le alienazioni, le locazioni ed altri simili contratti; di ordinare in ogni tempo inchieste straordinarie e di provvedere d'ufficio quando l'amministrazione di un'Opera pia non compia un atto obbligatorio o non spedisca i mandati; di sospendere le Amministrazioni e quella di pronunciare l'annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti illegali. Ai Sottoprefetti sono inoltre devolute tutte le attribuzioni già spettanti alle sopresse commissioni provinciali di beneficenza, per la protezione dell'infanzia abbandonata.

In seguito al largo decentramento di attribuzioni dai Prefetti ai Sottoprefetti, viene attuato, anche in questo campo, il sistema della revisione locale dell'atto amministrativo, ammettendosi contro i provvedimenti del Sottoprefetto il ricorso gerarchico al Prefetto, alle cui decisioni è attribuito carattere definitivo.

Per semplificare l'esercizio della vigilanza sulle Opere pie, viene eliminata la necessità del decreto di sospensione delle deliberazioni ritenute viziate d'illegittimità, stabilendosi invece che la

esecutorietà delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane sospesa di diritto; si riduce il termine per l'annullamento e si trasferisce al Sottoprefetto il potere d'annullamento, eliminando il parere del Consiglio di prefettura, dimostratosi praticamente di nessuna sostanziale efficacia. Allo stesso scopo mira in ultima analisi l'accennato decentramento delle funzioni di vigilanza.

Perché poi il funzionamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza abbia ad essere più agile, vengono diversamente disciplinati i controlli di vigilanza e di tutela, in rapporto alle diverse condizioni degli istituti. Non potendosi però determinare in modo uguale per tutte le finalità della maggiore autonomia, vengono distinte le istituzioni in due classi, a ciascuna delle quali si fa corrispondere una sfera diversa di autonomia amministrativa. Alla prima classe si assegnano le istituzioni che estendano la loro attività in tutto il Regno, o che abbiano un'entrata patrimoniale effettiva superiore alle lire cinquantamila. Le altre sono tutte assegnate alla seconda classe.

Mentre, così, si consente alle istituzioni di prima classe di fare alienazioni, locazioni ed altri simili contratti ed appalti di cose ed opere, senza la procedura dell'asta pubblica e senza speciale autorizzazione, sino ad un valore di lire tremila, a quelle di seconda classe ciò è consentito soltanto sino ad un valore di lire mille.

Inoltre, mentre per i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove e maggiori entrate, lo storno di fondi da un capitolo all'altro, le locazioni e conduzioni per oltre nove anni, le piante organiche del personale e i regolamenti interni, si continua a prescrivere l'approvazione tutoria nei riguardi di tutte le istituzioni indistintamente, in altre materie l'ingerenza tutoria si rende maggiore o minore, secondo la classe dell'istituto.

Pur conservando, poi, per tutte le istituzioni l'obbligo di sottoporre il bilancio preventivo all'approvazione tutoria, si stabilisce per quelle di seconda classe — tenuto conto della loro minore importanza patrimoniale e finanziaria — il sistema del bilancio consolidato triennale, che, in base al decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1347, e al successivo decreto-legge 23 marzo 1919, n. 528, è già attuato per le opere pie con una rendita netta non superiore a 10 mila lire annue e che in nove anni di pratica applicazione si è dimostrato scevro di inconvenienti.

Come per i Comuni, così anche per le Opere pie si semplificano le operazioni di revisione dei conti, limitando normalmente la necessità del giudizio del Consiglio di prefettura ai soli casi in cui le risultanze della deliberazione dell'amministrazione sul conto vengano contestate dal contabile, o dagli amministratori, o da altri interessati, oppure contrastino cogli accertamenti dell'ufficio di Prefettura, mentre negli altri casi, dopo un sommario accertamento dell'ufficio predetto, il conto s'intenda approvato, in conformità delle risultanze della deliberazione dell'amministrazione, che è equiparata, a tutti gli effetti, alla decisione del Consiglio di Prefettura.

Mentre in tal modo è attribuita una più larga autonomia amministrativa alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e in specie a quelle di maggiore importanza, si provvede d'altra parte ad intensificare i controlli repressivi e sostitutivi e a rafforzare la responsabilità degli amministratori ed impiegati, con norme che, pur senza perturbare il libero svolgimento delle attività delle amministrazioni, valgono ad evitare che dal rallentamento dei controlli preventivi abbiano a derivare danni agli interessi dei poveri. Occorre menzionare in particolar modo la disposizione, con cui si conferisce con maggior larghezza al Prefetto facoltà di disporre in qualunque tempo ispezioni e controlli speciali, per accertare il funzionamento delle amministrazioni degli istituti, e quella con la quale viene sancita esplicitamente e determinata in modo preciso, oltre alla responsabilità degli amministratori, anche quella degli impiegati, per i danni recati, con dolo o colpa grave, all'Ente, o ai terzi verso i quali l'Ente stesso debba rispondere, ed è estesa inoltre ai tesoriери di fatto la responsabilità contabile, ammettendosi che il relativo giudizio si svolga anche indipendentemente dall'esame e giudizio sul conto, per avere un risultato più pronto ed efficace.

Particolari disposizioni (che rispondono ad un impegno assunto con l'art. 97 della legge del 1890), riguardano gli istituti destinati all'assistenza ospedaliera. Di questa importantissima forma d'assistenza viene regolato l'esercizio con norme rivolte ad unificare, anche in questo campo, la legislazione in tutto il Regno e a determinare in modo preciso le condizioni per il ricovero e gli oneri degli ospedali e dei Comuni. Con tali norme, mentre si fa obbligo ad ogni ospedale di assistere o curare, nei limiti dei mezzi disponibili — e salvo nella massima parte dei casi il diritto al rimborso della spesa da parte del Comune del domicilio di soccorso dei ricoverati — i poveri affetti da malattie acute, i feriti e le donne nell'imminenza del parto, si stabiliscono opportune condizioni, per limitare il ricovero a coloro che più ne abbiano bisogno e per sfollare gli ospedali da tutti quegli infermi che possano essere convenientemente assistiti anche a domicilio, o negli ambulatori o di-

spensari. Per attenuare poi l'onere dei Comuni tenuti al pagamento di spese di spedalità, si offre al medesimo la possibilità di rivalersi su talune rendite destinate all'assistenza e alla beneficenza, e cioè sugli eventuali superi di gestione delle locali Opere pie, rivolte al mantenimento d'infermi in ospedali, e su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato dalle Congregazioni di carità e dalle altre istituzioni pubbliche locali.

Tenuto conto delle mutate condizioni giuridiche, economiche e familiari della donna e delle attuali tendenze della legislazione sul lavoro dei fanciulli, si attribuisce alla donna maritata e al figlio maggiore di 14 anni un domicilio di soccorso indipendente da quello del marito e dell'esercente la patria potestà.

Viene notevolmente semplificata la procedura per la risoluzione delle controversie relative al pagamento di spese di spedalità, di soccorso e d'assistenza e quella per la riscossione dei crediti di spedalità non contestati o definitivamente accertati in seguito alla decisione delle accennate controversie. Inoltre, il sistema di riscossione ammesso per i crediti di spedalità debitamente accertati è esteso anche ai crediti delle Provincie, per le spese d'assistenza degli esposti anticipate per conto dei Comuni.

Nell'intento di rendere più agile e pronta l'azione amministrativa, varie altre semplificazioni sono attuate, specie con l'eliminare in gran parte la necessità di pareri di corpi consultivi e di provvedimenti di organi collegiali, confermando le disposizioni contenute in proposito nel R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214.

Tale è il decreto che il Consiglio dei Ministri ha approvato e che, se la Maestà Vostra vorrà onorarla dell'Augusta Sua firma, contribuirà notevolmente a sollevare le condizioni degli umili, mediante un razionale ordinamento dei servizi dell'assistenza e della beneficenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e le successive modificazioni di essa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione « istituzioni pubbliche di beneficenza » si sostituisca « istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ».

Al citato articolo primo della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è aggiunto il comma seguente:

« Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione quegli istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione e dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati ».

Art. 2.

All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge sono sostituiti i seguenti:

« I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza la preventiva autorizzazione del Sottoprefetto e sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità medesima, allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia.

« Il Sottoprefetto ha facoltà di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza e della beneficenza.

« Sono salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie ».

Art. 3.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi.

Appartengono alla prima classe quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutto il Regno e quelle che hanno un'entrata patrimoniale effettiva superiore alle lire 50,000.

Tutte le altre appartengono alla seconda classe.

Art. 4.

All'art. 4 della legge è aggiunto il seguente comma:

« Delle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e dei sordomuti deve far parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal Ministro dell'Interno, di concerto con quello dell'istruzione.

Art. 5.

Agli articoli 5 e 6 della legge è sostituito il seguente:

« La Congregazione di carità è composta di cinque membri nei Comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti, di nove nei Comuni con una popolazione da 5000 a 50,000 abitanti, di tredici negli altri.

« Dei detti membri, tre per i Comuni con meno di 5000 abitanti, cinque per i Comuni che abbiano da 5000 a 50,000 abitanti, e sette per i Comuni con più di 50,000 abitanti, sono nominati dal Sottoprefetto, ed, ove sia possibile, tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; gli altri sono eletti dal Consiglio comunale nella sessione di autunno e di questi non più della metà può appartenere in pari tempo al Consiglio stesso.

« Il presidente è scelto dalla Congregazione medesima tra i suoi membri.

« Tutti i componenti, compreso il presidente, si rinnovano per intero ogni quattro anni.

« Per deliberazione della Congregazione di carità, approvata dal Sottoprefetto, può essere ammesso a far parte della Congregazione medesima, avuto riguardo all'indole e alla rilevanza della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

« Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole della istituzione e della rilevanza del suo patrimonio, può esservi ammesso il fondatore o un rappresentante di un'opera pia amministrata dalla Congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione ».

Art. 6.

All'art. 20 della legge è sostituito il seguente:

« Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo.

« Le amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono formare il bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque variazione da apportare, per circostanze sopravve-

nute, al bilancio di tali istituzioni, durante il triennio, dev'essere sottoposta all'approvazione tutoria.

« In ogni Provincia le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda classe debbono essere distribuite in tre gruppi, a cura del Prefetto, il quale stabilisce, per ciascuno dei gruppi, l'anno iniziale del bilancio triennale, a decorrere dal 1925 ».

Art. 7.

All'articolo 21 della legge è sostituito il seguente:

« Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo, corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.

« I tesorieri debbono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

« Qualora il conto non sia presentato entro tale termine, il Sottoprefetto lo fa compilare d'ufficio a spese del tesoriere.

« Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto entro due mesi dal giorno in cui sia stato presentato.

« Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto è deferito al Sottoprefetto, che lo esegue per mezzo di apposito commissario, in sostituzione dell'amministrazione.

« Della deliberazione dell'amministrazione sul conto è data notizia al contabile, in quanto porti variazione nel carico o discarico, e agli amministratori che fossero stati designati responsabili, con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro trenta giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione ed a tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

« Il presidente dell'istituzione, per mezzo di avviso affisso all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro il termine indicato nel comma precedente, il contabile, gli amministratori e qualunque cittadino possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.

« Alla scadenza del termine suddetto, il conto è trasmesso all'ufficio di prefettura, senza i documenti giustificativi della entrata e della spesa, i quali invece devono unirsi al conto nel caso in cui siano stati presentati deduzioni o ricorsi.

« L'ufficio di prefettura accerta in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone e che può chiedere alle amministrazioni, l'esatto riporto sul conto del fondo di cassa e dei residui di quello precedente, l'integrale iscrizione di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti degli assegni stabiliti in bilancio, originali o variati.

« Qualora le risultanze della deliberazione dell'amministrazione non vengano contestate dal contabile, o dagli amministratori, o da altri interessati, e non contrastino con l'accertamento sommario di cui al comma precedente, il conto resta approvato in conformità delle risultanze medesime, salvo quanto è disposto nel penultimo comma del presente articolo, e la deliberazione dell'amministrazione tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura.

« Il Prefetto, su richiesta dell'amministrazione, o degli interessati, ne rilascia attestazione.

« In caso contrario, il conto viene deferito alla giurisdizione del Consiglio di prefettura, il quale può limitare il giudizio alle partite contestate con le osservazioni e i ricorsi

predetti e i rilievi dell'ufficio di prefettura conseguenti all'accertamento indicato al comma ottavo o estenderlo a tutto il conto.

« Il Prefetto, entro due anni dalla presentazione del conto, può chiedere al Consiglio di prefettura il giudizio sui conti approvati ai sensi del precedente comma nono, o su singole partite di essi.

« Salvo la competenza dell'autorità giudiziaria, ove siavi luogo, contro le decisioni del Consiglio di prefettura sui conti è ammesso in ogni caso il ricorso alla Corte dei conti ».

Art. 8.

All'articolo 22 della legge è sostituito il seguente:

« La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.

« Solo in vista di circostanze eccezionali, il Sottoprefetto può autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovrà corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.

« I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.

« Le deliberazioni relative ai servizi di riscossione e tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggette all'approvazione del Sottoprefetto ».

Art. 9.

All'articolo 25 della legge è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro dell'Interno può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualsiasi stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunziate in tale materia ».

Art. 10.

All'articolo 26 della legge è sostituito il seguente:

« Le alienazioni, locazioni od altri simili contratti e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre L. 3000, per le istituzioni di prima classe, e di oltre L. 1000, per le istituzioni di seconda classe, debbono essere fatti, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

« Il Sottoprefetto può consentire con provvedimento motivato la trattativa o la licitazione privata, o altre forme di contrattazione ».

Art. 11.

All'articolo 29 della legge è sostituito il seguente:

« Quando gli amministratori e gli impiegati di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano gli estremi di reato, abbiano recato un danno economico all'istituzione, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

« Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, nè quelle degli amministratori o degli impiegati, ma servono per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi e valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in Camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

« La domanda per provvedimenti conservativi e per l'omologazione agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonchè

l'azione giudiziaria di responsabilità, quando è preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorità medesima, non vi adempia».

Art. 12.

Senza pregiudizio delle responsabilità sancite da altre leggi, gli amministratori e gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'ente o ai terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.

Art. 13.

Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più amministratori o di più impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento.

Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano uguali, potrà porsi a carico di tutti o di alcuni di essi una parte proporzionale del danno arrecato.

Art. 14.

Sono esenti da responsabilità i componenti del Consiglio amministrativo che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso, o dei richiami e delle proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

Art. 15.

Gli amministratori e i superiori gerarchici non rispondono del fatto dannoso, ove sia avvenuto nell'esercizio delle attribuzioni spettanti esclusivamente all'impiegato, purchè la destinazione all'ufficio da questo ricoperto sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regolamenti e non vi sia colpa grave nei rapporti del dovere di vigilanza.

Art. 16.

L'azione di responsabilità nei casi previsti dall'articolo 12 si prescrive dopo cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

Art. 17.

Al secondo comma dell'articolo 30 della legge sono sostituiti i seguenti:

« Sono di competenza del Consiglio di prefettura in primo grado e della Corte dei conti in grado di appello le cause di responsabilità contro gli amministratori che abbiano autorizzato una spesa o contratto impegni senza legale autorizzazione e contro chiunque, dall'esattore o tesoriere in fuori, si sia ingerito, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o valori dell'istituzione.

« Il giudizio delle responsabilità, di cui al secondo comma del presente articolo, avviene, di regola, in sede di esame e giudizio sui conti; ma può essere iniziato di ufficio, o su richiesta dell'autorità di vigilanza, e svolgersi anche indipendentemente dall'esame e giudizio sul conto ».

Art. 18.

Fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 31 della legge è inserito il seguente:

« Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali, qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri

medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, è obbligatorio il pubblico concorso ».

All'ultimo comma dello stesso art. 31 è sostituito il seguente:

« In caso di dissenso, il Sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali facoltà possano essere esercitate ».

E' data facoltà al Governo del Re di emanare apposite norme regolamentari, per disciplinare lo stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tenendo presenti, in quanto possano trovare applicazione, le norme in vigore per gli impiegati, gli agenti e i salariati delle Provincie e dei

Art. 19.

Agli articoli 36 e 38 della legge è sostituito il seguente:

« Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per sè stesso, oppure cumulado con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o aumenti rispettivamente i capitoli, cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;

b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;

c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore superiore a L. 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore a L. 1000;

d) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza del Tribunale e tutte le deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;

e) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati;

f) i regolamenti interni di amministrazione.

Alle sedute della Giunta assiste, con voto consultivo, il ragioniere capo della prefettura, quando siano trattati affari attinenti alla finanza delle istituzioni ».

Art. 20.

All'articolo 39 della legge è sostituito il seguente:

« La Giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi:

1° Cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al minimo necessario le spese di amministrazione e di personale ed, in caso di inadempienza, vi provvede direttamente; quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti o dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo termine, salvi i provvedimenti d'ufficio, a norma dell'art. 45 della legge;

2° Stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in stato di abbandono materiale o morale;

3° Inserisce in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto ».

Art. 21.

All'articolo 42 della legge è sostituito il seguente:

« Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Prefetti, e chiunque altro vi abbia interesse, possono ricorrere, nel termine di quindici giorni, al Ministro dell'interno, il quale provvede definitivamente ».

Art. 22.

L'articolo 43 della legge è abrogato.

Le istituzioni, che prestino l'assistenza o eroghino la beneficenza a favore dei poveri di più Provincie o di tutto il Regno, sono sottoposte alla tutela ed alla vigilanza delle autorità della Provincia in cui hanno sede.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

Art. 23.

L'articolo 46 della legge è modificato come segue:

« Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di assistenza e beneficenza, quando un'amministrazione, dopo di essere stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti dell'istituzione, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto del Prefetto, previo il parere del Consiglio di prefettura ».

L'art. 48 della stessa legge è così modificato:

« Quando un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza interessi più Provincie o più Comuni, può, nei casi contemplati dall'art. 46, essere sciolta l'amministrazione e nominato un Commissario, che ne assume la gestione temporanea per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola Provincia o Comuni di una sola Provincia; per non più di un anno, se interessi più Provincie o Comuni di diverse Provincie.

Il provvedimento è adottato con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio di prefettura, nel primo caso; con decreto del Ministro dell'interno nel secondo.

« L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione ».

Art. 24.

Al primo comma dell'art. 50 della legge sono sostituiti i seguenti:

« Il Sottoprefetto, di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, può ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

« Quando l'amministrazione di una istituzione, malgrado le ingiunzioni dell'autorità superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o regolamenti, o non spedisca i mandati, il Sottoprefetto provvede di ufficio per mezzo di un delegato speciale.

« Quando gravi motivi di interesse dell'istituto, o di ordine pubblico lo richiedano, il Sottoprefetto può anche sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al Prefetto, per gli ulteriori provvedimenti, a norma dell'art. 46 ».

Il Prefetto può in qualunque tempo disporre ispezioni e controlli speciali, per accertare il funzionamento delle amministrazioni, anche ai fini previsti nel penultimo comma dell'art. 7 del presente decreto.

L'art. 53 della legge è abrogato.

Art. 25.

All'art. 51 della legge è sostituito il seguente:

« La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con amministrazione propria, è fatta con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

« Nella domanda o proposta di fondazione deve indicarsi con quali mezzi si intenda adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere nell'avvenire.

« La fondazione di nuove istituzioni può anche essere promossa d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto.

« Contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è ammesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

Nei casi previsti dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, non è richiesto il parere della Giunta provinciale amministrativa, a norma del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214; fermo, quanto all'acquisto dei beni stabili, il disposto dell'art. 19, lett. c), del presente decreto.

Art. 26.

Ai primi due commi dell'art. 52 della legge sono sostituiti i seguenti:

« Il Sottoprefetto può chiedere copia delle deliberazioni e dei provvedimenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali non sia richiesta l'approvazione tutoria.

« L'esecutorietà delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane sospesa di diritto.

« Quando la deliberazione o il provvedimento contengano violazioni di legge o di regolamento o di statuti speciali aventi forza di legge, il Sottoprefetto può pronunziarne l'annullamento con decreto motivato, entro quindici giorni da quello in cui ne abbia ricevuta copia.

« Contro il decreto del Sottoprefetto, che dev'essere comunicato immediatamente all'amministrazione dell'istituto, l'amministrazione medesima e gli interessati, entro il termine di giorni quindici, possono ricorrere al Prefetto, che decide con provvedimento definitivo ».

Art. 27.

Dopo l'art. 52 della legge sono inseriti i due nuovi seguenti articoli:

Art. 52 bis. — Il Sottoprefetto deve curare il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli Comuni e nell'intero Circondario.

A questo scopo:

a) vigila sulla gestione delle Congregazioni di carità e delle istituzioni elemosinarie, affinché l'erogazione della beneficenza si compia a seconda delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti;

b) promuove e, occorrendo, costituisce d'ufficio federazioni fra le istituzioni di assistenza e beneficenza del Circondario;

c) riceve le istanze di ricovero o di sussidio, da chiunque trasmesse o presentate, e le indirizza a quelle fra le istituzioni pubbliche o private di assistenza e beneficenza esistenti nel Circondario, che ritenga più adatte a provvedere; a tal fine, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche dovranno comunicare al Sottoprefetto copia dei loro statuti e delle successive modificazioni, ed, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto indicante le somme e i

posti che siano disponibili o si prevedano tali durante l'anno, e le vacanze di tali posti appena si verificano;

d) provvede che dalle Congregazioni di carità e dalle altre istituzioni pubbliche siano fornite alle istituzioni ed associazioni private di assistenza e beneficenza le notizie che si reputino utili al migliore coordinamento delle rispettive funzioni, e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati;

e) decide sui ricorsi che vengono presentati contro la concessione o il diniego di posti di ricovero, di assegni e di erogazioni di qualunque natura da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando si aduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impugnate e provvede in merito. Può anche annullare di ufficio le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismi.

Art. 52 *ter.* — Al Sottoprefetto è commessa la protezione dell'infanzia abbandonata nel Circondario.

A questo scopo:

a) vigila perchè le Congregazioni di carità adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi, per la rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;

b) cura che gli stabilimenti indicati nell'art. 262 del Codice civile diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente Congregazione di carità ed al Procuratore del Re.

Una copia di tale avviso deve essere trasmessa al Sottoprefetto, al quale devono altresì comunicarsi, da tutti gli istituti che hanno per scopo di ricoverare fanciulli o fanciulle, le dimissioni dei medesimi;

c) invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati i necessari provvedimenti perchè il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza, e perchè si provveda nel miglior modo per il suo collocamento.

A tal fine, deve favorire la costituzione, nei singoli Comuni, di Società di patronato, specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate.

d) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria, i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della qualità di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto, il procuratore del Re dovrà comunicare al Sottoprefetto copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazioni del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli articoli 20, n. 5, 23, 249 e 392 del Codice penale, 233 del Codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

e) denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi.

Art. 28.

Le disposizioni di cui nel primo periodo ed alla lettera a) dell'art. 56 della legge sono modificate come segue:

a) Sono inoltre concentrate nella Congregazione di carità:

a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nel Comune che non abbiano una rendita netta superiore a lire ventimila ».

Art. 29.

Agli articoli 58 e 59 della legge è sostituito il seguente: « Quando non avvenga il concentramento ordinato dai precedenti articoli 56 e 57, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere riunite per gruppi dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità degli scopi rispettivi.

« Il raggruppamento è promosso d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, il quale, tenuto conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propone altresì, per gli enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli enti stessi ad un Consiglio di amministrazione, incaricato di provvedere alla esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.

« Il raggruppamento ed il relativo regolamento organico sono approvati con decreto Reale, contro il quale è ammesso, senza effetto sospensivo, il ricorso solo per quanto riguarda la classificazione per affinità di scopi.

« Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in un solo Ente ».

Art. 30.

In sostituzione del secondo comma dell'art. 61 della legge sono inseriti, dopo il medesimo art. 61, i tre nuovi articoli seguenti:

Art. 61-a. — Più istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi scopi affini, possono riunirsi in consorzio, per erogare in comune la rispettiva beneficenza, anche mediante la fondazione di istituti di ricovero, ovvero per avere personale stipendiato e locali in comune.

Possono partecipare al consorzio i Comuni, le Provincie e gli altri enti morali, quando siano a ciò autorizzati, secondo le norme delle leggi alle quali sono soggetti.

I consorzi sono riconosciuti come enti morali. Resta però integra la personalità giuridica dei singoli enti consorziati, i quali conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni e continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.

La costituzione del consorzio dev'essere rispettivamente approvata, secondo che gli enti consorziati abbiano sede in una stessa Provincia o in Provincie diverse, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, i quali, nei casi in cui ne ritengano la necessità, possono anche procedere d'ufficio a tale costituzione.

Contro il rifiuto del Prefetto ad approvare il consorzio facoltativo, e contro il decreto che costituisce d'ufficio il consorzio, le istituzioni interessate possono ricorrere al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente con proprio decreto.

I provvedimenti del Ministro circa l'approvazione o la costituzione d'ufficio di consorzi fra istituti di Provincie diverse sono definitivi.

Art. 61-b. — Nello statuto, da approvarsi o stabilirsi, secondo i casi e secondo la competenza, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, devono essere determinati: lo scopo e la durata del consorzio, la costituzione e il funzionamento dell'amministrazione, il contributo di ciascun istituto consorziato, il modo e la misura di partecipazione dei poveri di ciascun comune all'erogazione della beneficenza.

Le rappresentanze consorziali sono soggette, per quanto riguarda le loro funzioni e deliberazioni, la vigilanza e la

tutela, alle stesse norme cui è soggetto l'istituto consorziale di classe più elevata.

La tutela sul consorzio e la giurisdizione contabile sono rispettivamente esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura della Provincia e la vigilanza dal Sottoprefetto del circondario, ove ha sede l'amministrazione consorziale.

Il consorzio cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata, o per esaurimento del fine che ne formava l'oggetto, o, se facoltativo, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.

Il consorzio facoltativo può altresì cessare in seguito a deliberazione di quegli enti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a deliberazione di uno degli enti consorziati, quando questi siano soltanto due, e in ogni caso con l'approvazione del Prefetto o del Ministro dell'interno, secondo che gli enti predetti abbiano sede in una stessa Provincia o in Province diverse.

Qualora ricorrano speciali motivi di convenienza, il consorzio può essere modificato nella sua composizione con le stesse forme prescritte per la costituzione ed approvazione, o mediante la separazione di enti già riuniti, o con l'aggiungimento di altri enti.

Il consorzio costituito d'ufficio non può estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la costituzione di esso.

In caso di scioglimento, il patrimonio del consorzio viene ripartito fra gli enti consorziati, in proporzione del contributo dai medesimi corrisposto. Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal consorzio.

Art. 61-e. — Più istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza possono riunirsi in federazione, per il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme della loro attività o per provvedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa la gestione del patrimonio.

La federazione dev'essere rispettivamente approvata, e può anche, ove ne sia il caso, essere promossa e costituita d'ufficio, dal Sottoprefetto, dal Prefetto, o dal Ministro dell'interno, secondo che gli istituti abbiano sede in uno stesso circondario, o in diversi circondari della stessa Provincia, o in Province diverse.

All'autorità che approva o costituisce d'ufficio la federazione spetta altresì di approvarne lo statuto e il regolamento, nei quali debbono essere disciplinati gli scopi, la durata e il funzionamento della federazione medesima.

Le istituzioni federate conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni, le quali continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.

Contro il rifiuto del Sottoprefetto o del Prefetto ad approvare la federazione facoltativa e contro il decreto che costituisce d'ufficio la federazione, è ammesso rispettivamente il ricorso al Prefetto o al Ministro dell'interno, che provvedono definitivamente.

I provvedimenti del Ministro, circa l'approvazione e la costituzione d'ufficio di federazioni tra istituti di province diverse, sono definitivi.

La federazione cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata o per esaurimento del fine che ne formavano l'oggetto, o, se facoltativa, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.

La federazione facoltativa può inoltre sciogliersi in seguito a deliberazione della maggioranza degli istituti interessati, o di uno di essi, se siano due soltanto, e in ogni caso con l'approvazione del Sottoprefetto, del Prefetto compe-

tente o del Ministro dell'interno, secondo le distinzioni fatte nel secondo comma del presente articolo.

La federazione costituita d'ufficio non può essere sciolta se non con decreto dell'autorità che ha proceduto alla costituzione di essa.

Per motivi di convenienza, la federazione può essere modificata analogamente a quanto dispone per consorzi il terzo comma dell'articolo 61-b).

Art. 31.

All'art. 62 della legge è sostituito il seguente:

Le riforme degli statuti organici e delle Amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono proposte dall'Amministrazione interessata, o dalla Congregazione di carità, o dal Consiglio comunale.

Qualora l'istituzione interessi due o più Comuni, la proposta può essere fatta da una delle Congregazioni di carità o da uno dei Consigli comunali o provinciali interessati.

Le riforme predette possono anche essere promosse d'ufficio dal Sottoprefetto, quando l'istituzione svolga la sua attività a vantaggio di comuni di un solo circondario, e in ogni altro caso dal Prefetto della Provincia, dove ha sede l'istituzione.

Il provvedimento è adottato con decreto Reale, sentiti, per quanto riguarda le fusioni e le mutazioni del fine, i pareri della Giunta provinciale amministrativa competente a norma dell'art. 22 del presente decreto, e del Consiglio di Stato.

Art. 32.

Agli articoli 68 e 69 della legge è sostituito il seguente:

« Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai Consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate a norma dell'art. 31, e quando interessino gli abitanti dell'intera Provincia o di più Comuni, inserite anche nel Foglio degli annunci legali della Provincia; ovvero nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, quando interessino più provincie, o comuni di provincie diverse, o l'intera Nazione.

« Le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono essere, per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della Prefettura.

« Su tutte le proposte, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno ».

Art. 33.

All'art. 73 della legge è sostituito il seguente:

« I figli legittimi o riconosciuti, minori di quattordici anni, seguono il domicilio di soccorso dell'esercente la patria potestà.

« Il domicilio di soccorso del maggiore di anni quattordici e quello della donna maritata sono determinati indipendentemente dal domicilio legale, o dal domicilio di soccorso dell'esercente la patria potestà, o del marito ».

Art. 34.

Le disposizioni dell'articolo 97 della legge e quelle mantenute provvisoriamente in vigore dallo stesso articolo sono abrogate.

Dopo l'articolo 78 della legge sono inseriti i nuovi articoli seguenti:

Art. 78-a. — Ogni ospedale, secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei mezzi disponibili, ha l'obbligo di provvedere, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo seguente, all'assistenza e alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nell'imminenza del parto, ancorchè si tratti di persone che, secondo le relative norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto: salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di degenza verso il Comune al quale la persona ricoverata appartenga per domicilio di soccorso.

Nel caso di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i ricoverati aventi titolo all'assistenza gratuita, il detto rimborso può essere richiesto ai Comuni d'appartenenza anche per tali ricoverati, nei limiti dell'eccedenza della spesa risultante dal conto del precedente esercizio finanziario e, per ogni Comune, in proporzione delle giornate di degenza consumate dai rispettivi infermi.

Restano salve in tutti i casi previsti nel presente articolo le speciali convenzioni fra gli ospedali e i Comuni che sarebbero tenuti al rimborso della spesa.

Art. 78-b. — L'ammissione in un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento, non può effettuarsi, se dal richiedente non siano dimostrate la condizione di povertà e la necessità del ricovero, in dipendenza dell'impossibilità della cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari.

In caso d'urgenza il ricovero dev'essere provvisoriamente consentito, salvo all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle suddette condizioni.

Qualora, però, si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie dell'istituto, non abbia titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione nell'ospedale dev'essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della relativa spesa, dall'ordinanza emessa a termini dello articolo 79 della presente legge, dalla quale risulti accertata l'urgenza del ricovero. Solo quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del ricovero, questo può essere effettuato in via provvisoria, in seguito a verbale d'ammissione, redatto da un apposito sanitario dell'ospedale, e da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza; ma anche in questo caso deve promuoversi, nei due giorni successivi, l'emissione dell'ordinanza.

Agli effetti del rimborso della relativa spesa, il ricovero dev'essere in tutti i casi notificato, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al Comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato.

Art. 78-c. — L'amministrazione di ciascun ospedale deve annualmente determinare, con le norme stabilite dal regolamento, la retta giornaliera per l'assistenza e la cura dei poveri, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del Prefetto.

Art. 78-d. — I Comuni tenuti, in base alle disposizioni dell'art. 78-a, al rimborso di spese di spedalità, possono rivalersi, esclusivamente a tale scopo, nei limiti dei loro oneri e nel seguente ordine di precedenza:

1° sugli eventuali avanzi di gestione delle locali opere pie, aventi per fine l'erogazione delle rendite per il mantenimento d'infermi in ospedali;

2° su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato dalle Congregazioni di carità e dalle altre locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ferma restando la devoluzione di un altro terzo di tali rendite per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti, a norma di legge, e sempre che le dette istituzioni non debbano rimborsare al tesoro spese per mantenimento d'indigenti inabili al lavoro ricoverati d'autorità, per il ricupero delle quali non sia sufficiente l'altro terzo disponibile. In questo caso il ricupero delle spese dovute all'Erario ha la precedenza, rimanendo a favore del Comune l'eventuale differenza.

E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte dei Comuni e degli ospedali, che non abbiano potuto ottenere da questi il rimborso di cui ai precedenti articoli, verso i ricoverati che, dagli accertamenti eseguiti, risultino non trovarsi in condizione di povertà.

Nulla è innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

Art. 35.

La riscossione delle spese di spedalità, obbligatorie a termini delle norme vigenti e non contestate dai Comuni tenuti al rimborso, può essere effettuata dalle amministrazioni degli ospedali od istituti di cura in forza di appositi elenchi annuali resi esecutivi dal Sottoprefetto, i quali possono comprendere le spedalità di cui i Comuni si siano riconosciuti esplicitamente debitori e quelle per le quali sia stata fatta diffida o istanza di pagamento, nelle forme indicate nel secondo comma dell'art. 125 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, senza che i Comuni interessati abbiano prodotto al Sottoprefetto, nel termine di un mese, opposizioni od osservazioni.

Il Sottoprefetto accerta la regolarità della procedura, controlla la esattezza degli elenchi e dispone la cancellazione di quelle partite che ritenga contestate.

A cura dell'ente creditore, un estratto degli elenchi resi esecutivi è trasmesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comune interessato, ed ai crediti relativi sono applicabili le norme degli articoli 37 e 38 del presente decreto.

Art. 36.

All'art. 80 della legge è sostituito il seguente:

« Le controversie fra Province, Comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da speciali disposizioni di legge, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro, a norma del R. decreto legislativo 19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa:

a) con decreto del Sottoprefetto del circondario, se vertenti fra istituzioni e Comuni dello stesso circondario.

b) con decreto del Prefetto della provincia, se vertenti fra istituzioni e Comuni di diversi circondari della stessa Provincia, ovvero tra le istituzioni, i detti Comuni e la Provincia;

c) con decreto del Ministro dell'interno, se vertenti fra diverse Province o fra istituzioni e Comuni di Province diverse.

« I decreti del Prefetto, emessi su ricorsi contro i provvedimenti del Sottoprefetto, e quelli del Ministro sono definitivi.

« Contro tali decreti è ammesso il ricorso soltanto per motivi di legittimità ».

Art. 37.

Se i Comuni non provvedano al pagamento delle spese di spedalità nel termine di due mesi dalla trasmissione degli elenchi di cui nell'art. 35 del presente decreto, ovvero dalla notificazione del relativo decreto del Sottoprefetto, del Prefetto o del Ministro dell'interno, le amministrazioni creditrici possono richiedere al Prefetto della Provincia cui appartiene il Comune debitore, che emetta coattivamente l'ordine di pagamento.

Il Prefetto accerta l'esistenza del titolo che stabilisce l'obbligatorietà della spesa, provvede, ove occorra, alle necessarie allocazioni d'ufficio nel bilancio comunale ed emette l'ordinanza di pagamento.

Agli ordini di pagamento si applicano le disposizioni degli articoli 174 e 175 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e del decreto-legge 4 gennaio 1917, n. 129.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche a favore delle provincie, per il ricupero delle spese relative al servizio di assistenza degli esposti, da esse anticipate per conto dei Comuni, a norma dell'art. 2 del regolamento generale 16 dicembre 1923, n. , quando i Comuni debitori non provvedano al rimborso nel termine di due mesi dalla notifica del riparto di cui all'articolo 238 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297 per la esecuzione della legge comunale e provinciale.

Le disposizioni predette e quelle dell'art. 35 del presente decreto non sono applicabili all'istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

Art. 38.

Il Prefetto della Provincia, ove ha sede il Comune debitore di cui all'articolo precedente, può, a richiesta del medesimo e sentita l'amministrazione interessata, tenendo conto dell'entità del debito e delle condizioni finanziarie, disporre che il pagamento sia effettuato in diverse annualità non superiori a dieci; in tal caso il Comune deve rilasciare per ciascun anno, cui le annualità stesse si riferiscono, corrispondenti delegazioni sulla sovraposta o su altri cespiti di entrata comunale, dati in riscossione, all'esattore delle imposte dirette o all'appaltatore dei dazi, con l'obbligo di rispondere del non riscosso come riscosso.

La ratizzazione del debito ed il rilascio delle delegazioni possono anche essere concordate direttamente con gli enti interessati.

Art. 39.

All'ultimo comma dell'art. 81 della legge è sostituito il seguente.

« Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato la trasformazione o la fusione degli istituti ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e la discussione del ricorso sono ridotti alla metà ».

Art. 40.

Debbono intendersi che facciano o possano far carico agli enti e alle amministrazioni di cui al n. 3 dell'art. 91 della legge i legati di culto che gravino beni di pertinenza di enti ecclesiastici conservati o che debbano essere adempiuti dal demanio, dalla amministrazione del fondo per il culto, dai patroni rivendicanti o svincolanti, o dagli economati generali dei benefici vacanti.

Art. 41.

È soppresso il terzo comma dell'articolo 92 della legge, ed il quarto comma dell'articolo stesso è modificato come segue:

« Il provvedimento definitivo è emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato; e contro di esso può proporsi il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con effetto sospensivo, a termini dell'articolo 81 ».

Il terzo comma dell'art. 93 della legge è così modificato: « Trascorso il detto termine, si provvederà con decreto Reale, il quale, quando si debba procedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato ».

L'ultimo comma dello stesso art. 93 è così modificato: « Il provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti è impugnabile a norma dell'art. 81 ».

Art. 42.

Contro il provvedimento del Sottoprefetto è ammesso ricorso al Prefetto, che decide definitivamente.

Sono altresì soggetti al ricorso i provvedimenti del Sottoprefetto, emanati in virtù di delegazione fattagli dal Prefetto. La decisione del Prefetto, in tal caso, è definitiva se il provvedimento delegato sia dalla legge ritenuto definitivo.

Il termine utile per la presentazione del ricorso è di giorni quindici dalla notifica dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre.

Contro i provvedimenti del Prefetto che non siano definitivi è ammesso, entro il termine di quindici giorni, ricorso al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente.

In tutti i casi nei quali è previsto il ricorso al Governo del Re, si provvede in via definitiva con decreto del Ministro.

Art. 43.

Il Governo del Re ha facoltà in qualunque tempo, sia sopra denunzia, sia per propria iniziativa, di dichiarare per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, la nullità degli atti che contengano violazioni di leggi, di statuti o di regolamenti generali o speciali.

Salva la competenza dell'autorità giudiziaria, contro il decreto Reale è ammesso il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.

Art. 44.

Sono abrogate tutte le norme contrarie a quelle del presente decreto o incompatibili con esse.

Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso.

Le disposizioni del presente decreto saranno coordinate in testo unico con quelle delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1901, n. 390, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ORTIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 55. — GRANATA.

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2757.

Norme per l'accertamento e la riscossione delle entrate dei Municipi della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti i Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 31 ottobre 1919, n. 2401, che approvano le norme fondamentali rispettivamente per l'assetto della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939, che approva le norme per l'esecuzione forzata nelle due Colonie suddette;

Ritenuta l'opportunità di emanare speciali norme per l'accertamento e la riscossione delle entrate dei Municipi della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentito il parere del Consiglio coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Colonie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme per l'accertamento e la riscossione delle entrate dei Municipi della Tripolitania e della Cirenaica, viste d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore in ciascuna Colonia nel quindicesimo giorno, dopo quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Colonia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.

Atti del Governo, registro 219, foglio 232. — GRANATA.

Norme per l'accertamento e la riscossione delle entrate municipali della Tripolitania e della Cirenaica.

CAPO I.

Accertamento e riscossione delle entrate.

Art. 1.

Le entrate municipali sono accertate quando l'Amministrazione abbia determinato la persona del debitore e la ragione del credito ed abbia stabilito l'ammontare e la scadenza del credito stesso.

L'accertamento risulta in linea formale dai seguenti atti approvati dall'Amministrazione:

a) ruoli per tasse e diritti municipali a scadenze periodiche e determinate;

b) note di rimborso di spese ordinate a carico di singoli nei casi previsti dalla legge;

c) liste di carico compilate in base a contratti od altri titoli per tutti i proventi patrimoniali;

d) ordinativi d'incasso per tutte le altre entrate di natura eventuale e variabile che sono accertate all'atto stesso della riscossione.

Art. 2.

I ruoli di cui all'art. 1 lettera a) devono riportare il visto del Governatore o, per sua delega, dell'autorità governativa preposta alla regione.

La pubblicazione dei ruoli, con l'indicazione delle scadenze, vale a costituire i debitori legalmente obbligati al pagamento delle singole rate.

Contro gli atti di cui all'art. 1 è ammesso il reclamo presso la stessa autorità municipale, nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione e dalla notificazione per gli errori materiali che fossero occorsi nella formazione degli atti stessi.

Contro gli stessi atti è ammesso entro 60 giorni dalla loro pubblicazione e dalla loro notificazione ricorso in merito al Governatore il quale può delegare l'autorità governativa preposta alla regione.

Per l'esame di detti ricorsi, potranno essere istituite, con decreto del Governatore, speciali Commissioni, colle modalità da stabilirsi nel regolamento, le quali esprimeranno il loro parere sull'accoglimento o meno del ricorso.

Contro la decisione del Governatore o dell'autorità da lui delegata non è ammesso ulteriore gravame, salvo l'azione giudiziaria per le controversie dipendenti da contratti o da altri rapporti giuridici di natura patrimoniale.

Non si procede all'esame del ricorso se esso non sia corredato della prova dell'avvenuto pagamento.

Art. 3.

I Municipi provvedono di regola alla riscossione delle loro entrate a mezzo dell'incaricato del servizio di cassa o di uno o più riscuotitori.

Qualora occorra procedere ad atti esecutivi, questi saranno esecuti da appositi messi, autorizzati a tali funzioni previo accertamento della loro idoneità. L'ufficio può essere affidato agli ufficiali giudiziari ed ai loro commessi.

L'incaricato della cassa, i riscuotitori ed i messi sono pubblici ufficiali.

Art. 4.

Il debitore che entro otto giorni dal termine della scadenza stabilita non paghi la tassa o la rata di essa dovuta o non provveda entro lo stesso termine al soddisfacimento del debito risultante dalle note di rimborso di cui alla lettera b) dell'art. 1 incorre nella multa di centesimi quattro per ogni lira dell'intero debito.

Per le imposte, tasse e diritti per i quali non sia prescritta la notificazione individuale, sarà notificata al debitore, non oltre il termine di scadenza del debito o della prima rata di esso, una cartella nella quale siano indicati l'ammontare e il titolo del debito e la scadenza. Per i debitori irreperibili, la notificazione ha luogo nelle forme stabilite dall'ultimo capoverso del successivo art. 5.

Se la cartella non è notificata entro il detto termine, la multa di mora non decorre che dopo trascorsi otto giorni dalla notificazione della cartella.

Art. 5.

Per la esazione delle somme non pagate alle scadenze per tassa e note di rimborso e delle relative multe viene notificato al debitore, in caso di mancato pagamento, si procederà al pignoramento dei mobili e alla vendita degli oggetti pignorati ed occorrendo anche alla esecuzione immobiliare.

L'avviso deve contenere il nome, cognome del debitore e la sua residenza, l'ammontare del debito principale con riferimento al ruolo ed alle note di rimborso e l'importo della multa.

Per i debitori irreperibili, l'avviso deve essere possibilmente affisso alla porta dell'abitazione, ed in ogni caso, per tutti i cinque giorni, all'albo del Municipio; tale affissione ha effetto di legale notificazione.

Art. 6.

I crediti per tasse e diritti municipali, riscuotibili mediante ruoli e quelli per rimborsi di spese richiamati alla lettera b) dell'art. 1 godono del privilegio stabilito dagli articoli 1957 e 1962 del Codice civile secondo la natura del tributo.

Il procedimento di esecuzione forzata è quello stabilito nei capi II III e IV del presente decreto.

CAPO II.

Della esecuzione sui beni mobili.

Art. 7.

L'esecuzione sui beni mobili ha luogo colle forme stabilite dal decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 8.

Trascorso inutilmente il termine di cinque giorni di cui all'articolo 5 l'amministrazione municipale procede al pignoramento a mezzo del messo, il quale dovrà essere assistito da due testimoni.

Il messo potrà chiedere l'intervento del Muehtar o dell'Imam per le informazioni e l'assistenza agli atti di esecuzione.

Art. 9.

Qualora entro 5 giorni dal pignoramento il debito non sia stato pagato e l'esecuzione non sia stata sospesa si procede senz'altro, con l'assistenza di un delegato del Municipio, alla vendita dei mobili al pubblico incanto che si apre al prezzo di stima determinato nell'atto di pignoramento, da persona esperta designata dal messo.

L'incanto si notifica al pubblico mediante bando da affiggere, almeno tre giorni prima dell'asta, alla porta del locale ove sono gli oggetti pignorati ed a quella dell'ufficio municipale del luogo in cui deve farsi la vendita e da portarsi a conoscenza del pubblico negli altri modi consuetudinari del luogo.

Art. 10.

Nulla è innovata alla procedura ordinaria per quanto si riferisce al pignoramento dei beni mobili presso terzi, ed all'assegnazione di crediti in pagamento.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovute al contribuente si fa dal messo mediante consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare al Municipio il fitto e la pigione scaduta o da scadere entro l'anno, sino alla concorrenza delle somme dovute.

Copia dell'atto contenente l'ordine di pagare sarà consegnata dal messo anche al debitore principale.

Nel caso di pignoramento di pigioni o fitti già scaduti, l'affittuario o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del credito del Municipio nel termine di giorni 5 dal pignoramento e sino alla concorrenza del proprio debito.

Art. 11.

Per le somme dovute al Municipi a titolo di tasse e diritti municipali sono ammessi i pignoramenti e sequestri sugli stipendi, paghe, mercedi, salari, assegni, indennità pensioni e indennità che tengano luogo di pensioni e compensi di qualsiasi genere corrisposti dallo Stato, dal Municipi o da altre pubbliche amministrazioni ai loro dipendenti, fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto.

Sono eccettuati tuttavia gli stipendi, paghe, mercedi, salari, assegni, indennità, pensioni e compensi di cui sopra che non superino le L. 1500 annue.

Art. 12.

Eseguita la vendita, il messo deposita gli atti originali e la somma ricavata presso la cancelleria del giudice regionale o in mancanza presso l'ufficio di governo. Il giudice o rispettivamente il capo dell'ufficio di governo, può ordinare il pagamento al Municipi di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi siano creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori.

CAPO III.

Della esecuzione sui beni immobili.

Art. 13.

Qualora la procedura mobiliare sia risultata infruttuosa ed insufficiente si procede all'esecuzione sui beni immobili di proprietà del debitore, con le norme contenute nel decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 14.

L'esecuzione sugli immobili è promossa dal Municipi mediante la pubblicazione di un avviso d'asta il quale deve essere inserito

nei libri fondiari come è stabilito per il precetto immobiliare dall'art. 13, ultimo comma del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1917, n. 939.

Art. 15.

L'avviso d'asta deve contenere:

- la generalità del proprietario dell'immobile;
- l'oggetto e l'ammontare del debito, multe ed accessori;
- il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terranno il 1° incanto ed il 2° esperimento che eventualmente potesse occorrere;
- la descrizione particolareggiata degli immobili da vendere e tutte le altre notizie che risultino dai libri e registri fondiari;
- i prezzi di base sui quali si aprirà l'incanto determinati a norma dell'art. 16, n. 2, del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939.

Il prezzo di base del 2° incanto sarà quello fissato per il 1° ridotto di uno o di due decimi.

L'intervallo fra il 1° ed il 2° esperimento non potrà essere minore di 10 giorni nè maggiore di 15.

Art. 16.

L'avviso d'asta deve essere notificato al debitore e a tutti gli aventi diritto sull'immobile per atti iscritti nei libri e registri fondiari almeno 10 giorni prima del giorno fissato per il 1° incanto.

Nello stesso termine l'avviso sarà pubblicato nei modi previsti dal penultimo comma dell'art. 16 del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939.

Art. 17.

Contro l'espropriazione iniziata dal Municipi non è ammessa altra opposizione all'infuori della domanda in separazione da parte di chi accampi diritti di proprietà ed altri diritti reali sugli immobili in subasta o su parte di essi.

Tale opposizione deve farsi prima dell'incanto avanti il giudice competente con le forme della procedura ordinaria.

I creditori dei contribuenti espropriati, ancorchè privilegiati, possono fare opposizione soltanto sul prezzo della vendita.

Art. 18.

Prima dell'ora stabilita per il 1° incanto, devono essere depositati presso la cancelleria del Tribunale o, in mancanza, presso l'ufficio di governo, in originale od in copia autentica, tutti gli atti della esecuzione mobiliare infruttuosa ed insufficiente. L'avviso notificato al proprietario dell'immobile, l'elenco degli immobili sui quali si procede e l'avviso d'asta con la dichiarazione dell'ufficio fondiario della eseguita iscrizione dell'avviso stesso e con la prova delle pubblicazioni e notificazioni di cui all'art. 16.

Qualora al primo incanto non si presentino oblatori, si procede nel luogo, giorno ed ora fissati dall'avviso d'asta al secondo esperimento.

Se anche questo vada deserto, l'immobile resta devoluto di diritto all'Amministrazione municipale creditrice, per l'ammontare del credito, ivi comprese le spese di procedura effettivamente sostenute.

Il prezzo di devoluzione non potrà mai superare quello su cui si aprì il secondo incanto. Per l'eventuale maggiore importo del credito, del Municipi, questo conserva ogni azione creditoria ammessa dalla legge.

Art. 19.

L'immobile devoluto all'Amministrazione municipale, come al precedente articolo, potrà essere retrocesso al debitore espropriato, o al suoi aventi causa, a condizione che, entro l'anno dalla devoluzione, sia pagato il debito principale con gli accessori e siano rimborsate le spese eventualmente occorse.

L'Amministrazione non è tenuta a render conto dei frutti dell'anno.

Art. 20.

Avvenuta l'aggiudicazione, il deliberatario deve versare, entro tre giorni, l'intero prezzo di deliberazione e le spese relative; in caso di inadempimento si procede a nuovo incanto, a rischio e spese del deliberatario, in base al prezzo di aggiudicazione.

Il giudice regionale, o in mancanza, il capo dell'ufficio di governo può ordinare che sul prezzo versato dal deliberatario sia immediatamente pagato l'ammontare del credito del Municipi.

Il residuo prezzo è depositato nella Cassa postale di risparmio per essere distribuito a norma di legge fra i creditori o restituito all'espropriato.

CAPO IV.

Disposizioni comuni all'esecuzione forzata sui mobili e sugli immobili.

Art. 21.

Gli atti esecutivi intrapresi dal Municipio sia su mobili che su immobili non possono essere interrotti e arrestati da altro procedimento ordinato in via esecutiva.

Qualora i beni mobili ed immobili siano già colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario, in virtù di atti di pignoramento o di iscrizione del precetto nel registro fondiario quanto agli immobili, può intimarsi al creditore, che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto, di soddisfare il credito del Municipio.

Ove il creditore non ottemperi a tale intimazione, il Municipio resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già iniziati e il continuo nei modi e con le forme del presente decreto, salvo il concorso del creditore stesso nel giudizio di graduazione sul prezzo.

Art. 22.

Se, nel compiere gli atti esecutivi, il messo incontra resistenza da parte del debitore o di altri, può richiedere l'assistenza della forza pubblica, per mezzo dell'autorità competente.

Art. 23.

L'incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena di rifusione dei danni e delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia eseguita la vendita, esibisca la quietanza, o paghi il debito per il quale si agisce ed i relativi accessori.

Nel caso che il pagamento dell'intero debito del contribuente sia avvenuto dopo la iscrizione dell'avviso d'asta, il Municipio deve notificare l'avvenuto abbandono della procedura all'ufficio fondiario per mezzo del proprio messo.

Nel caso di mancata o ritardata notifica è ammesso il risarcimento dei danni.

Art. 24.

Il debitore che si ritenga gravato degli atti di esecuzione può ricorrere all'autorità cui spetta pronunciarsi sui ricorsi, di cui al penultimo capoverso dell'art. 2.

L'esecuzione non può essere sospesa che in forza di ordinanza della detta autorità, la quale in ogni caso decide sul ricorso nel termine di venti giorni.

CAPO V.

Riscossione delle entrate patrimoniali.

Art. 25.

Per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dei Municipi, si segue il procedimento monitorio stabilito dal vigente ordinamento giudiziario per la Libia.

Nella dichiarazione di opposizione di cui all'art. 54 dell'ordinamento dovranno essere indicati i motivi, e il debitore non abbia dedotto alcun motivo, l'opposizione è senz'altro respinta e l'ordine di pagamento conserva la sua efficacia.

L'esecuzione forzata sui mobili e sugli immobili per le entrate patrimoniali di cui al presente articolo ha luogo secondo le norme del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939.

Disposizioni generali.

Art. 26.

Gli atti della procedura esecutiva previsti nei capi II, III e IV non sono soggetti alla tassa sugli affari.

Sono però dovuti per essi i diritti indicati nella tariffa civile e penale, allegata C al decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939, e modificato con decreto Ministeriale 23 ottobre 1923.

I diritti stessi sono ridotti alla metà quando il debito d'imposta, compresa la multa, sia inferiore alle L. 50 ma superiore alle L. 20 e ad un quarto quando sia inferiore alle L. 20.

Nel caso in cui sia richiesto l'intervento del Muehtar od Imam il diritto ad essi spettante è raggugliato a quello dei testimoni, aumentato della metà.

Tutte le tasse ed i diritti per gli atti giudiziari che occorressero in occasione od in conseguenza del procedimento esecutivo, sono ridotti alla metà e verranno prelevati a debito per il riscopo in confronto dalla parte soccombente quando questa non sia il Municipio.

Art. 27.

Le presenti norme dovranno osservarsi nelle località che saranno stabilite dal Governatore con suo decreto.

Per le altre località della Colonia, il Governatore potrà, con suo decreto, emanare disposizioni speciali.

Alle norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto sarà provveduto con regolamento da emanarsi dai Municipi, e che dovrà essere munito del visto del Governatore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro per le colonie:
FESIZZONI.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2787.

Prestazioni straordinarie del personale salariato dipendenti dalle Amministrazioni militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aboliti, per i salariati della Guerra e della Marina permanenti e temporanei, il soprassoldo ad economia o mancato cottimo, e qualsiasi altro equivalente.

Art. 2.

Per i salariati di cui al precedente articolo le ore di lavoro straordinario e la misura delle relative retribuzioni saranno stabilite dai Ministeri della guerra e della marina, rispettivamente per il personale alle proprie dipendenze, tenendo presenti, ove applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

La misura massima delle retribuzioni sarà stabilita, di comune accordo, fra i Ministeri della guerra e della marina di volta in volta per le varie sedi di lavoro.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — THAON DI REVERE
— DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVILGIO,
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 1. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2790.

Disposizioni in materia di crediti del Tesoro per contributi degli Enti locali nelle spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i contributi degli Enti locali nelle spese dello Stato, le cui quote annuali non siano di importo fisso, la Direzione generale del tesoro è autorizzata a provvedere alla riscossione delle quote di ciascun anno in un ammontare provvisorio corrispondente a quello della quota liquidata per l'anno precedente, e, ove sussistano più quote arretrate da liquidare, in un importo provvisorio corrispondente a quello dell'ultima quota liquidata, salvo conguaglio in seguito alla liquidazione definitiva di ciascuna quota.

Qualora da tale conguaglio risulti a favore dell'Ente locale un credito in confronto delle somme versate in via provvisoria, l'importo relativo verrà accreditato in conto della quota o delle quote successive. Qualora, invece, ne risulti un debito, l'Ente locale sarà tenuto a corrisponderlo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il debito stesso venne accertato.

Art. 2.

Nel caso di più quote di contributo arretrato ed illiquide, da riscuotersi in misura provvisoria al termine del precedente articolo, si potrà consentire all'Ente debitore il pagamento ratizzato delle quote stesse in più annualità, non eccedenti però il numero di dieci, senza onere di interessi, mediante decreto del Ministro per le finanze da emettersi in seguito a domanda dell'Ente interessato e a motivato rapporto della Prefettura, e previo parere del Consiglio di Stato.

A garanzia delle singole annualità di ammortamento dei debiti ammessi a pagamento rateale, le Province dovranno rilasciare delegazioni sulle sovrimposte, e i Comuni delegazioni sulle sovrimposte o, in deficienza di queste, su altro cospite di entrata dato in riscossione all'esattore delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Qualora dalle liquidazioni delle quote di contributo ammesse a pagamento ratizzato per il loro importo provvisorio derivi un minore addebito a carico dell'Ente saranno in corrispondenza di tale minore addebito diramite proporzionalmente le annualità di ammortamento che restano ancora da versarsi.

Nel caso, invece, che derivi un maggiore addebito saranno in corrispondenza aumentate proporzionalmente le annualità ancora da pagare.

Ove la liquidazione delle quote avvenga quando il debito complessivo ratizzato sia stato estinto per il suo importo provvisorio, alla regolazione delle partite si procederà in modo analogo a quanto dispone il secondo comma dell'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1924.

Atti del Governo, registro 220, foglio 4. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 2796.

Convenzioni per le opere di ampliamento del porto di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere di ampliamento del porto di Bari previste nel progetto di massima 29 gennaio 1919 a firma del grand'ufficiale ing. Ignazio Inglese e del comm. ing. Domenico Lo Gatto, ritenute meritevoli di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto 15 maggio 1919, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

Sono approvate e rese esecutorie:

1. La convenzione stipulata addì 25 novembre 1919 tra il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro per il tesoro, rappresentato da S. E. il Sottosegretario di Stato avv. Bortolo Belotti, ed il Ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, rappresentato da S. E. il Sottosegretario di Stato ing. Edmondo Sanjust de Teulada, in rappresentanza dello Stato, il comune di Bari, rappresentato dal comm. dott. Giuseppe Bottalico fu Gaetano, sindaco della città di Bari, e la società italiana Unione industriale italo-francese, rappresentata dai signori grand'uff. Giovanni Battista Pirelli fu Santino, e grand'uff. Giuseppe Orlando fu Luigi.

2. La convenzione in data 15 settembre 1923, stipulata fra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro per le finanze, il Ministro per la marina (Commissariato per la marina mercantile), il comune di Bari e la società Unione industriale italo-francese, apportante modifiche alla convenzione 25 novembre 1919 sopra citata.

Art. 3.

Alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli. Le operazioni relative alle dette espropriazioni che si effettueranno gradualmente, a seconda del bisogno, saranno eseguite direttamente dal concessionario della costruzione, che potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza delle zone e degli immobili da occupare, approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Questo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che in via prov-

visoria dovrà depositarsi per le indennità di espropriazione e per altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione delle opere, sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Per la esecuzione delle opere di cui all'art. 1 del presente decreto è autorizzata la maggiore spesa di L. 86,364,655 da portarsi per L. 30,764,655 in aumento di quella autorizzata per il quinquennio 1° luglio 1923-30 giugno 1928 per opere marittime nell'Italia meridionale ed insulare col R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285.

In conseguenza delle disposizioni del presente decreto, alle assegnazioni stabilite dalla tabella A) annessa al predetto decreto n. 1285, sono apportate le variazioni che seguono:

« Opere marittime che si eseguono a cura dello Stato, escluse quelle della Calabria e della Sardegna, aumento di L. 40,000,000.

« Annualità per concessione di opere marittime (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928), diminuzione di L. 9,235,345 ».

Art. 5.

Per far fronte ai pagamenti che dovranno effettuarsi in dipendenza e nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al precitato R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, e al precedente articolo, il Ministro per le finanze è autorizzato ad iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici, oltre il limite di cui all'articolo 1 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, la somma occorrente per portare a L. 8,000,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1923-24 al 1927-28 l'assegnazione relativa alle opere di cui al presente decreto.

Gli stanziamenti successivi saranno stabiliti con la legge del bilancio in misura non superiore a L. 8,000,000 per ciascun esercizio.

Art. 6.

Il decreto 30 novembre 1919, n. 2444, resta abrogato.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI
— REVEL.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 10. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2798.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Udito il Consiglio di Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 97 « Indennità di tramutamento, ecc. »	L. 100,000
Cap. n. 132 « Premi di operosità, ecc. (Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto) »	4,000
Cap. 764 (aggiunto) « Sistemazione generale del fabbricato detto Malapaga, ecc. »	500,000
Totale degli aumenti.	L. 604,000

In diminuzione:

Cap. n. 229 « Stipendi, soldi, soprassoldi, ecc. (Guardia di finanza) »	L. 500,000
Cap. n. 525 « Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto »	4,000
Totale delle diminuzioni.	L. 504,000

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 12. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2795.

Trasferimento di fondi dagli stati di previsione di altri Ministeri a quello dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 952;
Visto il decreto Presidenziale 24 novembre 1922 col quale è stabilito che tutti i servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici relativi alle nuove Province, dipendono direttamente dal detto Ministero;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1922, n. 1746, concernente il passaggio della gestione dei fondi per la costruzione di

edifici postali dal Ministero delle poste e dei telegrafi a quello dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, col quale sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici i servizi relativi alle opere di grande irrigazione, ai lavori di rinsaldamento dei terreni e rimboschimento e all'uso dei combustibili nazionali già di competenza del Ministero di agricoltura, i servizi concernenti la costruzione degli acquedotti, già di competenza del Ministero dell'interno; e i servizi per la costruzione di tutti gli edifici pubblici, esclusi quelli dipendenti dalle Amministrazioni della guerra e della marina e quelli che, pur facendo parte del patrimonio dello Stato, non servono ad uso pubblico;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 106, che trasferisce al Ministero dei lavori pubblici i compiti ed i poteri inerenti ad altri servizi già di competenza dei Ministeri delle terre liberate e del tesoro;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, che stabilisce la spesa per opere pubbliche straordinarie, da eseguirsi sino al 30 giugno 1928, in esse non compresi i servizi indicati dai sopracitati decreti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I trasferimenti di fondi dagli stati di previsione di altri Ministeri a quello dei lavori pubblici, in applicazione del decreto Presidenziale 24 novembre 1922, e dei Regi decreti 24 dicembre 1922, n. 1746; 31 dicembre 1922, n. 1809, e 13 gennaio 1923, n. 106, sono da considerarsi in aggiunta alla spesa stabilita dal R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 2. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2797.

Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le variazioni in appresso indicate:

In aumento:

Cap. n. 17 « Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, ecc. » . . . L.	30,000
Cap. n. 70 « Educatori femminili - Personale di ruolo, stipendi, ecc. » »	85,000
Cap. n. 77 « Regie università ed altri istituti di istruzione universitaria - Stabilimenti, ecc. »	900,000
Cap. n. 83 « Istituti superiori di magistero femminile di Roma, ecc. » »	15,000
Totale L.	1,030,000

In diminuzione:

Cap. n. 51 « Scuole medie governative stipendi, ecc. » L.	1,000,000
Cap. n. 90 « Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e spese, ecc. » »	30,000
Totale L.	1,030,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 11. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2800.

Maggiore assegnazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per risarcimenti a favore dei congiunti delle vittime di Janina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 2,000,000 per elargizioni a favore delle famiglie dei militari componenti la delegazione italiana per la delimitazione dei confini dell'Albania, rimasti vittima nell'eccidio di Janina.

Detta somma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24 al capitolo di nuova istituzione n. 395-XV « Assegnazione straordinaria per elargizione a titolo di speciale risarcimento a favore delle vittime di Janina ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: *OSIELLO.*

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 gennaio 1924
Atti del Governo, registro 220, foglio 14. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2892.

Coniazione di bese di bronzo per la Somalia italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del Nostro decreto 28 gennaio 1909, n. 95;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per le colonie di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia zecca è autorizzata a coniare per la Colonia della Somalia italiana:

N. 500,000 monete da due « bese » di bronzo;

N. 250,000 monete da quattro « bese » di bronzo;

secondo le dimensioni, la lega di coniazione ed il peso stabiliti dall'art. 2, del Nostro decreto n. 95 del 28 gennaio 1919 e secondo il tipo ufficiale descritto ed approvato dal Nostro decreto n. 209 del 1° aprile 1909.

Art. 2.

Con separato decreto sarà fissato il prezzo che per detta coniazione dovrà corrispondersi dal Governo della Colonia al Tesoro dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: *OSIELLO.*

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 15. — GRANATA.

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2806.

Istituzione, presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino, di corsi di specializzazione e di integrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Visto il R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1558, convertito in legge 15 febbraio 1923, n. 499;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1923, n. 1322;

Visto il regolamento generale dell'istruzione superiore economica e commerciale approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482, e modificato con R. decreto 15 luglio 1923, n. 1681;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2615, modificato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1357;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione economica e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino i seguenti corsi di specializzazione e di integrazione:

- a) computisteria e ragioneria (corso di magistero);
- b) studi attuariali;
- c) economia commerciale ed industriale.

Art. 2.

Il corso di magistero, di computisteria e ragioneria comprende i seguenti insegnamenti:

- 1° Economia politica (corso speciale);
- 2° Scienza delle finanze (corso speciale);
- 3° Diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);
- 4° Procedura civile;
- 5° Matematica (corso speciale);
- 6° Ragioneria generale ed applicata;
- 7° Contabilità di Stato;
- 8° Tecnica commerciale;
- 9° Ragioneria professionale (corso facoltativo);
- 10° Esercizi didattici.

Art. 3.

Il corso di studi attuariali comprende i seguenti insegnamenti:

- 1° Matematica finanziaria (corso speciale);
- 2° Statistica (corso speciale);
- 3° Economia politica (corso speciale);
- 4° Scienza delle finanze (corso speciale);
- 5° Legislazione comparata della previdenza e delle assicurazioni;
- 6° Tecnica delle assicurazioni.

Art. 4.

Il corso di economia commerciale e industriale comprende i seguenti insegnamenti:

- 1° Economia politica (corso speciale);
- 2° Geografia economica (corso speciale);
- 3° Diritto ed economia sociale;
- 4° Diritto industriale (corso speciale);
- 5° Legislazione comparata della previdenza e delle assicurazioni;
- 6° Contabilità di Stato.

Art. 5.

Gli studenti iscritti al quarto anno della facoltà di scienze economiche e commerciali del Regio istituto superiore di Torino hanno diritto di iscriversi ad uno dei corsi di specializzazione, di cui agli articoli precedenti.

Possono altresì iscriversi, previo versamento della tassa di iscrizione stabilita dal Consiglio di amministrazione, i

laureati in scienze economiche e commerciali e coloro che abbiano compiuto la durata obbligatoria del corso della facoltà di scienze economiche e commerciali in un Regio istituto superiore.

Art. 6.

Per conseguire nel diploma di laurea la menzione speciale di un corso di specializzazione lo studente deve aver ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza ed aver superato gli esami per tutte le materie costitutive del corso.

Art. 7.

Gli insegnamenti dei corsi di specializzazione saranno affidati per incarico su proposta del Consiglio accademico secondo le norme generali vigenti.

Eccezionalmente, per gli insegnamenti di discipline tecniche, gli incarichi potranno essere dati a persone che possedendo attitudini e cognizioni speciali non abbiano i requisiti richiesti dall'art. 59 del vigente regolamento generale sull'istruzione superiore economica e commerciale. In tal caso deve essere sentito il Consiglio superiore dell'istruzione commerciale.

Art. 8.

Il Consiglio accademico stabilirà gli orari degli insegnamenti di ciascun corso e curerà il coordinamento delle singole discipline.

Art. 9.

Sono abrogati i Regi decreti 21 dicembre 1919, n. 2615, e 18 agosto 1920, n. 1357.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 20. — GRANATA.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 2831.

Modificazione dell'art. 8 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, relativo al servizio di copiatura nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei pieni poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238;

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 713;

Edito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 8 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, è sostituito dal seguente:

« Il servizio di copiatura che non possa essere disimpegnato dalle dette dattilografe e dal personale d'ordine, viene affidato ad imprese o cooperative mediante appalto o cottimi fiduciari, ovvero, quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno, a singoli dattilografi che lochino l'opera propria individuale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 45. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1924, n. 3.

Norme per il funzionamento del Consiglio del Contenzioso diplomatico istituito presso il Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 giugno 1920, n. 1056, per la ricostituzione del Consiglio del Contenzioso diplomatico;

Ritenuta la necessità di introdurre alcune modificazioni nella sua composizione e funzionamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio del Contenzioso diplomatico, istituito presso il Ministero degli affari esteri, sarà regolato dalle seguenti norme.

Art. 2.

Il Consiglio ha soltanto funzioni consultive.

Il suo parere potrà essere richiesto dal Ministero degli affari esteri su tutte le questioni che crederà di deferire al suo esame e specialmente quelle relative:

a) all'interpretazione ed applicazione dei trattati ed accordi internazionali;

b) alla stipulazione dei trattati di arbitrato;

c) alla cittadinanza;

d) alla protezione dei cittadini all'estero;

e) alle immunità ed ai privilegi diplomatici e consolari;

f) a tutte le questioni che possono sorgere nei rapporti internazionali dello Stato.

Potrà inoltre essere richiesto sulle proposte di leggi, decreti e provvedimenti attinenti a detti rapporti e sulle convenzioni, trattati ed accordi internazionali da concludere.

Il suo parere dovrà invece essere sempre richiesto prima dell'accettazione dell'offerta di un giudizio arbitrato.

Art. 3.

Il Consiglio è composto di ventiquattro membri, oltre il Ministro per gli affari esteri che lo presiede, il vice presidente, il segretario generale del Ministero degli affari esteri, che

ne fa parte di diritto, ed il segretario generale del Consiglio stesso.

I consiglieri sono nominati con Nostro decreto, su proposta del Ministro per gli affari esteri, fra le persone particolarmente esperte nelle questioni internazionali, fra le seguenti categorie: senatori, deputati, membri del Consiglio di Stato e dell'alta magistratura, ufficiali diplomatici e consolari in attività di servizio o a riposo, giureconsulti.

Il segretario generale del Ministero degli affari esteri può delegare a sostituirlo, in caso d'impedimento, un funzionario di grado non inferiore a quello di Ministro plenipotenziario.

Il segretario generale del Consiglio può essere scelto fra i Ministri plenipotenziari, i consoli generali e funzionari di altre Amministrazioni di grado equiparato. E' nominato con Nostro decreto e dura in carica finchè non sia sostituito.

Art. 4.

Il vice-presidente ed i consiglieri durano in carica tre anni, dopo la nomina che sarà fatta in esecuzione del presente decreto, e non possono essere di regola confermati più di due volte.

Il membro del Consiglio, della Giunta e del Comitato che, senza giustificato motivo, si astenga per tre sedute consecutive dal partecipare ai lavori, si intenderà dimissionario e sarà sostituito. Il membro eletto in sua vece dura in carica per il tempo che sarebbe durato in carica colui che sostituisce.

Se un membro del Consiglio è nominato Ministro o Sottosegretario di Stato, cessa di farne parte ed è immediatamente sostituito. Colui che lo sostituisce dura in carica per il residuo periodo di tempo che sarebbe durato in carica il membro che è sostituito.

Art. 5.

Il Ministro ha facoltà di invitare persone estranee al Consiglio, particolarmente versate nelle questioni in esame, ad intervenire, anche con diritto di voto, alle adunanze in cui si discutono tali questioni.

I direttori generali, il capo di gabinetto e i capi degli uffici direttamente dipendenti dal Segretariato generale del Ministero degli affari esteri possono essere invitati ad intervenire alle sedute del Consiglio e della Giunta, senza voto, per fornire informazioni e schiarimenti a partecipare alle discussioni.

Anche funzionari di altre Amministrazioni possono essere invitati ad intervenire alle sedute del Consiglio e della Giunta, per fornire schiarimenti e informazioni su questioni speciali.

Art. 6.

Le funzioni che il Ministro non eserciti o non abbia riservate a se stesso si intendono di pieno diritto delegate al vice-presidente.

Art. 7.

In seno al Consiglio è istituita una Giunta, che ne adempie le funzioni nei casi di urgenza. Essa è formata dal Ministro per gli affari esteri, presidente, dal vice-presidente, dal segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal segretario generale del Consiglio e da quattro consiglieri, nominati al principio di ogni anno con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Il Ministro per gli affari esteri può sottoporre le questioni esaminate dalla Giunta al riesame del Consiglio.

Art. 8.

In seno al Consiglio è anche istituito un Comitato di giuristi, al quale può essere deferito l'esame di questioni strettamente giuridiche. Esso si compone del vice-presidente, del segretario generale del Consiglio e di tre consiglieri particolarmente versati in diritto internazionale e nella storia dei trattati ed è presieduto sempre dal vice-presidente.

I membri del Comitato sono nominati al principio di ogni anno con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Art. 9.

Le sedute del Consiglio, della Giunta e del Comitato sono valide ove sia presente la maggioranza dei membri che ne fanno parte. Le decisioni sono adottate col voto della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 10.

Le discussioni, i pareri e gli atti del Consiglio, della Giunta e del Comitato sono segreti. Non potrà quindi esserne fatta pubblicazione o data comunque notizia ad estranei senza formale consenso del Ministro per gli affari esteri.

Art. 11.

Il segretario generale oltre a partecipare a tutti i lavori e a tutte le deliberazioni del Consiglio, della Giunta e del Comitato, provvede:

a) all'istruttoria delle questioni deferite al Consiglio, alla Giunta e al Comitato; alla compilazione e custodia degli atti dei medesimi; alla compilazione del massimario delle loro decisioni;

b) all'esame delle questioni deferitegli dagli uffici del Ministero, per le quali non sia stato richiesto l'avviso del Consiglio, della Giunta o del Comitato.

Il segretario generale potrà essere coadiuvato da un segretario aggiunto, il quale, in sua assenza, interverrà, ma senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio, della Giunta e del Comitato.

Art. 12.

Un regolamento interno, approvato dal Ministro per gli affari esteri, su proposta del Consiglio, stabilirà le norme necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 41. — GRANATA.

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2711.

Passaggio della biblioteca del tribunale di Aosta alla pretura della stessa città.

N. 2711. R. decreto 29 novembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto, la Biblioteca del tribunale di Aosta — ora soppressa — istituita con il R. decreto 12 giugno 1897, passa alla pretura di quella città.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2714.

Erezione in Ente morale del Consorzio etneo fra cooperative di produzione e lavoro, in Catania.

N. 2714. R. decreto 2 dicembre 1923, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto come Ente morale il « Consorzio etneo fra cooperative di produzione e lavoro con sede in Catania », e se ne approva lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2805.

Nuovi contributi per il mantenimento del Regio laboratorio scuola per lavori femminili, in Siracusa.

N. 2805. Regio decreto 2 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono stabiliti i nuovi contributi per il mantenimento annuo del Regio laboratorio-scuola per lavori femminili, in Siracusa.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923.

Modifica allo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Napoli ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 giugno 1921, n. 1113, col quale venne istituito l'Ente autonomo denominato « Fiera campionaria di Napoli »;

Vista la nota 8 ottobre 1923, n. 6463, con cui il Consiglio generale dell'Ente suddetto propone la modifica dell'art. 6 dello statuto dell'Ente stesso, approvato col decreto 23 giugno 1921, n. 1113, nel senso di rendere più agile e continuativa l'amministrazione e l'organizzazione della Fiera;

Ritenuta la opportunità di far luogo alla chiesta modifica; Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 6 dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Napoli » approvato con R. decreto 23 giugno 1921, n. 1113, è modificato nel modo seguente:

« Il Consiglio generale si aduna di regola al principio di ogni semestre per determinare le direttive dell'Ente ed esaminare l'opera del Comitato amministrativo.

« Esso inoltre provvede all'approvazione del bilancio entro un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario, che comincia col 1° novembre e termina col 31 ottobre dell'anno seguente, alla rinnovazione delle cariche entro il 30 novembre e su qualunque altro oggetto posto all'ordine del giorno.

« In via straordinaria il Consiglio generale è convocato ad iniziativa del presidente, oppure a richiesta di uno degli Enti consorziati ».

Ordiniamo che il presente decreto sia registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Pinzano (Udine) e di Poggio Reale (Trapani).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pinzano, in provincia di Udine.

SIRE,

L'amministrazione del comune di Pinzano, ridotta di fatto per varie cause a soli 9 consiglieri sui 20 assegnati per legge, da tempo non funziona regolarmente, tanto che dal febbraio scorso il Consiglio comunale ha tenuto una sola riunione.

L'anormale stato di cose ha sollevato nella popolazione vivaci proteste e malcontenti, che si sono andati a mano a mano aggravando anche per il mutato orientamento della pubblica opinione a causa dell'affermarsi nel Comune delle correnti politiche nazionali.

D'altra parte, gli amministratori, taluni dei quali hanno precedenti penali, non godono la fiducia e la stima della cittadinanza, sicché la loro ulteriore permanenza in carica accentuerebbe necessariamente uno stato di malcontento e di disagio con manifesto pericolo per l'ordine pubblico. In tale situazione, anche per assicurare il regolare funzionamento dei servizi, da gran tempo trascurati, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pinzano, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Cattoli Egisto è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Poggio Reale, in provincia di Trapani.

MAESTA',

Nel luglio u. s., il sindaco e due consiglieri comunali di Poggio Reale, denunciati per associazione a delinquere e vari altri reati, si sono dati alla latitanza mentre altri tre sono stati arrestati; altri cinque consiglieri da tempo mancavano per morte e dimissioni.

ed i rimanenti di fronte all'atteggiamento palesemente ostile della popolazione hanno rassegnato le dimissioni, non appena iniziata un'inchiesta disposta dal Prefetto sull'andamento della amministrazione comunale.

Il Prefetto ha dovuto pertanto nominare un suo Commissario per la temporanea gestione dei pubblici servizi che da sommarie indagini sono risultati in condizioni di abbandono.

E' stato altresì accertato che i vitali interessi dell'Ente erano trascurati e che gli amministratori avevano costantemente ispirato la loro azione a criteri partigiani.

In tale situazione, poiché le condizioni dello spirito pubblico non sono tali da consentire la convocazione dei comizi per la rinnovazione integrale della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Poggio Reale, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco Barbera è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 dicembre 1923: Scioglimento del Consiglio provinciale di Avellino.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Avellino.

MAESTA'.

Il Consiglio provinciale di Avellino che nelle elezioni generali del 1920 riuscì composto di elementi di diverse tendenze politiche, ha sempre avuto vita difficile per la scarsa coesione e le frequenti divergenze fra i vari gruppi, che hanno impedito la costituzione di una amministrazione omogenea ed organica.

I profondi mutamenti verificatisi nell'orientamento del corpo elettorale in seguito ai recenti eventi nazionali, hanno aumentato lo stato di disagio del Consiglio, tanto che, coerentemente ad un ordine del giorno approvato a grande maggioranza nella seduta consiliare del 20 aprile u. s., 27 consiglieri sui 30 assegnati per legge alla Provincia, fra essi compresi il presidente e 6 deputati provinciali, hanno rassegnato le dimissioni, rendendo necessario affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un Commissario prefettizio.

In tali condizioni e tenuto conto della circostanza che le condizioni dello spirito pubblico della Provincia non consentono tuttora l'esperimento di elezioni suppletive per l'integrazione della rap-

presentanza elettiva, è indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio provinciale ed alla conseguente nomina della Commissione straordinaria prevista dall'art. 324 della legge comunale e provinciale. Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata ai termini di legge, dell'Amministrazione provvisoria di detta provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati oltre al vice Prefetto comm. dott. Antonio De Biase, presidente, i signori:

Grand'uff. avv. Carlo Vittorio Cicarelli;
Comm. ing. Vito Margotta;
Cav. avv. Filippo De Petris;
Dott. Edoardo Brescia.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Preroga di poteri dei Commissari straordinari di Filandari e di Francica.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 dicembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Filandari, in provincia di Catanzaro.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Filandari (Catanzaro) per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 19 luglio 1923 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Filandari, in provincia di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale nonché il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Filandari è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1923, sul decreto che proroga il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Francica, in provincia di Catanzaro.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Francica (Catanzaro) per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, con veniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni amministrative per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Veduto il Nostro precedente decreto in data 2 settembre 1923, con cui venne scelto il Consiglio comunale di Francica, in provincia di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonché il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Francica è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incarico della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1923.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Mario Arnaldo Giulio Brigiati, nato a Roma il 28 gennaio 1888, da Romolo e da Sofia Lacchini, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della

legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Mario Brigiati il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 5 dicembre 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1^a), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Mario Arnaldo Giulio Brigiati, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1923.

p. Il Ministro: FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Maria Elisabetta Lavinia Luigia Antonietta Pellegrini, nata a Civitavecchia il 14 novembre 1885 da Francesco e da Anna Maria Bracaglia, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno, 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Pellegrini, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 5 dicembre 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1^a), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Maria Elisabetta Lavinia Luigia Antonietta Pellegrini, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1923.

p. Il Ministro: FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COLONIE

Diffida.

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc., che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero delle colonie se non è dal medesimo richiesta direttamente, o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e convenuto il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero non si tiene vincolato a respingerle.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

3ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. Decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 238;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 % vecchio	1197217 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Millanta Ila, Eira, Nino e Ida di Alberto, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nati dal detto Alberto Millanta e di lui moglie Sarina Semoli fu Ferdinando, dom. a Pisa L.	100 —
3.50 %	595543	Carboni Raffaele fu Giuseppe, domiciliato a Conselve (Padova), Vincolata »	35 —
Id.	533280	Libonati Antonio fu Francesco, dom. a Rotonda (Potenza) . . . »	17.50
3.50 %	550640	Garzia Amalia di Lorenzo, nubile, dom. a Manfredonia (Foggia) Vincolata »	490 —
Consolidato 5 %	33173	Grattapaglia Olimpia fu Enrico, nubile, dom. a Torino . . . »	35 —
Id.	40808	Intestata come la precedente »	15 —
Consolidato 5 %	106688	Lanza di Trabia Maria fu Giuseppe, moglie di Carlo Giustolanti Bandini, dom. a Roma, Vincolata »	30,935 —
3.50 %	709597	Lanza di Trabia Maria fu Giuseppe, moglie legalmente separata di beni di Giustolanti-Bandini Carlo, dom. a Roma, Vincolata »	180 —
Consolidato 5 %	136708	Calderaro Amedeo fu Pietro, minore sotto la tutela di Gilberti Giuseppe fu Andrea, dom. a Padova »	1,025 —
Id.	217346	Beneficio Parrocchiale di S. Paolo di Campo Marzo in Verona . . »	20 —
Id.	217347	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Paolo di Campo Marzo in Verona »	30 —
3.50 %	244499 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: De Chiara Alfonso di Domenico »	70 —
Id.	244500	Per l'usufrutto: intestata come all'usufrutto precedente . . . » Per la proprietà: Rossi Colomba fu Francesco, ved. di De Rosa Andrea, dom. a Napoli.	87.50
Consolidato 5 %	235728	Beneficio parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes in Campi, frazione del comune di Cornigliano Ligure (Genova) . . . »	1,000 —
Id.	144357	Cojana Elisa fu Salvatore, ved. di Leone Gennaro, domiciliata in Roma »	3,470 —
Id.	136077	Fabbro Pietro fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Zanollo Rosalia fu Luigi, ved. Fabbro, domiciliata in Villa Bartolomea (Verona) »	35 —
3.50 %	729333	Bonomi Eufrazio fu Matteo, dom. a Lugo (Ravenna) »	24.50
Id.	178107	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Pietro di Barbozza (Treviso) Vincolata »	14 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	198901	Intestata come la precedente (libera) I.	483 —
Id.	229419	Intestata come la precedente »	21 —
Id.	251391	Intestata come la precedente »	3.50
Id.	275551	Intestata come la precedente »	66.50
Id.	386875	Fabbriceria parrocchiale della chiesa di S. Pietro in S. Pietro in Barbozza (Treviso) »	77 —
Id.	450274	Fabbriceria parrocchiale di S. Pietro di Barbozza (Treviso) »	14 —
Id.	469384	Fabbriceria di S. Pietro di Barbozza (Treviso) »	3.50
Id.	105777	Chiesa del Crocifisso detto Il Ritrovato, in Messina, rappresen- tato dal Governatore pro-tempore. »	17.50
Consolidato 5 %	149398	Tumbarello Antonina di Ignazio, moglie di Maggio Antonio, dom. in Marsala (Trapani) »	300 —
3.50 %	9288	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Vincenzo in Stel- lanello (Genova) »	9 —
Id.	96133	Intestata come la precedente »	3.50
Id.	73715	Chiesa parrocchiale di S. Vincenzo in Stellanello (Genova) »	3.50
Id.	73716	Intestata come la precedente »	21 —
Id.	83701	Intestata come la precedente »	3.50
Id.	222032	Alternino Evasio di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Asti (Alessandria) »	285 —
3.50 %	749532	Germena Marianna fu Antonio, moglie di Magnocavallo Gia- cinto, dom. in Avigliana (Torino) »	35 —
Id.	733021	Mantovani Mafalda di Tarsillo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Latisana (Udine) »	21 —
Consolidato 5 %	191634	Di Giovine Benedetta fu Agostino, moglie di Galli Vincenzo di Giovanni, dom. a Lucera (Foggia) »	270 —
Id.	152271 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Arrigoni Giulia fu Pietro, moglie di Sara Romeo, dom. a Casirate d'Adda (Bergamo) » Per la proprietà: Sara Pietro, Alfonso ed altri.	325 —
Id.	18104 Polizza combattenti	Grottolì Saverio fu Antonio, dom. a Montelasì (Lecce) »	20 —
3.50 %	733022	Mantovani Gino di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Latisana (Udine) »	21 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

3ª Pubblicazione

(Elenco n. 18).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrchè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	311848	395 —	Neri Giuseppe fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Debernardi <i>Maria</i> vedova Neri Angelo domiciliato a Casale Monferrato (Alessandria)	Neri Giuseppe fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Debernardi <i>Emma</i> vedova di Neri Angelo ecc. come contro.
"	311849	655 —	Neri <i>Pietro</i> fu Angelo, minore ecc. come la precedente	Neri <i>Giuseppe</i> fu Angelo, minore ecc. come la precedente
3.50 % mist.	4223	70 —	Favro Giuseppe fu Giuseppe, domiciliato a Bussoleno (Torino)	Favro <i>Giovanni Giuseppe</i> detto Giuseppe fu <i>Giovanni</i> , domiciliato come contro
Cons. 5 %	110404	225 —	Gilli Filippo fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Bonchetti Giuseppina fu Antonio vedova Gilli, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio a Doris Maria fu <i>Federico</i> , vedova di Gilli Filippo, domiciliata a Torino	Intestata come contro: con usufrutto vitalizio a Doris Maria fu <i>Eurico</i> vedova ecc. come contro
"	110405	110 —	Gilli Federica ecc. come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente
"	218118	40 —	Guccione Angela fu Rocco moglie di Passante Calogero, domiciliata a Campobello di Mazzara (Trapani); con usufrutto vitalizio a <i>Gusta</i> Maria fu <i>Andrea</i> vedova di Guccione Giuseppe, domiciliata come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a <i>Gusta</i> Maria fu <i>Vincenzo</i> vedova ecc. come contro
"	218119	20 —	Passante Giuseppe di Calogero, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato come la precedente e con usufrutto come la precedente	Intestata come contro; e con usufrutto vitalizio come la precedente
3.50 %	700301	70 —	Brandi <i>Raffaeta</i> di <i>Emidio</i> , domiciliata a Lauria (Potenza)	Brandi <i>Angela Raffaeta</i> di <i>Francesco-Emidio</i> , minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata come contro
3.50 % mista	620	3.50	La Calce <i>Giovanni Martino</i> fu Giuseppe, domiciliato a Cefalù	La Calce <i>Giovanni</i> fu Giuseppe, domiciliato a Cefalù
"	3483	70 —		
"	2278	140 —	La Calce <i>Martino-Giovanni</i> ecc. come la precedente	
"	3638	70 —		
"	2420	140 —		
3.50 %	545473	35 —	Bianco <i>Ciro</i> fu Vincenzo, domiciliato a Napoli	Bianco <i>Ciro</i> fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre <i>Melazzo Maria</i> , domiciliato a Napoli
Cons. 5 %	165585	600 —	Bartocelli <i>Gioacchino</i> di <i>Gastano</i> , domiciliato a Canicatti (Sirgenti); con usufrutto a <i>La Lucia Stella</i> fu <i>Nicolò</i> moglie di Bartocelli <i>Gastano</i> domiciliata a Canicatti (Sirgenti),	Bartocelli <i>Gioacchino</i> di <i>Gastano</i> , minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato come contro; con usufrutto a <i>La Lucia o La Lucia Maria-Stella</i> detta <i>Stella</i> fu <i>Nicolò</i> , ecc. come contro
"	194702	600 —		

A termini dell'art. 107 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 10 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIZZO.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva corrispondente ad un ventesimo dell'importo a cui sarà ridotto l'appalto, in seguito al ribasso d'asta.

Sulla provvisoria aggiudicazione sarà accettata l'offerta del ribasso di ventesimo i di cui fatali scadranno alle ore 12 del giorno 13 febbraio successivo.

Il capitolato e gli atti relativi, sono depositati in questa segreteria comunale e chiunque potrà prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Si fa obbligo tassativo all'aggiudicatario di non ostacolare in nessun modo l'esecuzione degli altri lavori che contemporaneamente dovranno essere eseguiti nello e allo stesso edificio.

Tutte le spese inerenti all'asta, contratto, registro, ecc., sono a carico del deliberatario.

Locorotondo (Bari), 4 gennaio 1924.

Pel sindaco: cav. G. Giocovazzo.

Il segretario comunale: rag. F. Basile.

6743 (A pagamento).

COMUNE DI DOMICELLA.

AVVISO D'ASTA IN GRADO DI VENTESIMO.

Essa è stata prodotta in tempo utile offerta di L. 2550, in aumento del prezzo di provvisoria aggiudicazione di L. 51.000 per la vendita del legname ceduo castagnale della 7ª sezione del bosco comunale, si fa note al pubblico che saranno aperti gli ultimi e definitivi incanti, col metodo della candela vergine e a termini abbreviati, nella casa comunale di Domicella, innanzi al sig. sindaco o chi per lui, nel giorno 14 gennaio corrente, alle ore 10, sulla complessiva somma di L. 53.550.

Gli atti relativi a detta vendita sono visibili, durante tal termine nella segreteria comunale, nelle ore di ufficio.

Domicella, 5 gennaio 1924.

Il segretario comunale: D'Alessandro Errico.

6744 (A pagamento).

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO.

AVVISO

di provvisoria aggiudicazione dell'appalto dei dazi di consumo 1923-1928.

A seguito dell'incanto tenutosi oggi in questo ufficio comunale, come da avviso 14 dicembre 1923, l'appalto suddetto venne provvisoriamente aggiudicato per la somma di L. 47.000 al sig. Pupizi Francesco in Girolamo, da Arquata del Tronto.

Il tempo utile per presentare le offerte di aumento non minori del ventesimo sulla somma di provvisoria deliberamento scadrà alle ore 12 del giorno 15 gennaio 1924.

Tali offerte potranno essere verbali o scritte su carta bollata da L. 5 e dovranno essere garantite dal deposito di L. 2000, ed accompagnate dai documenti indicati nell'avviso d'asta sopra richiamato: ove sia presentata più di una offerta sarà prescelta la migliore e, se eguali quella rassegnata prima.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si procederà ad un nuovo definitivo incanto sul prezzo raggiunto con la detta offerta nel giorno e nel modo che sarà indicato con apposito avviso.

Non presentandosi alcuna offerta in grado di ventesimo l'appalto predetto sarà definitivamente aggiudicato al deliberatario per il canone già offerto sopra indicato.

Arquata del Tronto, 4 gennaio 1924.

Il sindaco: Rendina Silvio.

Il segretario comunale: Feliciano Di Masi.

6745 (A pagamento).

ENTI LOCALI

CONGREGAZIONE DI CARITA' DI VALLERANO.

AVVISO DI PRIMO INCANTO

per l'appalto sessennale del tenimento « Aliano » del lascito Ricciardi.

Si rende noto che nel giorno 26 del mese di gennaio 1924, alle ore 10, in una sala della residenza della Congregazione di carità, avanti il presidente o chi per esso, avrà luogo, col sistema dell'estinzione della candela vergine, a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato « maggio 1885, n. 374, il primo incanto per lo affitto del tenimento « Aliano » con 110 case coloniche situate nel territorio del comune di Corchiano, dell'area di ettari 283,76,40, in parte seminativo, nocciolato, pascolivo nudo, querciato, boschivo, seminativo vitato, confinante Ricciardi e Marselli, Catalani territorio di Gallesse, fossi, ecc.

L'affitto avrà luogo per un sessennio (11 novembre 1923-10 novembre 1929) per l'annuo canone di L. 30.000 alle condizioni del capitolato d'oneri relativo, da pagarsi in rate trimestrali anticipate, e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 2000.

Per essere ammessi all'asta si dovrà depositare la somma di lire 2000 presso la tesoreria della Congregazione a garanzia dell'asta stessa e delle presunte spese e non si farà luogo ad aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti, salvo sempre l'esperimento di vigesima e gara e la superiore approvazione.

A garanzia dell'affitto l'aggiudicatario dovrà prestare entro dieci giorni dall'aggiudicazione una cauzione in titoli di rendita italiana, o in denaro o mediante vincolo ipotecario, a norma del capitolato d'oneri corrispondente a due trimestri d'affitto, e nel caso di inadempimento sarà l'aggiudicazione annullata di pieno diritto, con perdita del deposito provvisorio e si farà luogo a nuovo incanto a danno dell'inadempiente.

Il tenimento si affitta nelle condizioni in cui si trova e si gode ora dall'Ence subentrando l'affittuario nei diritti del medesimo.

Le spese d'asta e contratto, di stampa, ecc., sono tutte a carico dell'aggiudicatario, niuna esclusa.

Il capitolato d'oneri e gli altri atti riferibili all'affitto, sono a disposizione di chiunque volesse prenderne visione nella segreteria della Congregazione nelle ore d'ufficio.

Il termine utile per l'aumento di vigesima sul prezzo di provvisoria aggiudicazione andrà a scadere alle ore 12 del giorno 11 febbraio 1924.

Vallerano, 31 dicembre 1923.

p. Il presidente della Congregazione: L. Ugolini.

6749 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

(1ª pubblicazione).

ESTRATTO DI DECRETO PER DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

Con decreto 13 novembre 1923, il Tribunale di Milano su istanza di Rovida Emilia in Singrossi, che chiedeva fosse dichiarata l'assenza del proprio marito già domiciliato in questa città, presunto assente dal 1912, ordinò assumersi informazioni nei modi di legge sulla verità dell'esposto.

Avv. Mario Cazzani Lovati.

6711 (A pagamento).

ANNUNZI VARI

(1ª pubblicazione).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - ROMA

Cottafavi Valentina del fu Gaetano di Pontana, comune di Rubiera, titolare del buono del Tesoro triennale - capitale L. 2000 - pagabile il 1º ottobre 1922 a favore di Cottafavi Valentina fu Gaetano, minore, sotto la patria potestà della madre Gibertini Maria Luigia, vedova Cottafavi Gaetano, rilasciato il 15 aprile 1920, a mezzo del sottoscritto avvocato, residente in Modena, Rua Prati, n. 8,

chiede

che, previa rettifica del nome della madre della intestata da Gibertini Maria Luigia ved. Cottafavi Gaetano o Gibertini Cesira vedova Cottafavi Gaetano, venga ordinato il rimborso del buono alla intestata stessa, ormai maggiorenne.

Modena, 28 luglio 1923.

Avv. Giuseppe Cuogli.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - ROMA.

Cottafavi Isracila del fu Gaetano di Pontana, comune di Rubiera, titolare effettiva del buono del Tesoro triennale - capitale L. 2000 - pagabile il 1º ottobre 1922, erroneamente intestato a Cottafavi Zacle fu Gaetano, minore, sotto la patria potestà della madre Gibertini Maria Luigia vedova Cottafavi Gaetano, rilasciato il 15 aprile 1920, a mezzo del sottoscritto avvocato, residente in Modena, in Rua Prati, n. 8,

chiede

che previa rettifica della intestazione del buono al nome di essa ricorrente, ormai maggiorenne, e rettifica altresì del nome della madre da Gibertini Maria Luigia vedova Cottafavi Gaetano, o Gibertini Cesira vedova Cottafavi Gaetano, venga a suo favore ordinato il rimborso del buono stesso.

Modena, 28 luglio 1923.

Avv. Giuseppe Cuogli.

6430 (A pagamento).

Boselli Giuseppe, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.

L'aggiudicatario dovrà, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima presentare un fidejussore ed un approbatore e prestare una cauzione definitiva pari al decimo di aggiudica, in sostituzione di quella provvisoria che gli verrà restituita, ed assoggettarsi alle disposizioni tutte del capitolato visibile in quest'ufficio di segreteria.

Il pagamento del prezzo di delibera dovrà essere fatto in 4 rate uguali: la prima all'atto della stipula del contratto e le altre tre, di tre mesi in tre mesi dalla data della consegna delle due sezioni per essere tagliate.

Tutte le spese d'asta, consegna e collaudo, sono a carico dell'acquirente, il quale verserà la somma di L. 2500 in questa tesoreria comunale, salvo occorrendo, deposito suppletivo.

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne consegue saranno impegnativi per l'aggiudicatario all'atto della loro sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario verrà meno al pagamento del prezzo di aggiudica entro i termini fissati dal capitolato e dal presente avviso, oppure non provveda per la prestazione della cauzione definitiva e per la nomina di garante idoneo, sarà, senza bisogno di speciale diffida dichiarato decaduto dall'appalto con la perdita del deposito provvisorio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell'incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escludere chiunque dei concorrenti, senza essere tenuto a dichiararne i motivi.

Gisloni Valle Piana, 3 gennaio 1924.

Il sindaco: G. Visconti.

Il segretario comunale: Duccilli.

6738 (A pagamento).

MUNICIPIO DI SINNAI.

AVVISO PER OFFERTA DEL VENTESIMO.

Il Commissario prefettizio rende noto che essendo stato aggiudicato al primo incanto l'appalto della riscossione del dazio-consumo per il quinquennio 1924-1928 alla signora Cardia Angela per il canone annuo di L. 60.000, i fatali per l'aumento del ventesimo scadranno, a termini ridotti il 25 gennaio 1924, alle ore 12.

Il presente avviso serve di rettifica a quello pubblicato nel n. 302 del 24 dicembre 1923.

Sinnai, 3 gennaio 1924.

Il commissario prefettizio: Granata Silvio.

6741 (A pagamento).

COMUNE DI NARDO'

AVVISO D'ASTA

per appalto dei lavori di sistemazione del Borgo Castello e per la sistemazione di vie interne.

Il giorno 15 gennaio corrente, alle ore 17, in questo ufficio comunale, innanzi al Commissario prefettizio, si procederà all'incanto, col sistema della candela vergine, per l'appalto dei seguenti lavori ed in lotti separati:

1° Sistemazione delle vie del Borgo Castello, in base al progetto dell'ing. Giovanni Marzano, i cui prezzi vennero aggiornati dall'ing. Luigi Tarantino.

L'asta è aperta sul prezzo base di L. 220.000.

2° Lavori di sistemazione delle vie isolate interne della città, in base al progetto redatto dall'ing. Luigi Tarantino, il cui importo, che costituirà base d'asta è di L. 268.000.

L'appaltatore dovrà sottoporsi alle condizioni tutte dei capitolati di appalto facenti parte dei progetti sopra citati e di cui le principali sono le seguenti:

a) è vietato il sub-appalto senza il consenso dell'Amministrazione;

b) i lavori dovranno essere ultimati nel termine di mesi 12 dalla data del verbale di consegna, sotto pena di multa di L. 50 al giorno per ogni giorno di ritardo;

c) le offerte di ribasso sul prezzo base d'asta per ogni lotto, non potranno essere inferiori al 2 per cento e non si farà luogo all'aggiudicazione se all'asta non aderiranno almeno due concorrenti;

d) le opere suddette dovranno essere pagate con mutuo già approvato dalla Giunta provinciale amministrativa ed in corso di contrattazioni con la Cassa degli enti e prestiti od ad altro istituto. L'appaltatore pertanto, o gli appaltatori, dovranno iniziare e continuare i lavori, quello del 1° lotto fino all'ammontare di L. 200.000 e quello del 2° lotto fino all'ammontare di L. 100.000, sulle quali somme avranno diritto all'interesse del 2 per cento, decorrente dalla data di ciascuno stato di avanzamento, che non potrà essere inferiore a L. 25.000;

e) per tutto quanto non è previsto nei rispettivi capitolati d'appalto e nel presente avviso d'asta, l'appaltatore ed il Comune si rimandano al capitolato generale per l'esecuzione di opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

f) per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno esibire i seguenti documenti:

1° Fedina penale e certificato di moralità di data non anteriore di un mese al giorno dell'incanto;

2° Certificato d'idoneità di data non anteriore a sei mesi, rilasciato dal Prefetto o Sottoprefetto, nei modi e sensi dell'articolo 2 del capitolato generale per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

3° Ricevuta del cassiere comunale della somma di L. 10.000 a titolo di cauzione provvisoria e garanzia dell'offerta. La cauzione può essere versata anche in titoli di rendita al portatore, che saranno valutati al corso del giorno in cui sarà fatto il deposito;

4° Ricevuta del cassiere comunale di L. 3000 per deposito in conto spese contrattuali e d'asta che cedono tutte a carico dell'appaltatore;

g) l'aggiudicazione sarà fatta ai migliori offerenti in via provvisoria, restando stabilito sin da ora che si accetteranno offerte in grado di ventesimo fino a mezzogiorno del giorno 25 gennaio 1924.

I disegni delle opere, i progetti ed i capitolati di opere, possono essere da chiunque esaminati in questa segreteria comunale, in tutti i giorni, nell'orario d'ufficio.

Nardò, 3 gennaio 1924.

Il commissario prefettizio: G. Palmentola.

Il segretario comunale: De Tomasi.

6740 (A pagamento).

COMUNE DI LOCOROTONDO.

AVVISO D'ASTA

in grado di ventesimo per l'appalto dei lavori d'intonaco del costruendo edificio scolastico.

Si rende noto che col verbale in data 31 dicembre ultimo scorso, l'appalto di cui sopra, dell'importo di L. 63.405,45 a base d'asta, venne aggiudicato provvisoriamente al sig. Conte Paolo di Giorgio, col ribasso del due per cento, e cioè, per prezzo netto di L. 62.137,35.

I fatali per le offerte di ribasso, non minore del ventesimo, sulla somma di provvisorio deliberamento, scadranno alle ore 12 del giorno 25 gennaio corrente anno.

Le offerte potranno essere fatte per iscritto su carta bollata da L. 2; ove ne sia presentata più di una, sarà prescelta la migliore, e, se eguali quella pervenuta prima.

I nuovi concorrenti, dovranno pure produrre i documenti richiesti per l'ammissione all'asta, giusta avviso per il primo incanto in data 12 novembre 1923.

Presentandosi in tempo utile una offerta ammissibile, si procederà ad un nuovo definitivo incanto sul prezzo variato con detta offerta nel giorno e nel modo che sarà indicato con apposito avviso.

Non presentandosi alcuna offerta in grado di ventesimo, l'appalto predetto resterà definitivamente aggiudicato al deliberatario provvisorio per la somma suindicata.

Locorotondo, 4 gennaio 1924.

Pel sindaco: cav. G. Giocovazzo.

Il segretario comunale: rag. F. Basile.

6742 (A pagamento).

COMUNE DI LOCOROTONDO.

AVVISO D'ASTA

per primo incanto per l'appalto dei pavimenti e soglie del costruendo edificio scolastico.

Si rende noto che il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 10, in quest'ufficio comunale, innanzi al sindaco, o chi per esso, sarà tenuto pubblico incanto per l'appalto della fornitura e messa in opera dei pavimenti e soglie del costruendo edificio scolastico, da eseguirsi nel termine di mesi cinque dalla data della consegna dei lavori, come sarà stabilito dall'ingegnere direttore.

L'asta scadrà col metodo della candela vergine e si aprirà sul prezzo base di L. 55.733,10, con offerte in diminuzione non inferiori all'uno per cento.

L'appalto ha per oggetto la fornitura e messa in opera dei pavimenti e delle soglie di cui ai numeri 2, 4 e 5 del fascicolo 4° (Stima dei lavori) del progetto tecnico, in data 14 settembre 1922, compilato per i lavori di finimento di questo edificio scolastico, dell'ing. Giuseppe Chirilli, modificato ed approvato da questo Consiglio comunale nelle tornate del 9 ottobre 1922 e 24 febbraio 1923.

I concorrenti, per essere ammessi agli incanti, dovranno esibire un certificato rilasciato dal Prefetto, o dal Sottoprefetto, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per gli incanti comprovante la loro attitudine ad eseguire i predetti lavori e la bolletta di eserizio versamente in questa tesoreria comunale del deposito provvisorio di L. 3000.

L'amministrazione si riserva pieno ed insindacabile diritto di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento. Pertanto i documenti per l'ammissione e la bolletta della tesoreria comunale, comprovante l'eserizio versamento del deposito provvisorio, devono depositarsi in quest'ufficio di segreteria non più tardi delle ore 12 del giorno 23 corrente mese.

b) certificato di idoneità, di data non anteriore a 6 mesi, rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile e dell'ufficio tecnico comunale, dal quale risulti che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi, nonché il certificato del signor Prefetto della provincia di cui all'art. 77 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

c) dichiarazione su carta bollata da L. 3 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto dei lavori, di aver preso cognizione delle condizioni locali che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le cooperative, oltre ai documenti sopra richiesti, debbono presentare quelli stabiliti dall'art. 54 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1923, n. 278 e gli altri richiesti dall'art. 6 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

I suddetti documenti dovranno essere presentati alla segreteria (ufficio contratti) cinque giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta bollata da L. 3 e chiuse in busta.

Non saranno accettate offerte condizionate.

Messina, 10 dicembre 1923.

Il R. commissario: Denza.

5719 (Gratis).

MUNICIPIO DI SANMICHELE DI BARI.

AVVISO D'ASTA

per l'appalto del servizio dell'illuminazione pubblica e privata a luce elettrica.

Si rende noto che nel giorno 20 corrente mese, alle ore 10, nel palazzo municipale, dinanzi al sindaco o di chi per esso, si terranno le aste per l'appalto del servizio dell'illuminazione pubblica e privata a luce elettrica.

Avvertenze.

1. L'asta seguirà col sistema della candela vergine e secondo le norme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, a termini abbreviati a 10 giorni.

2. Il canone annuo dell'appalto è di L. 21,000 su cui ogni voce in diminuzione non potrà essere inferiore a L. 100.

3. La cauzione provvisoria è di L. 1000 e la definitiva di L. 6000.

4. Non si farà luogo all'aggiudicazione senza l'intervento di almeno due concorrenti.

5. L'Amministrazione si riserva il diritto di escludere dal concorso all'asta chi non provi di possedere i requisiti necessari ad assumere l'appalto.

6. Il capitolato d'oneri è ostensibile nella segreteria comunale, durante le ore d'ufficio.

Sanmichele di Bari, 4 gennaio 1924.

Il sindaco: Vittore.

Il segretario: R. Spinelli.

6718 (A pagamento).

MUNICIPIO DI MESSINA.

AVVISO D'ASTA

ad unico e definitivo incanto, secondo le norme contenute nell'art. 86-A R. decreto 4 maggio 1883, n. 3074.

Si rende noto che alle ore 10 del 30 gennaio 1924, in questa sede municipale, in via Ugo Bassi, si procederà dal sottoscritto, o chi per esso, al pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto dei lavori di sistemazione provvisoria della via Cesare Battisti nel tratto compreso tra la via Maddalena ed il torrente Portalegni, previsti per L. 64,000, giusta progetto dell'ufficio tecnico in data 17 agosto 1923, approvato con la deliberazione del 28 settembre 1923, n. 150, vistata dall'ill.mo signor Prefetto il 20 ottobre 1923, col n. 31718, div. 4^a, lavori da eseguirsi nel termine di giorni 90 da quello della consegna.

Il capitolato di appalto è visibile presso la segreteria, ufficio contratti, tutti i giorni, meno i festivi, nelle ore di ufficio.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno contemporaneamente alla presentazione dell'offerta, esibire la ricevuta della Banca d'Italia (sezione tesoreria comunale) comprovante il deposito della somma di L. 2200 di cui L. 200 quale cauzione provvisoria a garanzia dell'appalto, da elevarsi al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, L. 100 a titolo di spese contrattuali; somme che saranno subito restituite ai non aggiudicatari dell'appalto.

Occorrerà inoltre siano dai detti aspiranti esibiti i seguenti documenti:

a) attestato penale e certificato di moralità, entrambi di data non anteriore a 4 mesi;

b) certificato d'idoneità, di data non anteriore a 6 mesi, rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile e dell'ufficio tecnico comunale, dal quale risulti che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi, nonché il certificato del signor Prefetto della provincia di cui all'art. 77 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

c) dichiarazione su carta bollata da L. 3 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto dei lavori, di aver preso cognizione delle condizioni locali che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le cooperative, oltre ai documenti sopra richiesti, debbono presentare quelli stabiliti dall'art. 54 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1923, n. 278 e gli altri richiesti dall'art. 6 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

I suddetti documenti dovranno essere presentati alla segreteria (ufficio contratti) tre giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta bollata da L. 3 e chiuse in busta.

Non saranno accettate offerte condizionate.

Messina, 10 dicembre 1923.

Il R. commissario: Denza.

6720 (Gratis).

COMUNE DI GROSOTTO.

AVVISO D'ASTA

ad unico definitivo incanto per vendita di piante.

Il giorno 28 gennaio 1924, alle ore 11, avrà luogo in questa Prefettura, dinanzi all'ill.mo sig. Prefetto o chi per esso, e con l'assistenza del rappresentante l'amministrazione del comune di Grosotto, un unico e definitivo esperimento d'asta per la vendita in unico lotto di 1540 piante resinose da tagliarsi nel bosco Guinzana, di proprietà del Comune medesimo.

L'asta seguirà a schede segrete, a termini dell'art. 86 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e sarà aperta sul prezzo di L. 62,407,20.

Le schede, in bollo da L. 3, dovranno indicare il prezzo offerto in cifre e lettere a pena di nullità, e l'aggiudicazione sarà fatta al migliore offerente purchè sia stato superato il *minimum* di aumento portato dalla scheda dell'amministrazione. La vendita sarà fatta alle condizioni tutte portate dal capitolato generale e speciale e dal verbale di martellata, visibili presso questa Prefettura nelle ore di ufficio.

Ogni aspirante all'asta dovrà esibire la ricevuta del deposito effettuato presso la R. tesoreria provinciale, a titolo di cauzione provvisoria, della somma di L. 6750.

La cauzione definitiva è stabilita in L. 12,500 e dovrà essere versata alla Cassa depositi e prestiti; il pagamento del prezzo sarà fatto in due rate, la prima all'atto della stipulazione del contratto, la seconda sei mesi dopo.

Le spese tutte di martellata, perizia, asta, contratto e consegna sono a carico dell'acquirente.

Sondrio, 2 gennaio 1924.

Il Consigliere delegato ai contratti
Dott. Ludovico Bellei.

6736 (A pagamento).

COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA.

AVVISO D'ASTA

Si rende noto che il giorno 17 corrente, alle ore 9,30, in una sala di questo Municipio, dinanzi al signor sindaco od a chi per esso, si addiverrà ad un primo esperimento di asta, per la vendita del materiale legnoso ritrabile dal taglio della 13^a e 14^a sezione del bosco « Ogliara e Pavale » di questo Comune.

La vendita si farà giusta il verbale di assegnazione a taglio della R. Ispezione forestale di Salerno e del relativo capitolato approvato con deliberazione d'urgenza della Giunta municipale del 3 dicembre ultimo scorso, vistata, sentito il Consiglio di prefettura, il 23 detto, ratificata dal Consiglio comunale nella seduta del 13 detto mese di dicembre, in aumento del prezzo di L. 52,350.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine, a termini abbreviati di giorni 10, e secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1883, n. 3074.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 100 e si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui all'incanto prendano parte almeno due concorrenti.

La vendita è fatta a corpo e non a misura ed in un sol lotto.

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare in numerario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria comunale, a titolo di cauzione provvisoria, la somma di L. 5235 e presentare i seguenti documenti:

1^o Domanda al sindaco su carta da L. 2;

2^o Certificato di buona condotta;

3^o Certificato penale;

4^o Attestazione d'idoneità rilasciata dall'Ispezione forestale o della Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname;

5^o Certificato d'identità da presentarsi a richiesta del presidente all'asta.

I documenti di cui ai nn. 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi e quello al n. 4 non anteriore a tre mesi.



GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA

FOGLIO DELLE INSERZIONI

L. 0.30

Anno LXV

Roma — Martedì, 8 gennaio 1924

Numero 6

Il foglio delle inserzioni, di 2 pagine, costa Cent. 30. — Arretrati Cent. 40. Il prezzo degli annunci da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale, per ogni linea di colonna o spazio di linea è di L. 2.00 per gli annunci ordinari e di L. 3.00 per quelli di carattere speciale. Le pagine destinate per le inserzioni, ogni effetto del computo delle linee e degli spazi di linea si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli annunci degli avvisi devono essere redatti su carta, da bollo da lire tre ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di lire centoventi (L. 120) per ogni pagina di manoscritto, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. La mancanza del deposito non è dato corso alla pubblicazione.

Le richieste per le inserzioni si ricevono esclusivamente dall'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero Finanze

NOTA: Gli avvisi pervenuti con immediata scadenza di termini, sono pubblicati fra gli « Annunzi Vari »

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI VILLACIDRO.

AVVISO D'ASTA

Il Commissario prefettizio del comune di Villacidro avvisa che nel giorno 22 gennaio p. v., alle ore 11 ant., sarà tenuto davanti al sottotetto in questa segreteria comunale un unico incanto per la vendita della legna proveniente dal taglio di sterzo dei polloni di livello e del bosco del comunale « Canalè Mandara ».

L'asta avrà luogo a schede segrete con la procedura stabilita dall'art. 87, lettera A del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le schede dovranno presentarsi all'atto dell'incanto o essere trasmesse a mezzo postale il giorno precedente all'asta e l'esperimento sarà dichiarato definitivo ancorché siavi un solo concorrente.

Il prezzo di base è di L. 61,855.55. Le offerte non possono essere inferiori a L. 100.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno esibire la cauzione comprovante il deposito nella tesoreria comunale di L. 5000 a garanzia delle spese d'asta.

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere consegnato in due rate: la prima entro 10 giorni dall'aggiudicazione, e la seconda entro un anno primo versamento.

La cauzione sarà di un decimo del prezzo totale di deliberamento.

Per tutto quanto non è previsto nel presente avviso d'asta i concorrenti dovranno consultare il capitolato visibile in questa segreteria tutti i giorni e nelle ore d'ufficio.

Villacidro, 27 dicembre 1923.

Il Commissario prefettizio.

5 (A pagamento).

MUNICIPIO DI CASTROFILIPPO.

AVVISO D'ASTA

ad unico e definitivo deliberamento.

Si deduce a pubblica notizia che, innanzi al signor Commissario prefettizio per l'amministrazione del Comune suddetto, nella sala del municipio municipale destinata per gli incanti, il giorno 27 del mese di gennaio dell'anno 1924, alle ore 10, si procederà all'appalto per asta pubblica a offerte segrete, con unico e definitivo deliberamento, dei lavori di pavimentazione acciottolata delle traverse interne del Comune, progetto dell'ingegnere signor Domenico Accardi, portante la data di compilazione 4 maggio 1923 e di approvazione del Genio civile 14 agosto stesso anno, per il presunto complessivo importo di L. 108,704.00 e L. 14,295 d'impreviste a disposizione della Amministrazione, e il ribasso percentuale che potrà essere offerto.

Tali lavori dovranno essere ultimati entro il termine di 300 giorni a decorrere dalla data del verbale relativo alla consegna dei lavori medesimi.

L'asta avrà luogo a mente dell'art. 87, lettera A del regolamento di pubblica amministrazione 1 maggio 1885 n. 3074.

L'impresa sarà deliberata a quello degli offerenti che risulterà il più oneroso.

L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto, e si farà luogo all'ordinazione quando anche non vi sia che un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato generale di alto delle opere diretti dalla amministrazione dello Stato e del capitolato speciale per il lavoro suddetto.

Per essere ammessi all'incanto, ciascun offerente dovrà far pervenire o presentare al signor Commissario prefettizio del comune di Castrofilippo:

1. Attestato penale;
2. Certificato di moralità (debitamente legalizzato), entrambi di

data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità;

2. Un certificato di idoneità, rilasciato dal Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori analoghi a quelli da appaltarsi nel quale si assicura di avere il concorrente dato prove di perizia e sufficiente pratica nell'esecuzione o nella direzione di lavori analoghi a quelli da appaltarsi;

3. Una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave, dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, che possono avere influenza sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sulla esecuzione dell'opera, e di aver giudicati i prezzi medesimi, nel loro complesso, remuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dovranno farsi pervenire al Commissario prefettizio del comune di Castrofilippo tre giorni prima di quello stabilito per l'asta.

5. I concorrenti dovranno esibire al presidente dell'asta la cauzione di avere versato nella cassa comunale un deposito di L. 5000 a titolo di cauzione provvisoria e di L. 2500 per fondo spese di contratto, salvo liquidazione.

Non saranno accettati depositi all'asta.

La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 5 per cento sull'importo netto dei lavori e dovrà essere versata nella Cassa depositi e prestiti prima della stipulazione del contratto.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso, oltre che in cifre in tutte le lettere, sotto pena di nullità.

Il deliberatario definitivo dovrà, nel termine di giorni 10 successivi a quello dell'aggiudicazione, prestarsi alla stipulazione del relativo contratto, e dovrà all'atto presentare un supplemento.

Le spese tutte inerenti all'appalto saranno a carico dell'aggiudicatario.

I due capitolati regolanti il presente appalto sono visibili nella segreteria comunale.

Castrofilippo, 26 dicembre 1923.

Il commissario prefettizio: comm. Marco D'Alia.

Il segretario capo: avv. A. Castellana.

6717 (A pagamento).

MUNICIPIO DI MESSINA.

AVVISO D'ASTA

ad unico e definitivo incanto, secondo le norme contenute nell'art. 86-A R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Si rende noto che alle ore 10 del 31 gennaio 1924, in questa sede municipale, in via Ugo Bassi, si procederà dal sottoscritto, o chi per esso, al pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto dei lavori di sistemazione e fognatura di via delle Fabbriche fra via San Liberale ed il torrente Giostra, previsti per L. 520.000, giusta progetto dell'ufficio tecnico in data 21 aprile 1923, approvato con la deliberazione del 27 agosto 1923, n. 153, vistata dall'ill.mo signor Prefetto il 29 ottobre 1923, col n. 27081, div. 4^a, lavori da eseguirsi nel termine di giorni 200 da quello della consegna.

Il capitolato di appalto è visibile presso la segreteria, ufficio contratti tutti i giorni, meno i festivi, nelle ore di ufficio.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno contemporaneamente alla presentazione dell'offerta, esibire la ricevuta della Banca d'Italia (sezione tesoreria comunale) comprovante il deposito della somma di L. 8000, di cui L. 8000 quale cauzione provvisoria a garanzia dell'appalto, da elevarsi al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, L. 100 a titolo di spese contrattuali; somme che saranno subito restituite ai non aggiudicatari dell'appalto.

Occorrerà inoltre siano dai detti aspiranti esibiti i seguenti documenti:

- 1) Attestato penale e certificato di moralità, entrambi di data non anteriore a 4 mesi;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 21 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Di concerto col Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Società fabbrica sali di barile, concimi ed altri prodotti chimici, con sede in Milano, di derivare, con varianti alla concessione originariamente assentita alla ditta ing. Emilio Belloni, con i decreti prefettizi sopra richiamati, una portata media di moduli 1,40 dal torrente Galavessa presso l'abitato del comune di Rive, in guisa da produrre col salto di m. 107,78 la potenza nominale media di HP 201, per creazione di forza motrice.

Art. 2. — La concessione è accordata per anni 50 successivi e continui, decorrenti dal 10 ottobre 1918, dalla data cioè della concessa autorizzazione provvisoria d'inizio dei lavori in pendenza della concessione definitiva, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 11 agosto 1923 e verso il pagamento del canone annuo di L. 603.

Art. 3. — L'introito della suddetta prestazione annua, sarà imputato al capitolo 7 dello stato di previsione dell'entrata per corrente esercizio finanziario, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri. L'ingegnere capo del Genio civile di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1923.

Il Ministro: Carnazza.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1923, reg. n. 21 lavori pubblici, fogl. n. 8157.

ESTRATTO

del disciplinare di concessione in data 11 agosto 1923, numero di rep. 56.

(Omissis).

Art. 8.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strada, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Galavessa in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

E' fatto obbligo alla ditta concessionaria di non inquinare l'acqua derivata e quella del torrente con materie organiche, inorganiche o coloranti.

Art. 14.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, per le derivazioni d'acque pubbliche e delle norme regolamentari che saranno emanate per la sua applicazione, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

6684 (A pagamento).

COMUNE DI BARI.

AVVISO

di incanto a termini abbreviati a 5 giorni per la demolizione e vendita del materiale di risulta del mercato in ferro.

In esecuzione della determinazione del Regio commissario, 6 novembre n. 8., approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, sciolto il Consiglio di prefettura nella seduta del 12 successivo dicembre al n. 28270, il giorno 15 corrente mese, alle ore 12, sarà tenuto dinanzi al Regio commissario, e nel suo gabinetto, il primo incanto a candela vergine ed a termini abbreviati a cinque giorni per la vendita del materiale risultante dalla demolizione del mercato in ferro sito tra la via XXIV Maggio e la via Piume con il fronte verso v'a Cavour, e la parte posteriore prospiciente sul terrapieno recinto da muro verso il mare (nella vendita e demolizione non è compreso il recinto).

L'asta si aprirà sul prezzo di base di L. 100,000 pagabile alla tesoreria comunale entro cinque giorni dalla data dell'aggiudicazione; ogni offerta di miglioramento non potrà essere inferiore all'uno per cento.

La vendita è regolata dal capitolato annesso alla citata determinazione in data 6 novembre.

Sono a carico dell'acquirente tutte le spese, minima esclusa, della demolizione del mercato stesso, nonché l'obbligo di lasciare completamente libero il suolo, appianato convenientemente e sgombrato da qualsiasi residuo.

La demolizione dovrà essere iniziata entro 10 giorni dalla data della consegna e sarà portata a termine non oltre 50 giorni dalla data medesima, sotto comminatoria di una pena di L. 150 per ogni giorno di ritardo, oltre il risarcimento dei danni a senso dell'art. 3 del capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre che sia completata anticipatamente la demolizione e lo spianamento di parte del fabbricato che cederà a giudicare, purché tale parte non superi la metà

dell'intero fabbricato ed il termine per provvedervi non sia inferiore alla metà di quello come sopra assegnato.

I concorrenti all'asta dovranno depositare presso la cassa del Comune la somma di L. 15,000 a titolo di cauzione provvisoria, che si tenderà convertita in definitiva in caso di aggiudicazione, oltre L. 40 per spese d'asta e contratto.

Le spese d'asta e contratto ed ogni altra connessa e dipendente sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad offerte di miglioramento del ventesimo, entro il termine che sarà stabilito con nuovo avviso.

Di tutte le altre condizioni della vendita può prendersi visione nella segreteria comunale (ufficio contratti), dalle ore 11 alle ore 13 ciascun giorno feriale.

Bari, 5 gennaio 1924.

Il R. commissario: De Fabritiis.

Il segretario delegato ai contratti: R. Cirillo.

6713 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPODIMELE.

AVVISO D'ASTA

per la vendita della 12ª sezione del bosco ceduo di faggio denominato *Ceraselle*, di proprietà comunale.

Si fa noto al pubblico che il giorno 19 del corrente mese, alle ore 10 e seguenti, dinanzi al sindaco o chi per esso, in quest'ufficio di segreteria, in esecuzione della deliberazione consiliare 29 luglio u. resa esecutiva dal Prefetto il 9 ottobre, n. 29107, avrà luogo l'esperto d'asta ad estinzione di candela vergine, per la vendita del bosco suddetto.

L'asta si aprirà sul prezzo di L. 52,821,75, in aumento, ed ogni offerta non potrà essere inferiore a L. 100.

I concorrenti per essere ammessi all'asta, dovranno provare, certificato della ispezione forestale, di data non anteriore a tre mesi, di avere regolarmente eseguito precedenti utilizzazioni boschive, e avere effettuato un deposito di L. 500 per tutte le spese fatte e farsi salvo conteggio finale.

A garanzia degli obblighi contrattuali, il deliberatario dovrà presentarsi, al momento dell'aggiudicazione, od al più tardi, entro i giorni della medesima, un fidejussore ed un approbatore solidali, e dovrà pure provare di avere prestata una cauzione di L. 16.600 alla Cassa depositi e prestiti a garanzia della piena esecuzione degli obblighi e contratti.

Il prezzo di aggiudicazione definitiva sarà pagato in due rate uguali, la prima rata appena registrati gli atti, la seconda dopo sei mesi dal primo pagamento.

Non si procederà all'aggiudicazione se non vi saranno almeno 3 concorrenti.

Le spese, minima esclusa ed eccettuata a partire da quelle occorrenti per la stima ed ascenso, sono a carico dell'aggiudicatario.

Di tutte le condizioni che regolano la vendita, si potrà prendere cognizione nella segreteria comunale durante le ore di ufficio.

Il termine utile per produrre offerte di miglioramento, in caso di aggiudicazione provvisoria scadrà alle ore 12 meridiane precise giorno 4 febbraio 1924.

Campodimele, 1º gennaio 1924.

Il sindaco: L. Faiola.

Il segretario comunale: Filippo Loiola.

6714 (A pagamento).

MUNICIPIO DI CARPINONE.

SECONDO AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori costituenti il primo lotto per la costruzione della strada interna e sottostante foggiatura.

Caduto deserto l'incanto fissato con l'avviso del 7 luglio ult per l'appalto dei lavori del primo lotto per la costruzione della strada interna, si rende noto che nel giorno 15 gennaio p. v., alle ore 11 quest'ufficio comunale, nunti al sindaco o chi per esso, si terrà secondo esperimento d'asta, alle condizioni tutte e con la procedura stabilita nell'avviso sopra richiamato.

Si addiverrà all'aggiudicazione definitiva anche in confronto di solo concorrente.

L'asta seguirà col metodo della candela vergine e le offerte di miglioramento non potranno essere inferiori a L. 0,10 per ogni 100 sulla base d'asta di L. 79,331,87.

I fatali per il ribasso del ventesimo scadranno alle ore 11 del giorno 31 gennaio 1924.

Carpinone, 15 dicembre 1923.

Il sindaco: Valente.

6716 (A pagamento).

Boselli Giuseppe, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.

personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purché non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerta senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che negli l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgono per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica, l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare né firmare per più di un concorrente.

Saranno dichiarate nulle le offerte che non siano firmate o che contengono riserve e condizioni, e quelle fatte per telegrafo o per telefono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici in rapporto all'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni stabilite.

Le spese d'asta, di registro, di copia, ed altre relative ai contratti sono a carico del deliberatario.

Bologna, 2 gennaio 1924.

Il relatore: G. Gozzi.

760 (A credito).

DIREZIONE COMMISSARIATO MILITARE del III corpo d'armata (Verona).

AVVISO D'ASTA

termini abbreviati a giorni 8 con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 86 (comma 3°), 87-a) del regolamento di contabilità generale dello Stato e 45 del regolamento di amministrazione e contabilità del Corpo.

Si fa noto che nel giorno 16 gennaio 1924, alle ore 11, in Verona, presso la direzione di Commissariato del III Corpo d'armata, sita in via Cantarane, n. 24, piano terreno, si procederà, avanti il signor direttore o chi per esso, ad un pubblico incanto, ad offerte segrete, per la rovista di 500 fusti da branda, suddivisi in due lotti di 250 fusti ciascuno e sul prezzo di base di L. 80 per ogni fusto:

Fusti per branda, n. 500; numero dei lotti 2. Cauzione per lotto L. 2000. Località di consegna: Magazzino centrale militare di Verona.

I fusti dovranno essere consegnati, nella quantità appaltata da ciascun deliberatario, entro il termine di giorni 30 dal giorno successivo a quello in cui verrà partecipata ai singoli deliberatari l'approvazione del contratto, franchi di ogni spesa nel Magazzino centrale militare di Verona.

Il collaudo sarà effettuato in due tempi; uno per accertare la qualità del ferro impiegato, presso lo stabilimento della ditta fornitrice, a spese dei deliberatari, ai fusti da branda ancora da verniciare, ed un secondo è definitivo presso il citato Magazzino centrale militare di Verona.

L'appalto sarà regolato dalle condizioni generali d'oneri mod. 363-a salvo le modificazioni derivanti dalla applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2440) e dalle condizioni speciali mod. 36-d relative alla provvista delle brande (edizione 1916), visibili presso questa Direzione.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare offerte, dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, rilasciato dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione del documento sopra indicato, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Gli aspiranti all'asta dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filigranata col bollo da L. 3, firmate ed in piego chiuso con l'indicazione dei lotti ai quali intendono concorrere e del ribasso percentuale per ciascun lotto. Una sola offerta potrà comprendere anche più lotti.

Il ribasso da offrirsi sul prezzo di base come sopra indicato, dovrà essere chiaramente espresso in tutte le lettere. Qualora fosse scritto in cifre e risultasse una discrepanza fra il ribasso scritto in cifre e quello in lettere, si terrà valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione militare.

Le società commerciali che intendono concorrere all'appalto, dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del Tribunale o della Camera di commercio competenti, che la società è legalmente costituita, che furono adempite le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà l'offerta ha la facoltà di obbligare legalmente la società medesima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta, le offerte che non portino la indicazione del ribasso, sul prezzo di base, scritto in tutte le lettere, quelle che non siano munite della

firma o che contengano riserve e condizioni, e quelle fatte per telegrafo o per telefono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni sulla tassa di bollo, sono valide per gli effetti giuridici dell'asta, ma saranno denunciate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Le offerte scritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare né firmare nel nome di più di un concorrente.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte, in piego chiuso e sigillato per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello dell'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte, se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito di cui in annesso e presentata la relativa ricevuta del medesimo unitamente ad altri documenti richiesti.

Le offerte potranno essere presentate anche sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purché non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso una sezione di tesoreria del Regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, rimborsati al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui viene fatto il deposito.

Le ricevute comprovanti l'effettuato versamento dei depositi dovranno essere consegnate a questa Direzione prima dell'ora fissata per l'apertura dell'asta e non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento seguirà seduta stante in questo primo ed unico incanto, anche se vi sarà un solo concorrente, lotto per lotto, a favore del concorrente che avrà presentata la migliore offerta, purché il ribasso offerto sul prezzo di base, risulti inferiore od almeno eguale a quello minimo stabilito dalla apposita scheda secreta ministeriale.

I deliberatari, a senso del prescritto dal paragrafo 24 delle condizioni generali d'oneri, avranno l'obbligo di presentarsi a questa Direzione nel termine massimo di giorni cinque dall'avvenuta aggiudicazione, per stipulare il contratto, pena la perdita del deposito versato per concorrere all'asta.

I depositi dei deliberatari, saranno convertiti in cauzione definitiva.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentata offerta, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza stessa. A coloro invece che avessero fatto il deposito senza poi presentare offerta, verrà rilasciato un certificato dichiarante che negli l'asta senza che i medesimi vi abbiano preso parte, onde se ne possano valere a loro cura e spese per fare la pratica di svincolo.

In caso di deserzione parziale o totale dell'asta, questa Direzione riceverà offerte private fino alle ore 11 del giorno 21 gennaio 1924, nel quale giorno delibererà l'annullo ai migliori offerenti, purché le offerte siano nei limiti segnati nella scheda secreta ministeriale ed in tutto conformi alle prescrizioni dell'avviso d'asta. Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunciare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata.

Le tasse di bollo e di registro, i diritti di cancelleria, le spese di copia, nonché le spese tutte relative all'incanto ed alla stipulazione dei contratti saranno ripartite fra i deliberatari in parte proporzionale al valore dei lotti aggiudicati.

L'annullo viene fatto per conto del Ministero delle finanze (Comando generale della Regia Guardia di finanza), che provvederà alla approvazione dei contratti ed ai pagamenti.

Verona, 4 gennaio 1924.

Per la Direzione:

L'ufficiale rogante: capitano Alessandro Ramponi.

6761 (A credito).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 25 luglio 1918 della Società fabbrica sali di bario, concimi ed altri prodotti chimici, con sede in Milano, corredata da progetto di pari data e firma ing. Giuseppe Gavazzi intesa ad ottenere la concessione di varare una esistente derivazione industriale dal torrente Galavese in comune di Erve (provincia di Bergamo), originariamente accordata alla ditta ing. Emilio Belloni, con decreti prefettizi 13 novembre 1895, n. 3139 e 15 novembre 1901, n. 17493 e di cui la società predetta è cessionaria per successivi trapassi di proprietà, aumentandone la portata da mod. 0.50 a mod. 1.40 la portata media utilizzabile che, col salt invariato di m. 107.78 produrrà la maggior potenza di complessivi HP 201, in confronto degli HP 72 originariamente ricavabili dall'impianto;

Visti gli atti dell'esperienza istruttoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di derivazioni d'acque pubbliche;

Ritenuto che nel corso di detta istruttoria non sono insorte opposizioni;

Visto il disciplinare sottoscritto dal dott. Gaspare De Ponti, in rappresentanza della società richiedente, all'uopo autorizzato, in data 11 agosto 1923 presso l'ufficio del Genio civile di Bergamo, rep. n. 56, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, come da voto in data 6 gennaio 1920, n. 216;

tari di organico. Detto valore si calcola pertanto, per i reparti dell'Italia Settentrionale, in L. 4.965,770 — per quelli dell'Italia Centrale in L. 4.103,457 e per quelli dell'Italia Meridionale in L. 2.171,877.

Il deposito provvisorio da effettuarsi per essere ammessi agli incanti si stabilisce in L. 25,000 per l'appalto dell'Italia Settentrionale in L. 20,000 per quello dell'Italia Centrale e in L. 10,000 per quello dell'Italia Meridionale.

La cauzione definitiva da prestarsi dagli aggiudicatari resta fissata in L. 248,288 per il primo appalto, in L. 205,172 per il secondo e in L. 108,493 per il terzo, ossia in ragione del 5% del valore presunto dell'appalto.

Per essere ammessi all'incanto, i concorrenti dovranno esibire a questa Prefettura - Ufficio contratti - almeno tre giorni prima di quello fissato per le gare:

a) la ricevuta del deposito provvisorio della somma suddetta, effettuato presso la R. Tesoreria provinciale in contanti od in buoni del tesoro, o in titoli del Debito pubblico italiano al portatore, calcolati al valore di borsa del giorno in cui il deposito verrà eseguito;

b) un certificato rilasciato o dalla Camera di commercio o da questa Prefettura, comprovante che l'offerente ha la idoneità ed i mezzi per concorrere all'impresa;

c) un certificato di moralità e di penali di data non anteriore di tre mesi a quella fissata per l'incanto, rilasciato, il primo, dall'autorità comunale del luogo di domicilio del concorrente, il secondo dal presidente del Tribunale del luogo di nascita.

Entro tre giorni dall'aggiudicazione, gli aggiudicatari dovranno presentarsi per la stipula del contratto provando di avere effettuato il prescritto deposito cauzionale nella misura suindicata e quello per le spese d'aste e contrattuali nella misura da determinarsi in seguito all'aggiudicazione. Qualora i detti aggiudicatari non si presentino entro detto termine incorreranno nella perdita della cauzione provvisoria che sarà incamerata a tutto profitto dell'Erario e l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere alla sistemazione del servizio nel modo che riterrà più opportuno.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalle aste qualunque dei concorrenti senza che questi possa avanzare pretesa di rivalsa od indennità di sorta e pretendere che gli siano rese tutte le ragioni dell'esclusione. L'Amministrazione, nell'ammettere o meno i concorrenti alla gara potrà avere anche presente la loro capacità tecnica al servizio di casermaggio.

Le spese d'asta e contrattuali, bollo, registro, copie ecc. sono a carico degli aggiudicatari.

Roma, 3 gennaio 1924.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti: A. Gioia.

6757 (A credito).

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del demanio e delle tasse.

INTENDENZA DI FINANZA DI FERRARA.

AVVISO D'ASTA A TERMINI ABBREVIATI.

Si avverte che nel giorno di venerdì 18 gennaio 1924, alle ore 10, in una sala della suddetta Intendenza di finanza, sarà tenuta l'asta, ad offerte segrete, per l'affitto della pertinenza idraulica di cui appreso, per un sessennio dal 1° gennaio 1924 al 31 dicembre 1929:

Pertinenza idraulica denominata Vasca Coronella Borso a destra di Po in Guarda Ferrarese, della superficie complessiva di mq. 509,500 delimitata a sud dal ciglio interno arginale, ed a nord dall'ombbia interna dell'argine abbandonato, al confine con le proprietà Tenani, Gagliardo, Rossini, Salomoni, Zambonati e Chiarelli, e dal Ciglio sulla gola della fronte.

L'esperimento d'asta avrà luogo a norma dell'art. 87 del regolamento di contabilità generale dello Stato mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Il prezzo base dell'asta è stato fissato in L. 15,000.

Ogni offerente, per essere ammesso all'asta, dovrà comprovare, mediante consegna della relativa quietanza, di aver depositato presso una sezione di tesoreria provinciale, a garanzia dell'offerta, la somma di L. 1500 pari al decimo del prezzo base dell'asta.

Le condizioni di appalto sono fissate in apposito capitolato ostensibile presso la suddetta Intendenza di finanza.

L'affitto sarà aggiudicato definitivamente a colui che avrà fatto la maggiore offerta di aumento sul prezzo di base di L. 15,000.

Si farà luogo ad aggiudicazione anche se vi sarà un solo offerente.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente restituito il deposito, quello fatto dall'aggiudicatario verrà trattenuto fino a che non sarà prestata la debita cauzione ed approvato il relativo contratto.

Le offerte dovranno essere scritte in carta bollata da L. 3 secondo il modulo in calce al presente avviso.

Ferrara, 5 gennaio 1924.

L'intendente ff.: Lampugnani.

Modulo dell'offerta.

Io sottoscritto mi obbligo di assumere l'affitto per anni sei della pertinenza idraulica denominata Vasca Coronella Borso, a destra di

Po, in Guarda Ferrarese, verso il pagamento del canone annuo di L. assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta in data e dal relativo capitolato d'oneri.

Il sottoscritto:

N. N.

(Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

6764 (A credito).

UFFICIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI NOVARA.

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 del 24 corrente gennaio, si procederà in questo ufficio, avanti il presidente della Deputazione provinciale, all'asta pubblica col sistema delle schede segrete a norma degli articoli 86 e 90 del regolamento sulla contabilità dello Stato, per l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto di manutenzione durante il triennio 1924-1926, del 4° tronco della strada provinciale Torino-Milano, compreso fra Novara ed il ponte sul Ticino detto di Boffalora, dell'importo presunto annuo di L. 62,300.

Gli aspiranti devono produrre i prescritti certificati di moralità ed idoneità e fare un deposito di L. 6230 in questa cassa provinciale.

Il termine per l'ulteriore ribasso del ventesimo scadrà alle ore 12 dell'11 febbraio p. v.

Il capitolato relativo è visibile in questo ufficio.

Novara, 4 gennaio 1924.

Il segretario generale: Berra.

6766 (A pagamento).

PIROTECNICO R. ESERCITO - BOLOGNA

AVVISO D'ASTA

a termini ridotti di giorni 10 con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'articolo 87-a) del regolamento di contabilità generale.

Si fa noto che nel giorno 18 gennaio 1924, alle ore 10, si procederà in Bologna nel locale della Direzione suddetta situata nel viale Enrico Panzacchi, n. 2, (fra Porta d'Azeglio e Porta Castiglione), avanti il direttore, a pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto della seguente provvista:

Lotto unico.

Casse per pacchi di cartucce mod. 70, 70/89, 89, 90 e 92, n. 5555; prezzo parziale L. 15. Importo della provvista L. 83,325. Somma per cauzione L. 8332.

La consegna delle casse si farà nel termine di giorni 80 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui sarà pervenuta al provveditore l'avviso della approvazione del contratto ed in 3 rate, ognuna di 1112 casse.

Le condizioni di appalto sono visibili tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso la direzione predetta nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 3 firmate e chiuse in piego sigillato.

Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta. Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, orand'anche non vi sia che un solo offerente, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto sull'importo totale della provvista un maggior ribasso di un tanto per cento unico per tutta la provvista.

I depositi possono farsi presso la cassa della direzione ove ha luogo l'incanto, o alle delegazioni del tesoro presso le sezioni di tesoreria aventi sede nella città ove è pubblicato il presente avviso. Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre delegazioni del tesoro del Regno.

I detti depositi saranno fatti in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato ragguagliati al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito.

I depositi presso la cassa della direzione ove ha luogo l'incanto e la presentazione delle ricevute dei depositi fatti nelle sezioni di tesoreria potranno farsi dalle ore 9 alle ore 11,30 e dalle 15 alle 17 di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta. Quindi alle ore 10 del giorno fissato per l'aggiudicazione cessa definitivamente l'accettazione dei depositi per concorrere alla provvista in parola né si accettano ribassi in proposito. Le ore dette ricevute non dovranno essere incluse nell'offerta ma fatte pervenire in busta separate o presentate nelle ore sopra indicate.

Gli aspiranti possono presentare le loro offerte all'asta ovvero farle pervenire in piego sigillato per mezzo della posta o consegnarle



GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA

FOGLIO DELLE INSERZIONI

L. 0.30

Anno XLV

Roma — Martedì, 8 gennaio 1924

Numero 6

Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, Cent. 30. — Arrotrati, Cent. 40.
 Il prezzo degli annunci da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale per ogni linea di colonna o spazio di linea è di L. 2.00 per gli annunci giudiziari L. 3.00 per qualunque altro avviso.
 Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Un originale degli avvisi devono essere redatti su carta da bollo da lire tre ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di lire centoventi (L. 120) per ogni pagina di manoscritto, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito non è dato corso alla pubblicazione.

Le richieste per le inserzioni si ricevono esclusivamente dall'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero Finanze

NOTA: Gli avvisi pervenuti con immediata scadenza di termini, sono pubblicati fra gli « Annunci Vari »

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

R. PREFETTURA DI ROMA.

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO

a termini abbreviati di giorni dieci per l'appalto della fornitura del casermaggio ai RR. carabinieri specializzati ed ai militari dell'arma costantiniana i nuclei tratti dai soppressi battaglioni mobili e gli squadroni di nuova formazione.

Si fa noto che, in seguito a determinazione presa dal Ministero dell'Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, presso questa Prefettura, ed alla presenza del Prefetto o di chi per esso, si procederà ad un incanto unico e definitivo per l'appalto snaccannato, giusta il capitolato generale per la provvista e la manutenzione degli effetti di casermaggio dei carabinieri reali, le relative modifiche apportate ai singoli contratti e le condizioni speciali annesse al capitolato stesso (edizione 1922), visibile in questa Prefettura, sezione contratti nelle ore d'ufficio.

Le città nelle quali dovranno eseguirsi le forniture in parola sono qui appresso elencate:

ITALIA SETTENTRIONALE.

N. d'ordine	CITTA	Potenza organica del CC. RR. del ruolo specializzato	Potenza organica del nuclei tratti dai battaglioni mobili	Totale della forza organica da appaltarsi
1	Alessandria	25	120	145
2	Brescia	17	—	17
3	Como	43	—	43
4	Ferrara	37	—	37
5	Genova	418	150	568
6	Mantova	34	—	34
7	Milano	1019	370	1389
8	Modena	34	—	34
9	Novara	32	—	32
10	Padova	67	—	67
11	Parma	52	—	52
12	Pavia	25	—	25
13	Piacenza	25	—	25
14	Pola	46	—	46
15	Spesio	17	—	17
16	Torino	688	150	838
17	Trento	34	—	34
18	Trieste	205	350	555
19	Udine	32	—	32
20	Venezia	743	—	743
21	Verona	85	—	85
Totale . . .		5149	970	6119

ITALIA CENTRALE.

N. d'ordine	CITTA	Potenza organica del CC. RR. del ruolo specializzato	Potenza organica del nuclei tratti dai battaglioni mobili	Potenza organica degli squadroni	Totale della forza organica da appaltarsi
1	Ancona	85	120	—	205
2	Bologna	280	150	—	430
3	Firenze	295	130	—	425
4	Livorno	113	—	—	113
5	Lisa	49	—	—	49
6	Ravenna	39	—	—	39
7	Roma	1228	400	700	2328
Totale . . .		2409	800	700	3909

ITALIA MERIDIONALE.

N. d'ordine	CITTA	Potenza organica del CC. RR. del ruolo specializzato	Potenza organica del nuclei tratti dai battaglioni mobili	Totale della forza organica da appaltarsi
1	Bari	126	160	286
2	Caserta	29	—	29
3	Foggia	46	—	46
4	Lecce	35	—	35
5	Napoli	1087	550	1637
6	Reggio Calabria	33	—	33
7	Taranto	31	—	31
Totale . . .		1377	710	2087

Le aste avverranno nei seguenti giorni:

Per l'Italia Settentrionale alle ore 10 del 24 gennaio 1924.

Per l'Italia Centrale alle ore 10 del 25 gennaio 1924.

Per l'Italia Meridionale alle ore 10 del 26 gennaio 1924.

ed avranno luogo a forma degli art. 87 lettera A e 89 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074, mediante aggiudicazione definitiva al primo incanto anche nel caso che vi sia un solo offerente.

Gli appalti avranno la durata di anni nove e cioè dal 1° febbraio 1924 al 31 gennaio 1933.

La diaria da porsi a base di ciascuna delle aste viene fissata in L. 0,70.

Avendo presente gran numero dei carabinieri del ruolo specializzato autorizzati ad alloggiare fuori caserma, il valore totale approssimativo degli appalti, per il novennio, viene ragguagliato, agli effetti della tassa di registro e della tassa di successione alla metà della cifra risultante dalla moltiplicazione della diaria per il numero delle giornate dei mili-

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 3 entro il termine di giorni 20 dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia, saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda:

- 1° Decreto di liquidazione della pensione;
- 2° Certificato del casellario giudiziale;
- 3° Certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399;
- 4° Certificato di stato vedovile, di stato libero e di minore età, rispettivamente per le vedove, le orfane e gli orfani;
- 5° Certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Caltanissetta, 2 gennaio 1924.

L'Intendente.

6699 (A credito).

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale dei monopoli industriali.

INTENDENZA DI FINANZA DI CALTANISSETTA.

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 37 in Caltanissetta (via Naida).

È aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria seconda ed al concorso possono partecipare:

1° Le vedove e gli orfani dei militari, che godano della pensione privilegiata di guerra;

2° Le vedove e gli orfani dei militari di truppa della Regia guardia di finanza, del Regio esercito e della Regia marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle L. 1500.

Le vedove e gli orfani dei militari di cui al secondo numero, morti in attività di servizio, ma non per cause dirette e necessarie del medesimo, saranno ammessi ai concorsi solo quando il servizio del rispettivo marito o padre avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti dalla tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1922-1923 fu di L. 2374. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 5000. Sull'eccedenza oltre le L. 5000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 3 entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'original ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 3 entro il termine di giorni 20 dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda:

- 1° Decreto di liquidazione della pensione;
- 2° Certificato del casellario giudiziale;
- 3° Certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399;
- 4° Certificato di stato vedovile, di stato libero e di minore età, rispettivamente per le vedove, le orfane e gli orfani;
- 5° Certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Caltanissetta, 2 gennaio 1924.

L'Intendente.

6701 (A credito).

R. PREFETTURA DI ROMA.

AVVISO D'ASTA DI PRIMO INCANTO

a termini abbreviati di giorni dieci per la vendita del materiale legnoso utilizzabile dal taglio dei boschi cedui di castagno « Monte Fiore » e « Valle Giumenta » di proprietà del comune di Rocca Prora.

Si fa noto che il giorno 21 gennaio 1924, alle ore 10, presso questa Prefettura, ed alla presenza del Prefetto o del funzionario che verrà da lui designato, si procederà ad un primo esperimento per la vendita sopradetta in base al prezzo prestabilito di L. 59.283,72.

L'asta avrà luogo col metodo di estinzione di candela vergine, a norma del regolamento di contabilità generale dello Stato. Le offerte di aumento non potranno essere inferiori alle L. 100 e l'aggiudicazione non sarà definitiva al primo incanto, ma soggetta ad offerta di ventesimo.

I concorrenti all'asta si intenderanno vincolati ai quaderni d'oneri generali e particolari 26 novembre 1923 che, unitamente al verbale di perizia dell'Ispettorato forestale restano ostensibili a chiunque presso l'ufficio contratti di questa Prefettura, nelle ore di ufficio.

Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno avere effettuato presso una tesoreria provinciale un deposito di L. 4000.

Al momento dell'aggiudicazione definitiva il deliberatario dovrà presentare, un approbatore, un fidejussore ed una dichiarazione provvisoria della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti comprovante l'effettuato deposito di somma non inferiore al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione, a titolo di cauzione.

Detto deposito cauzionale non sarà svincolato sino a che l'atto della finale collaudazione non abbia riportato la superiore approvazione.

Qualora, entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il deliberatario non abbia adempiuto agli obblighi di cui sopra o non si sia presentato in Prefettura, per la stipulazione del contratto, sarà l'Amministrazione in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del deliberatario medesimo, il quale perderà inoltre la somma depositata a garanzia delle offerte.

L'intero prezzo di delibera dovrà essere pagato anticipatamente alla cassa comunale prima della stipulazione del contratto.

Le spese relative, comprese quelle di asta, di contratto, di bollo, di registro, di copie, ecc., sono a carico del deliberatario che dovrà all'uopo eseguire il deposito della somma che gli verrà indicata, in seguito alla definitiva aggiudicazione.

Roma, 2 gennaio 1924.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti:

A. Gioia.

6722 (A pagamento).

UFFICIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI NOVARA.

AVVISO D'ASTA

Essendo andata deserta l'asta aperta ieri in quest'ufficio, giusta l'avviso 13 p. p. dicembre, per l'aggiudicazione dei seguenti appalti di manutenzione di strade provinciali e semiprovinciali, durante il triennio 1924-1926:

1° Lotto.

Strada provinciale della Valgrande Sesia, secondo tronco, da Scoppello ad Alagna, e semiprovinciale Quare-Rassa, dell'importo presuntivo annuo di L. 32,500.

2° Lotto.

Strada semiprovinciale di Valle Sermetza, dell'importo presuntivo annuo di L. 25,500.

R durante il biennio 1924-1925:

3° Lotto.

Strada semiprovinciale di Valle Mastellone e per Rimella, dell'importo presuntivo annuo di L. 21,500;

si procederà in quest'ufficio provinciale alle ore 11 del 23 corrente gennaio, al secondo esperimento d'asta pubblica col sistema delle schede segrete per l'aggiudicazione provvisoria dei detti lotti anche sulla presentazione di una sola offerta per ciascuno.

Gli aspiranti devono produrre i voluti certificati di idoneità e di moralità e fare in questa cassa provinciale un deposito pari al decimo dell'importo di ciascun lotto.

Ogni aspirante può concorrere ad uno o più lotti, ma le offerte devono essere distinte e separate per ciascun lotto.

Il termine per l'ulteriore ribasso del ventesimo scadrà alle ore 11 del giorno 11 p. v. febbraio.

I capitolati relativi sono visibili in quest'ufficio.

Novara, 4 gennaio 1924.

Il Segretario generale.

6755 (A pagamento).

Boselli Giuseppe, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.

Le obbligazioni estratte nel 1917, verranno senz'altro pagate a partire dal 1° gennaio 1924, quelle estratte negli anni successivi dovranno essere presentate alla sede sociale per la stampigliatura.

Per effetto delle cedole maturate in regime di moratoria fino all'estrazione dei titoli, unitamente alla pro rata 5 per cento, giusta le disposizioni contenute nel liama parte dell'art. 2 lettera b) del R. decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2420, il valore delle singole obbligazioni estratte durante il periodo della moratoria, al netto delle trattenute per il contributo di guerra e dell'imposta straordinaria sui dividendi, di cui al decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1835, ed ai Regi decreti-legge 24 novembre 1919, n. 2166 e 22 aprile 1920, n. 106, risulta dal seguente

PROSPETTO DIMOSTRATIVO

dell'ammontamento delle obbligazioni estratte durante il periodo della moratoria.

Anno dell'estrazione	Anno del pagamento	Valore capitalizzato
1917	1924	677.10
1918	1925	797.15
1919	1926	737.79
1920	1927	767.87
1921	1928	797.25
1922	1929	927.25
1923	1930	858.50

Rimane così sospesa ogni estrazione per gli anni 1924-1930, durante i quali saranno pagate le obbligazioni estratte negli anni 1917-1923.

Nel 1931 sarà ripresa l'estrazione delle obbligazioni non estratte negli anni 1924-1930 e stampigliate come sopra, con conseguente modificazione del piano originario di ammontamento.

Il Consiglio di amministrazione.

6725 (A pagamento).

(1^a pubblicazione).

« GIULIA »

Società anonima di armamento.

Sede in Trieste.

Essendo la « Giulia », società anonima di armamento in Trieste, entrata in liquidazione, s'invitano i creditori a denunciare presso la stessa via Lazzaretto Vecchio, n. 11, eventuali loro crediti entro tre mesi dalla terza pubblicazione della presente notificazione.

« Giulia »

Società anonima di armamento in liquidazione.

6730 (A pagamento).

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale dei monopoli industriali.

INTENDENZA DI FINANZA DI CALTANISSETTA.

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 5 in Castrogiovanni.

E' aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria seconda ed al concorso possono partecipare:

1° Le vedove e gli orfani dei militari, che godono della pensione privilegiata di guerra.

2° Le vedove e gli orfani dei militari di truppa della Regia guardia di finanza, del Regio esercito e della Regia marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio e collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, sempreché il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle L. 1500.

Le vedove e gli orfani dei militari di cui al secondo numero, morti in attività di servizio, ma non per cause dirette e necessarie del medesimo, saranno ammessi ai concorsi solo quando il servizio

del rispettivo marito o padre avrebbe, a questi, dato diritto al collocamento a riposo.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa di bollo, a questa Intendenza, nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-1922 fu di L. 1902.51. Esso è esente da canone finché non avrà superato le L. 3000. Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso, al Ministero delle finanze, in carta da bollo da L. 3 entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo a sua volta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 3 entro il termine di giorni 20 dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda:

1. Decreto di liquidazione della pensione;
2. Certificato del casellario giudiziale;
3. Certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1909, n. 399;
4. Certificato di stato vedovile, di stato libero e di minore età, rispettivamente per le vedove, le orfane e gli orfani;
5. Certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente, e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Caltanissetta, 2 gennaio 1924.

6700 (A credito).

L'Intendente.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale dei monopoli industriali.

INTENDENZA DI FINANZA DI CALTANISSETTA.

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento della rivendita di generi di monopolio n. 3 in Bufara.

E' aperto il concorso per il conferimento della suindicata rivendita a norma dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria seconda ed al concorso possono partecipare:

1° Le vedove e gli orfani dei militari, che godono della pensione privilegiata di guerra.

2° Le vedove e gli orfani dei militari di truppa della Regia guardia di finanza, del Regio esercito e della Regia marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, sempreché il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle L. 1500.

Le vedove e gli orfani dei militari di cui al secondo numero, morti in attività di servizio, ma non per cause dirette e necessarie del medesimo, saranno ammessi ai concorsi solo quando il servizio del rispettivo marito o padre avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti, anche essi esenti da tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-1922 fu di L. 1704.65. Esso è esente da canone finché non avrà superato le L. 3000. Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle finanze, in carta da bollo da L. 3 entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

3. Dimissioni e nomina di consiglieri;
4. Comunicazioni e proposte eventuali.

Trattandosi di seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno presentare il certificato provvisorio delle azioni possedute.

Milano, 3 gennaio 1924.

Il Consiglio di amministrazione.

6732 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA ESERCIZI ELETTRICI.

Sede e direzione: Galliera Veneta.

Convocazione di assemblea.

E' convocata l'assemblea generale straordinaria della Società anonima esercizi elettrici, per il giorno 24 gennaio 1924, alle ore 15, nella sede sociale in Galliera Veneta, e, in caso andasse deserta in prima convocazione, resterà fissata la seconda per il giorno successivo alla stessa ora e nello stesso locale, per trattare il seguente:

Ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli 16, 20, 21 dello statuto sociale;
2. Nomina di due nuovi consiglieri di amministrazione;
3. Eventuale aumento del capitale sociale;
4. Varie.

6731 (A pagamento).

« LA REALE »

Società anonima di assicurazioni contro i danni della grandine.

Sede generale: Bologna.

Capitale sociale L. 2.250.000 completamente versato.

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale, ordinaria e straordinaria, per il giorno di sabato 26 gennaio 1924, alle ore 11, nella sede della società, per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Comunicazioni della presidenza;
2. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1923;
3. Riferimento del Comitato dei sindaci;
4. Conto profitti e perdite dell'esercizio 1923 ed erogazione degli utili relativi;
5. Nomina di 7 consiglieri in sostituzione di altrettanti che scendono per turno;
6. Nomina di 2 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti per l'esercizio 1924 e loro retribuzione.

Parte straordinaria:

Proposte di modificazioni agli articoli 1, 2, 6, 15, 16, 22, 26, 27 ed aggiunta di un articolo (21).

Qualora l'assemblea non potesse aver luogo nel giorno di cui sopra resta fin da ora fissata la seconda convocazione per il giorno di sabato 2 febbraio.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore devono avere depositato le azioni possedute, presso la direzione della Reale Grandine in Bologna o presso la direzione della Fondiaria in Firenze, e ciò cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Bologna, 1 gennaio 1924.

Il presidente: Enrico Pini.

Il direttore: Avv. Giovanni Zanotti.

6733 (A pagamento).

— SOCIETA' IMMOBILIARE G. FRANZI-PIGNA.

Anonima con sede in Milano - Capitale L. 500.000, versato.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 gennaio 1924, ore 10, presso la sede sociale in Milano, corso Italia, 19, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci sul bilancio chiuso al 31 dicembre 1923;
2. Presentazione del bilancio per l'esercizio 1923 e deliberazioni relative;
3. Fissazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1924;

4. Nomina del consigliere unico di amministrazione cessante per rinuncia;

5. Nomina del collegio sindacale per l'esercizio 1924.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno avere depositati i loro titoli entro il 15 gennaio 1924 presso il notaio dottor cav. Luigi Bonomi in Bergamo.

Milano, 1° gennaio 1924.

p. L'amministrazione: Carlo Pesenti.

6734 (A pagamento).

Convocazione di assemblea.

Si avvisa il pubblico che con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società commerciale del Porteno di Montebelluna, presa in data 30 corr. fu stabilito convocarsi l'assemblea generale dei soci in prima convocazione per il 20 gennaio 1924, ed in caso di desertione della prima, per il 30 detto in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Resa del conto sociale della gestione tenuta;
2. Anticipato scioglimento della società;
3. Reintegra del capitale sociale e modalità dei pagamenti.

Restano perciò avvertiti i soci di quanto innanzi.

Avellino, 30 dicembre 1923.

p. Il presidente: avv. Emilio Sandali.

6751 (A pagamento).

AVVISO.

La Società italiana ferroviaria anonima costruzioni ed esercizi, con sede in Milano, via Borgonovo n. 23 capitale L. 500.000, interamente versata, avvalendosi delle disposizioni relative alla proroga dei pagamenti dei debiti ammortizzabili in rate periodiche e con rimborso graduale, autorizzata dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 25 giugno 1917, n. 1023 e dall'art. 7 del Regi decreti-legge 23 novembre 1919, n. 2440, 7 ottobre 1920, n. 1724, 23 ottobre 1921, n. 1589, 29 ottobre 1922, n. 1441, fa noto:

1° L'aumento del valore nominale delle obbligazioni da essa società emesse per effetto della capitalizzazione delle cedole inestinte durante la moratoria 1917-1923 e dei relativi interessi pro rata 5 per cento, è di L. 109,43 al netto dell'imposta straordinaria sui dividendi, di cui al decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835, ed ai Regi decreti-legge 24 novembre 1919, n. 2166 e 21 giugno 1920, numero 496.

Di conseguenza a partire dal 1° gennaio 1924, il valore nominale delle obbligazioni al portatore verrà portato da L. 550 a L. 659,43, e il valore delle cedole da pagare a partire dal 1° luglio 1924, sarà di L. 15,00.

2° In relazione alle disposizioni della seconda parte dell'art. 2 lettera a) del R. decreto-legge 23 novembre 1919, n. 2440, estese con l'art. 2 del successivo decreto-legge 7 novembre 1921, n. 1724, si effettuerà la stampigliatura delle obbligazioni con le seguenti formule:

Per le obbligazioni non estratte:

« Il valore nominale del presente certificato a partire dal 1° gennaio 1924 per effetto dei decreti sulla moratoria per il periodo 1917-1923, è di L. 659,43 »

« Il valore delle cedole semestrali, a partire da quella scadente il 1° luglio 1924, è di L. 15,00. »

« Il Presidente ».

Per le obbligazioni già estratte:

« Valore del presente certificato, sorteggiato il e pagabile agli effetti dei decreti sulla moratoria per il periodo 1917-1923, il 1° gennaio L. »

« Il Presidente ».

I portatori delle obbligazioni dovranno presentarsi per la stampigliatura alla sede sociale, via Borgonovo n. 23, Milano, dal 2 gennaio al 31 luglio 1924.

Si avverte che le disposizioni precedenti non si applicano alle obbligazioni estratte durante il periodo della moratoria, che verranno così rimborsate:

Le obbligazioni estratte nel 1917, si pagheranno a partire dal 2° gennaio 1924;

Le obbligazioni estratte nel 1918, si pagheranno a partire dal 1° gennaio 1925;

Le obbligazioni estratte nel 1919, si pagheranno a partire dal 1° gennaio 1926;

Le obbligazioni estratte nel 1920, si pagheranno a partire dal 1° gennaio 1927;

Le obbligazioni estratte nel 1921, si pagheranno a partire dal 1° gennaio 1928;

Le obbligazioni estratte nel 1922, si pagheranno a partire dal 1° gennaio 1929;

Le obbligazioni estratte nel 1923, si pagheranno a partire dal 1° gennaio 1930.



GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA

FOGLIO DELLE INSERZIONI

L. 0.30

Anno XLV

Roma — Martedì, 8 gennaio 1924

Numero 6

Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine Cent. 30 — Arrotrati Cent. 40.
Il prezzo degli annunzi da inserire nella Gazzetta Ufficiale, per ogni linea di colonna o spazio di linea è di L. 2.00 per gli annunzi giudiziari L. 3.00 per qualunque altro genere.
Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi devono essere redatti su carta da bollo da lire tre ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di lire centoventi (L. 120) per ogni pagina di manoscritto, «omnis approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito non è dato corso alla pubblicazione.

Le richieste per le inserzioni si ricevono esclusivamente dall'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero Finanze

NOTA: Gli avvisi pervenuti con immediata scadenza di termini, sono pubblicati fra gli « Annunzi Vari »

COMMERCIALI

SOCIETA'

PER AFFARI IMMOBILIARI ANONIMA EDILIZIA.

Sede in Genova.

Capitale L. 1,000,000, interamente versato.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 gennaio 1924, alle ore 9 in prima convocazione ed alle ore 10 in seconda convocazione, nei locali della sede sociale in Genova, via Malta, n. 5, interno 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1923;
2. Relazione dei sindaci;
3. Relazione del Consiglio di amministrazione;
4. Aumento del capitale sociale da L. 1,000,000 a L. 2,000,000;
5. Nomina degli amministratori e del consigliere delegato;
6. Nomina dei sindaci e loro retribuzione per il 1923;
7. Varie.

Genova, 3 gennaio 1924.

Il Consiglio di amministrazione.

6724 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA

CANTIERI NAVALI SALVATORE BERTORELLO & C.

Sede in Loano - Capitale L. 500,000, versato.

I signori azionisti sono convocati per le ore 14 del giorno 24 gennaio 1924, nella sede sociale, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno:

In assemblea generale ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione del collegio dei sindaci;
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1923 e sua approvazione.

In assemblea generale straordinaria:

1. Proposta di riduzione del capitale sociale a L. 100,000;
2. Proposta di scioglimento anticipato della società in ossequio al disposto dell'art. 176 del Codice di commercio;
3. Nomina eventuale del liquidatore o dei liquidatori;
4. Nomina del collegio sindacale, e determinazione dell'emolumento spettante al collegio sindacale per l'esercizio 1923.

Ove la prima adunanza indetta andasse deserta, l'assemblea generale ordinaria e straordinaria, sarà tenuta in seconda convocazione nella stessa sede sociale ed all'istessa ora del giorno 9 febbraio 1924 e ciò senza bisogno di nessun'altra pubblicazione.

Per intervenire all'assemblea i signori soci dovranno presentare il biglietto d'ammissione che verrà rilasciato all'atto del deposito delle azioni nella cassa sociale in Loano, oppure presso la società anonima « Neptunus » in via Cairoli, 15, Genova. Il deposito dovrà, per valido effetto, effettuarsi entro le ore 17 del 18 gennaio 1924.

Loano, 27 dicembre 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

6727 (A pagamento).

« S.C.I.A. »

Società Commerciale Italo-Americana

(in liquidazione).

Anonima sede in Genova — Capitale Lit. 1,000,000 versato.

I signori azionisti sono convocati all'assemblea generale ordinaria in Genova presso la sede sociale, Palazzo Nuova Borsa, 40, il giorno 30 gennaio 1924, alle ore 15, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1923;
2. Relazione dei sindaci;
3. Deliberazione sulle pratiche n. 1 e n. 2;
4. Nomina del collegio sindacale e determinazione del compenso ai signori sindaci.

Il deposito delle azioni sarà effettuato alla cassa della società entro e non oltre il 24 gennaio.

In caso di seconda convocazione, per mancanza di numero legale alla prima seduta, l'assemblea viene riconvocata per il giorno 9 febbraio 1924, alle ore 15, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Genova, 7 gennaio 1924.

Il liquidatore: Raj. Umberto D'Italia.

6726 (A pagamento).

COMPAGNIE RIUNITE DI SICURTA'

Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni.

Sede e direzione centrale in Genova.

Capitale emesso L. 10,000,000, versato L. 2,000,000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale in Genova, per le ore 14.30 del giorno 24 gennaio 1924, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Trasferimento della direzione incendi ed infortuni a Genova e deliberazioni relative;
2. Modifica dello statuto sociale in conseguenza delle deliberazioni di cui al n. 1;
3. Varie.

Genova, 4 gennaio 1924.

Il Consiglio di amministrazione.

6729 (A pagamento).

« LA PACE »

Impresa di assicurazioni e riassicurazioni diverse.

Convocazione di assemblea.

Essendo andata deserta la prima convocazione che era stata indetta per il giorno 15 dicembre p. p., i signori azionisti sono convocati in seconda assemblea per il giorno 24 gennaio corr. alle ore 11, nella sede sociale in via Victor Hugo, 2, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della precedente assemblea;
2. Proposta di modifica dell'art. 18 dello statuto sociale: riduzione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

BANCO DI SICILIA

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

Riassunto della situazione al 30 novembre 1923

ATTIVO.		DIFFERENZE colla situazione precedente espressa in lire	
Cassa	138,489,605.52	—	7,882
Portafoglio su piazze Italiane	338,520,848.75	+	3,228
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	30,000,000 —	—	—
Portafoglio all'estero	13,008,726.65	+	24
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	358,391,375 —	—	—
Anticipazioni ordinarie L. 95,919,707.10 ; al tesoro L. 31,900,000)	126,919,707.10	—	2,463
Titoli	44,370,779.69	—	—
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	5,318,669.00	—	—
Conti correnti attivi (nel Regno L. 55,559,257.42, all'estero L. 12,475,461.63)	68,034,719.05	+	2,230
Servizi diversi a conto dello Stato e delle provincie	130,379,318.14	+	5,080
Partite varie	85,026,846 —	+	5,836
Sofferenze	666,852.57	+	143
Spese dell'esercizio	18,438,257.30	+	1,127
Totale	1,372,565,705.43	+	7,323
Depositi	1,375,906,523.75	+	6,002
Totale generale	2,748,472,229.18	+	13,415

PASSIVO.			
Capitale o patrimonio	12,000,000 —	—	—
Massa di rispetto	22,215,188.37	—	—
Riserva straordinaria	8,940,914.54	—	—
Circolazione	773,938,800 —	+	6,387
Debiti a vista	100,733,852.95	—	449
Depositi in conto corrente fruttifero	88,010,850.86	+	3,175
Conti correnti passivi	7,434,053.47	+	1,884
Servizi diversi per conto dello Stato e delle provincie	140,076,585.86	+	3,678
Partite varie	188,128,703.05	—	7,743
Rendite dell'esercizio	22,086,776.33	+	391
Utili netti dell'esercizio	—	—	—
Totale	1,372,565,705.43	+	7,323
Depositanti	1,375,906,523.75	+	6,092
Totale generale	2,748,472,229.18	+	13,415

Riserva.	
Oro	39,443,468.09
Argento	9,577,885 —
Valute equiparate	25,155,000 19
Totale della riserva	74,176,353.28

Garanzia dei biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 28.000.000)	74,176,353.28
Attività diverse	609,762,446.72
Totale	773,938,800 —

Eccedenza di garanzia L. 187,868,389.48 (per memoria).
Rapporto della riserva alla circolazione: 18.60%.p. Il direttore generale,
CIOTTI.Il ragioniere generale
G. FERASSET

6706 (A pagamento).

Doselli Giuseppe, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.

BANCO DI NAPOLI

Modello B
approvato con R decreto
14 gennaio 1909 n. 29

Riassunto della situazione al 30 novembre 1923

ATTIVO.

		Differenze colla situazione precedente 001-1111 di lire	
Cassa	407.248.315.02	+	14.177
Portafoglio su piazze italiane	1.570.649.342.00	+	32.549
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	145.000.000		—
Portafoglio all'estero	35.570.254.80	+	537
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	1.191.549.807.83		—
Anticipazioni ordinarie L. 420,460,553.65; al tesoro L. 94,000,000)	514.460.553.65	+	8.709
Titoli	147.281.044.79	—	92
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	52.740.536.59	—	100
Conti correnti attivi (nel Regno L. 81,588,998.29; all'estero L. 43,008,108.33)	124.597.106.53	+	11.923
Servizi diversi a conto dello Stato e delle provincie	13.025.038.87	—	329
Partite varie	513.588.404.60	—	11.558
Sofferenze	6.289.394.31	+	450
Spese dell'esercizio	69.826.432.79	+	2.113
Totale	4.795.127.432.38	+	58.379
Depositi	4.638.002.643.33	—	5.551
Totale generale	9.433.130.075.71	+	52.828

PASSIVO.

Capitale o patrimonio	50.000.000	—	—
Massa di rispetto	108.557.199.53	—	—
Riserva straordinaria		—	—
Circolazione	3.568.545.650	—	9.777
Debiti a vista	195.58.196.76	+	31.370
Depositi in conto corrente fruttifero	269.648.722.40	—	5.283
Conti correnti passivi	21.225.155.40	+	577
Servizi diversi per conto dello Stato e delle provincie	11.094.889.46	—	1.315
Partite varie	454.008.378.78	+	40.382
Rendite dell'esercizio	116.289.640.05	+	2.425
Utile netto dell'esercizio precedente			—
Totale	4.795.127.432.38	+	58.379
Depositanti	4.638.002.643.33	—	5.551
Totale generale	9.433.130.075.71	+	52.828

Riserva.

Oro	202.484.628.32
Argento	50.140.038
Valute equiparate	66.563.351.48
Totale della riserva	299.188.017.80

Garanzia dei biglietti in circolazione.

(riserva irriducibile L. 120.000.000)	299.188.017.80
Attività diverse	3.269.357.632.20
Totale	3.568.545.650

Eccedenza di garanzia L. 317,291,313.71 (per memoria)
Rapporto della riserva alla circolazione 13.74 % al netto di quella per conto dello Stato.

Il direttore generale:

MIRAGLIA.

6705 (A pagamento).

Il ragioniere generale

LINGI.

BANCA D'ITALIA

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

Riassunto della situazione al 30 novembre 1923

ATTIVO.		DIFFERENZE colta situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	1,599,698,472.34	—	2,169
Portafoglio su piazze italiane	5,796,712,774.67	+	128,632
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	516,000,000 —	—	—
Portafoglio all'estero	15,647,465.01	—	5
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	4,834,112,525 —	—	—
Anticipazioni ordinarie L. 2.526.372.835.14 (al tesoro L. 360.000.000).	2,886,372,835.14	—	50,261
Titoli	385,107,565.57	+	92
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	128,949,709.66	+	2
Costi correnti attivi (nel Regno L. 458,638,076.32; all'estero L. 513,311,482.07)	971,949,558.39	+	48,182
Azionisti a saldo azioni	60,000,000 —	—	—
Servizi diversi a conto dello Stato e delle provincie	—	—	—
Partite varie	1,354,117,482.81	—	6,876
Sofferenze	20,058,475.59	+	380
Spese dell'esercizio	172,055,299.00	+	5,423
Totale	18,740,782,103.27	+	123,400
Depositi	30,565,183,284.26	+	50,894
Totale generale	58,305,965,387.53	+	174,294

PASSIVO.			
Capitale o patrimonio	240,000,000 —	—	—
Massa di rispetto	48,000,000 —	—	—
Riserva straordinaria	12,026,412.33	—	—
Circolazione	12,705,735,950 —	+	71,406
Debiti a vista	828,513,083.04	+	135,353
Depositi in conto corrente fruttifero	323,512,840.94	+	107,853
Conti correnti passivi	100,330,954.38	+	4,283
Servizi diversi per conto dello Stato e delle provincie	1,553,672,148.35	—	191,223
Partite varie	1,941,600,392.69	—	10,601
Rendite dell'esercizio	385,381,721.54	+	6,329
Utili netti nell'esercizio	—	—	—
Interessi e proventi dell'impiego della riserva straordinaria	—	—	—
Totale	18,740,782,103.27	+	123,400
Depositanti	30,565,183,284.26	+	50,894
Totale generale	58,305,965,387.53	+	174,294

Riserva.		Garanzia dei biglietti in circolazione	
Oro	887,871,050.61	Riserva irriducibile L. 400,000,000)	1,483,554,564.02
Argento	85,353,042.80	Attività diverse	11,222,181,385.98
Valute equiparate	510,329,540.61		
Totale della riserva	1,483,554,564.02		12,705,735,950 —

Eccedenza di garanzia L. 3,080,136,616.56 (per memoria).

Rapporto alla riserva (al netto del 40% per i debiti a vista) alla circolazione 20.53%.

Valute utili come riserva facenti parte del fondo di dotazione della Regia tesoreria provinciale:

Oro	L. 82,363,511.81	} L. 103,314,457.81
Argento { scudi	L. 19,578,670 —	
{ monete divisionali a corso legale	» 1,372,276 —	

Il direttore generale

STEINGHER.

Il capo del servizio di ragioneria generale

RIZZI.



Anno LXV

Roma — Martedì, 8 gennaio 1924

Numero 6

Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, Cent. 30. — Arretrato Cent. 40.
Il prezzo degli annunci da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale, per ogni linea di colonna o spazio di linea è di L. 2.00 per gli annunci ordinari; L. 3.00 per qualunque altro avviso.
Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi devono essere redatti su carta da bollo da lire tre ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di lire centoventi (L. 120) per ogni pagina di manoscritto, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito non è dato corso alla pubblicazione.

Le richieste per le inserzioni si ricevono esclusivamente dall'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero Finanze

NOTA: Gli avvisi pervenuti con immediata scadenza di termini, sono pubblicati fra gli « Annunci Vari »

COMMERCIALI

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti della Società Opera Marittima, anonima con sede in Roma, capitale L. 2.000.000, sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di giovedì 23 gennaio 1924, alle ore 16, in Roma, presso la Società mediterranea di elettricità, piazza SS. Apostoli, n. 73, per ivi deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Richiamo degli ultimi decimi a completo versamento del capitale sociale;
2. Modificazione dell'articolo 5, primo alinea, dello statuto sociale;
3. Comunicazioni del Consiglio e deliberazioni relative.

Per intervenire all'assemblea, gli azionisti debbono depositare entro il 18 gennaio 1924, i certificati delle loro azioni, presso la suddetta Società mediterranea.

Qualora per mancanza di numero legale, non si potesse deliberare in prima convocazione, la nuova adunanza avrà luogo il successivo giorno 25 gennaio 1924, nello stesso luogo ed alla medesima ora, valendo il deposito dei titoli fatto per la prima.

Roma, 6 gennaio 1924.

Il Consiglio d'amministrazione.

6267 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA ITALIANA PER LA FABBRICAZIONE DEI PROIETTILI.

Sede in Torino — Capitale sociale L. 600.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 10 del giorno 25 gennaio 1924, nella sede sociale, in via Cavour, n. 47, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;
2. Situazione finanziaria e provvedimenti relativi;
3. Comunicazioni eventuali.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni al portatore nelle casse sociali non più tardi del giorno 18 gennaio 1924.

Il Consiglio d'amministrazione.

6712 (A pagamento).

ISTITUTO DI FONDI RUSTICI Società agricola industriale italiana.

Anonima, con sede in Roma.

Capitale sociale L. 60.000.000; versato L. 45.000.000.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 22 gennaio 1924, alle ore 15.30, nella sede della società in Roma, via del Clementino, n. 101, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;

3. Approvazione del bilancio chiuso al 30 novembre 1923, Determinazione del dividendo e dell'epoca del pagamento;
4. Determinazione del numero dei consiglieri ed eventuali nomine;
5. Nomina di cinque sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'indennità ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923-1924.

Parte straordinaria:

Proposta di completamento di capitale.

Qualora l'assemblea non risultasse in numero per deliberare, è fin d'ora indetta l'assemblea di seconda convocazione per le ore 15.30 del giorno 27 gennaio 1924, nello stesso luogo.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato le azioni al portatore presso la sede sociale o presso gli stabilimenti della Banca d'Italia di Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli, dal 1.1 a tutto il 18 gennaio 1924, e quelli iscritti nel libro dei soci nominativi, alla data del 18 gennaio 1924.

Il deposito effettuato per la prima, sarà valido anche per l'assemblea di seconda convocazione.

Roma, 7 gennaio 1924.

Il Consiglio di amministrazione.

6721 (A pagamento).

SOCIETA' ANONIMA PILA PILLA.

Sede in Venezia.

Capitale sociale L. 1.000.000, interamente versato.

Convocazione di assemblea.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in Venezia (San Marco, n. 3231) per il giorno di mercoledì 23 gennaio 1924, alle ore 10 in prima convocazione, ed eventualmente per il giorno di giovedì 31 gennaio 1924, alle ore 10, nel medesimo luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Modificazioni statutarie;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione;
3. Nomina del collegio sindacale e sua retribuzione.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno presentare il biglietto d'ammissione, che sarà loro inviato direttamente.

Il testo dei nuovi articoli dello statuto sociale è ostensibile presso la sede legale della società.

Venezia, 29 dicembre 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

6723 (A pagamento).

« LA CASILINA ».

Società anonima a capitale illimitato — Sede in Roma.

La società anonima cooperativa « La Casilina » è convocata in assemblea straordinaria nel fabbricato di sua proprietà in via Lutetia, viale Liegi, per il giorno 26 corrente, alle ore 9, in prima convocazione, e per il giorno 27, ore 10, in seconda convocazione, per discutere il seguente:

Ordine del giorno:

Modificazioni agli articoli 18, 20, 24, 25 e 26 dello statuto sociale.

Roma, 7 gennaio 1924.

Il Consiglio di amministrazione.

6728 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI**Apertura di ricevitorie.**

Il giorno 30 dicembre 1923 in Teodorano, provincia di Forlì, e in Selva Montestino, provincia di Modena, sono state attivate al servizio pubblico con orario limitato di giorno due ricevitorie fonotelegrafiche collegate all'ufficio telegrafico di Medoia e di Montestino.

Roma, 5 gennaio 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPettorato generale del credito e delle assicurazioni private

Bollettino N. 3**CORSO MEDIO DEI CAMBI**

del giorno 4 gennaio 1924.

	Media		Media
Parigi	113 81	Belgio	101 86
Londra	100 018	Olanda	8 85
Svizzera	400 21	Posos oro	16 82
Spagna	208 53	Posos carta	7 40
Berlino	—	New-York	23 357
Vienna	0 0325	Oro	450 68
Praga	07 70		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

	Con godimento in corso
CONSOLIDATI { 3,50 % netto (1906)	76 54
{ 3,50 % " (1902)	71 —
{ 3,00 % tordo	48 06
{ 5,00 % netto	89 24

BANDI DI CONCORSO**MINISTERO DELLA MARINA**

Concorso per la nomina di due cappellani capi in servizio attivo permanente nella Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1822;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per la nomina di due cappellani capi in servizio attivo permanente nella Regia marina.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i sacerdoti che non abbiano superato l'età di 35 anni e dichiarino di assoggettarsi a tutti i doveri derivanti dalle disposizioni di cui al R. decreto 15 luglio 1923, numero 1822.

Art. 3.

La nomina avrà luogo per titoli.

Sarà titolo di preferenza l'aver prestato servizio come cappellano nella Regia marina o nel Regio esercito durante la guerra o comunque avere in questa preso parte attiva.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sui concorrenti, nel modo che croderà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 4.

I concorrenti prescelti saranno nominati cappellani capi ed avranno grado assimilato a quello di capitano e saranno ad essi applicabili le disposizioni sullo stato degli ufficiali, sul trattamento economico, sulla disciplina e tutte le altre vigenti per gli ufficiali della Regia Marina, comprese quelle sulle pensioni.

Art. 5.

Le domande dei concorrenti dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e dei servizi militari), entro il 31 gennaio 1924, corredate dai seguenti documenti:

- copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;
- certificato di cittadinanza legalizzato come sopra;
- certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;
- certificato di esito di leva e copia dello stato di servizio, se già prestò servizio come cappellano;
- titoli.

Roma, addì 31 dicembre 1923.

Il Ministro: REVEL.

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E DEGLI AFFARI DI CULTO**

Revoca del concorso a tre posti di direttore alienista nei manicomi giudiziari.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 867, relativi al conferimento dei posti di direttore alienista nei manicomi giudiziari del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1923 col quale venne indetto un concorso pubblico per titoli scientifici e pratici per il conferimento di tre posti di direttore alienista nei manicomi giudiziari;

Visto l'art. 7 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, col quale si dispone che le promozioni al grado 8°, a cui corrisponde quello di direttore alienista di seconda classe, sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo, su designazione del Consiglio di amministrazione, assegnando un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto;

Decreta:

È revocato il concorso pubblico per titoli scientifici e pratici a tre posti di direttore alienista nei manicomi giudiziari del Regno indetto come all'art. 1 del Nostro decreto 30 aprile 1923 ai sensi del R. decreto 25 marzo 1923, n. 867.

Roma, addì 11 dicembre 1923.

Il Ministro: OSTIGLIO.

BOSELLI GIUSEPPE, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione.

3^a Pubblicazione.

(Elenco N. 19).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre debbano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	750480	392 —	Manganaro Lucrezia fu Attilio, minore, sotto la tutela di Gordone Lucrezia fu Andrea, vedova Manganaro, domiciliata a Messina.	Manganaro Maria-Concetta-Elena fu Attilio, ecc., come contro.
"	108310	52 50	Zattini Antonio fu Giacomo, domiciliato in Darfo (Brescia).	Zattini Antonio fu Bartolo, ecc., come contro.
Cons. 5 %	114410	275 —	Scaccia Giuseppe fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Scaccia Rosina fu Giuseppe, vedova di Scaccia Stefano, domiciliata a Palermo.	Scaccia Giuseppe, fu Stefano, minore, ecc., come contro.
3.50 %	652722	133 —	Giardina Concetta fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Caterina Giuseppina fu Ferdinando, vedova Giardina Salvatore, domiciliata in Palermo.	Giardina Maria-Concetta, ecc., come contro.
Cons. 5 %	289335	165 —	Mascari Salvatore di Salvatore, domiciliato a Termini Imerese (Palermo).	Mascari Salvatore di Vincenzo, domiciliato come contro.
"	283094	400 —	Lozito Maria fu Giacomo, moglie di Castellano Fedele, domiciliata a Bari; con usufrutto vitalizio a Pesola Vincenza fu Giacomo, vedova di Lozito Giacomo, domiciliata a Bari.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Pesola Maria-Vincenza fu Domenico, vedova di Lozito Giacomo, domiciliata a Bari.
"	61264	75 —	Bellotti Franco fu Andrea, minore, sotto la tutela di Gorini Arnaldo fu Gemello, domiciliato a Treviglio (Bergamo).	Bellotti Francesco fu Andrea, minore, ecc., come contro.
P. N. 5 %	22471	200 —	Cazzaniga Anna di Francesco, nubile, domiciliata a Milano.	Bottiglia Anna di Francesco, moglie di Cazzaniga Guido, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 dicembre 1923.

Il direttore generale: d'Asenzo.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

1^a pubblicazione).

(Elenco n. 21).

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per opposizioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3817 — Data della ricevuta: 27 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Gala Adele fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 101.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1^o gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 585 — Data della ricevuta: 25 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Villiardi Eliseo di Oreste — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 4 — Ammontare della rendita: L. 150 — Consolidato 3 % con decorrenza 1^o ottobre 1923.

Al termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno conseguiti a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 dicembre 1923.

Il direttore generale: d'Asenzo.

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

25/4/26
M. 25275
Pagine 2
L. 75.00

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA (SEZIONE I)

Composto dei signori: gr. uff. Sasso Gaetano, presidente; Tommasi Angelo, giudice; cav. Perla Luigi, giudice estensore, ha pronunciata la seguente



SENTENZA

nella causa civile sommaria iscritta a ruolo generale di spedizione al n. 1642, e messa in deliberazione il 30 aprile 1926,

TRA

D'Onofri Giovanni, Gallippi Alfredo, Maglia Alfredo, Basile Amedeo, Vannutelli Rodolfo, De Barberis Umberto, Benvissuto Mirabeau, Giardina Salvatore, Tortora Cesare, Insalaco Calo-

25275
b. n.

gero, Romeo Amedeo, Menna Antonio, Catalani Alessandro, Curis Giovanni, Guardamagna Umberto, Ladu Giovanni, Macario Menesio, Magistri Candido, Mereu Attilio, Perni Pietro, Puccio Benedetto, Salamitto Federico, Zecchino Orlando, Boccasini Nicolò, Narducci Geremia, Zuco Giovanni, Costilletti Francesco, Voltorelli Riccardo, Menicocci Giuseppe, Caccitore Luigi, De Stefano Gaetano, Muoio Umberto, Goti Bruno, Di Chiara Gennaro, Aloï Bruno, Giacomini Ernesto, Lembo Vincenzo, Scalia Arturo, Mencacci Alessandro, Ceccarelli Savino, Petrilli Angelo, Reale Giuseppe, Castellano Vittorio, Reale Concetta, Antonio, Giuseppe, Guglielmo e Sinibaldo, nella qualità di eredi di Reale Domenico, Miserendino Vincenzo, De Julis Francesco, Albanese Vincenzo, Carriero Luigi, Arcari Lorenzo, Bestoso Mario, Carbonaro Vincenzo, Spadafora Guglielmo, Trifogli Renato, Struffi Alcide, Gaiano Alessandro, Iacono Giuseppe, Marcello Vincenzo, Monda Giuseppe, Morelli Roberto, Ramondini Alfredo, Rio Corrado, Vacca Agostino, Calabrese Romeo, De Simone Edoardo, Gargiulo Michele, Ibello Giuseppe, Imperato Luigi, Salvetti Car-

lo, Iacomini Ettore, Mungo Annibale, De Leo Giuseppe, Di Giaula Vito, Marsico Giuseppe, Aurora Fulvio, Casserà Salvatore, Gargano Gaspare, Orofino Antonio, Panico Angelo, Spedale Giuseppe, Andolina Francesco, Guelfi Carlo, De Angelis Gioacchino, Pizzuto Salvatore, Giarritta Placido, tutti domiciliati elettivamente in Roma, presso l'avv. Della Scala Arturo, con delega e procura che li rappresenta; e difesi dagli avv.ti Ivano e Bonomi, e Luigi la Fortuna,

CONTRO

il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Erariale.

OGGETTO :

Pagamento di indennità di licenziamento ad ex ufficiali subalterni della soppressa R. Guardia.

Alla udienza di spedizione della causa i procuratori delle parti hanno preso le seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse degli attori si concluse :

Piaccia all'On. Tribunale ogni contraria istanza eccezione : e deduzione reietta.

Accogliere la domanda degli attori e per lo effetto condannare il Ministro degli Interni in persona del Ministro *pro tempore* a pagare le indennità previste dall'art. 13 del R. D. 31 dicembre 1922, numero 1680.

Condannare l'Amministrazione medesima alle spese ed onorari del giudizio, con sentenza munita di clausola non ostante gravame. Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Roma, 31 marzo 1926 . — *F.to*: Avv. Bonomi, Avv. La Fortuna, Avv. Della Scala.

Nell'interesse del Ministero si concluse :

Voglia l'On. Collegio respinta ogni contraria eccezione e deduzione :

1. — Dichiarare l'incompetenza della Autorità giudiziaria a decidere sulla domanda ;

2. — Subordinatamente, dichiarare inammissibile o rigettare la domanda stessa ;

3. — In ogni caso condannare gli attori alle spese ed onorari del giudizio.

Con salvezza di ogni altro diritto.

Roma, 16 marzo 1926. — *F.to*: Avv. Augusto Ortona, Vice avv. Erariale.

IN FATTO.

In virtù della legge 3 dicembre 1922, n. 1601, fu provveduto con R. Decreto del 31 dicembre dello stesso anno n. 1680, alla riforma ed unificazione dei corpi di armata di polizia e alla conseguente soppressione del Corpo della Regia Guardia. Con il detto Decreto fu stabilito il passaggio della R. Guardia alle dipendenze del Comando dell'Arma dei RR. CC. al quale si dette incarico di provvedere alla unificazione delle forze armate di polizia.

All'uopo la forza organica dei RR. CC. fu portata a 75 mila uomini (poi ridotti a 65 mila) dei quali 12 mila costituenti un ruolo specializzato per i servizi tecnici di vigilanza e di indagini (correlativamente poi ridotto a 10 mila uomini). Fu stabilito nell'art. 10 del decreto, che in questo ruolo di carabinieri specializzati potessero essere ammessi gli ufficiali della R. Guardia, provenienti dall'antico Cor-

po delle Guardie di Città. Per quelli provenienti dal servizio attivo permanente del R. Esercito, si disponeva invece nell'art. 8, che potessero rientrare nella Arma o Corpo di provenienza con il grado ed anzianità che avevano prima del passaggio nella R. Guardia; e per gli altri provenienti dai funzionari di P. S., che potessero rientrare nel ruolo dei funzionari stessi (art. 8). Per gli ufficiali infine che non avessero potuto usufruire di queste disposizioni, perchè non rientranti in alcuna delle accennate categorie, si prescriveva che dovessero essere collocati a riposo d'autorità con la pensione liquidata sull'ultimo stipendio, se aventi diritto a pensione (art. 7) o altrimenti dovessero essere congedati con una indennità pari a tre annualità di stipendio (art. 13). In questa ultima categoria si annoveravano gli ufficiali provenienti dai sottoufficiali dei RR. CC., della R. Guardia, di Finanza, e del R. Esercito, che avevano conseguito il grado, dopo regolare corso di studio nel soppresso corpo e in seguito a regolare esame di concorso.

In applicazione delle citate norme, vennero, tra gli altri, posti in congedo illimitato, soddisfatti della prevista indennità, gli ufficiali suindicati nella epigrafe della presente sentenza. Senonchè, mentre

ancora erano in corso le operazioni per la liquidazione della R. Guardia, sorse il quesito se, agli ufficiali in parola potesse essere applicata la norma dell'art. 15 del decreto 31 dicembre 1924, il quale stabiliva che i sottufficiali e militari di truppa della R. Guardia aventi i requisiti prescritti per l'arruolamento nei Carabinieri, si potessero ammettere nel Ruolo dei Carabinieri specializzati. Al riguardo il Comando generale dell'Arma dirigeva il 29 gennaio 1923, al Comando del primo gruppo di Legione CC. RR. e alla Divisione Generale della Pubblica Sicurezza, nel Ministero dell'Interno, una circolare riservata, con la quale autorizzava gli ufficiali della R. Guardia provenienti dai sottufficiali del Corpo stesso, a inoltrare domanda per fruire del disposto dell'articolo 15 del mentovato decreto. Al tempo stesso si chiariva che nessuno affidamento poteva essere dato circa l'accoglimento delle domande; che gli aspiranti alla ammissione nel ruolo specializzato avrebbero dovuto rinunciare al grado di ufficiale per rivestire solamente quello di sottoufficiale, che gli eventuali assunti in detto grado, se nel frattempo fossero stati congedati, in base al disposto dell'art. 13 del Decreto, avrebbero dovuto restituire la indennità di congedamento loro liquidata. In seguito a ta-

le circolare, gli ufficiali che sono ora in giudizio avanzarono domanda per l'ammissione nel ruolo degli specializzati con il grado di ufficiale, e quasi tutti, nella domanda, espressamente dichiararono che nel caso di accoglimento avrebbero restituita la indennità di congedamento.

Le istanze venivano accolte, e nei mesi di agosto e settembre dello stesso anno 1925, venivano questi ufficiali assunti in servizio nel ruolo speciale dei Carabinieri, alle condizioni stabilite; e poichè molti di essi avevano già riscossa la indennità di licenziamento dal Corpo della Regia Guardia, dovettero restituire alla Amministrazione lo importo; ad altri invece veniva sospeso il pagamento della residua indennità, che ancora l'Amministrazione non aveva corrisposto.

Senonchè, poco dopo la loro assegnazione in servizio, gli ex ufficiali indicati nella epigrafe della presente sentenza consideravano ingiusto ed anti-giuridico il rimborso delle tre annualità di stipendio, e con atto del 26 dicembre 1924, convenivano dinanzi a questo Tribunale il Ministero dell'Interno, nella sua legale rappresentanza, per sentirsi con sentenza provvisoriamente eseguibile condannare alla restituzione delle tre annualità di stipendio e di

qualsiasi altra indennità dovute a ciascuno degli istanti, con gli interessi legali, i danni e le spese del giudizio. Contestatasi la lite, la R. Avvocatura Erariale in difesa del convenuto Ministero eccepiva in primo luogo la incompetenza del Tribunale in base agli articoli 8 e 9 del R. Decreto 30 dicembre 1925, numero 2840, (29 e 30 del T. U. 26 giugno 1924, numero 1054, della Legge sul Consiglio di Stato); discuteva poi nel merito la domanda attrice, chiedendone il rigetto e la inammissibilità. La difesa degli attori insisteva per l'accoglimento della domanda.

La causa passava quindi in decisione all'udienza del 30 aprile corrente anno, previa lettura da parte dei rispettivi procuratori delle conclusioni trascritte nell'epigrafe della presente sentenza, e orale discussione.

IN DIRITTO.

Il Tribunale osserva che, innanzi tutto, è opportuno formulare precisamente la questione fondamentale che forma oggetto della controversia tra gli ex ufficiali della R. Guardia e il Ministero dello Interno: tale formulazione dovrà invero costituire il necessario presupposto di fatto, dal quale logica-

mente discenderà la decisione del Collegio in ordine alla pregiudiziale eccezione di incompetenza formulata dalla difesa erariale. La questione sollevata dagli attori per sostenere il loro diritto a percepire la indennità di congedamento della R. Guardia, a norma dell'art. 13 del R. D. 31 dicembre 1924, n. 1680, non ostante la successiva ammissione nel ruolo dei Carabinieri specializzati, si riferisce direttamente all'esame dell'elemento continuativo del rapporto di impiego, poichè, da un lato, cioè da parte degli attori, si sostiene che essi furono congedati a norma dell'art. 13 su mentovato, e, in virtù appunto di questo congedamento e a norma dello stesso articolo, furono corrisposte le tre annualità di stipendio, come indennità prevista dal decreto; dal che si intenderebbe desumere la completa autonomia del rapporto di impiego derivante *ex novo* dall'ammissione nel ruolo degli specializzati e la sua assoluta indipendenza dal precedente rapporto, che con il congedamento avrebbe avuto il suo termine definitivo.

D'altra parte la difesa dell'Amministrazione convenuta sostiene, che gli attuali attori non vennero assunti in servizio *ex novo*, ma in virtù dell'estensiva applicazione dell'art. 15 del decreto; di guisa

che, all'effetto della assunzione dovevano appunto considerarsi, non come ufficiali congedati, ma piuttosto come sottoufficiali passati nel ruolo dei Carabinieri Reali specializzati.

Ora, tale essendo l'obbietto sostanziale della controversia, la difesa erariale, per sostenere la tesi della incompetenza dell'autorità giudiziaria, ha conseguentemente rilevato che, nel caso in esame, la contestazione sorge proprio sul rapporto di impiego, implicando altresì l'esame circa la legittimità di un provvedimento dell'Autorità amministrativa, attinente al rapporto stesso, e cioè principalmente l'esame della Circolare 27 gennaio 1923, con la quale furono poste tutte le condizioni della assunzione degli ufficiali della R. Guardia tra i sottoufficiali del ruolo specializzato, con la necessaria conseguenza, che ne scaturiva, della restituzione della indennità di congedamento.

La difesa degli attori invece ha sostenuto che la controversia investe esclusivamente il diritto all'indennizzo stabilito dalla legge come conseguenza del collocamento in congedo; diritto assolutamente indipendente dal nuovo rapporto di impiego formatosi tra gli attori stessi e la pubblica Amministrazione.

Ha poi sostenuto la difesa in parola, che, nel caso in esame, manca l'atto amministrativo, che avrebbe potuto essere impugnato per vizio di illegittimità dinanzi al competente organo amministrativo.

Per risolvere ora la questione il Collegio deve chiarire quale, a suo avviso, sia la portata delle norme di legge, che hanno di recente attribuita alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato alcune determinate materie; norme che, particolarmente in rapporto a limiti della esclusiva giurisdizione, hanno finora, come è ben noto, suscitato gravi perplessità nella giurisprudenza e larghe discussioni in dottrina.

L'articolo 29 del T. U. del 26 giugno 1924, numero 1054, della Legge sul Consiglio di Stato stabilisce: « Sono attribuiti alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

« I ricorsi relativi al rapporto di impiego prodotto dagli impiegati dello Stato... quando non si tratta di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei Conti o a quella di altri Corpi o Collegi speciali ».

E l'art. 30 dello stesso T. U. prosegue dichiarando che « nelle materie deferite alla esclusiva giu-

risdizione del Consiglio di Stato, questo conosce anche di tutte le questioni relative a diritti ».

In base a codeste disposizioni poteva a prima vista parere che dovesse risultare chiaro il pensiero del legislatore, nel senso cioè che si fosse voluto avere una vera e propria giurisdizione speciale, bene inteso nel senso non organico, in quanto come organo preesisteva la giurisdizione nel Consiglio di Stato, ma funzionale, ad esso, *ratione materiae*, devolvendo tutte indistintamente le controversie già di spettanza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, di guisa che, per circoscrivere praticamente la materia devoluta, bastasse tener conto di questi elementi: che la controversia fosse insorta tra l'impiegato e la Pubblica Amministrazione, e che l'obbietto della domanda in qualunque modo avesse riferimento con il rapporto di impiego. Alla quale interpretazione poteva offrire lo spunto qualche passo della relazione con la quale il decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, poi trasfuso nel mentovato testo unico, fu accompagnato alla firma del Sovrano, come quello, ad esempio, nel quale si accennava allo scopo di conseguire con la riforma « acceleramento nei procedimenti ed economia nei giudizi e l'eliminazione, in gran parte dei casi, di quella concorrenza di due giurisdizioni nella

revisione dello stesso atto amministrativo, che rende ora lenta e tardiva e spesso praticamente effimera, la definizione dei più gravi ed importanti rapporti di diritto in cui è interessata la pubblica Amministrazione ».

Senonchè, a suscitare gravissime difficoltà nell'applicazione della legge, e a frustrare in parte, almeno all'inizio, il raggiungimento del mentovato scopo che il legislatore erasi proposto, subentrava il comma secondo dell'art. 9 del R. Decreto del 30 dicembre 1923 (articolo 30 del T. U. 26 giugno 1924) che proseguiva disponendo: « restano tuttavia sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia della legittimità dell'atto ». La quale disposizione naturalmente apriva il varco alla ricerca dei limiti della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato nella materia dei ricorsi relativi al rapporto di impiego. Si delineava pertanto una tesi, che subito trovava un certo credito nella dottrina, e non mancava altresì di esercitare qualche influsso nelle oscillazioni della giurisprudenza al riguardo; una tesi, per la quale, risalendo alla genesi delle nuove norme in materia, si volle in esse ravvisare, anzichè una radicale innovazione della prece-

dente legislazione, una semplice sanzione legislativa e allargamento del principio, già da tempo accolto dalla Corte di Cassazione, per il quale erasi riconosciuto alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato la potestà di decidere in via pregiudiziale, nei ricorsi contro atti amministrativi per vizio di illegittimità, le questioni su diritti subbiettivi, senza sospendere il loro giudizio, in attesa che su questi avesse deciso l'autorità giudiziaria ordinaria; sanzione dunque, e allargamento del principio, nel senso che, nella materia in esame, tutte le volte che una questione su veri e propri diritti, anzichè essere semplicemente pregiudiziale e accessoria alla controversia, fosse ad essa connessa, alle Sezioni giurisdizionali, competenti normalmente per la sola decisione sui così detti *interessi*, fosse conferita potestà di decidere entrambe le questioni, evitandosi così una inopportuna separazione di giudizi.

Questa dottrina dunque tendeva a ridurre la portata delle nuove norme legislative a un semplice regolamento di connessione di cause, e contestava energicamente che si fosse voluta creare una vera e propria giurisdizione speciale su tutte le controversie in materia di impiego.

Or di fronte alle due tesi in contrasto, il Collegio deve innanzi tutto rilevare che non si potrebbe accogliere in pieno il concetto da ultimo enunciato. Il Collegio cioè ritiene che, se si possa da un lato, non ostante la espressione *esclusiva* adoperata dalla legge, indagare sui limiti della speciale competenza attribuita al Consiglio di Stato, non sia lecito d'altro canto negare in maniera assoluta che per alcuni casi siasi voluto creare una giurisdizione speciale per il giudizio sui diritti subbiettivi dei pubblici impegnati, che costituissero lo oggetto sostanziale del ricorso.

Ciò posto l'accennata questione dei limiti sussegue non precede: occorre cioè concepire un limite di quella giurisdizione, senza tentare di sviarne il carattere intrinseco, ricercare cioè quali siano, a norma della legge stessa, le condizioni e i presupposti necessari affinchè sorga la giurisdizione amministrativa in luogo di quella ordinaria, ricercare insomma quali concretamente siano le materie ad esse deferite, quali i ricorsi intrinsecamente relativi al rapporto di impiego, che, per ragioni di pubblico interesse, sono stati sottratti alla competenza della Autorità giudiziaria ordinaria.

Al riguardo occorre subito rilevare che possono configurarsi ipotesi di fatto, nelle quali il diritto che si intende far valere in giudizio sorge indipendentemente dal rapporto di impiego; nelle quali non è connessione intrinseca, ma successione puramente cronologica, nel senso che il rapporto di impiego costituisce un presupposto di fatto della insorta controversia, ma non viene assolutamente a costituirne l'obbietto.

In questi casi la questione patrimoniale non è collegata con un provvedimento dell'Autorità Amministrativa, nè dipende da questo; onde appare non dubbia la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, restandosi nel puro campo del diritto privato, con il venire meno di ogni legame tra il rapporto di diritto pubblico e la questione patrimoniale.

In questi casi non varrebbe di certo opporre che il provvedimento amministrativo sempre sussista per essere costituito dal semplice diniego della Amministrazione a riconoscere fondate le pretese contro di esse avanzate antecedentemente al formale giudizio.

Così ragionando si prenderebbero le mosse da una proposizione circa l'astratto concetto di atto amministrativo, della quale si può anche concedere

genericamente l'esattezza, ma si giungerebbe per vero, con fallace deduzione, a conseguenza inaccettabile.

Si conceda pure che atto o provvedimento amministrativo debbasi intendere nell'ampio significato di qualsivoglia manifestazione di volontà espressa o tacita da parte della Pubblica Amministrazione; ma quando questo si è ammesso, nulla certamente se ne potrà dedurre in ordine al quesito da risolvere: poichè come è ben noto, in virtù del principio fondamentale vigente nella nostra legislazione in ordine alla tutela giurisdizionale dei diritti, per effetto cioè degli articoli 2 e 4 della Legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, appartengono alla cognizione della giurisdizione ordinaria tutte le controversie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque si possa essere interessata la pubblica amministrazione, *ed ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o della autorità amministrativa*, con l'unica limitazione che l'autorità giudiziaria sia tenuta solamente a conoscere degli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, senza potere, in alcun modo revocare o modificare l'atto stesso.

Ora, è ben fuori di qualsiasi discussione che le recenti norme contenute negli articoli 29 e 30 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato non abbiano affatto inteso di modificare, in vista di un nuovo principio organico, il concetto sostanziale cui è informata in materia di tutela giurisdizionale la nostra legislazione.

E' pertanto indubbio che la sottrazione del sindacato di legittimità limitata a una particolare sfera di rapporti non vulnera il principio, chè anzi lo conferma attraverso la deroga particolare. E ciò rilevando di certo, il Collegio non intende affatto accostarsi al concetto da alcuni espresso e già in precedenza confutato; che, cioè — in forza delle cennate norme legislative — non una categoria speciale di diritti per la loro intrinseca natura cessavano di trovare protezione dinanzi agli ordinari Tribunali, ma unicamente era venuto a crearsi un nuovo regolamento di competenza per connessione di cause, al di fuori di ogni contrasto con la legge del 1865.

Questo invece solo vuol dirsi: che — come del resto appare chiaro dai precedenti che accompagnarono l'elaborazione della riforma e dalla stessa menzionata relazione al primo decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 assorbito poi nel testo unico — la deroga in

parola e il nuovo ordinamento giurisdizionale per la particolare materia dei ricorsi relativi al rapporto di impiego furono predisposti in contemplazione della opportunità di deferire alla cognizione esclusiva della giurisdizione amministrativa una particolare materia nella quale *l'interesse pubblico* è così connaturato *col diritto*, da rendere impossibile o per lo meno assai difficile, separare l'uno dall'altro, mentre lo interesse pubblico appare così prevalente ed assorbente da far scomparire e affievolire la portata effettiva della questione patrimoniale di diritto privato. Or bene, tutto ciò, in altre parole, vuol dire che, se il sindacato di legittimità su determinati atti amministrativi è stato sottratto alla giurisdizione ordinaria, ciò fu fatto, non in quanto qualunque diritto privato come tale che, attraverso il sindacato stesso, s'intenda far valere dall'impiegato, avesse reso più opportuno lo intervento della giurisdizione amministrativa, ma piuttosto in quanto questo intervento sia stato consigliato dalla natura pubblica del rapporto, che eventualmente avesse dovuto costituire oggetto del giudizio per giungere all'accertamento del subbietivo diritto.

Questi esatti criteri, che debbonsi tener fermi e applicare, a parere del Collegio, nella materia in

esame, sono stati già intravisti dalla giurisprudenza, pur attraverso oscillazioni; perplessità o deviazioni nei singoli casi, ogni volta che siasi proceduto a esame più approfondito della questione, al di là del semplicistico principio per cui tutte indistintamente le controversie promosse dallo impiegato contro la pubblica Amministrazione, anche estrinsecamente dipendenti dal rapporto di impiego o collegate con la pronuncia di legittimità da un rapporto di mera successione cronologica e che non esigono alcun esame del rapporto stesso, debbono rientrare nella competenza della giurisdizione amministrativa, rimanendo riservate alla autorità giudiziaria unicamente le contestazioni relative al risarcimento del danno, successive alla pronuncia di legittimità.

Così, a esempio, mentre in qualche decisione, come quella della Corte di Cassazione del 2 dicembre 1925 in causa Bisogni contro il Ministero delle Comunicazioni citata dalla difesa Erariale, si è affermato che il semplice rifiuto alla richiesta di pagamento di indennità, considerato come atto amministrativo negativo, determini la competenza della giurisdizione amministrativa dovendosi procedere all'esame di legittimità dell'atto stesso; in altre decisioni invece, non solamente si è ripudiato il men-

toinato criterio discriminatore, ma, anche quando formalmente fosse impugnato un vero e proprio atto amministrativo relativo al rapporto di impiego, si è andato più oltre a indagare l'intimo contenuto e l'obbietto effettivo della domanda giudiziale, per stabilire se questa tendesse unicamente a una pretesa di pura indole patrimoniale, di guisa che il rapporto d'impiego fosse del tutto estraneo alla dedotta contestazione.

E, in armonia appunto, con questo criterio — avendo un impiegato ricorso al Consiglio di Stato perchè fosse dichiarata illegittima una deliberazione con la quale era stato dispensato dall'impiego, per non essergli state concesse le indennità nella misura dovuta — il Consiglio di Stato, con decisione 22 agosto 1924 (Coen provincia di Cagliari) dichiarava la propria incompetenza, rilevando che il motivo di illegittimità dedotto e l'obbietto della domanda erano esclusivamente in rapporto a una pretesa d'indole patrimoniale.

Ora, questa deliberazione il Collegio ha voluto richiamare perchè in essa trova la più energica affermazione uno dei concetti che sembrano fondamentali in materia, e cioè che la generica esistenza di un atto amministrativo sul quale debba esercitarsi, per

la decisione della controversia, il sindacato di legittimità, non è motivo sufficiente per sottrarre alla autorità giudiziaria la cognizione della controversia stessa.

Ma ciò definitivamente e per ogni lato chiarito, occorre ancora di fronte alla richiamata decisione, che troppo inclinava a configurare come essenziale per la delimitazione delle competenze la sola indole patrimoniale della domanda, riformare l'altro concetto di essenziale rilevanza, che, cioè, la natura patrimoniale della domanda di per sè stessa e da sola non potrebbe neppure essa spiegare decisiva influenza per determinare in ogni caso la competenza della autorità giudiziaria, poichè, anche per la decisione su di una domanda d'indole patrimoniale, e dato pure che la impugnativa di legittimità di un atto della Amministrazione sia determinata da motivi solamente o connessi con l'interesse patrimoniale, può accadere che sia tuttavia necessario estendere l'indagine sul rapporto fondamentale d'impiego, o che, comunque, la decisione — sia pure indirettamente — venga a riflettersi, oltre la limitata sfera dei rapporti civili patrimoniali, sul rapporto di impiego, che è incontestabilmente di natura pubblica. Dal che, ancora una volta, resta confermata l'esattezza dell'as-

sunto, già sostenuto e dimostrato, che il solo e il vero concetto discriminatore per le rispettive competenze della giurisdizione amministrativa e della Autorità giudiziaria è costituito dall'indole della indagine che l'autorità giudicante è chiamata ad esplicitare per la decisione della controversia.

Osserva che, alla stregua degli enunciati criteri, facile appare la risoluzione che s'impone al Collegio in rapporto all'eccezione di incompetenza formulata, nel caso in esame, dalla difesa erariale.

Nella specie, infatti, è vero che gli attori hanno formulata una domanda di contenuto essenzialmente patrimoniale, essendo essa diretta ad ottenere il rimborso della indennità di congedamento dalla disciolta Guardia Regia per la pubblica sicurezza; ma la decisione nella proposta domanda implica necessariamente l'esame di una contestazione che cade direttamente sul rapporto d'impiego, dovendosi, come già si è visto, accertare se gli attori siano stati congedati, e poi assunti con un contratto d'impiego nuovo, quali sottufficiali dei Reali Carabinieri specializzati, ovvero, se si debbano considerare non congedati, di guisa che non esista un nuovo rapporto di impiego.

Ciò stante, nel caso in esame, l'atto amministrativo, sul quale dovrebbe estendersi il sindacato di legittimità, non è costituito — come in altre controversie che sono state in precedenza sottoposte all'esame del Collegio e le cui decisioni sono state rammentate dalla difesa erariale — dalla semplice resistenza della Pubblica Amministrazione a riconoscere il diritto vantato dall'impiegato; ma si sostanzia in una manifestazione di volontà della Pubblica Amministrazione, estrinsecantesi attraverso la circolare del 27 gennaio 1923, diretta a dettare le norme e condizioni per l'assunzione degli ufficiali della Regia Guardia, ora attori in questo giudizio, nel ruolo dei Carabinieri specializzati.

Il caso attuale così evidentemente si configura nei sensi accennati che, anche se si volesse applicare il concetto che risulta dalla su mentovata decisione 22-VIII-1924 del Consiglio di Stato, non si potrebbe mai pervenire alla affermazione di competenza della autorità giudiziaria. Trattandosi infatti di una deliberazione che, a quanto pare, poteva scindersi in due casi distinti, uno riflettente la dispensa dal servizio, l'altro la liquidazione della indennità, poteva anche scindersi l'esame agli effetti della decisione; di guisa che il diritto patrimoniale che l'impiegato

intendeva far valere, si presentava con questi due requisiti :

1) di essere consequenziale a norma dell'articolo 30 cap. del T. U. 1924 se non alla pronunzia giurisdizionale di legittimità, almeno alla dichiarazione promanante dal consenso della parte interessata, in quanto questa non poteva certo contestare lo importo della indennità di licenziamento, senza accettare il provvedimento stesso ;

2) di non implicare necessariamente alcun esame del rapporto d'impiego nella sua struttura e funzionalità, ma di richiedere la semplice interpretazione e applicazione delle norme vigenti circa la indennità di licenziamento.

Bene altrimenti è invece nel caso in esame : dove la questione della indennità involge quella del licenziamento dalla R. Guardia, delle forme di questo, e degli effetti che ne debbano promanare, della assunzione degli interessati nel nuovo corpo, delle forme, modalità ed effetti di codesta assunzione. Tutte ragioni per le quali evidente risulta la incompetenza della autorità giudiziaria all'esame sul merito della domanda proposta dagli attori.

Osserva che dichiarandosi pertanto la incompetenza, gli attori sono tenuti alla rifusione delle spese e onorari di giudizio.

P. Q. M.

I L T R I B U N A L E

Uditi i procuratori delle parti, dichiara la propria incompetenza a pronunciare sulla domanda proposta dagli attori indicati nell'epigrafe della presente sentenza contro il Ministero dell'Interno nella sua legale rappresentanza con l'atto 26 dicembre 1924, e condanna gli attori al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, da liquidarsi le spese prenotate a debito nei modi di legge e le competenze e onorari dal giudice estensore della presente, previo, per gli onorari, parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 23 giugno 1923.

SASSO — ANGELO TOMMASI.

LUIGI PERLA, *estensore*.

D'AMORE, *Cancelliere*.

Pubblicata oggi nei modi di legge.

Roma, 3 luglio 1926.

D'AMORE, *Cancelliere.*

Registrata in Roma il 9 settembre 1926. Volume 495, n. 2584. — Esatte Li 53,10.

Il Ricevitore: RISOLDI.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al ministero pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale e si rilascia a richiesta dell'Avvocatura Erariale nell'interesse del Ministero dell'Interno in forma esecutiva.

Roma, 1. ottobre 1926.

Il Cancelliere: SACRIPANTE.

Visto per autentica.

Roma 30 *novembre 1926.*

Il Cancelliere:



Ad istanza del Ministero dell'Interno, in persona di S. E. il Ministro *pro tempore* domiciliato presso la A. Avvocatura Generale Erariale, con ufficio in Roma, Via Cola di Rienzo, 28.

Io sottoscritto Uff. Giud. addetto al R. Tribunale Civile e Penale di Roma ho notificato e dato copia della suesposta sentenza del Tribunale di Roma in data del 23 giugno-9 luglio 1926 ai signori: D'Onofri Giovanni, Gallippi Alfredo, Maglia Alfredo, Basile Amedeo, Vannutelli Rodolfo, De Barberis Umberto, Benvissuto Mirabeau, Giardina Salvatore, Tortora Cesare, Insalaco Calogero, Romeo Amedeo, Menna Antonio, Catalani Alessandro, Curis Giovanni, Guardamagna Umberto, Ladu Giovanni, Macario Menesio, Magistri Candido, Merea Attilio, Perni Pietro, Puccio Benedetto, Salamitto Federico, Zecchino Orlando, Boccasini Nicolò, Narducci Geremia, Zuco Giovanni, Costilletti Francesco, Voltorelli Riccardo, Menicocci Giuseppe, Caccitore Luigi, De Stefano Gaetano, Muoio Umberto, Goti Bruno, Di Chiara Gennaro, Aloï Bruno, Giacominiello Ernesto, Lembo Vincenzo, Scalia Arturo, Mencacci Alessandro, Ceccarelli Savino, Petrilli Angelo, Reale Giuseppe, Castellano Vittorio, Reale Concetta, Antonio, Giuseppe, Guglielmo e Sinibaldo, nella

qualità di eredi di Reale Domenico, Miserendino Vincenzo, De Julis Francesco, Albanese Vincenzo, Carrieri Luigi, Arcari Lorenzo, Bestoso Mario, Carbonaro Vincenzo, Spadafora Guglielmo, Trifogli Renato, Struffi Alcide, Gaiano Alessandro, Jacono Giuseppe, Marcello Vincenzo, Monda Giuseppe, Morelli Roberto, Ramondini Alfredo, Rio Corrado, Vacca Agostino, Calabrese Romeo, De Simone Edoardo, Gargiulo Michele, Ibello Giuseppe, Imperato Luigi, Salvetti Carlo, Jacomini Ettore, Mungo Annibale, De Leo Giuseppe, Di Giaula Vito, Marsico Giuseppe, Aurora Fulvio, Casserà Salvatore, Gargano Gaspare, Orofinò Antonio, Panico Angelo, Spedale Giuseppe, Andolina Francesco, Guelfi Carlo, De Angelis Gioacchino, Pizzuto Salvatore, Giarritta Placido, domiciliati elettivamente in Roma presso lo studio del loro procuratore sig. avv. Della Scala Arturo, via Varrone n. 9, tanto per averne scienza e per ogni effetto di legge, ivi consegnandone copie ottantotto per ciascuno dei suindicati individui. *conseguendo*

*questa copia per Basile Amedeo
a mani dello stesso domiciliatario
Roma 23 dicembre 1926*

*L'Uff. giudiziario
Della Scala*



scuola il 30 aprile 1926

te aggiunte entro il 5 maggio

per S. S. Bonomi

REG. CONT. N. 13867.

Pos. XV.

Regio Tribunale di Roma

PRIMA SEZIONE

Note autorizzate

PER

il MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dalla Regia Avvocatura Generale Erariale,

CONTRO

i signori CATALANI, CURIS ed altri 82 ex ufficiali della R. Guardia per la P. S., rappresentati e difesi dall'avv. Arturo della Scala, in unione agli avvocati Ivano Bonomi e Luigi Lafortuna.

QUESITI :

- I. — *L'autorità giudiziaria è incompetente a decidere principaliter qualsiasi controversia relativa a rapporto d'impiego (T. U. 26 giugno 1924, numero 1054).*
- II. — *Gli ex ufficiali della R. Guardia per la P. S., ammessi nel ruolo dei RR. CC. specializzati, non hanno diritto all'indennità di congedamento (R. D. 31 dicembre 1922, n. 1680).*
-

FATTO.

Con R. D. 31 dicembre 1922, n. 1680 « concernente la riforma ed unificazione dei Corpi armati di polizia » fu stabilito :

Che l'arma dei RR. CC. dovesse costituire l'unica forza armata in servizio permanente di P. S., portandosi la sua forza organica a 75 mila uomini, dei quali 12 mila costituenti un ruolo specializzato per i servizi tecnici di vigilanza e di indagine in abito civile (art. 1), poi ridotta a 65 mila uomini, di cui 10 mila del ruolo specializzato.

Che il Corpo della R. Guardia per la P. S. dovesse passare, dal 1° gennaio 1923, alla dipendenza del Comando Generale dell'Arma dei RR. CC., e questo provvedere « alla unificazione delle forze di polizia » entro il termine di 3 mesi (art. 5), poi prorogato fino al 15 giugno 1923 (R. D. 19 aprile 1923 n. 1667).

Che il corpo degli agenti di investigazione fosse assorbito dal ruolo specializzato (art. 6).

Che gli ufficiali della R. G., provenienti dagli ufficiali in S. A. P. dell'esercito, potessero rientrare nell'Arma o Corpo di provenienza, col grado e anzianità che avevano prima del passaggio nella R. G. (art. 8); quelli provenienti dai funzionari di P. S. potessero rientrare nel ruolo dei funzionari stessi (art. 9); quelli provenienti dal corpo delle Guardie di Città potessero essere ammessi nel ruolo dei Reali Carabinieri specializzati (art. 10), ecc.

Che gli ufficiali della R. G., che non usufruissero di queste disposizioni, dovessero essere collocate a riposo d'autorità, con la pensione liquidata sull'ultimo stipendio, se aventi diritto a pensione (art. 7); o altrimenti dovessero essere congedati con un'indennità pari a tre annualità di stipendio (articolo 13).

Che i sottufficiali e militari di truppa della R. G., aventi i requisiti prescritti per l'arruolamento nei RR. CC., si potessero ammettere nel ruolo dei RR. CC. specializzati (art. 15), ecc.

Che i sottufficiali e militi della R. G., che non avessero beneficiato del trattamento previsto dal decreto, dovessero essere collocati a riposo d'autorità con pensione, se raggiunto il minimo richiesto di anni di servizio (art. 14); o altrimenti dovessero essere congedati, con un'indennità di lire 200 ogni semestre di servizio (art. 18).

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1. febbraio 1923 (vol. 1° documenti), emanato in virtù della potestà delegata dall'art. 1 del R. D. 31 dicembre 1922 n. 1680, regolò l'ordinamento e funzionamento del ruolo specializzato.

* * *

Per effetto di queste disposizioni, e potendo solo una piccola parte dei 40.000 uomini della R. G. trovare sistemazione nel ruolo specializzato (che offriva 10.000 posti, come si è detto, dei quali oltre 5000 dovevano essere occupati dagli agenti d'investigazione: v. art. 6 citato), si provvide ad inviare

in licenza straordinaria con assegni, e scaduto il termine massimo prescritto dai regolamenti in vigore in licenza straordinaria senza assegni, gli ufficiali, sottufficiali e uomini di truppa della R. G., trattando quelli che si trovavano in uffici burocratici, per le operazioni complesse di congedamento, ammissione nei RR. CC., ecc. A molti, ufficiali o sottufficiali, licenziati, che si prevedeva non dovessero rientrare nei corpi di origine o essere ammessi nel ruolo specializzato, fu corrisposta la indennità di congedamento, senza attendere i provvedimenti definitivi. Poi, man mano che alcuni di questi erano nominati nel ruolo specializzato, restituivano l'indennità percepita.

* * *

Gli odierni attori, ufficiali della R. G., provenienti dai sottufficiali di detto corpo, furono come tanti altri licenziati; e, ritenendosi che non avessero titolo per una sistemazione prevista dal R. D. n. 1680, fu loro corrisposta l'indennità di congedamento.

Ma poco dopo l'Amministrazione, aderendo al vivo interessamento spiegato da essi ufficiali, consi-

derò che si potesse loro applicare la norma dell'articolo 15 (la quale, come si è visto, consentiva l'ammissione dei sottufficiali della R. G. nel ruolo specializzato), purchè avessero rinunciato al grado di ufficiale conseguito nella R. G., riprendendo così quello di sottufficiale. E, a 27 gennaio 1923, il Comando Generale dell'Arma dei CC. RR., alla cui dipendenza dal 1. gennaio era passato il corpo della R.G., emanò la seguente circolare, diretta a tutti i comandi (vol. I documenti):

« In relazione al quesito mosso col telexpresso n. 7/61 del 22 corrente, questo Comando Generale autorizza gli ufficiali della R. Guardia per la p. s. provenienti dai sottufficiali di detto Corpo, e che dovrebbero fruire del trattamento di cui all'art. 13 del R. D. 1680 del 31 dicembre 1922, ad inoltrare domanda di fruire del disposto dell'art. 15 del R. D. succitato (ammissione nel ruolo dei Carabinieri Reali specializzato).

« Essi dovranno però specificare nella domanda in parola che sono disposti a rinunciare al grado di ufficiale conseguito nella R. Guardia per essere ammessi al detto ruolo, non come comandanti (al che non avrebbero diritto), ma col grado di sottufficiale che potrà essere per loro stabilito.

« Dovranno essere avvertiti che nessun affidamento può essere dato loro circa l'accoglimento della domanda di che trattasi, la quale, ad ogni modo, non dovrà ritardare il loro congedamento in base al disposto dell'art. 13, salvo ad essere chiamati a restituire la indennità di congedamento in caso di assunzione nel ruolo a cui aspirano ».

Tutti i cennati ufficiali, uniformandosi a questa circolare, fecero formale istanza di assunzione nel ruolo dei CC. RR. specializzati con il grado di sottufficiale, rinunciando esplicitamente al grado di ufficiale conseguito nel corpo della R. G. Alcuni aggiunsero anche esplicitamente che si obbligavano di restituire l'indennità di congedamento.

Infatti, ammessi nel ruolo dei sottufficiali dei RR. CC. specializzati, restituirono tutti l'indennità (parecchi con pagamenti rateali).

Dopo di ciò, ritennero di dover convenire avanti questo Tribunale il Ministero dell'Interno (atto 26 dicembre 1924) per « sentirsi condannare al rimborso delle tre annualità di stipendio e ad ogni altra qualsiasi indennità a favore degli istanti, agli interessi legali e ai danni che saranno dimostrati in prosieguo di giudizio ».

DIRITTO.

Incompetenza.

L'autorità giudiziaria ordinaria è incompetente a decidere sulla domanda, in base agli art. 29 e 30 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato.

Statuisce l'art. 29 : « Sono attribuiti alla *esclusiva giurisdizione* del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale : 1° i ricorsi *relativi al rapporto d'impiego* prodotti dagli impiegati dello Stato... quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei Conti o a quella di altri Corpi o Collegi speciali... ».

Soggiunge l'art. 30 : « *Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, questo conosce anche di tutte le questioni relative a diritti* ».

Ponendo queste disposizioni in correlazione fra loro, appare manifesto che il legislatore ha voluto attribuire alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato *tutte le controversie sul contratto d'impie-*

go pubblico, tranne quelle già spettanti alla Corte dei Conti o ai Collegi speciali.

E questo intendimento è chiarito dalla relazione che precede l'approvazione della nuova legge, laddove è detto: « Il Decreto, inoltre, accoglie il principio di deferire all' *cognizione esclusiva* della giurisdizione amministrativa *taluna determinata materia*, nella quale è così connaturato col *diritto* l'interesse pubblico, che è impossibile o assai difficile separare l'uno dall'altro, mentre l'interesse suddetto è così prevalente e assorbente da far scomparire o affievolire la portata effettiva dalla questione patrimoniale di diritto privato. Trattasi nella specie del *rapporto d'impiego pubblico* ».

E' poi parimenti manifesto che la nuova distribuzione di competenze apportata dalla legge sia stata fatta proprio a danno dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Infatti, « *le questioni relative a diritti* » che lo articolo 30 deferisce al Consiglio di Stato, dato che nessuna immutazione si è verificata nella competenza della Corte dei Conti o dei Corpi o Collegi speciali, non altre possono essere se non quelle già di spettanza del giudice ordinario a norma della legge sull'abolizione del Contenzioso Amministrativo, le

questioni cioè nelle quali fosse dedotta la *lesione dei diritti subiettivi*.

E che siano precisamente e soltanto tali questioni, è confermato pure dal secondo comma dell'articolo 30, che, disponendo: « *restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di legittimità dell'atto...* » dimostra chiaramente che l'ampliamento di competenza del Consiglio di Stato, come innanzi disposto, è avvenuto a spese appunto della giurisdizione ordinaria, alla quale *restano tuttavia riservate* (ed in ciò sta la precisa ed unica limitazione) le questioni patrimoniali *consequenziali alla pronuncia* dell'Alto Consesso Amministrativo, cioè le questioni relative al *quantum debeatur*, o sia pure, in genere, le questioni relative alle « *pretese di carattere patrimoniale che sorgono a favore del ricorrente per effetto della pronuncia sulla legittimità dell'atto* » (LESSONA S., nella Rivista di diritto processuale, 1925, II 94 e seg.).

E siffatta riserva di competenza al magistrato ordinario si giustifica indubbiamente per ragioni di ordine processuale, dinanzi al Consiglio di Stato non trovando possibilità di esperimento tutti quei mezzi

istruttori che possono invece esser fatti valere dinanzi alla giurisdizione ordinaria.

A seguito, quindi, dell'innovazione apportata in materia dalla nuova legge, l'impiegato che si ritenga leso nei diritti patrimoniali derivantigli dal rapporto d'impiego pubblico, non può più tali diritti far valere *principaliter* dinanzi al magistrato ordinario, la cui competenza a conoscere delle lesioni arrecate ai diritti medesimi, giusta la legge sull'abolizione del Contenzioso Amministrativo, deve intendersi abrogata *in subiecta materia* per effetto dell'art. 30 del T. U. delle nuove leggi sul Consiglio di Stato.

Per conseguire la reintegrazione dei suoi diritti, esso impiegato non dovrà che adire il Consiglio di Stato per ottenere la declaratoria d'illegittimità dell'atto amministrativo, che gli abbia comunque leso o disconosciuto il diritto, ed indi, se del caso, promuovere l'azione dinanzi al magistrato ordinario per le *conseguenziali*.

* * *

In qualche decisione (30 giugno 1925, Semprini e Ministero Guerra, est. *Scaduto*, nella *Giur. Ital.*, 1925, I, 1, 1167) le Sezioni Unite della Cassazione, hanno posto un limite all'ampiezza di questa massi-

ma : che cioè, per l'affermazione di competenza del Consiglio di Stato, sia necessaria l'esistenza di un provvedimento dell'autorità amministrativa, attinente al rapporto d'impiego, e che si discuta della legittimità di questo provvedimento.

In altra decisione (2 dicembre 1925, Bisogni e Ministero delle Comunicazioni, est. *Vellutini*, nella *Corte di Cassazione*, 1926, 342) hanno precisato che cosa si debba intendere per provvedimento amministrativo: « Non si può negare che esista il provvedimento amministrativo, *inteso nel senso ampio di qualsivoglia manifestazione, di volontà, espresa o tacita, da parte della Amministrazione, perocchè, avendo lo stesso Bisogni ammesso fin dallo atto introduttivo del giudizio di avere ricevuto dall'Amministrazione delle poste un categorico rifiuto alla sua richiesta di pagamento delle indennità, tale disconoscimento della utilità, cui il detto impiegato credeva aver diritto, costituisce appunto un atto amministrativo negativo* ».

Infine, in altre decisioni (16 ottobre 1925, Biglieri e Finanze, est. *Simonetti*; 25 novembre 1925, Pisano e Comune Napoli, est. *Scalfaro*, in *Giur. Ital.* 1926, I, 1, 20) è stata riconosciuta la competenza del Consiglio di Stato, in tema d'indennità di missione

o di compenso per lavoro straordinario, pur non essendo in contestazione nella sua essenza il rapporto d'impiego.

Ed invero può bene osservarsi che anche la questione limitata alle indennità, stipendio, ecc., cioè a uno degli elementi del rapporto d'impiego, costituisca controversia « relativa al rapporto d'impiego », secondo l'ampia dizione dell'art. 29 sopra citato.

* * *

Comunque, nel caso attuale (a differenza di quanto si verificava nelle vertenze Rampello e Ministero Interno, Foffano ecc., e Ministero Interno, decise di recente da questo Tribunale, est. *Perla*) abbiamo non solo una questione relativa al rapporto di impiego, nei sensi ora esposti, ed un provvedimento amministrativo circa l'indennità di congedamento, nei sensi spiegati dalle Sez. Unite in causa Bisogni e Ministero Comunicazioni, ma vi è una contestazione in merito al rapporto d'impiego nel più rigoroso significato, e vi è un formale atto amministrativo, di cui si contesta la legittimità.

Vi è una contestazione sul rapporto d'impiego, poichè (lo vedremo meglio discutendo del *merito* della causa) uno dei punti essenziali da risolvere, dal

quale dovrebbe derivare secondo gli attori, il diritto o meno all'indennità, è il seguente: se essi, ex ufficiali della R. G., siano stati congedati, e poi assunti con un contratto d'impiego nuovo, quali sottufficiali dei RR. CC. specializzati, ovvero (nostra tesi) se si debbano considerare non congedati, e che non esista un nuovo rapporto d'impiego.

Vi è il provvedimento amministrativo, che si afferma illegittimo; poichè con la circolare 27 gennaio 1923, sopra trascritta, furono poste tutte le condizioni dell'assunzione degli ufficiali della R. G. fra i sottufficiali del ruolo specializzato, e la conseguenza della *restituzione dell'indennità di congedamento*; e inoltre con gli *ordini* successivi, ricordati dagli stessi attori, furono questi richiamati alla restituzione dell'indennità, che in dipendenza di questi ordini, effettuarono.

Dunque si ha, nella specie, più di quanto richiede la Cassazione per affermare l'incompetenza della autorità giudiziaria, e più di quanto vorrebbe la stessa difesa avversaria a pag. 2-3 della comparsa aggiunta.

Agli effetti della questione di competenza non è poi necessario dimostrare, che il provvedimento amministrativo sia stato *comunicato* agl'interessati.

Questa può essere quistione di tempestività o meno del ricorso, da farsi avanti l'organo giurisdizionale competente (cfr. pure art. 19 del Regolamento sul Consiglio di Stato).

Nel fatto, la *circolare* è stata comunicata agli attori, come risulta :

a) dai documenti che esibiamo al vol. I, documenti ;

b) dal richiamo esplicito della circolare medesima, che si legge nelle istanze di molti ex ufficiali di ammissione nel ruolo specializzato (vol. III documenti) ;

c) dalla circostanza che *tutti*, nelle loro domande di ammissione al ruolo specializzato, si *uniformarono* al contenuto della circolare (vol. II, e III documenti).

Gli *ordini* poi di restituzione dell'indennità risultano dalle stesse ammissioni degli attori e dal fatto di avervi dato esecuzione.

Merito.

I.

Il R. D. 31 dicembre 1922 n. 1680, nel disporre l'unificazione dei corpi armati di polizia, prevede che

gli ufficiali, sottufficiali e uomini di truppa della Regia Guardia, possano trovare una sistemazione secondo lo stesso decreto (ritorno nei corpi e gradi di origine, ammissione nel ruolo specializzato dei RR. CC. ecc.), oppure che non possano, o non vogliano, avere una simile sistemazione. In questa 2^a ipotesi, gli ufficiali, sottufficiali e militi sono collocati a riposo d'autorità con pensione, se raggiunto il minimo richiesto degli anni di servizio (art. 7 e 14), o nel caso contrario sono congedati con una indennità (art. 13 e 18).

Il decreto non stabilisce mai il *cumulo* della permanenza in servizio (sia pure con degradazione) e dell'indennità di congedamento. Se si è compresi nella *unificazione* dei corpi armati di polizia, non si può essere collocati in *congedo* con indennità: i due termini sono legalmente contraddittori.

Nè potrebbe influire in contrario la circostanza accidentale, che formalmente l'ammissione nel ruolo specializzato fosse avvenuta dopo il 15 giugno 1923 (termine fissato per le operazioni di scioglimento del corpo della R. G.), dato il complesso lavoro che si eseguiva dal Comando Generale dell'Arma dei RR. CC. per l'esame della posizione di ciascuno dei 40

mila uomini, per la scelta, il congedamento, l'ammissione, ecc.

Basta, per l'applicazione del principio sopra accennato, derivante dal decreto n. 1680, che il militare sia ammesso nel ruolo in forza delle norme del decreto medesimo.

Il termine era assegnato nell'interesse dell'Amministrazione perchè fossero esaurite le operazioni di unificazione dei corpi di polizia ; ma se anche dopo questo termine il decreto n. 1680 si continuò ad applicare per qualche mese, esso andava applicato in *tutte le sue disposizioni e con tutte le conseguenze* ivi previste ; se cioè fu applicata la norma dell'articolo 15, e fu con ciò possibile la nomina degli attori a sottufficiali del ruolo specializzato, ne doveva derivare per lo stesso decreto che non più si dovesse parlare di congedamento.

Simili concetti ha espresso il Consiglio di Stato, nel parere 20 ottobre 1924, (vol. I doc.) :

« Considerato che, stando alla parola della legge si dovrebbe concludere che se, all'atto del licenziamento dal Corpo, il sottufficiale o il militare della R. Guardia per la P. S. non aveva già conseguita la sua sistemazione ai sensi dell'art. 17, aveva diritto

a percepire l'indennità, e conseguentemente a non più restituirla :

« L'art. 18, infatti, parla di militi che *non abbiano beneficiato del trattamento* di cui all'art. 17 e dice che l'indennità *sarà concessa all'atto del licenziamento*. E' chiaro dunque, come si desume dal verbo *in tempo passato* « abbiano beneficiato » riportato al momento del licenziamento, che il legislatore si configurò questa ipotesi : quella cioè di militari che all'atto del licenziamento avessero potuto già conseguire la loro sistemazione in un modo o nell'altro ;

« Che però, questa interpretazione, la quale porterebbe a far accogliere la tesi sostenuta dal Comando della R. G. di Finanza, urta contro la disposizione dell'art. 17 e si risolve in danno, anzichè in vantaggio di coloro che già facevano parte del Corpo della R. Guardia ;

« Ammettendo la tesi sopradetta, si dovrebbe anche concludere che col termine delle operazioni di scioglimento del Corpo, cioè col 15 giugno 1923, l'art. 17 cessò di avere efficacia. Sarebbe invero inammissibile far perdurare il beneficio dell'art. 17, cioè il diritto *di preferenza*, e concedere nello stesso tempo anche l'*indennità* ;

« Per il chiaro e indiscutibile disposto dell'articolo 18 i due vantaggi non si possono cumulare, o l'uno o l'altro ;

« Quindi se si volesse accogliere la tesi del Comando della R. Guardia di Finanza si dovrebbe venire alla conclusione che l'art. 17 non esplica più efficacia pratica ;

« Ora questa conclusione, come si è detto, non solo non pare consentita dal modo come è formulato l'art. 17, ma si risolve anche in danno degli interessati. Questi infatti non potrebbero più invocare il diritto di preferenza per l'ammissione nel Corpo delle Finanze, o degli agenti di custodia, mentre ora hanno libera scelta e possono valutare se più convenga restituire l'indennità percepita e avvalersi dello art. 17, ovvero rinunciare al diritto di preferenza dell'art. 17 e mantenere l'indennità.

« In tal senso la legge acquista valore di maggiore equità e quindi è da concludere che non solo per la parola dell'art. 17 che non pone limite di tempo all'esercizio del diritto di preferenza, ma più ancora per ragioni di equità, *l'interpretazione da darsi all'art. 18 sia quella suggerita dalla Ragioneria Generale* » (cioè che non vi sia diritto a indennità, quando l'assunzione del sottufficiale sia avvenuta

per effetto del R. D. n. 1680, tanto prima che dopo il 15 giugno 1923).

* * *

La difesa avversaria, per sfuggire a queste conseguenze è costretta ad affermare: che, per gli attori, il rapporto d'impiego si esaurì con il congedamento quali ufficiali della R. G.; e che fu iniziato un rapporto *nuovo* con la loro nomina a sottufficiali del corpo specializzato dei RR. CC.

L'affermazione è contraddetta dalla realtà dei fatti e delle norme di legge.

Abbiamo visto come gli attori furono ammessi nel ruolo specializzato. Con la circolare 27 gennaio 1923 si disse che *rinunziando al grado di ufficiale*, conseguito nel corpo della R. G., avrebbero potuto fare domanda per « fruire del disposto dell'art. 15 del R. D. succitato », cioè per essere ammessi quali sottufficiali dei RR. CC. specializzati. Ed essi *rinunziarono* al grado di ufficiale; e così ottennero la ammissione fra i sottufficiali in base all'art. 15.

In seguito a ciò, andavano considerati, *a tutti gli effetti*, quali sottufficiali *passati* nel ruolo dei RR. CC. specializzati, e non come *congedati*, e l'in-

dennità di *congedamento* eventualmente riscossa doveva essere in conseguenza restituita, mancando il titolo per trattenerla.

Non potevano conservare l'indennità, quali ufficiali congedati, e ottenere, quali sottufficiali, la nomina nel ruolo specializzato. Non potevano considerarsi *ufficiali* agli effetti dell'indennità, e *sottufficiali* agli effetti dell'assunzione nel ruolo specializzato.

Essi *rinunziarono* formalmente ed esplicitamente al grado di ufficiale. Quindi non potevano, nè possono più invocare il disposto dell'art. 13 riferibile agli ufficiali. Era divenuto applicabile invece l'articolo 15; e con ciò restava, e resta escluso il diritto a qualsiasi indennità di congedamento (vedi art. 18).

Come ufficiali avrebbero potuto fruire del disposto dell'art. 13, ma non di quello dell'art. 15; come sottufficiali avrebbero potuto fruire di quest'ultima disposizione, ma non di quella dell'art. 13. Essi preferirono questa seconda soluzione, rinunciando al grado di ufficiale; dunque non possono più pretendere l'indennità di congedamento.

* * *

La conferma si ha nel fatto, che gli attori furono ammessi nel ruolo specializzato *come* gli altri sotto

ufficiali, e *assieme* a questi (veggasi il bollettino al Vol. I documenti), *con decorrenza dal 1° gennaio 1923* (veggansi i fogli matricolari che esibiamo); cioè con la decorrenza stabilita dal Decreto del Pres. del Consiglio 1° febbraio 1923, per *tutto il personale nella prima formazione del ruolo specializzato*: « per la prima formazione del ruolo specializzato dei RR. CC. l'*anzianità* assoluta del personale ammesso decorre dal 1° gennaio 1923 » (art. 75).

Con il R. D. 31 dicembre 1922, dunque, fu stabilita l'unificazione dei corpi armati di polizia.

Dal 1° gennaio 1923 il corpo della R. G. passò alla dipendenza del Comando Generale dei RR. CC. (art. 5 R. D.), e dalla stessa data fu stabilita l'*anzianità* del personale ammesso nel ruolo specializzato.

Gli attori appunto furono ammessi nel ruolo specializzato con *anzianità* 1° gennaio 1923, se pure il decreto di ammissione è posteriore, come lo è per *tutti* gli altri (e non poteva non esserlo date le operazioni di scelta, ecc.). Dunque *non possono considerarsi congedati neppure per un giorno*.

Nè ha valore in contrario il fatto che gli stipendi fossero pagati dalla data del decreto di ammissione nel ruolo, poichè questo è in conseguenza sempre della norma (comune a tutti), dell'art. 75 (capov.) del

Decreto del Presidente del Consiglio (« *la decorrenza agli effetti economici è quella indicata nel decreto di ammissione nel nuovo ruolo* »); e del principio generale, stabilito in molteplici leggi e decreti, e riconosciuto da una giurisprudenza costante: che, se pure la nomina del militare avvenga con effetto retroattivo, lo stipendio e gli altri assegni debbono decorrere dal 1° del mese successivo al decreto di nomina o da 16 del mese corrente, se il decreto è firmato nella prima quindicina (vedi sentenza 19 gennaio 1923, in causa Semprini e Ministero Guerra, di *questo Tribunale*, confermata in *appello* a 12 luglio 1923 e poi in Cassazione a 7 giugno 1925, nella *Giur. Ital.* 1925, I, 1, 1167, già citata per la quistione di competenza; 27 giugno 1925, in causa De Santis e Ministero Guerra, pure confermata in *appello* a 29 gennaio 1924; 27 luglio 1925 in causa Gullotta, ecc.).

Ad ogni altro effetto (continuità di carriera, anzianità, pensione, ecc.), restava la decorrenza dal 1° gennaio 1923.

In conclusione, provvedendosi all'*unificazione* dei corpi di polizia, dal 1° gennaio 1923, gli ex ufficiali Catalani, Curis, ecc., furono *ammessi* nel ruolo dei RR. CC. specializzati, e non più *congedati*.

* * *

Gli attori dovrebbero dimostrare il *congedamento* e la loro *nuova* nomina, dopo di esser divenuti « liberi cittadini », come si esprimono nella difesa.

Nei fogli matricolari (vol. I doc.) leggiamo invece: « Tenente nella R. G. — *Ammesso nel Ruolo specializzato* dei CC. RR. col grado di maresciallo maggiore, con decorrenza assegni 16 giugno 1923 e con *anzianità* 1° gennaio 1923 ».

Se in qualche foglio o in qualche altro atto si parla di congedamento, la cosa si spiega, poichè in un primo momento, rivestendo il grado di ufficiali, gli attori non potevano essere considerati che in congedo a termini dell'art. 13. E per questo appunto, e per le altre ragioni dette nel « fatto », fu loro pagata l'indennità. Ma quando volontariamente *rinunziarono* a tale grado, e furono ammessi nel ruolo come sottufficiali, assieme a tutti gli altri sottufficiali, a decorrere dal 1° gennaio 1923, si posero nella condizione giuridica non più di *ufficiali congedati*, ma di *sottufficiali ammessi nel ruolo specializzati*, e il congedamento, *con le conseguenze relative*, andava nel *nulla*, e si rendeva *invece* applicabile il disposto dello articolo 15.

Non possono poi gli attori dimostrare che siano stati nominati da « liberi cittadini », poichè il R. D. n. 1680 e il D. M. 1° febbraio 1923 stabiliscono tassativamente le categorie dalle quali bisognava trarre i 10 mila uomini del ruolo specializzato, e perchè, come abbiamo visto, si trattava di *unificazione* dei corpi di polizia.

Di fronte a questi 10 mila da nominare, distribuiti nei diversi gradi, vi era un numero esorbitante di domande di ex ufficiali, sottufficiali, militari di truppa ; tanto che parecchie migliaia di domande non furono per tal motivo accolte. Perciò gli 84 ex ufficiali, che oggi pretendono l'indennità di congedamento, furono nominati, non perchè il Governo avesse bisogno della loro opera, ma perchè fecero domanda alla pari degli altri sottufficiali, e passarono così in testa a quasi tutti i sottufficiali (tenuo conto del grado precedente), togliendo il posto a 84 di questi ultimi, che furono congedati.

Se essi non avessero invocato, e ottenuto, l'applicazione dell'art. 15, non sarebbero stati ammessi nel ruolo specializzati ; poichè *nessuna altra norma* avrebbe consentito al Governo la loro nomina come sottufficiali.

Il reclutamento dei RR. CC. specializzati avviene dai carabinieri, appuntati e vicebrigadieri (art. 4 R. D. n. 1680 e art. 7 D. M.), e l'ammissione quali sottufficiali e ufficiali poteva avvenire solo in base agli art. 6, 10, 15, 20, ecc. del R. D. n. 1680.

La difesa avversaria riconosce (pag. 8-9 compar-
sa aggiunta) che, se l'Amministrazione « riuscisse a dare la dimostrazione che gli attori fecero un *passaggio da un corpo all'altro*, non ci sarebbe *discontinuità nel servizio*, ma soltanto una *difformità pattuita ed accettata* nella posizione d'impiego ». Ora il *passaggio da un corpo all'altro*, e con esso la *continuità nel servizio*, è completamente dimostrato dagli atti in base ai quali si verificò l'assunzione (circolare 27 gennaio 1923, domanda degli ex ufficiali, decreto di ammissione unico per tutti i sottufficiali, fogli matricolari, decorrenza dell'ammissione) e dalle disposizioni di legge, che solo il *passaggio, l'unificazione*, consentivano, e non una *nomina ex novo*. Una soluzione di continuità nel rapporto d'impiego avrebbe fatto perdere ogni diritto alla ammissione nel ruolo specializzato, restando vacanti i posti per altri. Gli attori, in tanto furono ammessi nel ruolo, in quanto furono considerati *sottufficiali della R. G.*, aspiranti al passaggio fra i RR. CC. specializzati. Come uf-

ficiali congedati non avrebbero potuto ottenere detta ammissione.

E se essi scelsero la posizione di sottufficiale, rinunciando a quella di ufficiale, per ottenere l'assunzione nel ruolo dei RR. CC. specializzati, non possono poi sostenere di aver diritto all'indennità di congedamento, la quale presuppone l'effettivo congedamento, e con ciò la perdita di ogni diritto a passaggio nel ruolo speciale.

* * *

Pertanto, bene a ragione il Ministero doveva dichiarare nella comparsa che, nell'ipotesi in cui il Tribunale amettesse la tesi del congedamento, sarebbe la nomina degli attori a sottufficiali dei RR. CC. inficiata *ab initio* da vizio di legittimità (vedi ancora parere Consiglio di Stato, sopra trascritto), quindi andrebbe riservato ogni diritto e ogni provvedimento in rapporto a tale assunzione.

* * *

In conclusione, l'indennità di congedamento non spetta agli attori, a termini del R. D. n. 1680 :

a) perchè questo R. D. prevede o la perma-

nenza in servizio o il congedamento con indennità (quando non sia il caso del collocamento a riposo);

b) perchè gli attori furono ammessi nel ruolo specializzato assieme a tutti gli altri sottufficiali, con decorrenza dal 1° gennaio 1923; quindi non possono considerarsi congedati;

c) perchè essi rinunziarono al grado di ufficiale; in tal modo si rese applicabile la disposizione dello art. 15, e non già quello dell'art. 13.

II.

La domanda degli attori non può trovare accoglimento per altro motivo.

La circolare 27 gennaio 1923 poneva nettamente le condizioni e le conseguenze dell'ammissione al ruolo specializzati, fra cui la restituzione dell'indennità di congedamento percepita. Pertanto, quando gli ex ufficiali della R. G. presentarono istanza di ammissione in relazione alla detta circolare ed uniformandosi ad essa, accettarono con ciò solo le condizioni e le conseguenze poste dalla circolare medesima.

Parecchi (26) si obbligarono con esplicita dichiarazione a restituire l'indennità (vol. II documenti). Ma anche gli altri (58), ripetesi, accettarono questo obbligo col fatto di aver redatto e presentato l'istanza in conformità e in relazione alla ripetuta circolare (vol. III documenti).

* * *

La difesa avversaria afferma che la questione dell'indennità non fu posta come condizione dell'assunzione nel ruolo, leggendosi nella circolare: « ... salvo ad essere chiamati a restituire l'indennità di congedamento in caso di assunzione nel ruolo a cui aspirano ». Ma dal contesto della circolare risulta chiaro, che la restituzione dell'indennità era una conseguenza dell'assunzione in ruolo. Si dice « salvo, ecc. », perchè l'assunzione in ruolo non era ancora avvenuta, nè certa, essendo subordinata al giudizio della speciale Commissione, di cui all'art. 6 del R. D. n. 1680, che doveva pronunziare sulle domande dei Sigg. Catalani, Curis, ecc., come di tutti gli altri aspiranti. In altri termini, la restituzione era sottoposta a condizione sospensiva; verifica-

tosì l'evento della ammissione nel ruolo, l'obbligazione diveniva efficace e doveva eseguirsi.

E così intesero gli ex ufficiali, tanto che, come si è visto, parecchi, pur non essendo obbligati dalla circolare a fare esplicita dichiarazione di restituzione, dissero *ab initio* che avrebbero restituito l'indennità.

Non occorre perciò una nuova dichiarazione all'atto dell'assunzione, come vorrebbero le controparti: con la rinuncia all'indennità già fatta da alcuni, con la dichiarazione per tutti contenuta nella circolare, e con la domanda compilata da tutti in conformità della circolare, vi era già l'accettazione delle conseguenze poste dal Comando dell'Arma.

Del resto, *all'atto dell'assunzione*, l'Amministrazione richiese e tutti col fatto accettarono di restituire l'indennità: una formale dichiarazione scritta in quel momento non avrebbe aggiunto nulla a questa realtà. Se dunque la difesa avversaria ammette che l'obbligazione di restituire, accettata allo atto dell'assunzione, precluda la via agli attori per ottenere la stessa somma, devesi riconoscere che nella specie si sia verificata simile condizione di cose.

* * *

In secondo luogo la difesa contraria sostiene che la circolare non ha i caratteri di un « bando di concorso », perchè non fu portata a conoscenza degli interessati, e perchè non vi era l'affidamento di nomina.

Abbiamo già detto e dimostrato, a proposito della quistione di competenza, che la circolare fu portata a conoscenza degli attori.

Non vi era l'affidamento di nomina, perchè, come pur si è accennato, doveva pronunziarsi l'apposita Commissione.

Ma l'importante è sempre questo : che la circolare poneva le condizioni e le conseguenze della assunzione nel ruolo ; quando perciò gl'interessati presentarono le domande e si uniformarono alla circolare, ne accettarono le condizioni e le conseguenze. Vi è l'incontro dei consensi, e vi è quindi il vincolo giuridico.

Pertanto, anche sotto questo profilo, ripetesi, la domanda giudiziale andrebbe respinta.

III.

Gli attori invocano pure ragioni d'ordine equitativo. Si riconosce che essi hanno subito un danno, come un danno, maggiore o minore, ha subito gran parte degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della R. G. Ma è un danno che deriva da una *legge*, e che perciò solo non può dar luogo a indennizzo, se non nei casi e limiti fissati dalla legge medesima.

Ragioni superiori, d'interesse generale, hanno imposto l'unificazione dei corpi armati di polizia. Il legislatore medesimo ha regolato il modo come l'unificazione dovesse avvenire, come gli ufficiali dei corpi soppressi dovessero essere sistemati o indennizzati. E gli attori sono stati, in base alla legge stessa, sistemati; preferendo al danno maggiore del congedamento con indennità, quello dell'ammissione nel ruolo specializzato con grado di sottufficiale.

La circostanza poi di aver restituito una indennità in misura più elevata di quella dei sottufficiali, non può far loro acquisire il diritto a trattenerla, come pretenderebbe la difesa avversaria. Se mai, bisognerebbe considerare che i sottufficiali sono anda-

ti in congedo con un'indennità minore, e 84 di essi vi sono andati perchè occupati i posti dagli odierni attori, i quali avrebbero potuto invece non rinunciare al grado e quindi trattenere l'indennità, restando congedati.

Si noti ancora che gli ex ufficiali furono inquadrati, come abbiamo già accennato, avanti a quasi tutti i sottufficiali; e di più il Governo tenne conto della loro situazione speciale; e con il R. D. 2 aprile 1925, n. 383, riguardante la costituzione di un corpo di agenti di P. S., riservò un terzo dei posti vacanti nel grado di comandante di terza classe « esclusivamente agli ex ufficiali della P. S., attualmente in servizio con grado di sottufficiale nel ruolo dei CC. RR. specializzati » (art. 19, ult. cap.). Per effetto di questa disposizione, molti degli odierni attori sono ufficiali.

Ogni ulteriore pretesa è fuori dalla legge e dalla situazione da loro accettata. Perciò non può trovare accoglimento presso il giudice.

* * *

Si conclude, come in comparsa, per l'incompetenza dell'autorità giudiziaria o subordinatamente per il rigetto della domanda, con tutte le conseguenze di legge.

Roma, 4 maggio 1926.

AUGUSTO ORTONA

Sostituto Avvocato Generale Erariale.

Avv. ARTURO DELLA SCALA

VIA VARRONE, 9 - TELEF. 21-851

ROMA

Roma 23 Aprile 1926

Illustre Presidente,

Le rimetto qui accluse le copie della comparsa aggiunta, che abbiamo redatto seguendo ad litteram le istruzioni da Lei impartiteci.

Siccome abbiamo fatto con un pò di ritardo, perchè sono stato per alcuni giorni influenzato, ho passato in bollo la memoria, perchè l'avvocatura mi ha concesso di consegnargliela domani in ufficio, essendo scaduto il termine del giorno 20 fissato dal Tribunale.

Mi prendo premura di avvertirla che il 30 alle ore 11 ci sarà la discussione.

Attendo una Sua telefonata per passare da Lei a prendere l'originale e la copia per l'avversario.

Distinti saluti

Suo



per S. L. Bonomi

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE I.

Per

D'ONOFRIO GIOVANNI, GALLIPPI ALFREDO ed altri ottan-

ta Ufficiali, elencati nella nostra prima comparsa,

rappresentati e difesi dall'Avv. Arturo della Scala

in unione agli Avv. Ivone Bonomi e Luigi LaFortuna

- attori -

Contro

IL MINISTERO DELL'INTERNO in persona di S.E. il Mi-

nistro pro tempore, rappresentato e difeso dalla

R. Avvocatura Generale Erariale per mandato ex lege

- convenuto -

COMPARSА AGGIUNTA

FATTO E DIRITTO

Nel rispondere brevemente alla comparsa avversaria del 31 marzo 1926 tralasciamo di intrattenerci sul fatto, perchè ci sembra che la narrazione fattane dalla avversa difesa, per quanto in qualche punto corchi di dare interpretazione diversa a qualche episodio verificatosi, non contraddica nella sostanza la enunciazione fatta da noi.

Ci limiteremo quindi a confutare brevemente la questione di diritto ed a mettere in preciso rilievo - dopo una breve risposta alla pregiudiziale - le due

to e quando non torni possibile al privato di imporre all'Amministrazione un termine perentorio per deliberare, nè di considerare la mancanza dell'atto o del provvedimento come atto o provvedimento negativo, riesce impossibile il ricorso al Magistrato Amministrativo e non sarebbe, in tal caso, giusto negare al privato la tutela dei suoi diritti patrimoniali davanti al Magistrato Ordinario.

Ora è innegabile che gli attuali attori non ebbero mai notificato un provvedimento da parte dell'Amministrazione, nè comunque ~~seppero~~ ^{seppero} dell'esistenza di tale provvedimento, che mai fu emanato dall'Amministrazione stessa ~~che~~ nelle proprie difese non sa
A QUALE PROVVEDIMENTO FARE RICHIAMO.

Gli attori furono congedati in forza di legge ed in forza di legge acquistarono il diritto all'indennizzo corrispondente a tre annualità di stipendio. Quell'indennizzo gli attori percepirono in maniera valida e perfettamente legale. Essi, all'atto della riscossione, si trovarono di fronte alla esecuzione di una obbligazione che l'Amministrazione aveva assunto ed adempiva in forza di legge. Quando poi gli attori, dopo un effettivo periodo di congedo, strinsero un nuovo rapporto d'impiego coll'Amministrazione non poteva quest'ultima ripetere quello che per di-

verso rapporto, aveva validamente pagato; o, ciò che è lo stesso, quante volte avesse voluto ripeterlo avrebbe dovuto fare espressa menzione nell'atto col quale provvedeva a regolare la creazione del nuovo rapporto. In quest'ultimo caso si sarebbe avuto un provvedimento che gli interessati avrebbero impugnato, ove fosse stato necessario, davanti i competenti organi amministrativi ed all'esito del giudizio di legittimità avrebbero provveduto a chiedere la tutela dei loro diritti patrimoniali.

Nella specie, ripetesi, manca assolutamente l'atto amministrativo; e la controversia attiene all'indennità dovuta a pubblici impiegati in effetto al loro collocamento in congedo per forza di legge. Non cade comunque in contestazione la legittimità o meno del collocamento in congedo. Né cade comunque in contestazione il nuovo rapporto, venutosi a creare, per volere dell'Amministrazione fra gli attori e l'Amministrazione stessa.

La controversia investe esclusivamente il diritto all'indennizzo stabilito per legge come conseguenza di quel collocamento in congedo, diritto riconosciuto dall'Amministrazione che provvede a dare esecuzione agli obblighi che aveva assunto, diritto assolutamente indipendente dal nuovo rap-

porto formatosi tra gli attori e l'Amministrazione.

Trattasi quindi di controversia di carattere patrimoniale e la competenza a risolverla è precisamente del Magistrato Ordinario.

II.

Sgombrato il campo della eccezione di incompetenza dell'autorità adita, passiamo ad esaminare la prima questione di merito che costituisce il fulcro della tesi difensiva dell'Amministrazione.

Questa, in buona sostanza, per negare il diritto dei nostri clienti tenta di dimostrare la continuità del rapporto di impiego ed assume erroneamente che la nuova sistemazione nei reali Carabinieri specializzati avvenne in base allo stesso decreto 31 dicembre 1922 n.1680 e precisamente a tenore del disposto dell'art. 15.

"La posizione giuridica degli attori - così si esprime la difesa erariale - diventò quella di Ufficiali della Regia Guardia, ammessi nel ruolo RR. CC. specializzati, all'atto stesso in cui cessavano di appartenere alla Regia Guardia."

Tale intelligente provata è assolutamente arbitraria e cade inesorabilmente sotto i colpi di una critica anche superficiale.

Rispondiamo subito che non rispondo a verità che

I nostri clienti furono sistemati in virtù dello stesso decreto di soppressione del Corpo della R. Guardia.

L'art. 15 a cui si aggrappa con tutte le sue forze la difesa dell'Amministrazione parla degli autentici sottufficiali della R. Guardia, di coloro cioè che all'atto della soppressione del Corpo rivestivano in realtà il grado ^{di} sottufficiali e col grado di sottufficiali venivano congedati.

Abbiamo detto e ripetiamo che la posizione dei nostri clienti è prevista soltanto nel disposto dell'art. 13, che stabilisce precisamente il pagamento delle indennità a tutti gli ufficiali del soppresso Corpo che non trovavano altra sistemazione a norma degli art. 7, 8, 9, 10, 13.

Ed i nostri clienti, ufficiali e non sottufficiali del soppresso corpo, soltanto in questo articolo e non in altri vengono ricordati, dato che la legge non provvede a sistemarli diversamente.

Per dare fondamento di giuridica consistenza alla difesa dell'Amministrazione su questo punto bisognerebbe dare la matematica dimostrazione che gli attori al momento in cui venivano congedati dal Corpo venivano inviati in congedo coi gradi di sottufficiali. Ed allora forse la difesa avversaria

potrebbe trovare un terreno consistente da sfruttare a suo pro. Ma in tale ipotesi, che non si è verificata, si sarebbero dovuto verificare le seguenti circostanze che noi elencheremo e quindi confuteremo:

a) la domanda degli aspiranti ai posti di sottufficiali, avrebbe dovuto produrre effetto dal giorno della presentazione;

b) l'Amministrazione non avrebbe dovuto mettere in congedo gli attori col grado di Ufficiali ma avrebbe dovuto o trattenerli in servizio con i nuovi gradi o metterli in congedo col grado di sottufficiali come si è operato per il personale di cui all'art. 15;

c) non si sarebbe dovuto da parte dell'Amministrazione iniziare il pagamento delle indennità di cui all'art. 13;

d) l'assunzione nel nuovo Corpo, doveva essere data per certa e non doveva essere sottoposta ad aleatorietà, se non per la sola questione attinente ai requisiti personali dei richiedenti;

e) l'ammissione non doveva essere posteriore alla data del 15 giugno 1923, termine ultimo stabilito dalla legge per l'unificazione dei corpi di polizia;

f) si sarebbe dovuto corrispondere ai richiedenti gli stipendi mensili fino al giorno dell'assunzione

del nuovo corpo.

Soltanto se si potesse dare la dimostrazione che le sei condizioni sopra specificate si fossero effettivamente verificate si potrebbe con una certa ragionevolezza parlare di continuità di rapporto d'impiego.

Invece nessuna di queste condizioni si è verificata, perchè i nostri clienti furono messi in congedo, fu loro da parte dell'Amministrazione dello Stato iniziato il pagamento dell'indennità e furono poi ammessi in servizio negli specializzati, in epoca molto posteriore alla data del 15 giugno ~~XX~~ senza che l'Amministrazione abbia per lo meno dato notizia agli interessati dell'accoglimento delle loro domande prima della data del 15 giugno.

Non poteva essere diversamente se si considera per un solo momento che l'Amministrazione nel ricevere le domande dei nostri clienti non intendeva impegnarsi affatto, come si evince maggiormente dal testo della famosa circolare del 27 gennaio 1943.

Che andare dunque farneticando di continuità di rapporto d'impiego ?

No comprendiamo bene che questa sarebbe l'unica ancora di salvezza dell'Amministrazione, perchè se si riuscisse a dare la dimostrazione che i nostri clienti

ti fecero un passaggio da un Corpo all'altro non ci sarebbe discontinuità nel tempo ma soltanto una difformità pattuita ed accettata nella posizione d'impiego.

Ma tale immaginosa costruzione di un edificio leggero cade al soffio di un vento anche debolissimo, nè vale il dire che i nostri clienti furono nominati sottufficiali degli specializzati con decorrenza dal 1° gennaio 1923 per dimostrare la continuità fra le due diverse posizioni impiegate.

La decorrenza di nomina con la data del 1° gennaio 1923 fu fatta a scopo di comodità di organico; ma da tale forma di ~~retro~~ attività di provvedimento non può farsi discendere la conseguenza cui l'Amministrazione vuol pervenire: "non essere cioè mai stati congedati gli attori e non esistere quindi quella soluzione di continuità del rapporto che dovrebbe giustificare la pretesa restituzione delle indennità di congedamento già in parte ~~versate~~".

Tale argomento costituisce ~~il punto~~ su cui si svolge la difesa dell'Amministrazione, la quale nella enunciazione dei fatti adopera la frase: "Furono considerati come congedati", per non adoperare l'altra più reale: "Furono congedati."

Ad ogni modo che cosa interessa a noi che l'Ammini-

amministrazione abbia posto al primo gennaio 1923 la decorrenza di nomina, quando poi a tutti gli effetti questa altra funzione amministrativa prova al paragrafo 3 della circolare del 19 dicembre 1923 n° 1122 da noi riportata nella precedente comparsa, definita diversamente la situazione dei nostri clienti per i quali la decorrenza degli assegni e la data di anzianità è in relazione al giorno della loro ammissione in servizio ?

Pagò forse l'amministrazione i mesi del congedo?
No. Anzi dobbiamo aggiungere, che appena ammessi negli specializzati i nostri clienti ebbero corrisposti gli assegni dal 16 di giugno, ma subito dopo, ^{dopo,} ~~immediatamente~~ nuovi ordini furono impartiti ed il pagamento venne computato dal giorno della loro assunzione in servizio, in ossequio a quanto veniva poi stabilito con la circolare su richiamata.

Non esageriamo se dobbiamo constatare che tutti i provvedimenti con cui l'amministrazione crede di aver agevolato la situazione degli attori sono della buona volontà espresse sulle carte ministeriali che non lasciano niente di concreto nelle mani degli interessati.

Parole ! Niente altro che parole !

Se si fossero pagati i mesi del congedo forse

si sarebbe potuto con maggiore probabilità tentare di dare a bere al Tribunale la continuità del rapporto ma neppure questo l'Amministrazione fece e quindi non sappiamo quale altro serio motivo esista per negare agli attori le indennità di congedamento.

Non mettiamo in dubbio pur non conoscendone il testo, la fondatezza del parere del Consiglio di Stato, cui riferisce la difesa erariale. Osserviamo però che inesatta è la citazione, in quanto che nessuno ha mai dubitato che per potersi parlare di indennità di congedamento occorre ~~da~~ poter parlare ~~di~~ prima di congedamento.

Quest'ultimo fatto costituisce la causa; le indennità rappresentano l'effetto e poichè non vi è effetto senza causa ha ragione il Consiglio di Stato. Ed abbiamo ragione anche noi che abbiamo sostenuto e dimostrato con dati di fatto inoppugnabili che i nostri clienti in esecuzione della legge furono congedati e liquidati (art. 13) e che nello stesso decreto n. 1680 non hanno trovato altre sistemazioni espressamente richiamate dallo stesso articolo.

Il nuovo rapporto costituitosi fra l'Amministrazione ed i nostri clienti dopo lo scioglimento del Corpo della R. Guardia, è un rapporto ex novo tra le parti,

non inserito nelle disposizioni della succitata legge ma forse dipendente dalle conseguenze immediate per l'applicazione delle norme in essa contenute.

E su questo punto nulla abbiamo da aggiungere richiamandoci integralmente a quanto abbiamo scritto nel paragrafo secondo della nostra prima comparsa, anche per quanto riguarda la validità giuridica del nuovo rapporto d'impiego e ciò in contratto con quanto deduce la difesa dell'Amministrazione dello Stato, a pag. 6 della sua comparsa.

Per noi l'amministrazione non ha da riservarsi nulla nel caso che il ^{1/}tribunale ammettesse la tesi del congedamento che per noi è la sola possibile in base al tassativo disposto della legge stessa ed alle diverse dizioni degli atti amministrativi citati che parlano sempre ed esclusivamente di congedo reale.

A questo punto ci consenta l'avversaria difesa di domandare e di pretendere una risposta.

Quale era e doveva considerarsi la posizione degli attori, esclusa l'ipotesi del congedo, in seguito all'applicazione della legge di soppressione del Corpo ?

Era aspettativa, era licenza, era posizione ausiliaria speciale ?

Non basta negare che si trattasse di congedo, falsando la realtà ma per cercare di farci dare ragione bisogna pure definire precisamente la posizione di fatto dei nostri clienti dopo il decreto di soppressione del Corpo, ma non con parole vuote di significato giuridico, come quelle "furono considerati come congedati" e poi più oltre "il congedamento dato in un primo momento deve considerarsi posto nel nulla dalla successiva applicazione dell'art. 15 ecc."

Che discorsi sono questi ?

Ad ogni modo se l'amministrazione errò nell'applicazione della legge imputat sibi, e faccia per l'avvenire quello che meglio crede, ma per il momento non pretenda di togliere l'autorità quel tanto di competenza patrimoniale che la legge ha accordato ai nostri clienti.

,',

A questa entità patrimoniale essi non hanno mai rinunciato come pretende di dimostrare la difesa avversaria col richiamo al testo della circolare riservata del 27 gennaio 1923 del Comando Generale dei RR.CC. la quale faceva obbligo (dice lei) di restituire le indennità di congedamento percepite.

Noi abbiamo nella nostra comparsa esaurientemente ~~trattato~~ trattato la portata giuridica di detta circolare

riservata ed abbiamo dimostrato che nessun valore può avere all'infuori di quello di aver dato notizia ai comandi degli Uffici stralcio ed alla Direzione Generale della P.S. che gli ex Ufficiali della R. Guardia che venivano messi in congedo in base al disposto dell'art. 13 potevano avanzare domanda per essere ammessi negli specializzati.

Del resto anche considerandola dal punto di vista da cui la considera la difesa Erariale e volendo ammettere che allorquando gli ex Ufficiali della R. Guardia presentarono istanza di ammissione in relazione alla detta circolare ed uniformandosi ad essa accettarono con ciò solo le condizioni e le conseguenze poste dalla circolare medesima non possiamo mai arrivare alla conclusione cui vuole arrivare la difesa dell'Amministrazione per la ragione che non era posta nel modo più assoluto la condizione della restituzione delle indennità. E su questo punto abbiamo chiarito il nostro pensiero nel paragrafo 3 delle nostre prime difese stabilendo il concetto preciso che si trattava di una salvezza che doveva in ogni caso essere sciolta al momento dell'assunzione.

, R ,

Se non bastasse quanto abbiamo scritto per diso-

trarre l'infondatezza delle argomentazioni avversarie
vogliamo ad abbondanza aggiungere un'ultima osser-
vazione per convincere il Tribunale che da parte
della difesa erariale erroneamente si chiede la giuri-
dica applicazione dell'art. 15 della legge n. 1690
per pagare le indennità ai nostri clienti.

Il dilemma o le indennità o l'impiego non è appli-
cabile affatto al caso nostro e ci impegnamo di
farne la dimostrazione.

L'indennità di congedamento fu stabilita dalla
legge succitata indistintamente per tutto il perso-
nale del soppresso corpo, Ufficiali, sottufficiali
e militari di truppa ed ha per punto comune ed iden-
tico la perdita di un impiego, che tutti indistin-
tamente venivano a subire.

La differenza fra le categorie dei sottufficiali
e militari di truppa è quella degli ufficiali, con-
siste in questo che per i sottufficiali e per i mi-
litari di truppa la legge tenne conto del tempo pas-
sato ~~in servizio~~ e per gli ufficiali invece del grado
soltanto.

E tale diversa valutazione di posizione la legge
non solo distinse, ma risolse diversamente nella
pratica stabilendo per gli ufficiali il pagamento
di tre annualità di stipendi e per i sottufficiali

e militari di truppa una cifra fissa per ogni semestre di servizio. Ne deriva che per la categoria degli ufficiali le cifre pagate differiscono solo per quello che riguarda la posizione di sottotenente o di tenente, per la categoria dei sottufficiali non vi è differenza per i diversi gradi ma solo per la quantità dei semestri passati in servizio.

Per gli Ufficiali la legge considerò diversamente che non per i sottufficiali la posizione nei ranghi dell'esercito e diversamente si contende nella risoluzione del rapporto d'impiego.

Chiamati gli autentici sottufficiali ^{della R. Guardia} come sottufficiali negli specializzati questi restituirono le semestralità percepite come premio di congedamento in ottemperanza a quanto la legge aveva stabilito tassativamente per loro che si può dire continuassero effettivamente la carriera.

Se si volesse applicare, fuori dalla legge, ^{invece} ~~invece~~ tale provvedimento ai nostri clienti si verrebbe a questa conseguenza: che i veri sottufficiali per continuare la carriera in un corpo diverso hanno riversato poche migliaia di lire (all'incirca tre mila), mentre i nostri clienti dovrebbero pagare una indennità di buon ingresso di alcune decine di migliaia non per continuare a fare gli

ufficiali ma per fare i sottufficiali.

Non dobbiamo perciò ci dovrebbe essere questa
differenza di trattamento ? Perché i nostri clienti
oltre ai gradi dovrebbero rassegnarsi a perdere anche
le indennità che la legge riconosce loro in rapporto
al grado che erano riusciti a conquistarsi ?

Dica il Tribunale se sono queste situazioni possi-
bili e giuste ed avvicinabili fra di loro.

Ma vuole o no tenere conto la difesa avversaria
che l'indennità ai nostri clienti fu pagata in quel-
la misura in considerazione della posizione da essi
raggiunta e che veniva a perdere con la legge di
soppressione del Corpo ? Si vuole tenere in considera-
zione che non ebbero gli attori una sistemazione iden-
tica a quella che avevano perduta per essere tenuti
a versare le indennità, ma solo una sistemazione di
gran lunga inferiore a quella prima ricoperta ?

Per quale ragione l'Amministrazione deve pretendere
che gli autentici sottufficiali debbano restituire
soltanto tre mila lire circa mentre i nostri clienti
dovrebbero restituire cifre sette volte maggiori ?

Se anche il Tribunale, oltre al resto, vorrà tenere
conto di questa considerazione, potrà avere un'altro
elemento per togliere la mostruosità che l'amministra-
zione vorrebbe commettere applicando erroneamente

Le stesse disposizioni per soggetti diversi.

Quindi

CONCLUDEMO

Piaccia all'On. Tribunale ogni contraria istanza
eccezione e deduzione reietta:

1) Condannare il Ministero dell'Interno in persona
di S.E. il Ministro pro tempore a pagare le indennità
di congedamento con gli interessi legali dal giorno
della domanda giudiziaria.

2) Condannare lo stesso Ministero alle spese ed
onorari di causa. Con sentenza provvisoriamente ese-
guibile nonostante gravame e senza cauzione.

Salvo ogni altro diritto azione e ragione.

Roma 20 aprile 1928

Avv. Ivano Bonomi

Avv. Luigi Lafortuna

Avv. Della Scala Arturo

M. S. S. Bonomi

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ. I

PER

D'Onofrio Giovanni, Gallippi Alfredo ed altri 90
ex Ufficiali subalterni della R. Guardia per la P.S.
rappresentati dall'avv. Arturo Della Scala e difesi
in unione agli avvocati Ivano ~~de~~ Bonomi e Luigi La
Fortuna
- attori -

contro

Il Ministero dell'Interno rappresentato e difeso
dalla R. Avvocatura Erariale - convenuto -

BREVI NOTE AUTORIZZATE

I

Sulla questione pregiudiziale dobbiamo solo aggiun-
gere che anche noi siamo edotti sulla competenza del-
le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato in-
torno alla materia relativa al rapporto d'impiego e
diritti relativi. Qui però non si controverte affatto
sul rapporto d'impiego, ma si domanda il riconosci-
mento dei diritti patrimoniali disconosciuti dall'am-
ministrazione dell'Interno, la quale nessun provvedi-
mento ha emesso per togliere quanto una legge aveva
accordato ai nostri clienti.

Manca dunque l'atto amministrativo che si sarebbe
dovuto impugnare, nè le parti interessate potevano
sostituirsi all'amministrazione o potevano in qualsiasi

maniera tale provvedimento provocare per impugnarlo in sede di legittimità.

Con ciò non si può escludere che gli aventi diritto non possano perseguire davanti al Magistrato ordinario tale diritto o che questi non sia competente a decidere controversie patrimoniali dipendenti da una norma di diritto pubblico che rescinde un rapporto giuridico e che risarcisce per questa rescissione i soggetti che vengono ad esserne colpiti.

La ripetizione dell'indennità di congedamento operata dall'amministrazione nei confronti dei nostri clienti fu fatta da autorità, senza neppure la lontana parvenza di un atto amministrativo qualsiasi.

Bene quindi farà il Tribunale a dichiarare la propria competenza ed a discendere nella disamina della presente questione.

II

Nel merito non dobbiamo dilungarci neppure molto

,,

L'amministrazione tenta di dimostrare la continuità del rapporto d'impiego per giustificare il suo operato, ma la sua tesi è debolissima su tale terreno e trova degli scogli insormontabili.

Innanzi tutto la stessa legge 1880 che parla tassativamente di congedo, poi il congedo verificato-

si ed anche il pagamento iniziato, per tralasciare le diffezioni precise degli atti amministrativi da noi richiamati che parlano sempre di congedo.

Nè vale l'esibizione di 8 o 7 fogli matricolari di alcuni nostri clienti per dimostrare che tale circostanza non risulta dalle carte personali.

Anzitutto osserviamo che la difesa erariale non ha esibiti tutti i fogli matricolari degli attori, come ha fatto per le domande e come avrebbe dovuto fare trattandosi di diritti personali, dimostrando all'evidenza tale espediente la malizia della parte avversa.

Negli altri fogli matricolari infatti la variazione da noi citata nelle precedenti difese parla di congedo dopo la soppressione della R. Guardia.

Ma anche nei fogli esibiti non si prende a volo la verità della nostra asserzione.

Basta che il Tribunale osservi che c'è una lacuna fra il periodo di ufficiale e quello di sottufficiale, non integrata da nessuna annotazione, ma risultante dalle date del periodo di tempo passato come Ufficiale della R. Guardia e quello di ammissione dei sottufficiali degli specializzati per dedurne che la vostra affermazione è vera in ogni sua parte.

Quindi le indennità ai nostri clienti devono essere pagate perchè si è operato un congedamento ef-

fetivo e la nuova sistemazione è stata conseguenza della stessa legge di soppressione del corpo ma come rapporto ex novo con l'Amministrazione.

Il citato parere del Consiglio di Stato non si riferisce al caso in esame nè con questo a punti di contatto come il Tribunale potrà constatare dall'esame della copia esibita dalla difesa erariale; e ad ogni modo non può e ne deve vincolare il giudizio del Magistrato ordinario, il quale deve dall'interpretazione di una legge arrivare ad una pronunzia di condanna per quel tanto di entità patrimoniale che la legge stessa stabilisce.

Quando poi la difesa erariale assume, riferendosi alla circolare del 27-1-1923 del Comando Generale dei RR.CC., per dedurre che vi fu un regolare rapporto contrattuale bilaterale, non trova nessun fondamento in fatto ed in diritto.

Anzitutto non è vero che le domande degli attori furono fatte in relazione a detta circolare e basterà osservare che una ventina di domande (alcune delle quali esibite nel volume dei cosiddetti rinunziatari) furono fatte prima del 27-1-1923 e che la maggior parte di esse non fa cenno assolutamente della circolare del comando generale. Pochissimi

si riferiscono a detta circolare e alcuni dichiarano di essere pronti a restituire le indennità di cui all'art. 13, ma si tratta di offerta avvenuta nel periodo pre contrattuale. Esibisce, è vero, la difesa avversaria lettere di diversi comandi e dichiarazioni posteriori alla citazione di ufficiali per dimostrare che detta circolare fu portata a conoscenza degli interessati. Ma tale documentazione, mentre mostra che era proprio il comando Generale ad andare in cerca dei nostri clienti col lanternino, non sposta la valutazione giuridica che noi abbiamo su tale documento fatta.

E non sposta inoltre per nulla la prova che soli pochissimi si riferiscono nelle loro domande alla circolare del comando Generale mentre con facilità unica si asserisce dalla difesa avversaria che tutti avevano avanzate le domande in base alla circolare medesima. Non si accorge la difesa erariale che ben 20 domande furono presentate prima della data del 27-1-1923. Non legge che ben 70 domande circa non parlano affatto di detta circolare?

Ed anche coloro che a detta circolare si riferiscono e quelli che si dichiarano pronti alla restituzione dell'indennità (che non sono 26 ma meno ancora come il Tribunale constaterà dalla lettura delle domande

esibite) non ebbero al momento dell'assunzione nessun invito per integrare la riserva del periodo precontrattuale. Non si tratta affatto di condizione sospensiva come assume la difesa dell'amministrazione perchè in tal caso invece della dicitura: "salvo ad essere tenuti etc." avrebbe dovuto la circolare esprimersi chiaramente così: "all'atto dell'assunzione gli interessati dovranno restituire le indennità di cui all'art. 13" oppure l'altra equivalente: "l'assunzione in servizio è subordinata alla condizione della restituzione delle indennità di congedamento." Trattasi quindi, ripetiamo di riserva che non fu fatta valere al momento opportuno e cioè nel momento in cui si verificava il perfezionamento del rapporto giuridico e l'amministrazione imputet sibi se quella riserva non credette di sciogliere validamente.

Ne su tale punto la difesa erariale si sofferma o porta prove per dimostrare l'infondatezza delle nostre asserzioni.

17

Riguardo infine alla spersquazione che si verificherebbe con l'applicazione delle stesse norme per due categorie diverse di persone, da noi accennata nell'ultimo paragrafo della comparata aggiunta, la difesa avversaria ha insinuato e sottolineato

al Tribunale che i nostri clienti ebbero un trattamento di favore in occasione della costituzione del nuovo corpo di polizia.

In ciò c'è di vero questo.

Col decreto di costituzione del nuovo corpo furono messi a concorso per esame 28 posti per comandanti di terza classe (sottotenenti) fra i sottufficiali degli specializzati provenienti dagli ex subalterni della R. Guardia.

Nel concorso per esame, con programma identico a quello stabilito per i concorrenti del secondo concorso fra esterni 28 dei nostri clienti furono giudicati idonei e furono nominati sottotenenti, mentre nel soppresso corpo alcuni di essi erano tenenti. Ma con ciò che cosa si vuol dimostrare? Un trattamento di favore? Noi non ce lo vediamo. Ben più larghe provvidenze l'amministrazione ha adottato per ex ufficiali superiori e capitani della R. Guardia che furono invitati a concorso per titoli reintegrando i vincitori nel grado e con l'anzianità che avevano nella R. Guardia. Questo si è dimenticato di dirlo al Tribunale l' Egregio nostro contraddittore.

Se con questa spiegazione l'amministrazione avesse potuto provare che tutti i nostri clienti furono reintegrati nei vecchi gradi forse il Tribunale

avrebbe potuto tenere il debito conto, ma si tratta come si è detto di un episodio che mentre conferma che 26 degli attori vinsero un nuovo concorso, non aposta la questione della sperequazione che si verificherebbe se si adottasse la disposizione dell'art. 15 nella sua integrità tanto ai nostri clienti quanto agli autentici sottufficiali della R. Guardia che dalla legge furono considerati diversamente e in maniera diversa risarciti.

Per queste ragioni insietiamo nelle prese conclusioni fiduciosi che l'On. le Tribunale vorrà rendere giustizia al buon diritto degli attori nei confronti dell'am. ne dello Stato che non sempre è infallibile.

Roma 5 maggio 1926

f. di avv. Ivanče Bonomi
" Luigi La Fortuna
" Arturo della Scala

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE I

Per

D'ONOFRIO GIOVANNI. GALIPPI ALFREDO. MAGLIA ALFREDO.
BASILE AMEDEO. VANNUCELLI RODOLFO. DE BARBERIS UMBERTO
BEN VISSUTO MIRABEAU. GIARDINA SALVATORE. TORTORA
CESARE. INSALACO CALOGERO. ROMEO AMEDEO. MENNA ANTONIO
PAPA CATALANI ALESSANDRO. CURIS GIOVANNI. GUARDAMAGNA
UMBERTO, LADU GIOVANNI. MACARIO NEMESIO. MAGISTRI CAN-
DIDO. MAREU ATTILIO. PERNI PIETRO. PUCCIO BENEDETTO.
SALAMITTO FEDERICO. ZECCHINO ORLANDO. BOCASINI NICOLA.
NARDOCCI GEREMIA. ZUCO GIOVANNI. CASTILLETTO FRANCESCO.
VOLTARELLI RICCARDO. MENICOCCHI GIUSEPPE. CACCITORE
LUIGI. DE STEFANO CARLO. MUOIO UMBERTO. GOTTI BRUNO.
DI CHIARA GENNARO. ALOI BRUNO. GIACOMANIELLO ERNESTO.
LEMO VINCENZO. SCALIA ARTURO. MENCACCI ALESSANDRO.
CECCARELLI DAVIDO. PETRELLI ANGELO. ~~REALE DOMENICO~~. REALE
GIUSEPPE. CASARELLANO VITTORIO. REALE CONCETTA. ANTONIA
GIUSEPPE. GUGLIELMO E SINIBALDO nella qualità di eredi
di Reale Domenico. MISERENDINO VINCENZO DE IULIS FRANCESCO
ALBANESE VINCENZO. CARRIERO GIULIO. ARCARI LORENZO. BESTO
SO MARIO. CARBONARO VINCENZO. SPADAFORA GUGLIELMO.
RIFOGLI RENATO. STRUFFI ALCIDE. AIANO ALESSANDRO.
IACONO GIUSEPPE. MARCELLO VINCENZO. MONDA GIUSEPPE.
MORELLI ROBERTO. RAMONDINI ALFONDO. RIVOCARDI. VACCA

AGOSTINO. CALABRESE ROMEO. DE SIMONE EDOARDO. GARGIULO
MICHELE. IBELLO GIUSEPPE. IMPARATO LUIGI. ROMEO AMEDEO.
SALVETTI CARLO. IACOMINI ETTORE. MUNGO ANNIBALE. DELIO
GIUSEPPE. DI CIAULA VITO. MARSICO GIUSEPPE. AURORA
FULVIO. CASERRA SALVATORE. GARGANO GASPARE. ~~xxxx~~
~~xxxx~~ OROPINO ANTONIO. PANICO ANGELO. SPINALE GIUSEPPE
ANDOLINA FRANCESCO. GUELFI CARLO. DE ANGELIS AGOSTINO.
PIZZUTO SALVATORE. GIARRITTA PLACIDO.

rappresentati dall'avv. Arturo della Scala per deleghe
e procure e difesi in unione agli avvocati Ivano

Bonomi e Luigi Lafortuna

- attori -

Contro

IL MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso
dall'avvocatura Erariale per mandato ex lege

- convenuto -

F A T T O

In virtù della legge 3 dicembre 1922 n. 1401 venne
emanato il decreto del 31 dicembre 1-22 n.1680 concer-
nente la riforma ed unificazione dei corpi armati di
polizia e conseguente soppressione del Corpo della
Regia Guardia.

All'art. 5 il suddetto decreto stabilisce che il
Corpo della Regia Guardia passa alle dipendenze
del comando dell'Arma dei RR.CC. che provvederà all'uni-
ficazione del corpo di polizia entro il termine di tre

mesi, poi prorogato col successivo decreto del 19 aprile 1923, n.1687.

Con gli art. 7,8,9,10,11,12, la stessa legge del 31 dicembre provvede alla sistemazione di alcune categorie di ufficiali del soppresso Corpo: collocamento a riposo e liquidazione della pensione(art.7); ritorno nell'esercito di quelli effettivi (art.8); ritorno nel ruolo dei funzionari dei provenienti dal ruolo medesimo (art.9); ammissione nel ruolo specializzato dell'Arma di tutti gli Ufficiali provenienti dalle guardie di Città (art.10); collocamento in congedo degli Ufficiali provenienti dalle categorie in congedo del R.Esercito (art.11); ammissione nell'Arma dei RR.CO. degli Ufficiali provenienti dalle categorie del R.Esercito. (Art.12);

Per gli ufficiali della R.Guardia che provenivano dai sott'ufficiali dei RR.CO., della Regia Guardia di Finanza, e del R.Esercito, e che avevano conseguito il grado, dopo regolare corso di studi nel soppresso corpo ed in seguito a regolari esami di concorso, provvede l'art.13 del suddetto decreto: invio in congedo illimitato col trattamento di quiescenza; pagamento di tre annualità di stipendi.

In ottemperanza a tale disposto i detti ufficiali vennero massimamente messi in congedo illimitato e l'Armi-

nistrazione per suo conto iniziò il pagamento di quanto la legge aveva stabilito con l'art.13.

Il comando generale dell'Arma dei RR.CC, nel frattempo, dovendo provvedere al reclutamento degli uomini per l'aumento dell'organico statuito dal decreto succitato, si occupava e si preoccupava di trovare gli uomini adatti per riempire i quadri dei sottufficiali, e quindi il 27 gennaio 1923, mentre erano in corso i lavori di liquidazione del Corpo della Regia Guardia, emanava una circolare, della quale ci è stata data copia, e che certamente l'Avvocatura esibirà in giudizio, della quale qui diamo il testo integrale:
"COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CC.RR.

Ufficio Segreteria N. 3/59 di prot.RISERVATA

Roma li 27 gennaio 1923

AL COMANDO DEL PRIMO GRUPPO DI REGIONE CC.RR.

Al Ministero dell'Interno Direzione Gen. P.S.

In Relazione al quesito mosso col telexpresso n.

7/81 del 22 corr. questo Comando Generale autorizza gli ufficiali della Regia Guardia per la P.S. provenienti dai sottufficiali di detto Corpo e che dovrebbero fruire delle disposizioni di cui all'art.13 del R.D.1680 del 31 dicembre 1922, ad inoltrare domanda di fruire del disposto dell'art.15 del R.D.su citato (ammisione nel ruolo dei Carabinieri specializzati

Essi però dovranno specificare nella domanda in
ruolo che sono disposti a rinunciare al grado di
ufficiale conseguito nella Regia Guardia per essere
ammessi al detto ruolo non come comandanti (al che
non avrebbero diritto) ma col grado di sottufficiale
che potrà essere per loro stabilito.

Dovranno essere avvertiti che nessun affidamento
può essere dato loro circa l'accoglimento della do-
manda, di che trattasi, la quale in ogni modo non
dovrà ritardare il loro congedamento in base al dispo-
sto dell'art. 13, salvo ad essere chiamati a restitui-
re le indennità di congedamento in caso di assunzione
nel ruolo cui aspirano. Il generale P.to Ponzio."

In esecuzione di detta circolare RISERVATA, indi-
rizzata al Ministero dell'Interno D. Gen. della P.S.
e al Comando del Primo Gruppo di Legioni CC.RR.
i superiori dei vari uffici estralcio, preposti alla
liquidazione del Corpo della Regia Guardia, informarono,
in termini molto generici così come comportava la riser-
vatezza della circolare, i predetti ufficiali, che lo
avessero voluto, a presentare entro il febbraio 1983
domanda e a chiedere di essere ammessi nel ruolo dei
CC.RR. specializzati come sottufficiali.

Entro il termine prefisso i nostri clienti, che
avevano passati numerosi anni nell'Amministrazione

dello Stato e desideravano di ritornarvi, presentarono domanda di essere ammessi come sottufficiali nel ruolo degli specializzati.

Intanto entro tre mesi dalla data del decreto di scioglimento del Corpo della R.Guardia, gli attuali attori vennero congedati e l'Amministrazione iniziò parziali pagamenti dell'indennità loro spettante,

Nei mesi di agosto e di settembre dello stesso anno 1923 le domande presentate dagli attuali attori vennero accolte, così che essi vennero assunti come sottufficiali nel ruolo degli specializzati.

Ma immediatamente essi si videro imporre dal Comando Generale dell'Arma dei RR.CC. la restituzione dell'indennità in parte percepita per disposizione di legge, e si videro sospeso il pagamento della residua indennità che ancora l'Amministrazione non aveva corrisposto.

Naturalmente i nostri clienti, pur rispettosi della disciplina militare e ossequianti alle superiori gerarchie, non hanno mancato di far conoscere i loro reclami, fondati sulle disposizioni di legge e sui canoni del diritto, all'Amministrazione dello Stato, e di proporre equie soluzioni della vertenza. Ma non essendosi addivenuti a un bonario componimento, gli attori sono stati costretti di instaurare il pre-

le giudizio.

DIRITTO

I

Occorre fissare anzitutto la precisa posizione degli attori al momento in cui si è perfezionato il loro nuovo contratto d'impiego.

I nostri clienti non erano in alcuna delle condizioni previste dagli art. 7,8,9,10, e 12 del decreto con forza di legge 31 dicembre 1922 n.1680, Erano ufficiali della R. Guardia che provenivano dai sottufficiali dei RR.GG. della R.Guardia di Finanza e del R.Esercito, e che avevano conseguito il grado nel soppresso corpo della R.Guardia. Non erano quindi, secondo il disposto del ricordato decreto, elementi utilizzabili col loro ^{grado} nel nuovo corpo unificato di polizia, oppure elementi da rinviare col loro grado al corpo d'origine. Si doveva quindi congedarli e liquidarli con una congrua indennità. Ed ecco, infatti, l'articolo 13 del surricordato decreto che suona così: "Agli ufficiali della R. Guardia, esclusi quelli di cui all'art.7, e gli altri che abbiano optato per il trattamento previsto dagli art. 8,9,10, e 12, è concesso, per una volta tanto, una indennità di congedamento pari a tre annualità di stipendio."

Gli attuali attori hanno naturalmente fruito di que-

ste disposizioni. ESSI SONO STATI CONGEDATI DEFINITIVAMENTE DAL DISCIOLTO CORPO E SI È COMINCIATO A PAGARE LORO L'INDENNITÀ A CUI AVEVANO DIRITTO.

Questi due fatti risultano da documenti inoppugnabili

Che essi fossero stati congedati definitivamente *Dal* disciolto corpo della R. Guardia risulta:

1° Dalla circolare seguente: "Legione territoriale dei RR.CC. di Roma, Ufficio stralcio della R. Guardia n. 376/5/173 Roma il 31 marzo 1923 a tutti gli ufficiali dipendenti: Si partecipa alla S.V. che sotto la data di oggi cessa di appartenere ai ruoli della Guardia e pertanto a datare dal 1° aprile p.v. non ha più diritto ad ulteriori assegni dal corpo è considerato licenziato. Il Ten. Col. Comandante terminale della Legione Fto. A. Lizza.

2) Dalla variazione matricolare inserita sulle cartelle personali degli ex ufficiali della Regia Guardia:

"Collocato il congedo in seguito alla soppressione della Regia Guardia (R.D. 1680 del 31 dicembre 1922) il 31-3-1923).

Riammesso in servizio effettivo nell'Arma dei C.C.B. (ruolo specializzato) col grado di....nella Legione di.....con la rafferma di.....con decorrenza degli assegni e dell'anzianità(.....(data di presentazione in servizio."

3) Dalla circolare seguente: "Comando 5° Gruppo Legione CC.RR. di Roma Ufficio Stralcio Comando della Regia Guardia, alle Legioni dipendenti. n.1192. Roma li 19 dicembre 1923. Oggetto: personale del disciolto Corpo della Regia Guardia ammesso a far passaggio nel ruolo specializzato nell'Arma dei RR.CC.

Avendo qualche ufficio Stralcio mosso quesito al riguardo, si comunica quanto segue:

1) Per gli ex militari della R.Guardia che erano in servizio ai Nuclei fino al giorno dell'ammissione del Ruolo specializzato, i nuovi assegni avranno decorrenza dal 16 giugno u.s. e la anzianità assoluta dal 1° gennaio 1923.

2) Per gli ex militari del Ruolo specializzato che si trovavano in licenza straordinaria in attesa delle revisioni della Commissione, gli assegni debbono avere decorrenza dal giorno, della loro riassunzione in servizio, e la anzianità assoluta dal 1° gennaio 1923;

3) PER GLI EX MILITARI DELLA REGIA GUARDIA. CHE ERANO STATI DEFINITIVAMENTE LICENZIATI E CHE SUCCESSIVAMENTE HANNO OTTENUTO L'AMMISSIONE DEL RUOLO SPECIALIZZATO. LA DECORRENZA DEGLI ASSEGNI E LA DATA DELLA ANZIANITÀ E' IN RELAZIONE AL GIORNO DELLA LORO REAMMISSIONE IN SERVIZIO."

Che poi a questi ex ufficiali già definitivamente con

gedati si fosse già riconosciuto il diritto all'indennità stabilita dalla legge e si fosse già iniziato il pagamento, risulta dal fatto che l'Amministrazione pretese e pretende da essi - come è stato narrato - la restituzione di quella parte d'indennità già percepita.

Dunque resta luminosamente provato che al momento in cui si è perfezionato il nuovo contratto d'impiego cioè nella seconda metà del 1923, gli attuali attori erano già stati congedati dal disciolto corpo come ex ufficiali e che come tali avevano acquisito il diritto alle indennità di legge, diritto pienamente riconosciuto e al quale l'Amministrazione dello Stato, con l'inizio dei pagamenti, aveva già dimostrato di far ossequio.

I congedati dal disciolto Corpo erano, per tal modo, ridivenuti liberi cittadini, in possesso di un diritto patrimoniale verso lo Stato. Essi erano quindi nella piena disponibilità del loro diritto che l'altra parte non poteva affatto disconoscere.

Ogni tentativo di far credere che tali liberi cittadini, per il solo fatto di aver coltato un posto di sottufficiali, avessero perduto il diritto alle indennità di ex ufficiali congedati e dovessero essere considerati come altrettanti sottufficiali del disciolto corpo (e quindi governati dall'art. 15

Il ricordato decreto) è tentativo destinato a fal-
re anzi di fronte all'evidenza dei fatti.

II

Dopo pochi mesi dallo scioglimento della R.Guardia,
nel pieno travaglio della ricostruzione e unificazione
dei corpi di polizia, il Comando dell'Arma dei RR.CC.,
si accorge che ha scarsità di sottufficiali e si dà
a reclutarli fra coloro che hanno lunga esperienza e
nuturate cognizioni.

Vi sono dei liberi cittadini già congedati dalla
R.Guardia, che hanno questa esperienza e queste co-
gnizioni. Il Comando dell'Arma fa loro sapere che se
gli giungessero domande per il grado di sottufficiale
non sarebbe alieno dal prenderle in considerazione
ed eventualmente di accettarle. Gli attuali attori presen-
tano la domanda di assunzione per il grado di sot-
tufficiale e le loro domande, nell'agosto e settem-
bre 1923, sono accettate. Dunque fra questi ex uf-
ficiali della R.Guardia, ridivenuti liberi cittadini,
e l'Amministrazione dello Stato interviene un nuovo
contratto d'impiego.

Si presenta qui, in via pregiudiziale la domanda:
avevano le parti facoltà di impegnarsi ?

Evidentemente per gli ex ufficiali congedati la que-
stione non può neppure proporsi. Si tratta di liberi

cittadini che offrono la loro opera in un ufficio che essi reputano, pure con qualche doloroso sacrificio del loro amor proprio, di accettare.

Per l'Amministrazione dello Stato non possiamo dare diversa risposta. L'Amministrazione doveva coprire dei posti di sottufficiale; doveva dunque cercare i suoi nuovi funzionari tra cittadini esperti della funzione e di provata sicurezza. Poteva cercarli fra gli ex sottufficiali dell'Esercito; poteva cercarli nei graduati di taluni corpi municipali; poteva cercarli liberamente altrove. Se ha gradito avere degli ex ufficiali della R. Guardia non vi è alcun rimprovero da fare, ma anzi le si deve dar lode per aver riacquistato elementi fidati ed esperti.

Non dunque eccesso di potere da parte dell'Amministrazione dello Stato e neppure violazione di legge. Il ricordato decreto 3 dicembre 1922, avente forza di legge, non vietava l'assunzione di congedati da corpi disciolti, e non limitava, per l'assunzione di detti congedati, i poteri dell'Amministrazione. Quindi si è in errore se si crede che noi solleviamo qui questioni che sarebbero, più proprie in altra sede.

Al contrario noi affermiamo che le due parti - gli ex congedati della disciolta Guardia Regia

l'Amministrazione dello Stato - avevamo la piena capacità e quindi il potere di vincolarsi ad un contratto d'impiego; e sicchè non si potrebbe ora sostenere da nessuna parte che quel contratto non sia valido. Esso è validissimo, e la presente vertenza riguarda soltanto la precisa definizione di ciò che le parti hanno validamente stipulato.

III

Non vi ha dubbio - e con questo crediamo di sgombrare il terreno da ogni elemento non contestabile - che le parti si sono obbligate a dare e ad accettare posti di sottufficiale. Ciò è pacifico e non è in discussione.

E' ancora pacifico che l'Amministrazione ha voluto che i futuri sottufficiali, nel chiedere il nuovo impiego, dichiarassero di non accampare diritti scaturenti dal loro passato militare. E gli attuali attori, dichiarando nella loro istanza di domandare e di accettare il grado di sottufficiale senza alcuna pretesa di riavere il grado già tenuto nel disciolto corpo, hanno inteso di obtemperare al desiderio dell'Amministrazione. Dunque rimane stabilito che il nuovo contratto d'impiego aveva per oggetto il posto o grado di sottufficiale senza alcun riferimento o pretesa ai gradi conseguiti in altri corpi disciolti.

Ma all'infuori di questa pattuizione, non vi è alcun altro elemento che possa far ritenere che si è pattuito qualche cosa d'altro, e, in concreto, che gli attuali etteri hanno rinunciato al diritto loro derivante dall'art. 13 del decreto 3 dicembre 1922 (tre anni di stipendio come indennità di congedamento, per conseguire il posto di sottufficiale nel ruolo investigativo.

IV

Ed allora in base a che cosa di giuridico l'Amministrazione ha preteso la restituzione delle indennità di congedamento ?

Di preciso non lo abbiamo mai saputo, ma nelle diverse numerose discussioni con i funzionari dell'Amministrazione abbiamo potuto constatare che questa si faceva forte con la famosa circolare del comando generale dell'Arma dei RR.C. del 27 gennaio 1923 da noi sopra trascritta.

Cominciamo con lo stabilire quale sia la portata giuridica di questo documento per trarre quelle conseguenze logiche necessarie alla risoluzione della presente controversia.

Prima di ogni altra considerazione dobbiamo aprire. Ci escludere che fosse un bando di concorso o qualche cosa di analogo, perchè a prescindere alla forma in-

voluta e poco comprensibile, manca dei requisiti formali perchè tale possa essere riconosciuta.

a) manca prima di tutto il carattere di pubblicità che deva avere un bando di concorso, perchè si tratta come il Tribunale osserverà, di una circolare RISERVATA indirizzata alla Dir-gen. della F.S. ed al Comando del Primo Gruppo di Legioni del RR.CC. che non era destinata quindi ad essere portata a conoscenza degli interessati.

Possiamo affermare, senza tema di errare, che si trattava di istruzioni che venivano impartite dal Comando Generale dell'Arma per il reclutamento dei sottufficiali specializzati, e tale nostro assunto viene confermato non solo dal fatto che detta circolare non venne a conoscenza dagli interessati, i quali in tal caso avrebbero dovuto firmare copie autentiche e di ostrazione dell'accettazione integrale del contenuto, ma anche per le diverse interpretazioni date dai superiori preposti negli uffici stralcio alla liquidazione del Corpo.

Ed infatti taluni funzionari informarono gli interessati che in base alla circolare del 27 gennaio potevano avanzare, se lo avessero creduto, domanda per essere ammessi negli specializzati, altri aggiunsero che occorreva specificarne nelle domande l'espressa

rinunzia al grado di ufficiale ricoperto, altri infine fecero presente pure la rinunzia all'indennità.

Tale diversità di interpretazione dell'impartite le istruzioni spiega la difformità del contenuto delle domande dei nostri clienti, perchè taluni fecero domanda di essere ammessi come sottufficiali nel ruolo degli specializzati semplicemente, altri espressero che rinunziavano al grado ricoperto, altri infine aggiunsero che erano disposti a rinunziare anche alle indennità.

b) Manca poi il carattere di sicurezza che dovrebbe avere se si dovesse considerare un bando di concorso o provvedimento similare: Dice nell'ultimo periodo da circolare: "Dovranno essere avvertiti che nessun affidamento può essere dato loro circa l'accoglimento della domanda di che trattasi ecc." dal che si deduce ancora maggiormente che per la parte che il comando riteneva opportuno e necessario dava disposizioni che fossero avvertiti gli aspiranti e lo faceva precisamente per questa parte ristretta in quanto che non intendeva o se fosse considerata impegnativa per l'Amministrazione da parte dei richiedenti.

Ora quando si bandisce un concorso si dà l'assicurazione implicita che tutti i candidati che supereranno l'esame o che avranno titoli sufficienti saran-

no chiamati a coprire i posti già preventivamente fissati.

Nella fattispecie niente di tutto questo, quindi nessun valore riconosciamo alla detta circolare, nel senso che sia stato il documento impegnativo che avesse formato il fulcro del nuovo contratto impiegatizio.

V.

E questo risulta ancora meglio se si prende in esame anche sommariamente la parte che riguarda la questione delle indennità.

A tale proposito la detta circolare si esprime nei seguenti termini: "...salvo ad essere chiamati a restituire le indennità di congedamento in caso di assunzione nel ruolo a cui aspirano."

La questione delle indennità, quindi, come facilmente si desume dal testo adottato, è trattata di scorcio e non costituisce una condizione sine qua non per la costituzione del nuovo rapporto, perchè in tal caso la terminologia da adottarsi (questo sempre nel caso la detta circolare fosse stata scritta per essere letta e sottoscritta dagli interessati) sarebbe stata diversa e avrebbe dovuto specificare che nella domanda tutti i postulanti dovevano dichiarare di rinunciare alle indennità come è stato stabilito per la rinuncia del grado.

Invece si usa la parola salvo, di talchè noi opiniamo che il Comando Generale intendeva fare salvo all'Amministrazione dell'Interno il diritto di poter eventualmente richiedere le indennità in caso che i nostri clienti fossero stati assunti nel ruolo degli specializzati.

Ma la riserva dell'Amministrazione (dato e non concesso che la circolare riservata fosse stata letta, sottoscritta e richiamata nelle loro istanze dagli interessati) doveva essere sciolta al momento dell'assunzione. E' in questo momento, e non prima, che si perfeziona il nuovo contratto d'impiego: è, dunque, in questo momento che i nuovi sottufficiali avrebbero dovuto dichiarare, a richiesta dell'Amministrazione, che essi rinunziano, in corrispettivo, della loro assunzione il loro diritto scaturente dall'art. 13 del decreto 3 diembre 1922.

Perchè non si è chiesto e ottenuto una tale esplicita dichiarazione? Non è nostro compito di indagare qui le ragioni di alta convenienza che hanno indotto l'Amministrazione a una lodevole resipiscenza e quindi a non profittare dell'urgente bisogno di occupazione dei richiedenti per far loro coattivamente rinunziare ad un diritto sancito dalla maestà e dalla equità della legge. Sta di fatto che tale esplicita rinuncia

non venne richiesta e non fu fatta da nessuno degli attuali attori.

È bensì vero che una parte degli attuali attori, in numero di 26, aveva, a differenza di 60 altri nostri clienti la cui domanda non accenna affatto a rinunzia all'indennità, accennato alla rinunzia medesima. Ma poichè - come abbiamo dimostrato - non ci si trovava davanti ad un bando di concorso, ma solo a intese che, al massimo, possono avere carattere precontrattuale, anche la promessa in sede di istanza di eventuale rinunzia a richiesta dell'Amministrazione, perde ogni valore giuridico quando l'Amministrazione, ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE, cioè nel momento in cui si mette in essere il nuovo contratto d'impiego NON ESIGE UN ATTO CHIARO ESPPLICITO. NON EQUIVOCABILE DI RINUNZIA.

VI

Prima di concludere, e per dimostrare la moralità della nostra causa, ci piace riferire al Tribunale ciò che l'Amministrazione ha disposto per gli Ufficiali della R. Guardia passati in altre armi e corpi del R. Esercito.

Il Tribunale legga la seguente circolare:

"Il Ministero dell'Interno Dir. Gen. della P.S.

Divisione 5^a Sezione 2^o, n. 11 B. /5/2918 prot.

Risposta a nota del 12-2-1924 n. 463000. Divisione

2° Sezione 2° Indennità di congedamento ad Ufficiali
dell'ex R.Guardia per la P.S.

ON. Ragioneria Centrale Divisione 12° Sezione
2° In ordine al quesito proposto col foglio cui si ri-
sponde circa l'indennità di congedamento a favore degli
ex ufficiali della R.Guardia per la P.S. passati nelle
altre armi e corpi del R.Esercito, la Direzione Gen-
erale scrivente non ha che confermare il contenuto
della precedente lettera 13 volgente, n.11 B. 5/1273, nel
senso cioè che agli ufficiali che hanno assunta altra
sistemazione presso amministrazioni dello Stato, quando
le operazioni di unificazioni dei corpi di polizia
previste dal R.D. 31-12-1922 n. 1680 erano definitivamen-
te chiuse, non possa negarsi in diritto di riscuotere
la indennità di congedamento. Il Generale di Corpo
d'Armata Capo della Polizia firma illeggibile".

Alla stregua di questa disposizione noi abbiamo,
nelle nostre trattative sostenute, anche per questo
motivo, uguaglianza di trattamento per i nostri klien-
ti.

Ma l'Amministrazione ci rispose che era vero che i
gli ex ufficiali da noi rappresentati erano stati
ammessi come sottufficiali dopo la data del 15 giugno
1923, termine ultimo per l'unificazione dei corpi
di polizia, ma che la loro sistemazione era avvenuta

prima di detta epoca, per quanto l'Amministrazione ne abbia dato notizia agli interessati molto tempo dopo !!!!!....

Non commentiamo l'assurdità di tale risposta.

Riepilogando quindi noi pensiamo che la domanda spiegata dai nostri clienti debba essere accolta:

- 1) Perché il loro diritto promana dalla legge che non è mai stata abrogata e che chiudeva un precedente rapporto d'impiego.
- 2) Perché la circolare riservata del 27 gennaio del Comando Generale dell'Arma dei RR.CC. non fu fatta per essere resa ostensiva agli interessati e non può avere nessuno dei caratteri di un bando di concorso.
- 3) Perché la salvezza che l'Amministrazione si era fatta nella suddetta circolare RISERVATA doveva, caso mai, essere sciolta ed integrata con regolari atti di rinuncia al momento dell'assunzione, perché si potesse porre in essere un rapporto contrattuale bilaterale d'impiego validamente accettato e non inficiato da vizio di consenso.
- 4) Perché le indennità di congedamento chiudevano per legge un periodo che non ha nessun rapporto di continuità e di causalità nel tempo e nella carriera dei nostri clienti.

5) Perché non si può sostenere che i nostri rappresentati furono fatti rientrare nelle disposizioni dell'art. 15 in quantochè i nostri clienti furono congedati da ufficiali e l'articolo summenzionato parla dei sottufficiali del soppresso corpo.

6) Perché essendo nelle stesse condizioni degli ex ufficiali della R. Guardia che hanno ottenuto altra sistemazione in altre amministrazioni dello Stato in epoca posteriore al 15 giugno, devono ottenere parità di trattamento.

Onchè che salvo aggiungere variare e modificare

CONCLUDIAMO

Piaccia all'On. Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta:

Accogliere la domanda degli attori e per l'effetto condannare il Ministero degli Interni in persona del Ministro pro tempore a pagare le indennità previste dall'art. 13 del R.D. 31 dicembre 1922 n. 80

Condannare l'Amministrazione medesima alle spese ed onorari di giudizio, con sentenza munita di clausola nonostante gravame.

Salvo ogni altro diritto ragione ed azione

Roma 21 marzo 1926

Avv. Ivaneo Bonomi